

n.1 giugno 2024

Dada

Rivista di Antropologia post-globale

Fondata e diretta da Antonio L. Palmisano

Direttore responsabile

Antonio L. Palmisano

Comitato scientifico

Alberto Antoniotto, Vito Antonio Aresta, Ariane Catherine Baghaï, Marco Bassi, Paolo Bellini, Brigitta Benzing, Emiliano Bevilacqua, Gianluca Bocchi, Davide Borrelli, Elena Bougleux, Patrick Boumard, Andreas Brockmann, Jan Mauritius Broekman, Mauro Ceruti, Margherita Chang Ting Fa, Domenico Coccopalmerio, Antonino Colajanni, Fabio de Nardis, Vincenzo Esposito, Adriano Fabris, Luisa Faldini, Michele Filippo Fontefrancesco, Guglielmo Forges Davanzati, Jorge Freitas Branco, Lia Giancristofaro, Vitantonio Gioia, Roberta Iannone, Michel Kail, †Luigi Lombardi Satriani, Mariano Longo, Ulrich van Loyen, Sergio Estuardo Mendizábal García, Jean-Pierre Olivier de Sardan, Paolo Pagani, Maria Paola Pagnini, Cristina Papa, Leonardo Piasere, Dan Podjed, Ron Reminick, Gianluigi Rossi, Norbert Rouland, Antonio Russo, Ryuju Satomi, Maurizio Scaini, Fabrizio Sciacca, Siseraw Dinku, Gaetano Stea, Bernhard Streck, †Franco Trevisani, Giuseppe Vercelli, Han Vermeulen, Natascia Villani, Yoko Kumada, Martin Zillinger

Comitato di redazione

Stefan Festini Cucco, Anna Lazzarini, Raffaella Sabra Palmisano

Graphic designer

Italo Belamonte – copertina: © Ariane Baghaï

Web master

Gianluca Voglino

Direzione e redazione

Via della Geppa 4
34132 Trieste
prof.palmisano@gmail.com

Gli articoli pubblicati nella rivista sono sottoposti a una procedura di valutazione anonima. Gli articoli da sottoporre alla rivista vanno spediti alla sede della redazione e saranno consegnati in lettura ai referees dei relativi settori scientifico disciplinari.

Anno XIV, n. 1 – Giugno 2024

1 Giugno 2024– Trieste

ISSN: 2240-0192

Autorizzazione del Tribunale civile di Trieste N. 1235 del 10 marzo 2011

Editor



Antropologi in Azione

Aia, Associazione Antropologi in Azione – Trieste-Lecce

DADA permette a terzi di scaricare le sue opere fino a che riconoscono il giusto credito citando la fonte ma non possono cambiarle in alcun modo o utilizzarle commercialmente (CC BY-NC-ND).

La rivista è fruibile dal sito www.dadarivista.com gratuitamente.

The Review

Dada. Rivista di Antropologia post-globale is a digital periodical review. The access is free on www.dadarivista.com

The review intends to focus on the issues of anthropology and contemporary philosophy in order to face the classical and modern questions in the social, political and cultural context of our post-global era in which the *grands récits* are hidden but all the more present and operating.

Since we are convinced that the meaning of life coincides with intensive research intended as a joyful experimentation, even in those fields in which any kind of change and actually any kind of experimentation seem to be out of the question, and, being more than ever aware that the heritage connected to the *grands récits* should be removed from our discourses, the review selected the term *Dada* to indicate a position of structural opening toward the choice of research methods and the use of language in order to avoid the dogmatic of protocols. This long way has already been undertaken by many scholars such as Paul Feyerabend for instance, and we warmly invite you to join us and proceed with resolution and irony.

In this context, the contributions can be published in one of the languages of the European Union, according to the wish of the authors, after reviewing by native-speaking colleagues. Multilingual reading seems to be spreading in the academic circles of the Continent and this partially allows avoiding translations in *lingua franca* and their inescapable limitations. The authors are free to adopt their own style concerning footnotes and bibliographical references as far as they remain coherent with their own criteria.

The review also has the scope to publish the contributions of young scholars in order to introduce them to the national and international debate on the themes in question.

The Editor
Antonio L. Palmisano

Editoriale

Questo è il numero di Giugno 2024 di *Dada. Rivista di Antropologia post-globale*. Si tratta dell'edizione semestrale, contenente articoli su differenti temi.

Ute Rösenthaler evidenzia il contributo dell'antropologia alla valutazione dei processi innescati nei Paesi africani dall'introduzione del diritto di proprietà intellettuale. Michele Gaslini mostra come sia possibile dedurre la natura spiccatamente non tecnico-giuridica delle formule *Welfare State of Law* e *social market economy*, nonostante la ricorrenza di questi termini nel contesto di documenti costituzionali e nei trattati. Linda Armano e Maria Giovanna Bosco riflettono sulle carenze intrinseche del concetto di "etica" legato alla certificazione dei diamanti canadesi in una prospettiva indigena, introducendo una metodologia basata sullo studio dell'argomentazione. Antonio Aresta indaga il mito di Sundiata Keita, fondatore dell'Impero del Mali, tramandato dalle generazioni di *griot* nel corso dei secoli e trascritto dallo storico guineano Djibril Tamsir Niane, proponendo nuove chiavi ermeneutiche. Valentina G. Scorsolini ripercorre le tappe del processo migratorio in Italia, discutendo le politiche razziste nei confronti degli europei meridionali e la diffusione del termine gergale dispregiativo *wog*. Giulia Bitto analizza la complessa questione della "genitorialità dietro le sbarre", concentrandosi sulle narrazioni personali dei padri incarcerati per reati di mafia nel carcere di Catania Bicocca.

In questa occasione comunico ai Colleghi interessati che i prossimi numeri Speciali hanno per titolo:

- *Etnografie sindemiche/ Syndemic ethnographies*
(deadline for the contributions: August 31, 2024),
- *Mondi di socialità/ Worlds of sociality*
(deadline for the contributions: September 30, 2024),
- *Antropologia e razza/ Anthropology and Race*
(deadline for the contributions: October 31, 2024),
- *Musei ed ecomuseo/ Museums and ecomuseum*
(deadline for the contributions: November 30, 2024).

Gli autori sono invitati a segnalare alla Redazione il loro interesse nel partecipare alla realizzazione di queste nuove avventure di studio e di ricerca.

Il Direttore
Antonio L. Palmisano

Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2024

DADA

Rivista di Antropologia post-globale

Fondata e diretta da Antonio L. Palmisano

Numero 1 – Giugno 2024

a cura di

Antonio L. Palmisano

Indice

Essays

Intellectual Property and the Judicialisation of Cultural Production: An Anthropological Perspective

Ute Röschenthaler p. 7

Differenti *forme di Stato* e correlative diversificate modalità di governo dei fenomeni economici

Michele Gaslini p. 31

Ripensare gli schemi di certificazione etici attraverso concezioni indigene di eticità

Linda Armano - Maria Giovanna Bosco p. 93

Articles

Mito e cinema tra Mali e Burkina Faso

Vito Antonio Aresta p. 117

Italian immigration to Australia

Valentina G. Scorsolini p. 131

Genitorialità in carcere: i racconti dei padri detenuti per mafia nella Casa Circondariale Catania Bicocca

Giulia Bitto p. 161

Autori

p. 181

Intellectual Property and the Judicialisation of Cultural Production: An Anthropological Perspective

Ute Röschenthaler

Abstract

From the 1980s, with the introduction of digital technology for creating and reproducing cultural productions, international intellectual property law became of increasing importance in the countries of the Global South. Both developments transformed people's ideas about immaterial cultural goods. The law served to amplify incentives for competition in cultural production, enabling new social actors to become creators of artwork through its concept of exclusive ownership of an individual's artistic work. At the same time the law disadvantaged established owners and ignored collaborative understandings – in these societies and elsewhere – of immaterial cultural goods. Few anthropologists had researched the legal aspects of immaterial cultural goods in these countries until the 1980s. This article highlights the contribution from anthropology to an appreciation of the processes triggered in African countries by the introduction of intellectual property law. It discusses aspects of scholarly debate on intellectual property, examines local approaches employed in protecting cultural production and considers ownership of immaterial cultural goods in the context of competing interests in a local arena. It also investigates whether international intellectual property law is the only reasonable way of protecting immaterial cultural goods.

Keywords: intellectual property, digital technology, immaterial goods, cultural production, Global South

Introduction¹

From the 1980s, international intellectual property law became of increasing importance in the countries of the Global South², particularly with the growing availability of digital technology. Digitisation facilitated copying, production, uploading and streaming of various artistic formats, especially music and video and amplified the awareness of rights in ownership of cultural productions, promoted above all by such international organisations as the World Intellectual Property

¹ This article has been written in the framework of the project “Cultural Entrepreneurship and Digital Transformation in Africa and Asia” (CEDITRAA) at Johannes Gutenberg University Mainz and Goethe University Frankfurt, Germany, funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF). I am also grateful to Martina Henn and Ralph Cook for their invaluable help in editing the language.

² The term Global South is here used as a collective term for what in developmental discourse has been termed ‘least developed countries’. The term has been criticised for being imprecise and misleading (see for example, Röschenthaler and Jedlowski 2017).

Organisation (WIPO) and the World Trade Organisation (WTO). These two organisations encouraged, in the name of development, the countries of the South, to implement intellectual property laws as part of their efforts to create sustainable economies (OAPI 2020; www.wipo.int). An ulterior motive was the intention of protecting (Western) cultural industries and markets; this included the signing of the 1994 Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement which requires WTO member states to comply with both the Paris and Berne Conventions.

About the same time, scholars began to discuss how cultural productions and local knowledge of the Global South could be protected from Western economic interests, which prompted questions about the identity of the legitimate owners of immaterial cultural goods. The Southern regions are well-known for their rich and manifold immaterial cultural goods and productions, including African music, performance, designs and local knowledge (Hirsch and Strathern 2004; Röschenhaler and Diawara 2016). Scholars concluded that intellectual property law by favouring exclusive individual ownership, failed to adequately recognise local perceptions of ownership that they considered to be rather collective than individualised (Brown 2003; Brush and Stabisky 1996, and others).

It is, however, important to keep in mind that awareness of the value of immaterial cultural goods existed in these societies long before the implementation of intellectual property law and other international regulatory institutions. Local communities considered cultural productions and local knowledge as assets owned by families, by specialised groups of people, or otherwise nurtured and controlled by patrons. People had developed their own various measures designed to protect the value of their immaterial cultural goods while concurrently circulating them to neighbouring groups (Harrison 1993). International intellectual property law challenged these established ways of managing cultural productions and circulation by introducing a new and frictional approach that henceforth was to be implemented and sanctioned by national governments.

The organisations and music companies promoting this law were especially successful in devising persuasive narratives that employed particular rhetoric and metaphors in respect of intellectual property designed to convince the public that the strict observance and enforcement of the law were the most appropriate means to safeguard cultural production, particularly in the digital age (see also Reyman 2010: 44-58). These considerations entail a preference for professionalisation rather than collective popular creations with free distribution, which has consequences for cultural production in countries of the Global South as well as in Western societies.

This article considers the contribution made by anthropology to furthering an understanding of the growing importance of the concept of intellectual property in African countries. It discusses aspects of scholarly debate, examines local approaches to protect cultural production and understands ownership of immaterial cultural goods as contested, between competing interests in a local arena.

Beginning from this point, the article seeks to understand the lack of anthropological interest in questions of intellectual property before the 1980s (section 1). It explores events following the widespread use of digital gadgets and pervasive practices of recording and copying of artistic productions and the issues of intellectual property subsequently ensuing (section 2). Section 3 examines the creation of the institutions established to protect immaterial cultural goods, including a brief outline of the history of such institutions in Europe, their subsequent transfer and implementation in African countries and their classification of African immaterial cultural goods. This classification largely follows the regulatory framework of Western notions of property but has difficulties when considering established owners of immaterial cultural goods.

Two examples will illustrate the confrontation between international copyright and local approaches to immaterial cultural productions: first, the ownership of performances of cult associations in Cameroon (section 4) and second, the production of Kente fabrics in Ghana (section 5), followed by a discussion of alternative approaches to managing immaterial cultural goods (section 6).

These examples highlight how an anthropology of intellectual property can contribute to an understanding of immaterial cultural goods by taking local approaches seriously and by shedding light on the transformations that the introduction of intellectual property law has brought about in African societies. They illustrate how the law has amplified the incentives for competition in cultural production in African countries but disadvantaged the interests of established owners and ignored concepts of collaborative ownership of immaterial cultural goods in these societies, and beyond.

1. An anthropological approach to intellectual property

Intellectual property remains a neglected topic in anthropology. In the introduction to her edited volume *Law and Anthropology*, Sally Falk Moore mentions social, political, economic and intellectual norms among the enforceable legal regulations which have been explored by anthropologists (2005: 1). However, it contains 28 articles of which only one (by Rosemary Coombe) discusses issues of intellectual property, in the USA (see also Coombe 1998). It seems that in their research on the countries of the South during colonial and post-colonial times, questions of ownership of immaterial cultural goods escaped the notice by anthropologists of law.

Classical anthropologists of law were primarily concerned with the study of land tenure systems, the interaction of local people with state law, the resolving of conflict, and the defining force of European colonial legal understandings on local societies (Bohannon 1957; Gluckman 1955; Malinowski 1926). More recently legal anthropologists focussed on human rights, disadvantaged people, citizenship and nation building (Merry 2001; Nader 1995; Wilson 2001).

Moore (2005: 346-350) concludes that the approaches used by anthropologists specialising in legal issues during the past half century can be divided into three groups: first, those who understand “law as culture” and make cultural contexts responsible for legal differences; second, those who see “law as domination” arguing its introduction is largely about serving elite interests; and third, those understanding “law as problem-solver”, providing a helpful means to resolve social problems. She notes that the three approaches often appear intertwined.

Over the course of the 20th century, anthropologists have of course produced numerous studies on cultural production, including music, dance, performance, oral history, poetry, local theatre, cloth design, and environmental knowledge (Colleyn 2001; Drewal and Drewal 1983; Ottenberg 1975; Strother 1998, to name just a few). However, most of these anthropologists – and also art historians – did not consider the issue of their ownership an essential field of study.

Various reasons can be identified for this lacuna: immaterial cultural goods were considered communally owned by ethnic groups (see Kasfir’s 1984 critique); or intellectual property was seen as a legal framework introduced from outside and therefore uninspiring for anthropologists; indeed, the most plausible reason is that international intellectual property law was not regarded as an important issue in these societies until the late 1970s and 1980s (Röschenthaler and Diawara 2016).

Signs of interest in questions of ownership emerged during the past three decades accompanying discourse about intellectual property and when cultural productions became subject to international law. An anthropological approach to intellectual property will be less concerned with the forms and functions of the law itself but will focus on how local people perceive its introduction, how its introduction and existence transforms cultural practices, who makes use and takes advantage of it, and which alternative local ideas about owning immaterial cultural goods exist. The local perspective reveals that many cultural practices are not owned by all members of a community in the same way, but perceived to be the property of families, specialised groups of people, i.e. artisans, or the property of particular interest groups. Rarely are they the exclusive property of an individual or even an entire ethnic group.

Since the publication of Moore’s volume, studies dealing with local ideas on how to manage immaterial cultural goods by anthropologists have grown in number (Aragon and Leach 2008; Goodman 2005, Hirsch and Strathern 2004; Röschenthaler 2011). There were a few studies before the 2000s that noted ownership and sale of rights in immaterial cultural goods and further descriptions can be found dispersed in anthropological literature. These include Simon Harrison (1993) on the commercialisation of Melanesian rituals, names, designs and cults, Robert Lowie (1928) on the same subject but in Latin America and Gerhard Kubik (1993) in Central Africa. These studies document the importance attributed by people across the globe from early on to the ownership of knowledge, local cults and performances,

which they perceived as valuable assets worth defending. Studies by anthropologist and legal scholar Rosemary Coombe (1998) show that similar considerations of cultural production are also applicable in Western societies.

Referring to Moore's three approaches by legal anthropologists, my own research could be located in an updated and refined version of the second. As will be shown, international intellectual property law does not necessarily appear "as a problem-solver" but rather contributes to creating those problems that it later attempts to resolve. The various engaged stakeholders are confronted with having to participate in a contested arena, in which the law seems to serve certain economic and political interests rather more than those of artists and local people. Thus, the various understandings regarding immaterial cultural goods found in communities is less a consequence of cultural differences but rather an outcome of different more or less socially sustainable approaches to their management; this will become clearer in the course of this article.

2. The introduction of intellectual property organisations in Africa

In African countries, intellectual property law was first introduced during the colonial era, but served only to protect the interests of Europeans (Peukert 2016), ignoring the existence of local rights in ownership of immaterial cultural goods. After independence, most African countries signed the 1886 Berne convention, the decrees of which continued to favour Western rather than African interests by insisting on exclusive ownership of a work in a fixated form (Okediji 2006; Peukert 2016: 49-58). But it was not until the late 1970s and the early 1980s that national offices for intellectual property were created in African countries, encouraged by the WIPO. The new institutions included separate offices for author rights and trademarks, industrial design and patents. Author rights offices remained independent institutions in each country, representing the rights of authors and collecting royalties in their names. The offices for trademarks, industrial design and patents were united in transnational African umbrella organisations, largely according to their respective colonial legacies. In Francophone countries this was the Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), created by the 1977 Bangui agreement, with headquarters in Yaounde; in Anglophone countries the African Regional Intellectual Property Organisation (ARIPO), established by the 1976 Lusaka Agreement, with headquarters in Harare³.

The creation of both organisations was supported by the WIPO. Representing the Union of Berne and Paris conventions, and thus, former colonial powers, the WIPO pursued its vested interests in the continuation of membership of the former

³ www.oapi.int; www.aripo.org. These are the major organisations, for more details, see Peukert 2016, Rösenthaller 2022.

colonies and their adherence to the existing copyright agreements. Nevertheless, they promised to find ways to protect “folklore”: aspects having aesthetic qualities were meanwhile categorised as “immaterial cultural expressions” whilst those having medicinal and agricultural applications were classified as “traditional knowledge” (Boateng 2013; Deere 2009; Peukert 2016; Röschenthaler and Diawara 2016). Some years later, the World Bank advocated a functional intellectual property law as a requirement for development (OAPI 2020, see for a discussion, Netanel 2009). The bias inherent in international intellectual property legislation became especially obvious when African countries were asked to sign the 1994 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS); it requires member states to conform to WTO laws and protect internationally recognised trademarks (Baroncelli et al. 2004).

The adoption of the international intellectual property law brought a number of changes: it introduced an entirely new vocabulary, including the idea of the completed work (*oeuvre*) as presented in a fixed, material form, and the concept of an Individual’s exclusive ownership of a work. Accompanying the concept of intellectual property was that of piracy, its necessary twin (Sundaram 2010), the unauthorised copying of work, for which no permission or licence has been obtained. Thus, the law integrated into the global market economy African immaterial cultural goods and made them subject to bureaucratic procedures, including registration, the payment of fees, the establishment of collecting societies, the employment of lawyers, and furnishing the civil courts with business. By doing this, the law opened up new understandings of immaterial cultural goods, transferring them into the property of individuals, and subject to state law. It broadened the spectrum of people wishing to become owners and authors, and several notions as to how to manage immaterial cultural goods coexisted. I return to this in the following sections. Additionally, the law required works were the exclusive property of an identifiable creator. This had the effect of enabling other cultural actors to assert rights and to profit, frequently at the expense of previous owners.

The intellectual property offices were established around the same time as the new affordable technical devices were introduced, enabling African creators and consumers to generate marketable copies of various immaterial works of art. From then, intellectual property law assumed relevance in African countries. In the 1980s, technical devices such as cassette recorders and VHS players became available, enabling the copying of music and video, which was at first carried out on a small scale. From the 1990s, when China began to export affordable digital gadgets, such equipment was imported into Africa, encouraging the easier and more diverse production of copies and their widely-spread distribution on the African markets (Röschenthaler 2021).

These practices were critical issues for African musicians and film creators confronted with their work being copied and sold by others without themselves being

compensated. They appropriated the international discourse of piracy of artistic work and began complaining that they were unable to make a living from their art, and certainly, those involved in film and music production within the incipient cultural industries faced significant economic challenges in many African countries (Tcheuyap 2016; Wane 2016).

The Nigerian video industry – Nollywood – is the pre-eminent example of the emergence of an entirely new cultural industry (Jedlowski 2017; Larkin 2008; Krings and Okome 2013). Beginning in the early 1990s, Nollywood grew by using extensive piracy networks to disseminate their products, which contributed to its quick growth and popularity (Larkin 2008). Its outreach soon extended across the continent (see Krings and Okome 2013). Nigerian creators considered the piracy networks to be more advantageous and efficient in distributing copied, low-budget videos and music than those of legal producers and distributors (Gani 2020: 80, Jedlowski 2016: 300; Tade and Akinleye 2012). However, increasing professionalisation brought commensurate production cost increases and piracy in the video industry created a crisis (Jedlowski 2016).

With the ready availability of inexpensive digital gadgets, increasing numbers of people found it affordable to copy, produce, publish, upload and download popular music and videos (Wikström 2013). Soon sharing platforms, major international music producers and royalty collecting societies came to dominate the music industry, such that the creation of popular music was no longer possible without conforming to their licencing systems (Simmert 2020). Transnational streaming platforms held by a few major media companies who own production, distribution and the sale of licences soon dominated the market and demanded the compliance of cultural producers in Nigeria (Gani 2020: 60).

To fully understand this development in its apparent inevitability, it may be helpful to examine how cultural creativity had previously been managed. As mentioned earlier, prior to the introduction of international intellectual property law, most African societies considered immaterial cultural goods to be valuable assets. Only rarely was the whole range of immaterial cultural expressions free to use for all members of a community, nor were they owned by the members of an entire ethnic group. Rather particular individuals cultivated knowledge, skills, or a performance as a kind of family asset, or as a service offered by a group of people, an association, or a craft guild, to the community in exchange for gifts and valuables. They had also developed methods to prevent others from appropriating these assets without paying compensation.

This was accomplished by either rarefying immaterial cultural goods, by keeping some of their components secret, by requiring long periods of apprenticeship which included fees and services, such as did the Kente weavers in Ghana (Boateng 2011: 55-57; Asmah 2008) and the griots in the Mande world (Charry 2000; Diwarara 2016; Hofmann 2000). Otherwise, copiers were forced to comply with local rules and

if they did not, they were punished. The owners of cult associations in Cameroon and Nigeria adopted such practices when others violated their interests, appropriating their performances. If culprits did not comply, they would be attacked (Röschenthaler 2011; Sodipo 1997).

3. Categorising immaterial cultural goods

Before elaborating on these examples, I briefly outline how the specific, above-mentioned international organisations categorised African immaterial cultural goods in order to protect and preserve them and support their assumed owners and creators. To understand this development, it will be helpful to examine how these organisations began their work in Europe.

Intellectual property law was created in Europe following the development of the technical means of unlimited reproduction (Briggs and Burke 2001; Frith 1993; Johns 2009; Rose 1994). The idea was, or let's say the narrative of justification (Du Bois 2018; Reyman 2010: 26-43) was, that the authors of immaterial cultural goods should be rewarded for their creative efforts, for the time and money invested, and for making available their product to the public. This, so the argument goes, could encourage the creation of artwork (and inventions) and availability to an interested public in exchange for royalties received from users (Reyman 2010: 50).

It seems however, that – at least in Anglophone countries (Macmillan 2021) – it was initially not the authors but rather the publishers of books and music who lobbied for recognition of rights and wanted to ensure their interests were respected and that others could not copy and publish the same creations (Kretschmer 1997). And soon collecting societies emerged, the objective of which was the collection and distribution of royalties on behalf of creators. The various European countries had their own understandings of intellectual property and how to protect it. Two variations emerged from these understandings (that were later exported to the colonies): continental Europe focussed on the creative inspiration of an author, whilst within the UK and North America, copyright law emerged with its focus on more prosaic utilitarian objectives – a steadfast emphasis on the business and economic aspects such as the commercial value associated with the sale of author rights to a producer (Baldwin 2014).

In 1886, European countries agreed to mutually protect the artistic creations in member countries by establishing the Berne convention; this was followed by numerous later agreements that detail and update the means of cooperation. China, the Soviet Union and the USA were among the last countries to sign the Berne convention, implying their decisions were calculated to defend their own commercial interests. The USA signed as late as 1989, when protection of American productions from international piracy became more rewarding than pirating freely from other countries (Löhr 2010: 77, 131, 140), in any case, they wanted shorter protection terms

(Kretschmer 1997). Following an earlier conflict with the USA in 1979, China became a member of WIPO, then amended its copyright law and eventually signed the Berne convention in 1992. Having joined the WTO in 2001, it then had to sign the TRIPS Agreement and submit to its regulations (Li 2014: 99; Mertha 2005: 127, 229-230).

The introduction of copyright law gradually had an impact on existing ideas of immaterial cultural production in African countries as everywhere across the globe. To qualify for protection under the law, artistic creations henceforth had to possess an identified creator and a date of production; an individual could claim a work as their exclusive intellectual property and entitlement to royalties in exchange for its use by other parties. In Europe, copying by hand was of no concern to the law, except when it was about paintings (Benjamin 1970; Kretschmann 2001). The law was concerned with practices that involved substantial profit through unlimited reproduction. Copyright and author rights covered creations that were to be original and claimed by individual owners as their property. In parallel efforts to encourage commercialisation and shift control in favour of the state, craft guilds were also targeted to make their professional knowledge public and gradually lost their privileges and power (Somers 1996). This process began with regulations in Venice in the late 18th century (Baldwin 2014: 23, 54); bakers in England were forced to mark their bread at an even earlier date to identify producers and prevent adulteration (Schechter 1925: 49).

So we can see that at first the focus was on particular rewarding activities that were controlled. This was also the case in African countries where only economically valued sectors were highlighted. Local notions of ownership of immaterial cultural goods were not considered initially by the international law, hence the largest proportion of African production was not protected against exploitation by international companies. This was further complicated by the requirement to identify those individual creators considered to be the exclusive owners. In African societies, notions of individual ownership of immaterial cultural goods rarely existed prior to the introduction of intellectual property law. However, whilst exclusive owners rarely existed, there were owners of intangible assets. International organisations such as WIPO began to explore ways to protect cultural expressions and to accommodate them within legal categories, or to render them copyrightable (Macmillan 2021: 9). However, it was problematic to ensure the forthcoming regulations could adequately consider the dynamic interactions between producers and audiences and among cultural specialists (Barber 1997; Rösenthaler and Diawara 2016). Such complicities occurred in Africa, and everywhere else, including Western countries and reveal the inadequacy or inability of the law to account for them (Reyman 2010).

WIPO was assigned to develop regulations to protect the remaining large bodies of folklore, cultural performances and local knowledge (Brush and Stabisky 1996). Apart from intellectual property law and cultural heritage, WIPO promised to establish the means to protect traditional immaterial cultural expressions and

environmental knowledge for the benefit of local communities. It would allow all members of a community to exploit these assets whilst foreign companies had to compensate them (www.wipo.int). Among the international regulations, protection of cultural property and traditional knowledge were rather promoted by organisations wanting to assist communities against exploitation by western companies (Rowlands 2002).

The assumption was that such immaterial cultural expressions were communally or ethnically owned. It remains difficult, of course, to define who belongs to an ethnic group or community, especially in contexts of ubiquitous cultural diffusion, imitation, copying and migration which has always existed and continues to increase due to global mobility (Appadurai 1996). Those goods that did not fit the international categories could still be included in the UNESCO heritage lists via their national governments. UNESCO, created following the end of the Second World War, issued internationally binding rules for the protection of cultural heritage, at first only regarding natural and material heritage sites such as landscapes and architectural structures. After observing how few African countries appeared on the world heritage list, the 2003 convention for the safeguarding of Intangible Cultural Heritage acknowledged that most African cultural heritage was immaterial (<https://ich.unesco.org>). Henceforth, countries could apply for the inclusion and protection of their immaterial cultural heritage; increasing numbers of immaterial cultural goods from African countries have since been included in the list.

Meanwhile UNESCO acknowledges the dynamics of immaterial cultural heritage, that concerns living – preservable, whilst also adaptable – cultural practices. UNESCO conceptualises such heritage as being owned by one or several communities, capable of even extending across national boundaries, and may be protected alongside the landscapes in which it is performed (De Jong 2007). Whilst national governments may apply for the inclusion of cultural productions on the heritage list, this often has political implications. Many African countries comprise various diverse ethnic groups, each seeking to enhance their standing in the nation and, when confronted with a nomination, may feel prioritised or otherwise rejected (Scholze 2008). The state has an obligation to adhere to the rules of preservation established by UNESCO and to encourage accessibility for tourists, which commercialises immaterial cultural goods, turning them into enterprises which in many cases disadvantages their local owners (Brumann and Berliner 2016). By this outcome, the approach taken by UNESCO resembles the complications associated with the protection of immaterial cultural goods from international commercial interests.

These legal regulations divide immaterial cultural practices into various categories each of which follow their own logic. The boundaries between these categories, however, remain blurred: one and the same cultural good can in principle

become subject to the legal constructions of intellectual property law, cultural heritage, and communally owned cultural property.

When it came to immaterial cultural goods, African concepts of ownership resembled those of material objects and land, before the introduction of European property law; in some cases land was freely available to use by all, sometimes it was shared by families and communities, but rarely owned by individuals, or entire ethnic groups, except for clans. Individuals had rights to inherit and rights to the fruits of their labour, but not exclusively to own the land as such. Land was controlled and distributed by those in power. The same people also controlled most of those valuable immaterial cultural goods, considered resources that were not free for anyone to tap. They were regarded as assets and rights to own and use them had to be acquired, were re-sold and defended. But unlike material objects, they could be possessed, alienated and kept at the same time by their legitimate owners who would practice a form of shared ownership (Röschenthaler 2011).

I will now look at some examples, each illustrating the collision of local rights regimes with intellectual property law, where the ownership of existing immaterial cultural goods has been ignored. The law was superimposed on contexts, previously governed by other local rules and regulations, which had enabled artists and specialists to earn a living from their artwork, knowledge and skills. However, many young urban artists did welcome the new law, for they aspired to earn a living through the changes it brought. Their aspirations thus conflicted with existing norms and regulations.

4. South-west Cameroon: Ownership of cult associations and the rise of the urban performance artists

In the 1990s in Cameroon, increasing numbers of young people migrated for work to the cities. Some became performance artists, combining “traditional” performance elements – often owned by their home village cult associations – with video clips of urban dance styles and music and images of the natural environment.

They recorded and sold their performances on DVDs, uploaded them on YouTube, and registered them with the Cameroonian author rights office in the expectation of claiming and receiving royalties. Royalties, however, if there were any, were almost certainly few and it was frequently unclear how they were distributed. In Cameroon, there were several successive collecting societies, all of which came into conflicts over management of royalties (Tcheuyap 2016). The artists had to pay fees to register their creations and were then entitled to royalties. Artists, however, made the majority of their proceeds from public performances as commissioned performers at funerals, marriages, or at “guests of honour events”. For many of these performances they travelled to their home villages (Röschenthaler 2011).

On the occasion of one of these artists performing in his home village with his dance group, the cult association owners – in this case, Ekpe, the most important and respected men’s society – challenged the dance group, made a local court case, arguing that the performance artists were earning money, executing performances owned by Ekpe, that they should pay initiation fees and compensate the cult association. In response, the performance artists argued that their art served to advertise the cult associations among the young in the coastal towns and that they were not earning money at the owners’ expense, because there were different performance types and distribution circuits involved (Röschenthaler 2016).

In southwest Cameroon where, since the late 1980s, I have been engaged in extensive research, men’s and women’s cult associations have, since the 18th century, been elaborated from pre-existing local cults and numerous new variations of such associations have emerged. They offer services to their communities and perform at festivities for which they are compensated with food, drinks and formerly valuables, and more recently, with cash payment. They claim ownership of secret knowledge and rights in some elements of their performances, which they have either invented, or acquired by purchase from other owners (for their history, see Röschenthaler 2011).

After labourious negotiations, the association owners eventually accepted these arguments but, nevertheless, demanded that the urban artists should not employ their lead songs, nor any performance involving secrets (particularly, the performance of the “secret voice of Ekpe” and the sign language). This the urban artists agreed to observe and the controversy was amiably resolved. In other cases, the artists would have been forced to pay damages, initiate into the society and obey all its rules which would have prohibited independent performances in the cities and the keeping of revenues for themselves (Röschenthaler 2011, 2016).

The performance artists, however, also had to deal with copiers of their work. After they had sold to their fans DVDs, or USBs, containing their work, some of these fans copied the contents and distributed them among their own friends. Copiers and their customers did generally not consider their activity to be piracy or unfair, claiming that they were contributing to building the artists’ fan base, popularity and fame (see also Tade and Akinleye 2012). In such contexts, it is not clear whether unauthorised copying is actually depriving the artists of income or whether it is in fact beneficial to them, for any increase in popularity is likely to secure more invitations to perform at festivities (Röschenthaler 2016).

The scholar of law, Mary Gani, noted that musicians in Nigeria indeed preferred pirates selling their popular Afrobeats music because their distribution networks were by far the more extensive and efficient than those of the legal distributors (Gani 2020: 80). Here, pirates, are able to ensure artwork is promoted more effectively and thus becomes well-known more rapidly, and result in more commissions to perform at concerts, from which performers earn most of their living.

In respect of the Cameroonian urban performance artists, three points should be noted: first, they must manage two rights regimes: the local regime operated by the cult association owners and international copyright law issued by the national government and operated by the collecting societies. It should be kept in mind that cult associations and their local concepts of ownership rights, had not always existed but rather that they were developed in a specific context during the transatlantic slave trade era (Röschenthaler 2011, 2016), and their creation brought new economic incentives, rules and regulations to the region. These rules were fashioned by economically viable actors and were based on local understandings and the established order. The cult associations were disseminated across the region, creating dense memberships and ownership networks, developed from local cults uniting smaller clan groups, which were integrated into a regional network of cultural, economic and political exchange (Röschenthaler 2011).

Second, international intellectual property law only considers the performance artists as candidates for royalties; it is not concerned with the interests of the cult association owners, whose performances are rather more regarded as contenders for UNESCO immaterial cultural heritage listings. Encouraged by UNESCO, the Cameroonian government assigned the listing of potential immaterial cultural heritage to the various Regional governments in the early 2000s, but has not so far applied for any of the immaterial cultural heritages to be included on the UNESCO list. A possible reason for this apparent hesitation is the ethnically diverse composition of the country which has since independence been of great political concern (Yenshu 2003).

Third, the cult association owners accepted the arguments of the urban dance group, but not because their influence is limited to the rural area. Their outreach extends to the diaspora groups in the country's cities. As my research shows, they have the power to delimit the performances of the diaspora artists by preventing them from performing the secret and restricted elements of their cult associations. They are even able to extend their influence to diaspora groups in Europe, North America and other continents to where younger members of cult associations have migrated. Members report violations of the rules at diaspora meetings held in these countries; and pending the return to their home village – which will almost certainly occur sooner or later, for example, to attend a funeral, they will be challenged and fined by the local cult association for disregarding the rules (Röschenthaler 2011).

In other cases, as my second example, the Kente cloth production in Ghana shows, local artists are less influential in terms of international intellectual property law, but the situation is no less complicated.

5. Kente fabrics in Ghana

Kente refers to a form of strip weaving with characteristic patterns produced by Asante and Ewe weavers. In 1973, a law designed to provide protection and registration for the patterns employed by textile manufacturing companies was issued by the Ghanaian government. However, the designs of artisanal cloth productions such as Kente were only considered under the terms of the revised law, issued in 1985 (Boateng 2013: 950). The law acknowledged Kente weavers as the custodians of the craft but it appears that the state was rather more interested in considering the designs as national cultural heritage than compensating the weavers for their artistry (Axelsson 2012: 164; Boateng 2011: 50; Mohan 2008: 285), which illustrates the tension between ethnic – or better still the artisanal guild of weavers – and the national heritage. The 2003 Act finally included Kente as a “protected geographical indication”, with copyright protection beginning from the date of publication or registration of the design, the creator being awarded pre-eminence under the law from that date, ignoring the creative process of developing the craft by other contemporary and previous artisans (Boateng 2013: 950, 961).

By the 18th century, this craft was introduced to the Asante court – probably from the northern savannahs – and wearing Kente fabrics became a royal privilege (Aronson 2007: 16-18; Boateng 2011: 23-24, 50). The Asante king, the Asantehene, performed the role of patron to the weavers; production was restricted and apprentices had to pay fees to receive training in the craft. The fabrics were produced for the court and the king distributed them as gifts of honour – a widespread practice in the savannah region to the Muslim north and beyond – to his most loyal followers and allies (Boateng 2011: 139).

Then in the 1980s, Ghanaian women traders started travelling to Côte d’Ivoire to commission fabrics with Kente designs from local textile factories for resale in Ghana. Thereby, affordable imitation Kente became available to social groups other than the royalty and its entourage and the national political elite. In the 1990s, imitation Kente cloth was produced in the country by Ghanaian textile factories, and in the 2000s, traders began to sell cheap versions of Kente cloth that they imported from China. The Chinese-manufactured imitation products reduced cloth prices further and posed a severe threat to Ghanaian hand-woven and machine-manufactured productions (Axelsson 2012). Female traders and local manufacturers sought inspiration for their designs from the repertoire created by previous generations of weavers. Having first slightly modified these designs, they then registered them as their own exclusive intellectual property. Meanwhile, Ghanaian designers living in the USA commissioned factory-made cloth and created Kente fashion industry in the diaspora (Boateng 2004).

The weavers complained that all these developments endangered their livelihoods. Handwoven fabrics are very expensive to produce and attract commensurate prices which, since independence, even among the royalty has risen to

the point where it is often unaffordable. In addition, because cotton cloth is lighter to wear and cheaper than the genuine article, it became increasingly popular and sold well. The weavers believed the Ghanaian state was not particularly interested in helping them at a time when they could no longer rely on royal patronage to provide them with the means to earn a living; and their interests were not protected under the terms of the intellectual property law (Asmah 2008; Boateng 2004, 2011, 2013).

According to the Ghanaian intellectual property law, only those who register a particular design in Ghana are allowed to produce Kente, or to sell it in the country. The process of registering designs was encouraged in the mid-1960s by the United Africa Company, a major stakeholder in the GTP factory in Tema which intended to protect its designs against its main competitor at the time, Akosombo Textiles Ltd. Whilst they could do so, it is unlikely that the weavers would have the money available to meet the cost of the registration fees – unregistered textile designs (or trademarks) are open to public use – let alone suing anyone in court. The fabrics produced in China under the auspices of Chinese brokers, and/or commissioned by African traders, are similarly unregistered but are generally smuggled into the country (Axelsson 2012: 134-138). The Ghanaian state is most unlikely to have the capability of successfully pursuing legal action against manufacturers in China, despite having signed up to the TRIPS Agreement (Boateng 2013)

This is the second example highlighting the involvement of various stakeholders, each having competing interests with the others in the creation and marketing of immaterial cultural goods. Here, too, compensation for the original artists is not guaranteed by the law but which is more concerned with protecting the interests of the more powerful and commercial entities in the country and abroad. Also, in this example, new creators benefit from the law and, despite international conventions, the Ghanaian government experiences difficulties in defending its interests abroad.

Where do the conflicts and frictions arise from in these two examples? Is it the way the international intellectual property law is conceptualised, namely the idea of the exclusive ownership by an individual? Is it people's interpretation of the law? Is it the usual course of events that whilst some stakeholders will benefit from new laws, others will flounder and their craft will not survive? At the root of the problem, is it that immaterial cultural goods become a commodity integrated in the market economy? The discussion below offers further examples that will elucidate a few useful indications that may provide tentative answers to these questions.

5. Intellectual property law and cultural change

The issue of social and cultural change is usually explained in terms of cultural contact, colonisation and economic development. Intellectual property law backs such developments by protecting individual creators at the expense of the established

owners of a craft, or an art form that was not hitherto owned by an individual but by a group of people, its custodians or stewards. Many examples have been documented all over the continent and beyond, under the label “traditional arts and crafts” including cloth and mat weaving, sculpture, pottery, calabash decoration, smithing, ecc. These crafts share the fate experienced by the Kente weavers. The skills required to produce them will be lost to the new conditions operating in the urban and global context, led at least partially by the preferences expressed by consumers for industrially manufactured, more practical, “modern” and affordable products. Specialists responsible for the organisation of initiation rituals and cult association owners are also confronted with a similar fate, potentially losing their influence in society as young people no longer desire to be initiated, regarding the practice as an obstacle to development. Furthermore, the younger generation of musicians and singers – including the Cameroonian performance artists – who stage their music and songs and earn a living without sharing their revenues with the former owners and custodians of these art forms.

Similarly, Jane Goodman (2005) documented the loss of older Algerian women, of control over their songs to younger singers who acquired ownership of these songs as their exclusive property, and also earn royalties from the sales of their productions. The guild or social category of the griots in Mali are gradually losing their privilege of performing praise songs for their patrons at marriages and other social events to young artists who perform irrespective of their family history. Digital technology has enabled them to imitate the songs of established griots and griottes without having to serve many years of tedious and costly apprenticeship. Thus, they are able to publish their creations and receive the royalties with the backing of intellectual property law (Diawara 2016). As a result of such cultural changes, established artists and craftspeople are no longer sufficiently able to earn a living from their specialisation because demand has changed. Former patrons are no longer able to sustain their protégés. And other young artists and designers have appropriated the art or craft and profited from the commercial opportunities, effectively promoted by the international legal regulations.

Cultural heritage listings had a similarly modifying effect. Following their addition to the list of immaterial cultural heritage mediated by the government, it was observed that immaterial cultural goods underwent transformation. For example, Ferdinand de Jong (2007) noted that the Kankurang masquerades of Senegal and Gambia – acting as non-public messengers of a men’s association in a sacred grove – were transformed, after nomination as cultural heritage, into a public performance by the younger generation. This is just one example of a nomination enabling a window of opportunity to be opened for people other than their established owners to profit (Brumann and Berliner 2016).

Immaterial cultural goods have thus become commodities integrated into the market economy. The development also implies that intellectual property law has

become an integral part of this same market economy: a result of the law being designed with the clear intention of encouraging commercialisation. Whether it is appropriate to consider immaterial cultural goods as the exclusive property of an individual or whether there are other options available within which to conceptualise them is discussed in the last section.

6. Alternative ways of conceptualising cultural creations and the management of intangible property

Intellectual property law is accepted under the terms of several conventions to which member countries have agreed. The law, under its various national interpretations, was established as the internationally predominant means of managing immaterial cultural goods (see also Boateng 2013: 946). China, for example, protects the folklore and other immaterial cultural expressions of minorities as collective ethnic property, but is confronted with conceptual difficulties when dealing with individuals of an ethnic minority performing some of these songs outside of their community (Li 2014). In South Africa, some ethnic groups and kingdoms have claimed rights over land and local knowledge by registering themselves as a company and assisted by lawyers successfully defending their resources and cultural property against usurpation by the government (Comaroff and Comaroff 2009). The San successfully defended their local environmental and botanical knowledge against the interests of pharmaceutical companies (Comaroff and Comaroff 2009). These victorious examples of cultural rights claims, however, do entail difficulties in deciding how to distribute the royalties internally. In a kingdom, those in power usually profit the most. Among the San, whose habitat extends across several countries in southern Africa (South Africa, Namibia, Angola, Botswana, Zimbabwe, Lesotho), the questions arise as to which individuals should be entitled to claim San ethnic identity and exactly how any royalties due will be distributed across multiple countries.

There is also a variety of alternative approaches to managing immaterial cultural goods (Altbach 1986): There is the religious perspective that as God is the one responsible for all creations, human beings cannot own them; under this perspective individuals can create only by God's grace; therefore, creations are not perceived as signs of individual merit. There are no individual owners of immaterial property, and in particular, there is no monopoly on designs, names and artwork. This idea is proclaimed in the Old Testament (Theisohn 2009) and it resonates well with the Muslim religion. Muslim countries also favour a more liberal attitude towards the practice of downloading music, discouraging social inequality and the monopolising of material and immaterial assets (Bayoumi and Rosman 2018; Elmahjub 2015).

A variation on this principle has also been practiced by socialist governments. They tend to acknowledge the custodians of creations, but conceptualise creations as belonging to all the people in a country, who are permitted to use them freely.

Authors are not rewarded for their creations, rather creations are managed in the name of the people by the state. Under this regime, the state acts as patron and the authors are commissioned to work (Mertha 2005). This principle also exists in some circumstances in Western countries where the patron (a company, or organisation) is the legal owner of the work they commission (Reyman 2010: 48).

On a similarly fragmented level, patrons played a role in some of the examples discussed in previous sections. They nurtured the arts, enabling the artists and producers to earn a living, most notably the griots in the Mande world, the Kente weavers of Ghana, and the organisers of festivities inviting the cult association owners in Cameroon. These artists and craftspeople share ownership in their products and acknowledge the contribution of previous generations. They paid apprenticeship fees to learn their skills and recognise them as their teachers and knowledgeable ancestors. They all keep aspects of their specialisation secret that can only be acquired through paying fees, and in the case of the cult association owners in Cameroon, the entire institution may be acquired from their owners, including the secrets and the rights of performance ownership; they also actively defend their rights. European craft guilds possessed similar principles, keeping parts of their craft secret and claiming rights and privileges of production and sale in order to protect their means of earning a living (Polanyi 1944; Somers 1986).

Intellectual property law has brought about circumstances whereby creators, craftspeople and inventors had had their privileges removed on the strength of the argument that their inventions and knowledge should be made available to the public so that business can make use of them to enhance the wider economy and social progress (Reyman 2010: 47, 51), in the name of competition and the free market economy. On the local level, however, it is striking that in all the scenarios outlined in the previous sections, there are several interest groups involved: the government, collecting societies, producers and publishers, recent generations of authors and creators and the older generations of custodians of the relevant art or craft, who were in competition with each other and also endeavoured to defend their interests. Also on the global level, the more influential stakeholders seek to impose their interests on the less powerful ones and, with the backing of government, change the law. The more recent media conglomerates are a speaking example (Rogers 2013). Thus, the issue is not simply of artists being unable to earn a living due to rampant piracy.

Conclusion

International intellectual property law – originally developed in Europe – with the concept of an identifiable author or owner having exclusive property rights has become the primary means of protecting immaterial cultural goods. Underpinning its predominance are economic interests which have shaped the law and lobbied for its prevalence (Kretschmer 1997). Intellectual property law should, however, not be

regarded as the most conclusive means of managing immaterial cultural goods and assisting creators to earn a living. The law may thus be seen as obstructive to earlier practices that encouraged artistic creation, such as improvisation and established practices of mutual referencing and sharing, and the circulation of cultural products to create and consolidate social relationships. It also fails to acknowledge the debt owed to previous generations of creators. Nor does it recognise the important interaction between artists and audiences whom Barthes (1977) and Foucault (1984) considered to be the true authors.

Intellectual property law, as a market economy institution, promotes the judicialisation of creativity, involving expensive bureaucratic procedures, which increase the commercialisation of knowledge and art forms, making artwork more expensive and difficult to obtain rather than making it more accessible to audiences. This law brings a general and – in the digital era – intensified legal uncertainty in the relationship between copyright and creativity (Macmillan 2021: 9).

Intellectual property law with its tendency to increase commercialisation and judicialisation fosters competition at the expense of community building and equal distribution of resources. Intellectual property law rigidises cultural goods and the related discourses of its usefulness alienate people from the lived daily practices that guide and inspire cultural production, in Africa as it does in the rest of the world.

Some of the alternative approaches discussed earlier represent more socially sustainable ways of managing immaterial cultural productions. Additionally, they better resonate with existing ideas and norms but do of course possess their own shortcomings. It is, however, important to consider how people interpret and accommodate the law, especially to what extent they allow less powerful stakeholders to articulate their interests regarding creation in the context of a competitive arena, where each party is pursuing their own objectives and seeking to gain influence.

An anthropology of intellectual property can contribute to an understanding of the rhetoric, economic interests and power relations (Reyman 2010) involved in the implementation of intellectual property law. The strong points of anthropology include its concern with the perspectives, interests and activities of local people and how they manage past and present immaterial cultural goods. Anthropologists can highlight how local people respond to intellectual property law. Anthropologists may also investigate which individuals in a community embrace the introduction of the law as a useful tool, and which perceive it as merely a hindrance that obstructs established ways of earning a living, in the contested arena of stakeholders.

References

- Altbach, Philip. 1986. 'Knowledge enigma: copyright in the Third World'. *Economic and Political Weekly* 21, 37: 1643-1650.
- Appadurai, Arjun. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Aragon, Lorraine and James Leach. 2008. 'Arts and owners: intellectual property law and the politics of scale in Indonesian art'. *American Ethnologist* 35, 4: 607-631.
- Aronson, Lisa. 2007. *Threads of Time: African Textiles from the Traditional to the Contemporary*. Brookville, NY: Hillwood Art Museum.
- Asmah, Josephine. 2008. 'Historical threads: intellectual property protection of traditional textile designs: the Ghanaian experience and African perspectives'. *International Journal of Cultural Property* 15: 271-296.
- Axelsson, Linn. 2012. *Making Borders: Engaging the Threat of Chinese Textiles in Ghana*. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.
- Baldwin, Peter. 2014. *The Copyright Wars: Three Centuries of Transatlantic Battle*. Princeton: Princeton University Press.
- Barber, Karin. 1997. 'Preliminary notes on audiences in Africa'. *Africa* 67, 3: 347-362.
- Baroncelli, Eugenia, Carsten Fink and Beata Smarzynska Javorcik. 2004. 'The global distribution of trademarks: some stylized facts'. *World Bank Policy Research Working Paper* WPS 3270. www://documents1.worldbank.org.
- Barthes, Roland. 1977 (1967). 'The death of the author'. In his: *Image – Music – Text* (translated from French by Stephen Heath). London: Fontana, 142-148.
- Benjamin, Walter. 1970. 'The work of art at the age of mechanical reproduction'. In his: *Illuminations*. London: Conathan Cape, 219-253.
- Bayoumi, Kawthar Abdalla and Arieff Salleh Rosman. 2018. 'Framing an Islamic vision of intellectual property: Maqasid-based approach'. *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 3: 25-40.
- Boateng, Boatema. 2004. 'African textiles and the politics of diasporic identity-making'. In: Jean Allman (ed.). *Fashioning Africa: Power and the Politics of Dress*. Bloomington: Indiana University Press, 212-226.
- Boateng, Boatema. 2011. *The Copyright Thing Doesn't Work Here: Adinkra and Kente Cloth and Intellectual Property in Ghana*. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
- Boateng, Boatema. 2013. 'The hand of the ancestors: time, cultural production, and intellectual property law'. *Law & Society Review* 47, 4: 943-973.
- Bohannan, Paul. 1957. *Justice and Judgement among the Tiv*. London: Oxford University Press.
- Briggs, Asa and Peter Burke. 2001. *A Social History of the Media*. Cambridge: Polity.
- Brown, Michael. 2003. *Who Owns Native Culture?* Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Brumann, Christoph and David Berliner (eds). 2016. *World Heritage on the Ground: Ethnographic Perspectives*. New York: Berghahn.
- Brush, Stephen and Doreen Stabisky (eds). 1996. *Valuing Local Knowledge: Indigenous People and Intellectual Property Rights*. Washington: Island Press.
- Charry, Eric. 2000. *Mande Music: Traditional and Modern Music of the Maninka and Mandinka of Western Africa*. Chicago: University of Chicago Press.
- Comaroff, John and Jean Comaroff. 2009. *Ethnicity, Inc.* Chicago: Chicago University Press.
- Coombe, Rosemary. 1998. *The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law*. Durham and London: Duke University Press.
- De Jong, Ferdinand. 2007. 'A masterpiece of masquerading: contradiction of conservation in intangible heritage'. In: Ferdinand de Jong and Michael Rowlands (eds). *Reclaiming Heritage: Alternative Imaginaries of Memory in West Africa*. Walnut Creek: Left Coast Press, 161-184.
- Deere, Carolyn. 2009. *The Implementation Game*. Oxford: Oxford University Press.
- Diawara, Mamadou. 2016. 'Breaking the contract? Handling intangible cultural goods among different generations in Mali'. In: Ute Rösenthaller and Mamadou Diawara (eds). *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 246-269.
- Drewal, Henry and Margaret Thompson Drewal. 1983. *Gelede: Art and Female Power among the Yoruba*. Bloomington: Indiana University Press.
- Du Bois, Mikhalien. 2018. 'Justificatory theories for intellectual property viewed through the constitutional prism'. *Potchefstroom Electronic Law Journal* 21, 1: 1-38. DOI <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2018/v21i0a2004>.
- Elmahjub, Eziuddin. (2015). 'An Islamic perspective on the theories of intellectual property'. In: Brian Fitzgerald and John Gilchrist (eds). *Copyright Perspectives*. Cham: Springer, 51-84.
- Foucault, Michel. 1984 (1969). 'What is an author'. In: Paul Rabinow (ed.). *The Foucault Reader*. New York: Pantheon, 101-120.
- Frith, Simon. 1993. *Music and Copyright*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Gani, Mary. 2020. *Creative Autonomy, Copyright and Popular Music in Nigeria*. London: Palgrave Macmillan.
- Gluckman, Max. 1955. *The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia*. Manchester: Manchester University Press.
- Goodman, Jane. 2005. *Berber Culture on the World Stage: From Village to Video*. Bloomington: Indiana University Press.
- Harrison, Simon. 1993. 'The commerce in cultures in Melanesia'. *Man* (ns) 28: 139-158.
- Hirsch, Eric and Marilyn Strathern (eds). 2004. *Transactions and Creations: Property Debates and the Stimulus in Melanesia*. New York: Berghahn.

- Hofmann, Barbara. 2000. *Griots at War: Conflict, Conciliation, and the Caste in Mande*. Bloomington: Indiana University Press.
- Jedlowski, Alessandro. 2016. 'Regulating mobility, reshaping accessibility: Nollywood and the piracy scapegoat'. In: Ute Rösenthaler and Mamadou Diarawa (eds). *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 292-310.
- Jedlowski, Alessandro. 2017. 'Postimperial affinities and neoliberal convergences: discourses and practices of collaboration between the Nigerian and the Indian film industries'. *Media, Culture and Society* 40, 1: 23-40.
- Johns, Adrian. 2009. *Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kasfir, Sidney. 1984. 'One tribe, one style? Paradigms in the historiography of African art'. *History in Africa* 11: 163-193.
- Krings, Matthias and Onookome Okome (eds). 2013. *Global Nollywood: The Transnational Dimensions of an African Videofilm Industry*. Bloomington: Indiana University Press.
- Kretschmann, Georg. 2001. *Faszination Fälschung. Kunst-, Geld-, und andere Fälscher und ihre Schicksale*. Berlin: Pathos Verlag.
- Kretschmer, Martin. 1997. 'Die Mythen des Urhebers: Geistiges Eigentum in der Musik, eine historische Übersicht und Kritik'. *Dissonanz* 57: 4-13.
- Kubik, Gerhard. 1993. *Makisi nyau mapiko. Maskentraditionen im bantu-sprachigen Afrika*. München: Trickster.
- Larkin, Brian. 2008. *Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria*. Durham: Duke University Press.
- Li, Luo. 2014. *Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions: Folklore in China*. Cham: Springer.
- Löhr, Isabella. 2010. *Die Globalisierung geistiger Eigentumsrechte. Neue Strukturen internationaler Zusammenarbeit 1886-1952*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lowie, Robert. 1928. 'Incorporeal property in primitive society'. *Yale Law Journal* 37, 5: 551-563.
- Macmillan, Fiona. 2021. *Cultural and Intellectual Property*. London: Routledge.
- Malinowski, Bronislaw. 1926. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Kegan Paul.
- Merry, Sally Engle. 2001. 'Rights, religion and community: approaches to violence against women in the context of globalization'. *Law and Society Review* 35, 1: 39-88.
- Mertha, Andrew. 2005. *The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mohan, Giles. 2008. 'Community, cloth and other travelling objects'. In: Nigel Clark, Doreen Massey and Philip Sarre (eds). *Material Geographies: A World in the Making*. London: Sage, 268-309.
- Moore, Sally Falk. 2005. *Law and Anthropology: A Reader*. Malden: Blackwell.

- Nader, Laura. 1995. 'Civilization and its Negotiations'. In: Pat Caplan (ed.). *Understanding Disputes*. Oxford: Berg, 39-63.
- Netanel, Neil (ed.). 2009. *The Development Agenda*. Oxford: Oxford University Press.
- OAPI 2020. Official website of OAPI. www.oapi.int/index.php.fr (last accessed April 2021).
- Okediji, Ruth. 2006. 'Africa and the global intellectual property system: beyond agency'. *African Yearbook of International Law*, 207-251.
- Ottenberg, Simon. 1975. *Masked Rituals of Afikpo: The Context of an African Art*. Seattle: University of Washington Press.
- Peukert, Alexander. 2016. 'The colonial legacy of the international copyright system'. In: Ute Rösenthaler and Mamadou Diawara (eds). *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 37-68.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart.
- Reyman, Jessica. 2010. *The Rhetoric of Intellectual Property: Copyright Law and the Regulation of Digital Culture*. London: Routledge.
- Rogers, Jim. 2013. *The Death and Life of the Music Industry in the Digital Age*. London: Bloomsbury.
- Rösenthaler, Ute. 2011. *Purchasing Culture: The Dissemination of Associations in the Cross River region of Cameroon and Nigeria*. Trenton: Africa World Press
- Rösenthaler, Ute. 2016. "'Be faster than the pirates": copyright and the revival of "traditional dances" in south-west Cameroon'. In: Ute Rösenthaler and Mamadou Diawara (eds). *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 181-217.
- Rösenthaler, Ute. 2021. 'Chinese-manufactured commodities and African agency in Cameroon: the example of electronic devices'. *Critical African Studies*. DOI.10.1080/21681392.2021.1977158.
- Rösenthaler, Ute. 2022. *African Agency in China's Tea Trade: Commercial Networks, Brand Creation and Intellectual Property*. Leiden: Brill.
- Rösenthaler, Ute and Mamadou Diawara. 2016. 'Introduction: African Intellectual Worlds in the Making'. In: Ute Rösenthaler and Mamadou Diawara (eds). *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 1-34.
- Rose, Carol. 1994. *Property and Persuasion*. Boulder: Westview Press.
- Rowlands, Michael. 2002. 'Heritage and cultural property'. In: Buchli, Victor (ed.). *The Material Culture Reader*. Oxford: Berg, 105-113.
- Schechter, Franc Isaac. 1925. *The Historical Foundations of the Law Relating to Trademarks*. New York: Columbia University Press.

- Scholze, Marko. 2008. 'Arrested heritage: the politics of inscription into the UNESCO World Heritage list'. *Journal of Material Culture* 13, 2: 215-231.
- Simmert, Tom. 2020. 'Pirates or entrepreneurs? Informal music distributors and the Nigerian recording industry'. *African Identities* 18, 3: 329-345.
- Sodipo, Bankole. 1997. *Piracy and Counterfeiting: GATT, TRIPS and Developing Countries*. London: Kluwer Law International.
- Somers, Margaret. 1996. 'The "misteries" of property: relationality, rural industrialization, and community in Chartist narratives of political rights'. In: John Brewer/Susan Staves (eds). *Early Modern Conceptions of Property*. London: Routledge, 62-90.
- Strother, Zoe. 1998. *Inventing Masks: Agency and History in the Art of the Central Pende*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sundaram, Ravi. 2010. *Pirate Modernity: Delhi's Media Urbanism*. London: Routledge.
- Tade, Oludayo and Babatunde Akinleye. 2012. "'We are Promoters not Pirates": A Qualitative Analysis of Artistes and Pirates on Music Piracy in Nigeria'. *International Journal of Cyber Criminology* 6, 2: 1014-1029.
- Tcheuyap, Alexie. 2016. 'Music for everyone: the dynamics of piracy in Cameroon'. In: Ute Rösenthaler and Mamadou Diawara (eds). *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 270-291.
- Theisohn, Philipp. 2009. *Plagiat: Eine unoriginelle Literaturgeschichte*. Stuttgart: Alfred Kröner.
- Wane, Ibrahima. 2016. 'Investiture and Investment of a prominent singer: the (ad)venture of the Youssou Ndour Head Office'. In: Ute Rösenthaler and Dorothea Schulz (eds). *Cultural Entrepreneurship in Africa*. London: Routledge, 288-302.
- Wikström, Patrik. 2013. *The Music Industry: Music in the Cloud*. Cambridge: Polity.
- Wilson, Richard. 2001. 'Human Rights and Nation Building'. In: Richard Wilson. *The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1-10.
- Yenshu, Emmanuel. 2003. 'Levels of Historical Awareness: the development of identity and ethnicity in Cameroon'. *Cahiers d'Études africaines* 43: 591-628.

Differenti *forme di Stato* e correlative diversificate modalità di governo dei fenomeni economici

Michele Gaslini

Different forms of State and correlative different ways of governing economic phenomena

Abstract

Even if tendentially, the *forms of State*, by articulating the quality of the rights concretely recognized to citizens, appear to be valid also in the discernment of the economic system pertaining to a specific country. In this sense, with particular reference to the models of the *State of Law* and the *Welfare State*, as well as those of the *market economy* and the *social economy*, it is possible to deduce the distinctly untechnical juridical nature of the formulas *Welfare State of Law* and *social market economy*, notwithstanding the occurrence of these terms in the context of constitutional documents and Treaties.

Keywords: economic system, *State of Law*, *Welfare State*, *Welfare State of Law*, *social market economy*

1.- Considerazioni generali sulla rilevanza – anche teorica – presso gli Ordinamenti territoriali sovrani, della necessaria correlazione che viene ad instaurarsi fra la loro *forma di Stato* ed il relativo *assetto economico generale*; perdurante valore suppletivo, ai fini di questa analisi, dei consueti paradigmi offerti dallo *Stato di diritto* e dallo *Stato sociale*

Come già altrove considerato, l’atteggiamento assunto dal singolo Paese nei confronti del *mercato*, può oggi manifestarsi attraverso tipologie estremamente variegate; dalle concrete modalità di questo rapporto viene quindi ad essere determinato il pratico sostanzarsi dei differenti modelli complessivi di *assetto economico* nazionale e quest’ultimi, a loro volta, appaiono assurgere ad elementi decisivi, parimenti per la qualificazione di quella peculiare *forma di Stato* assunta dalla specifica entità sovrana che si sia intesa considerare¹.

È proprio in questo senso che, ai fini dell’interpretazione del nostro vigente strumento fondamentale, anche in ordine al vaglio di legittimità delle Leggi, è stata prospettata – per parte di una lucida dottrina – l’esigenza imprescindibile di una necessaria considerazione della decisione assunta dal Legislatore costituzionale, circa

¹ Sia consentito rimandare a GASLINI, *Cenni intorno alla nozione di Costituzione economica e sua concettuale dissoluzione nella più ampia figura della forma di Stato*, in *questa Rivista*, n. 1 2022, spec. p. 31 ss. e dottrina *ivi* citata.

il disegno di sistema economico generale tendenzialmente perseguito dall'ordinamento².

Il sottolineare la concreta necessità di questo cennato rapporto che viene fatalmente ad instaurarsi fra il *mercato* e l'*assetto economico generale* che pertiene alla singola entità statale apparirebbe configurare un'annotazione del tutto superflua³. Ciò partendo, infatti, dall'ovvia considerazione di come anche una totale astensione dello Stato dall'ingerenza nelle categorie del *mercato* configurerebbe, pur sempre, una decisione autoritativa di non intervento o, per meglio dire, un *intervento* di tipologia *negativa* – analogo, nella propria sostanza concettuale, a qualsiasi altra ipotesi di *intervento positivo*⁴ – e, dunque, uno dei possibili generi di relazione fra il *mercato* e l'*assetto economico generale*, così come determinato da una pubblica volontà. Per altro verso, è stato opportunamente rilevato, il fatto di come, da secoli, non esista alcuna realtà statale che non si rivolga, attraverso proprie manifestazioni d'imperio, a quell'ambito economico che si situi all'interno dei suoi confini nazionali; infatti «...anche uno Stato che volesse rinunciare ad ogni acquisizione di potere all'estero, ad ogni politica sociale e doganale, uno Stato che si astenesse da ogni legislazione sui cartelli e sui sindacati, uno Stato che eliminasse addirittura la polizia sanitaria, il genio civile ed ogni altra polizia amministrativa, anche uno Stato di questo tipo [...] dovrebbe ancora, al fine di organizzare l'interazione sociale sul territorio, intervenire per regolare l'economia, conservando un punto di vista extraeconomico...»⁵.

D'altronde, nemmeno una corretta valutazione circa l'effettiva corrente di pensiero riconducibile ad economisti quali Adam Smith e John Stuart Mill potrebbe indurre alla deduzione teoretica di un'assoluta inibizione all'intervento dello Stato nelle categorie economiche⁶ e, per altro verso, appare altresì evidente che «...la

² In questi termini, i perspicui rilievi svolti da LOMBARDI, *Espropriazione dei suoli urbani e criterio del due process of law*, in *Giur. cost.*, 1980, p. 488 ss.

³ Valgano sempre, nel proposito, anche le considerazioni già svolte, in più ampia costruzione, intorno al reciproco rapporto intercorrente fra le categorie del *diritto* e quelle dell'*economia*, da GASLINI, *Appunti di ricerca, volti al fondamento di una possibile definizione giuridica della nozione di mercato*, in *questa Rivista*, n. 1 2023, p. 80 ss.

⁴ In tal senso, s'esprimono anche CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, p. 117 s.; ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, ora in *Problemi giuridici*, t. I, Milano, 1959, p. 59; IRTI, *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 14; SPATARO, *Le politiche per lo sviluppo tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino, 2002, p. 25 alla nota 15. Circa una pratica esemplificazione – riferita al modello britannico – di non intervento statale in relazione alla regolamentazione delle operazioni commerciali, si veda GOODE, *Il diritto commerciale del terzo millennio*, (trad. it.), Milano, 2003, pp. 16 e 49 s.

⁵ Così HELLER, *Dottrina dello Stato*, (trad. it.), Napoli, 1988, p. 331.

⁶ Come osserva von HAYEK, *La società libera*, (trad. it.), Firenze, 1969, p. 253 s. «...la libertà dell'attività economica che quegli scrittori contrapposero come questione di principio [...] significava solo la violazione di quella sfera privata che il governo della legge aveva lo scopo di tutelare. Essi non intendevano dire che lo stato non avrebbe mai dovuto interessarsi alle questioni economiche.

vecchia formula del *laissez faire* o di non intervento non ci fornisce un criterio adeguato che ci permetta di distinguere tra quanto è ammissibile e quanto è inammissibile...», relativamente a quell'*assetto economico generale* che apparirebbe appropriato ad un'entità statale che intendesse manifestare il proprio assenso, nei confronti delle regole che informano la figura del *mercato*⁷.

In estrema sintesi, quindi – così come si andrà a meglio considerare – ciò che concretamente venga a rilevare, rispetto all'effettiva qualità dell'*indirizzo economico*, non sarà tanto dato dal fatto di poter riscontrare – in positivo od in negativo – un'intromissione statale, ovvero un'interferenza che coinvolga, in un senso più o meno generico, la concreta portata ed efficacia dell'intera categoria degli atti economici⁸; questo giacché un tal genere di ingerenza costituisce un elemento, pressoché necessario, anche nel corretto rapporto che si ravvisa poter sussistere fra lo *Stato* e le categorie del *mercato*. Al contrario, saranno, piuttosto, le risultanze del vaglio della tendenza teleologica di questa intromissione a poter costituire un influente elemento, per la valutazione di questa qualità; il che vale a dire che assumerà rilievo, la stima della più generale *ratio*, informatrice dell'orientamento giuridico di quelle norme le quali, ponendosi intrinsecamente alla base di questo tipo d'intervento, s'inseriscano nella relazione *de qua*, in guisa di elemento distintivo del particolare genere di rapporto effettivamente intrattenuto dallo specifico ordinamento, rispetto a quella dinamica che si ravvisa sostanziare il fisiologico manifestarsi di un'*economia di mercato*.

Analogamente, anche la dottrina ha voluto distinguere fra le differenti tipologie di intervento pubblico nelle categorie economiche, al fine di verificarne la compatibilità e la correlazione con quelle *forme di Stato* – in principal modo, a *democrazia classica* ed a *democrazia socialista* – che caratterizzano le classi dogmatiche entro le quali si sogliono convenzionalmente ricondurre i *regimi* dei Paesi dell'epoca contemporanea⁹.

Intendevano però dire che esistono tipi di pubblici provvedimenti che per principio andrebbero esclusi e che non si potrebbero giustificare con motivi di utilità...», vale a dire provvedimenti non applicabili «...a tutti...» e mantenuti in vigore «... per un periodo di tempo indefinito...», ricomprendendosi fra i destinatari della portata generale dei pubblici provvedimenti in questione anche lo Stato medesimo; analogamente sul punto, sia pure se per breve accenno, anche BRESCIANI TURRONI, *Il programma economico - sociale del liberalismo*, Milano, 1945, p. 39 s.

⁷ von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 264.

⁸ Circa la generalizzata nozione di *atto economico*, s'intende qui aderire a quella più generica accezione del termine di cui anche CARNELUTTI, *Come nasce il diritto*, Torino, 1955, p. 10, secondo la quale «...sono atti economici tutti quelli, mediante i quali gli uomini tendono a soddisfare i loro bisogni...», si tratta, dunque, di azioni dal significato patrimoniale o, quanto meno, crediamo di poter aggiungere, d'indole patrimonialmente valutabile.

⁹ In particolar modo, appare emblematica la ripartizione enunziata da HUBER, *Wirtschaftsverwaltungsrecht*, Tubinga, 1953-1954, p. 31 ss., il quale distingue fra: *economia di mercato*, *economia guidata* o *regolata* ed *economia di Stato*; anche all'interno della stessa figura della *programmazione economica*, nell'opinione di ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale Stato liberale allo*

La congruenza di questa relazione ci apparirebbe piuttosto evidente – lo si rileva in via del tutto incidentale – dal momento che le differenti manifestazioni del rapporto intercedente fra la Pubblica Autorità e l'*economia* si inserirebbero, in senso più ampio, quali rilevanti momenti complementari – di determinazione e di differenziazione – dei fini concretamente perseguiti dalle varie entità statuali; in altri termini, i detti fini assurgerebbero ad elementi cardinali, idonei al discernimento di quella reciproca distinzione che vale a concretamente connotare la singola *forma di Stato* pertinente ad uno specifico Paese¹⁰.

Stato dei partiti, Milano, 1993, p. 206 ss., si potrebbero riconoscere, a loro volta, tre possibili modelli, corrispondenti alle differenti *forme di Stato*; in una visione più generalizzata, intorno alla correlazione intercedente fra *forma di Stato* e *modello economico generale*, da ultimi: BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 16; NIRO, *Profili giuridici della disciplina antitrust*, Padova, 1994, p. 22 spec. alla nota (57); MOSCARINI, *Sussidiarietà e libertà economiche*, in *Dir. soc.*, 1999, p. 441; von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 262 s., sia pure se nel più generico significato di «...rapporto tra il carattere dell'ordine giuridico e il funzionamento del sistema di mercato...»; con pensiero dissenziente CANTARO, *Costituzione e ordine economico*, Acireale, 1994, p. 37 s., che ritiene, invece, di non dover «...accedere a interpretazioni lineari e meccaniche tra moderni assetti costituzionali e statali e ordinamento di mercato...», nonché, più articolatamente, BIFULCO, *Costituzioni pluralistiche e modelli economici*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998, il qual Autore, (*ivi*, p. 511) dopo aver collocato il nostro assetto politico nazionale nel novero delle *società pluralistiche*, che non appaiono essere rette «...dal principio di esclusività, bensì da quello dell'inclusività, della reciproca accettazione all'interno di una cornice di principi e valori condivisi...» ed aver considerato come la detta tipologia sociale (*ivi*, p. 514) troverebbe la propria sanzione giuridica al massimo livello normativo, nella Costituzione, specificandosi attraverso una decisione che possa giungere a dimostrarsi comprensiva di tutta la variegata eterogeneità dei diritti e degli interessi presenti nel corpo sociale, così da implicare «...un rigetto di ogni teoria che miri all'individuazione di un unico, vero significato della Costituzione...», conclude, conseguentemente (*ivi*, p. 516 s.), per l'assoluta inconciliabilità intercorrente fra l'assunzione di uno specifico modello economico ed il concetto di *costituzione pluralistica*, nel senso più sopra accennato, tanto più che (*ivi*, p. 519) «...il valore fondante...» di quest'ultima «...è l'esistenza di una struttura sociale caratterizzata da diversi e spesso opposti interessi, mentre la teoria economica deve fondarsi sull'unicità degli interessi e, quindi, a livello sociale, sull'armonia degli interessi...»; ma, con opinione contraria rispetto a quest'ultima costruzione, nel senso della diretta deduzione dal nostro vigente strumento fondamentale degli esiti immediati di una marcata e non casuale *impronta ideologica* anche di *classe* – come tale, determinativa di un carattere necessariamente escludente della Costituzione medesima, nei confronti di quella parte di cittadini che, volutamente, si è trovata ad essere per nulla o scarsamente rappresentata, nei propri ideali ed effettivi interessi, dalle statuizioni di quel documento – si veda, fra i molti JEMOLO, *La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni*, ora in *Costituzione criticata*, (a cura di Gentile e Grasso), Napoli, 1999, p. 314 s.

¹⁰ Ormai classica, nel proposito, è la riflessione di SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, p. 50 «...va dunque considerato che ogni Costituzione si pronuncia quanto meno in ordine: a) alla forma e b) agli scopi essenziali dello Stato; in particolare si riflette sull'ordinamento dei rapporti economici...» si consideri, analogamente orientata, anche la più generale osservazione di CRISAFULLI, *La Costituzione cit.*, p. 67 «...non vi ha dubbio... che l'assunzione di certi fini da parte dello Stato attiene alla costituzione materiale della Repubblica Italiana, caratterizzando anzi in modo particolare il tipo di “regime” da essa accolto...». Più specificamente, intorno alla rilevanza della qualità del rapporto intercedente fra la determinazione

Più propriamente, fra le *forme di Stato* presenti nell'epoca contemporanea, opineremmo di dovere particolarmente considerare, le figure dello *Stato di diritto* e dello *Stato sociale*, atteso il fatto che anche le disamine delle più recenti fra quelle evoluzioni che scandiscono il necessario rapporto intercedente fra le categorie economiche ed i *Pubblici poteri* dei singoli Paesi sono state ancora sostanzialmente ricondotte, *in apicibus*, proprio ai caratteristici *principi generali di struttura od istituzionali*¹¹ che appaiono pertinenti a questi due modelli ordinamentali¹², così come, per altro verso, si è analogamente riscontrato, anche con riferimento a talune disamine analitiche che si sono condotte circa l'ammissibilità teorica di certi istituti, in rapporto al nostro vigente contesto positivo¹³.

Per tanto, ancor prima di procedere alla disamina delle varie tipologie assunte dalla categoria di rapporti surriferita, considereremmo costituire un'utile premessa lo svolgimento di una sommaria considerazione circa le nozioni fondamentali che attengono ad alcuni aspetti che concernono lo *Stato di diritto* e quello *sociale*, sottolineandone, al di là dei vacui nominalismi, la rispettiva non coincidenza per fini e per principi informativi e, anzi, la conseguente pratica antinomia istituzionale¹⁴.

dell'interesse pubblico e la disciplina interna dei *diritti economici*, in ordine alla qualificazione della categoria di *forma* assunta dalla singola entità statale, da ultimo, anche MODUGNO, *Diritto pubblico generale*, Roma - Bari, 2002, p. 75.

¹¹ Intorno al noto concetto configurato dalla specifica figura del *principio istituzionale*, che si determina in ragione del concreto modo d'atteggiarsi di quelle *istituzioni* che sostanziano di sé la persona dello Stato, appare sempre valida quella classica ricostruzione dogmatica originariamente operata da ROMANO, *Osservazioni preliminari per una teoria dei limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*, in *Arch. dir. pubbl.*, 1902, pp. 240 ss. e 306 ss.; ID., *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1940, pp. 38, 271 e 327; ID., *Principii di diritto costituzionale generale*, Milano, 1947, pp. 90 e 98 e se ne vedano anche i conformi svolgimenti successivi, condotti da CRISAFULLI, *A proposito dei principi generali del diritto e di una loro enunciazione legislativa*, in *Jus*, 1940, p. 210; ID., *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1941, pp. 50, 158 e 245 s.; BARTOLE, *Principi generali del diritto*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 502s.

¹² Con particolare riferimento all'assunto, si veda, ad esempio, COCOZZA F., *Profili di diritto costituzionale applicato all'economia*, vol. I, Torino, 1999, p. 53, il qual Autore, ripercorrendo le più recenti evoluzioni degli istituti che disegnano la presenza dello Stato nelle categorie economiche, giunge all'individuazione di uno *Stato economico* che «... recupera piuttosto i principi di struttura dello "Stato di diritto" che quelli dello "Stato sociale"...», con ciò ben significando che il connotato della nuova figura – ben lungi dal poter dare luogo ad un'autonoma fattispecie astratta – non possa qualificarsi, nella pratica, se non riconducendo il fenomeno prodotto, all'interno di una delle due *forme* statuali in questione, in tal senso attingendo all'interno di quelle più generali categorie concettuali che le vengono a distinguere ed informare.

¹³ Così, ad esempio, LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, voce del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Torino, 1990, p. 375, in concordanza alla dottrina germanica, esplicitamente richiama la consueta nozione dello *Stato sociale*, ai fini dell'esclusione del positivo configurarsi della figura di una *costituzione economica*, nel nostro vigente contesto costituzionale.

¹⁴ Concordano intorno alla non coincidenza delle due nozioni: ULE, *Sul rapporto fra Stato amministrativo e Stato di diritto*, in *Jus*, 1959, p. 369 ss.; GRASSO, "Stato di diritto" e "Stato sociale"

2.- Stato di diritto e Stato sociale: cenni sommarî intorno alle dottrine che, in vario modo, vertono sulle reciproche differenze istituzionali dei due modelli e loro schematico delineamento

A quest'ultimo proposito, corre il doveroso obbligo di premettere come numerose siano state le divergenti costruzioni le quali, diversamente valutando la possibilità di una reciproca situazione di compatibilità fra gli elementi informativi delle dette figure, ha conseguentemente manifestato notevoli critiche rispetto a quell'opinione che, per parte nostra, si andrà ad ulteriormente confortare nel prosieguo; critiche, quest'ultime, che, quindi, si verranno ad immediatamente tratteggiare, sia pure se solo per un brevissimo accenno.

nell'attuale ordinamento italiano, ne Il Pol., 1961, pp. 812, 815, 818 s.; ID., *Osservazioni sullo "Stato sociale" nell'ordinamento italiano*, in *Quad. sc. Soc.*, 1965, p. 34 ss.; FASSÓ, *Stato di diritto e Stato di giustizia*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1963, p. 84; von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 265 s.; FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, (trad. it.), Milano, 1973, p. 46; SCHMITT, *La tirannia dei valori*, (trad. it.), Milano, 2013, p. 38; MASTROMO, *Democrazia sociale e pianificazione*, Napoli, 1981, p. 14, il quale (*ibidem*, p. 16) rimarca, altresì, l'improprietà tecnica della dizione di *Stato sociale di diritto*; PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Dir. eccl.*, 1995, p. 72 ss.; FOIS, *Analisi delle problematiche fondamentali dello "Stato sociale"*, in *Dir. soc.*, 1999, p. 181 ss.; MODUGNO, *Diritto pubblico generale cit.*, p. 84; SEGOVIA, *Derechos humanos y constitucionalismo*, Madrid - Barcellona, 2004, pp. 27 e 44 ss.; LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970, p.16 ss., sia pure in più ampia e parzialmente diversificata costruzione dogmatica; BENVENUTI, *In re: Stato del benessere v. benessere di Stato*, in *Dir. soc.*, 1984, p. 12 s., pur incentrando la sua analisi intorno alla presenza, nello *Stato sociale*, di una forma partecipativa del cittadino alla società, anche esorbitante dagli schemi canonicamente istituzionalizzati; BARCELLONA - CANTARO, *El Estado social entre crisis y reestructuración*, in *Derecho y economía en el Estado social* (a cura di Corcuera Atienza e García Herrera), Madrid, 1988, p. 49 ss., seppur imputando gli Autori il motivo della difformità dei modelli, più che alla discordanza del reciproco apparato istituzionale, al differente assetto degli equilibri incidentalmente intercedenti fra l'ambito *politico* e quello dell'*economia*, di coerenza concludendo (*ivi*, p. 55) che «...la distinción de formas entre Estado de Derecho y Estado social afecta precisamente a la naturaleza del compromiso que en cada momento (re)define la relación entre estado y economía...»; MENGONI, *Dogmatica giuridica*, voce dell'*Enc. giur.*, vol. XIII, Roma, 1989, p. 3, con più specifico riferimento ad una delle cause efficienti del venir meno della piena considerazione dottrinale, nei confronti delle categorie speculative proprie alla *dogmatica giuridica*; ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, p. 39 ss., negando di potersi ravvisare un motivo di continuità, fra lo *Stato di diritto* e le forme statuali successivamente instauratesi, in ispecie, (*ivi*, p. 42) sotto il profilo inerente «...alla connotazione "sociale" dello Stato...»; BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. 72, quantunque limitando la sua analisi alla differenza intercorrente fra il più generale contesto d'applicazione dei *diritti di libertà* e quello afferente ai *diritti sociali*.

Nel merito, sono da segnalarsi, innanzi a tutto, quei costrutti dogmatici che, quantunque partendo dal presupposto offerto dalla profonda differenza intercedente fra le due figure, ne hanno tentato una conciliazione¹⁵.

In secondo luogo, altra dottrina, sempre ammettendo la non coincidenza dei due modelli statuali, ha auspicato, pur tuttavia, l'ipotesi di un'armonica inserzione dei *fini sociali*, all'interno della struttura stessa dello *Stato di diritto*¹⁶.

Altri, al contrario, hanno ravvisato una perfetta compatibilità fra le due nozioni, discernendo nello *Stato sociale* «...una figura intermedia e mista, che si innesca sul tronco dello Stato di diritto e si alimenta della sua stessa linfa...»¹⁷; oppure, più puntualmente, pur ammettendosi il fatto che, in relazione alle due costruzioni istituzionali in questione, «...*post hoc* non significa *propter hoc*...»¹⁸, si è concluso, tuttavia, con la finale affermazione secondo cui, all'interno degli ordinamenti, l'eventuale trapasso dall'una all'altra di queste tipologie giuridiche altro non segnerebbe che l'incedere di un mero fenomeno metamorfico, rivelatosi necessario, su di un piano storico, allo scopo del mantenimento di una sostanziale invarianza di quei *fini* che già si erano manifestati come caratteristici dello *Stato di diritto*¹⁹; ovvero, ancora più significativamente, l'anzidetta divergenza delle figure è

¹⁵ SANDULLI, *Stato di diritto e Stato sociale*, in *Nord e Sud*, 1963, n. 44, p. 9 osserva come «...la conquista dello Stato sociale... non deve essere realizzata con il sacrificio dello Stato di diritto...», pur essendo poi costretto ad ammettere (*ibidem*, p. 17) che nell'odierna società italiana, in ragione dell'affermarsi dello *Stato sociale*, possa oramai discernersi «...un fenomeno di attenuazione, degradazione e dissolvimento delle posizioni giuridiche individuali nel campo dei rapporti patrimoniali, nel quale si è venuto decisamente affermando il principio solidaristico...»; secondo un'analogia impostazione, parrebbe esprimersi anche PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, (parte generale), Padova, 1990, p. 74.

¹⁶ Così ZANGARA, *Lo Stato di diritto in trasformazione*, in *Dir. soc.*, 1983, p. 235 ss.; in costruzione affine, anche ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 1966, p. 124 alla nota 17, il quale, in luogo di contrapporre le due nozioni, aderisce alla tendenza di «...associare i due concetti nel senso che lo Stato sociale deve essere necessariamente uno Stato di diritto...»; sotto un differente profilo si pone, invece, l'amplia elaborazione sistematica operata da FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, secondo il quale, ferma restando – nel contesto delle enunciazioni dei precetti d'ordine costituzionale – la tradizionale struttura dello *Stato di diritto*, le politiche di contenuto *sociale* (unica estrinsecazione dello *socialità dello Stato* ammissibile nel detto contesto dello *Stato di diritto*) dovrebbero trovare il proprio svolgimento su di un differente piano normativo – di tenere prevalentemente amministrativistico (*ivi*, p. 60) e, quindi, per evidenti ragioni di *gerarchia* fra le *fonti*, non incidente in maniera significativa nel quadro dei *diritti di libertà* sanciti dalla Legge – in particolar modo, attraverso l'esplicazione delle funzioni fiscali, per parte delle *Pubbliche autorità* (*ivi*, p. 64 s.).

¹⁷ TREVES G., *Considerazioni sullo Stato di diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959, p. 411; in analogo senso, sia pure se in una particolare costruzione che inerisce la categoria dell'intervento statale nell'economia, GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993, p. 183 ss.

¹⁸ ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 23, diacronicamente distinguendo fra *Stato* d'ispirazione liberale e *Stato* d'ispirazione democratica.

¹⁹ In un tal senso orientata apparirebbe l'affermazione di ZAMPETTI, *op. ult. cit.*, p. 29, secondo cui «...il regime garantista, che nell'epoca liberale aveva creato le condizioni per l'espansione della libertà

stata finanche apprezzata costituire un elemento discretivo dal carattere meramente apparente, reputandosi piuttosto che «...lo stato sociale è strettamente legato allo stato di diritto, del quale costituisce l'ultima evoluzione, sul quale si fonda...»²⁰.

Sempre a questo merito, infine, si è altresì criticata la divisata teoria circa la discrasia manifestata dei due summenzionati modelli, argomentando dal fatto che, quantunque ben si potesse concedere che la detta caratteristica di inconciliabilità apparisse come ravvisabile, allorquando riferita «...alle strutture degli ordinamenti tradizionali...», la stessa non potesse, tuttavia, conservare alcun pregio, in relazione «...ad altre nuove...» strutture, «...idonee alla realtà sociale sopravvenuta...»²¹; tutto ciò sia pure se non fornendosi, a suffragio di tale affermazione – lo si rileva per inciso – alcun elemento esemplificativo, relativamente alle dette nuove forme di struttura ordinamentale che sarebbero potute assurgere a motivo di concreta riprova di

dell'individuo, viene affiancato successivamente, con l'avvento della democrazia, dal regime interventista, al solo scopo di assicurare la permanenza dei diritti di libertà...», all'interno di tale costruzione (*ivi*, p. 83 ss.), altresì giustificando il perdurante utilizzo delle strutture istituzionali originariamente concepite in relazione allo *Stato di diritto*, anche con riferimento alle situazioni successive all'instaurazione dello *Stato sociale*. Circa i rapporti storicamente intercorsi fra *liberalismo* e *democraticismo*, tuttavia, con ben divergente costruzione ha ad esprimersi LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, (trad. it.), Milano, 1989, p. 313 ss., ravvisando come, fra gli esponenti politici idealmente riferentisi alle due concezioni, al più, si fossero potute registrare delle mere alleanze tattiche «...al cospetto di un comune nemico...»; intese che, in ogni caso, si erano poi rivelate connotarsi, in ragione di continui conflitti sotterranei, per l'evidente motivo che «...il liberalismo e la democrazia non sono la stessa cosa, proprio perché in ultima istanza il democraticismo ed il liberalismo sono orientati su valori politici fondamentali diversi...». In questo senso, infatti, già *in apicibus*, se per il *democratico* costituisce assioma imprescindibile che (*ivi*, p. 319) «...l'uguaglianza è prioritaria rispetto alla libertà...», appare evidente come l'adozione di tale principio sociale assolutamente ripugnerebbe alla coscienza di qualsiasi *liberale* ed analogamente già CROCE, *La religione della libertà. Antologia degli scritti politici*, (a cura di G. Cotroneo), Soveria Mannelli, 2002, p. 126 s., aveva avuto a considerare come «...il liberalismo sembra talora confluire con il democraticismo...», ma, in realtà, «...lo contrasta in quanto quello, idoleggiando l'eguaglianza concepita in modo estrinseco e messianico, si avvia, voglia o no, all'autoritarismo, alla stasi e alla trascendenza, ossia in quanto è o contiene il socialismo [...] pel liberalismo, che è nato e intrinsecamente rimane anti-egualitario, la libertà, secondo un motto del Gladstone, è la via per produrre e promuovere, non la democrazia ma l'aristocrazia...»; sempre in linea, rispetto alle precedenti riflessioni, anche SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004, p. 21, con il rilevare «...che la democrazia e il liberalismo per un po' possono essere fra loro collegati... e, tuttavia ... questa liberaldemocrazia, appena arriva al potere, deve di necessità decidersi tra i suoi elementi...».

²⁰ QUADRI G, *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980, p. 29; VILLANI, *Stato sociale di diritto, decifrazione di una formula*, Macerata, 1966, p. 56 ss.

²¹ MORTATI, *Costituzione della Repubblica italiana*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1962, p. 216, alla nota (214).

quell'asserito principio di contraddizione che si sarebbe rivelato come insito, nel rilievo della cennata divergenza²².

Ritornando, per un breve delineamento, al fenomeno d'incompatibilità enunziato in premessa al presente paragrafo – e sia pure prescindendo da una più compiuta disamina degli ulteriori aspetti dogmatici, attraverso i quali si articolano le rispettive caratterizzazioni delle due *forme di Stato* in esame²³ – possiamo osservare come allo *Stato di diritto* corrisponderebbe un assetto complessivo chiaramente improntato – mediante la tutela dell'*ordine pubblico* e nel più ampio contesto del mero mantenimento delle guarentigie istituzionali – ad una funzione, strumentale alla tutela del «...libero agire dei cittadini nelle loro autonomie, ivi compresa la piena disposizione negli affari di godimento, produzione e scambio dei beni...»²⁴.

La *ratio* attinente a questo modello, quindi, può riassumersi in una più generale situazione di *libertà del singolo dallo Stato*²⁵, conseguentemente ripugnando, all'orbita di detta forma di congregazione sociale, «...gli interventi pubblici nelle materie riservate al diritto privato...»²⁶ che, allorquando abbiano luogo, appaiono come prevalentemente intesi «...a creare una struttura favorevole alle decisioni individuali: forniscono i mezzi che gli individui possono utilizzare per i propri scopi...»²⁷.

Sicché, in senso riepilogativo, può concordarsi con quell'osservazione, secondo cui, se la nozione dello *Stato di diritto* viene sostanzialmente a significare: «...anzitutto garanzia della libertà individuale, assicurata attraverso una serie di diritti del soggetto e la delimitazione di sfere sottratte all'intervento dello stato, allora...», nell'ambito della figura in oggetto, «...i diritti fondamentali, considerati sotto il

²² A ben considerare, anche l'effettiva evoluzione subita dagli istituti non ci sembrerebbe avere confortato questo assunto; infatti, così come già precedentemente si è considerato, anche le qualificazioni giuridiche attinenti ai più recenti modelli di progressione dei rapporti intercedenti fra lo Stato e le categorie economiche continuano ad essere classificate, come dipendenti dai caratteri desumibili dai noti criteri offerti dalle tradizionali tipologie dello *Stato di diritto* e dello *Stato sociale*.

²³ Nel merito dei due concetti si veda l'ampia rassegna operata da ZANGARA, *Lo Stato di diritto cit.*, pp. 198 ss. e 233 ss.; in relazione al solo *Stato di diritto*, si veda anche l'approfondita analisi svolta da SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984, pp. 176 ss. e 219 ss.; ed al solo *Stato sociale*, l'articolata ricostruzione condotta da ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica cit.*, p. 130 ss.; per un interessante parallelo fra le possibili connessioni ravvisabili fra le concezioni dello *Stato di diritto* e l'ideale anglo - americano della *rule of law*, si rimanda all'interessante svolgimento di LEONI, *La libertà e la legge*, (ried.) Macerata, 2010, p. 69 ss.

²⁴ GRASSO, "*Stato di diritto*" e "*Stato sociale*" *cit.*, p. 811.

²⁵ Riassuntivamente sull'assunto si esprime SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 220: «...libertà di religione, libertà personale, proprietà, diritto di libera manifestazione del pensiero esistono [...] prima dello Stato, assumono il loro contenuto non per una qualsivoglia legge, non in ragione delle leggi o entro la limitazione della legge, ma indicano il margine in linea di principio incontrollato della libertà individuale...».

²⁶ GRASSO, *op. loc. ult. cit.*

²⁷ von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 256.

profilo soggettivo, sono in primo luogo diritti di difesa nei confronti dello stato, come pure freni dell'azione dello stato e regole dirette ad orientarla...»²⁸.

Nella costanza di questa *forma di Stato*, comunemente si ritiene, a seconda di un dato d'esperienza, che «...non appena la libertà economica che l'economia di mercato concede ai suoi membri è rimossa, tutte le libertà politiche e le carte dei diritti diventano inganno...»²⁹, conseguentemente dissolvendosi lo specifico connotato di tale categoria statutale³⁰. Di coerenza, l'ordinamento dei *rapporti economici* – ravvisato, appunto, quale momento d'estrinsecazione principe ed irrinunciabile della *libertà* del singolo dallo *Stato* – nell'ambito della figura in considerazione, s'atteggia essenzialmente nelle forme di un modello civilistico che, di regola, appare per lo più dominato dall'autonomia dei privati³¹; modello che si esplica tramite il reciproco intersecarsi delle molteplici manifestazioni di volontà individuali, sia pure se entro le più ampie cornici di un diritto statutale positivo, essenzialmente volto – così come, sotto una prospettiva più generalizzata, già si è considerato nel precedente capitolo – a garantire stabilità e certezza agli effetti delle volizioni liberamente espresse dai singoli soggetti agenti³²; in tal senso, lo Stato medesimo, allorquando si trovasse ad esercitare *attività economiche*, dovrà adattarsi a versare in quella medesima situazione giuridica

²⁸ SCHNEIDER, *Carattere e funzione dei diritti fondamentali nello Stato costituzionale democratico*, in *Dir. soc.*, 1979, p. 218 s., il quale conclude, con l'osservare come i freni e le regole summentovati «...sono anzi stabiliti proprio allo scopo di porre al riparo le sfere di libertà individuale da ingerenze dei poteri pubblici...»; analogamente FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, p. 44; e si veda anche von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 166 ss., per alcune penetranti considerazioni circa l'intrinseco carattere che assume la detta sfera di libertà del singolo, anche in rapporto (*ivi*, p. 175 ss.) a quei caratteri di *generalità* ed *astrattezza* che competono alle *norme di Legge*, nel senso riassuntivo che (*ivi*, p. 240) «...ciascun individuo ha una sua sfera privata riconosciuta e ben chiaramente distinta dalla sfera pubblica, e che al soggetto privato non si possono impartire ordini, ma ci si aspetta da lui solo che obbedisca alle norme ugualmente applicabili a tutti... », con ciò direttamente implicandosi (*ivi*, p. 246) «...che in relazione a questa sfera privata le autorità amministrative non dovrebbero avere poteri discrezionali di sorta...».

²⁹ von MISES, *Socialismo*, (trad. it.), Milano, 1990, p. 159.

³⁰ In questo medesimo senso, *ex multis*, anche REPOSO, *La parabola della Costituzione italiana, tra ieri e oggi*, in *Dir. soc.*, 2009, p. 576, ravvisa, nella scelta operata dalla nostra vigente Costituzione di voler abbandonare «...la classica economia liberale, aprendo le porte ad un intervento regolatore dello Stato...», l'indice di riferimento più certo, circa il positivo accoglimento del «...modello dello Stato sociale...».

³¹ Così anche ASCARELLI, *Ordinamento giuridico cit.*, p. 58 s., pur se direttamente correlando, in linea di principio, il pratico ricorrere del detto modello al concreto accoglimento delle concezioni assertrici dell'intrinseca *naturalità* dell'equilibrio economico; per uno svolgimento circa la concreta rilevanza della *libertà contrattuale*, sia pure se con particolare riferimento al contesto statunitense, si veda von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 263 s.

³² Circa l'assolvimento di questa funzione chiarificatrice per parte del diritto – sia pure se in visione più complessiva – appaiono sempre di profonda attualità i rilievi tratti da LOPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950, spec. p. 73 ss.; per un accenno alla particolare importanza rivestita dalla *certezza del diritto*, con più specifico riferimento all'esplicazione delle attività economiche, si veda LEONI, *La libertà e la legge cit.*, p. 80.

che legalmente compete a qualsiasi altro soggetto di natura privata, il quale si trovi ad attendere ad un medesimo genere di occupazione commerciale o produttiva³³.

In questo contesto, quindi, l'intervento autoritativo dello Stato nell'ambito delle categorie economiche s'atteggia nelle vesti di un'*eccezione*, in quanto prevalentemente inteso alla guarentigia di quei principî d'ordine che informano il più complessivo sistema che si è testé avuto il modo di delineare³⁴; esso intervento si trova, quindi, tendenzialmente ad investire, in via principale, la gestione di quelle attività o di quei settori della produzione di beni o di servizi che i privati, non ritenendone il positivo interesse economico o mancando del necessario capitale d'avviamento, abbiano volontariamente deciso di non perseguire oppure di abbandonare³⁵.

Per converso, lo *Stato sociale* – il quale in svariati contesti nazionali, pur conservando integralmente la propria sostanza, si è trovato ad essere, tuttavia, diversamente rinominato³⁶ – è stato ravvisato manifestarsi quale ente eminentemente interventista nelle questioni dei privati, in quanto assertito propugnatore della necessità di promuovere «...la cura delle classi meno abbienti...»³⁷, spesso anche attraverso l'adozione di provvedimenti, concretamente volti (attingendo le espressioni da una

³³ Osserva nel proposito von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 255, come lo Stato pur detenendo il monopolio della coercizione, in tutto il resto deve trovarsi ad operare «... alle medesime condizioni di chiunque altro...», soprattutto (*ivi*, p. 257) con riferimento al rilevante fenomeno sostanziato dalle *imprese pubbliche*, nonché (ID., *Legge, legislazione e libertà*, (trad. it.), Milano, 1986, p. 421) dall'attività d'erogazione dei *pubblici servizi*; ad analoghe conclusioni, con riferimento alle situazioni prodottesi nella costanza dello *Stato di diritto*, perviene anche GALGANO, *Lex mercatoria cit.*, p. 198, anche in rapporto (*ivi*, p. 190 s.) all'attività svolta dagli *enti pubblici economici*.

³⁴ Cfr. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico cit.*, p. 60.

³⁵ GALGANO, *Lex mercatoria cit.*, p. 192; come rileva GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995, p. 135, in via d'eccezione, già tradizionalmente risultavano esorbitare da questo principio talune attività – quali, ad esempio, il servizio postale – in ragione del fatto che comunemente si concordava doversi efficacemente offrire, attraverso una gestione pubblicistica dell'attività, una miglior tutela dei *diritti* (nella specie, quello *al segreto epistolare*) dei privati.

³⁶ Nello specifico merito, si veda DE BONI, *Introduzione*, in A.A. V.V., *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo*, (a cura di De Boni), Firenze, 2007, p. 6 ss., ove anche talune delle esemplificazioni del fenomeno.

³⁷ TREVES, *Considerazioni sullo Stato cit.*, p. 409; analogamente, *ex multis*, anche SEGOVIA, *Derechos humanos cit.*, p. 45; tuttavia, con espressione critica, relativamente alla qualità di siffatti assunti, GIANNINI, *Il pubblico potere*, Bologna, 1986, p. 98, rilevandovi un errore prospettico, dal momento che «...lo Stato non è un'associazione i cui amministratori scelgano a proprio libero giudizio ciò che si deve fare per riuscire; lo Stato pluriclasse è una complicatissima organizzazione in cui ciascun gruppo chiede tutela dei propri interessi ed in cui ogni voce è valida...» e, quindi, in questo senso, le istanze dei meno abbienti non presenterebbero alcun particolare pregio, rispetto ad altre, in questa costruzione assurdo la nozione di *Stato sociale* (ID., *ibidem*) a mero dato descrittivo, in quanto, come tale, «...svolge in prevalenza attività costituite da pubblici servizi...». In senso più generale, circa «...l'illusione socio-politica di un'epoca che considera la legge come mezzo di giustizia sociale, quindi non come mera pianificazione...» s'esprime SCHMITT, *Glossario*, (trad. it.), Milano, 2001, p. 45.

ben nota categoria d'ascendenza aristotelica), ad una sostituzione del fondamentale principio della *giustizia commutativa* – già garantita al cittadino dalla Legge – con differenti criteri che, al contrario, parrebbero ispirarsi, invece, ad un discordante concetto di *giustizia distributiva*³⁸.

A questo proposito, giova la preliminare premessa circa l'osservazione del fatto di come, nella costanza di questo modello si sia constatata determinarsi una generalizzata minorazione dell'*autonomia privata* civilistica del singolo; ciò in dipendenza dell'estensione degli interventi e dei controlli pubblici sulla sua attività, ugualmente quando di tenere negoziale³⁹.

[Proprio in ragione di ciò, per quanto, più specificamente, ci concerne, è dato, altresì, di riscontrare, in particolar modo, una conseguente limitazione *dei diritti di libertà economica*, in favore della riaffermazione di taluni *diritti sociali*, mercé una disciplina d'imperio, che si orienta al detto fine, conformando alla propria *ratio* autoritativa l'opera di ogni singolo che si volga alla gestione ed allo scambio dei propri averi, ed alla produzione di beni o di servizi, implicitamente fondandosi questo assetto complessivo sulle basi di un *principio generale* che si ritiene di poter cogliere da una «...tendenziale incompatibilità e contrapposizione tra mercato ed interesse pubblico (comportante, fra l'altro, [...] il carattere recessivo del primo sul secondo)...»⁴⁰. Detta opzione di sistema – lo si osserva per inciso – presso i Paesi

³⁸ Sul punto, si rimanda agli efficaci svolgimenti condotti da von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 265 s., il quale sottolinea, altresì, come il conseguimento della detta *giustizia distributiva* imponga necessariamente una specifica struttura istituzionale – incompatibile con i principi che appaiono come propri alla figura dello *Stato di diritto* – improntata ad un *dirigismo economico* autoritativamente accentrato nei Pubblici Poteri, poiché (*ivi*, p. 294), in estrema sintesi, «...quel tipo di governo assistenziale che mira alla “giustizia sociale” e diventa “essenzialmente un redistributore del reddito”... riconduce di necessità al socialismo ed ai suoi metodi coercitivi ed essenzialmente arbitrari...». Per un ampio svolgimento intorno alle ragioni che razionalmente ostano ad un'obiettiva applicabilità del concetto di *giustizia sociale* all'*ordine del mercato*, si veda sempre ID. *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 269 ss., altresì denotandosi (*ivi*, p. 272), fra l'altro, anche il fatto di non essere «...né giusto né ingiusto...» quel «... processo impersonale del mercato... che distribuisce il dominio su beni e servizi a determinate persone...», poiché «...i risultati non sono né voluti né previsti e dipendono da una moltitudine di circostanze che nella loro totalità non sono note ad alcuno. La condotta degli individui in quel processo può benissimo essere giusta o ingiusta; ma poiché le loro azioni totalmente giuste hanno per altri conseguenze che non erano state né volute né previste, queste conseguenze non possono diventare giuste o ingiuste...».

³⁹ In un senso più generale, con specifico riferimento alle nostre contingenze nazionali, osserva SCHLESINGER, *L'autonomia privata e i suoi limiti*, in *Giur. it.*, 1997, p. 231, «...a seconda che l'anima statualistica o dirigistica sia più o meno incalzante, il pendolo oscilla, lasciando ai privati margini maggiori o minori al loro potere di autodeterminazione. A lungo il vento ha soffiato nella direzione della autorità (nella stessa Assemblea Costituente l'ideologia dominante non era orientata in senso liberistico), fino a che si giunse perfino a pensare di confinare la libertà dei privati in ambiti da predeterminare con leggi di programmazione economica...».

⁴⁰ GASPARINI CASARI, *Il servizio universale*, in *Studi in onore di Umberto Pototsching*, vol. I, Milano, 2002, p. 569.

occidentali, di sovente, è apparsa aver preso luogo, svolgendosi attraverso l'adozione di paradigmi *keynesiani*⁴¹.

È in questo senso, quindi, che è stato correttamente concluso: «...i *Pubblici poteri* hanno infatti assunto compiti attivi di trasformazione dell'assetto economico che perseguono tramite il riconoscimento di uno *status costituzionale* dei “diritti sociali” [...] e tramite l'utilizzazione di un ampio strumentario di forme di intervento che limitano, vietano, regolano le situazioni e le attività economiche...»⁴². Di talché, viene per certo a determinarsi (in una maniera maggiormente o minormente evidente, a seconda dell'intensità e della penetranza degli interventi concretamente attuati), una forma di pratico annichilimento della struttura del *libero mercato* ; questo a sostanziale conferma di quella più generale constatazione circa l'evidenza del fatto che «...nessun sistema di libero scambio può effettivamente funzionare se non è radicato in un ordinamento politico e giuridico che aiuti i cittadini ad annullare l'interferenza nei loro affari da parte di altre persone, comprese le autorità...»⁴³.

Soprattutto laddove lo *Stato sociale* ancora appaia coniugarsi con gli istituti della *democrazia rappresentativa* – lo si osserva incidentalmente – si suole, per lo più, ascrivere la *generalis ratio* sottesa al massiccio fenomeno dell'interventismo statale nelle categorie economiche, non tanto ad un intento di conformazione della società ad un determinato modello ideologico, ma si tende, piuttosto, a ricondurne le ragioni

⁴¹ Fra le altre, così anche l'analisi di BARCELLONA - CANTARO, *El Estado social entre crisis cit.*, p. 56 ss.; per altro verso, così come denotato anche da G. BELLOMO, *Quale posto per Keynes, nella Costituzione monetaria multilivello*, in A.A. V.V., *Costituzione economica e democrazia pluralista*, (a cura di M. Salerno e M. Ferrara), Milano, 2017, p. 7, e come meglio si considererà nel prosieguo, attualmente, l'adesione ai Trattati Europei sostanzialmente inibirebbe la possibilità di perseguire politiche di segno *keynesiano* e, più specificamente nel merito, F. LOSURDO, *I diritti sociali condizionati nell'ordinamento della crisi*, *ivi*, p. 381 s. osserva come, con la cessione della sovranità monetaria, venendo meno le possibilità di svalutare le divise nazionali, in ragione dei *deficit di bilancio* necessariamente cagionati dalle spese crescenti derivanti dall'erogazione delle prestazioni sociali, non si renda più possibile l'adozione di quelle misure *keynesiane* che, ad esempio, sovraordinino la *piena occupazione* al contenimento dell'inflazione, oppure incrementino lo stato di passività dei conti pubblici, e, dunque, generino un maggior tasso d'inflazione, al fine di sostenere il livello dei consumi interni. In ogni caso, come rammentato anche da J. M. BUCHANAN - R. WAGNER, *La democrazia in deficit. L'eredità politica di Lord Keynes*, (a cura di D. da Empoli), Roma, 1997, p. 98 alla nota 3, già in un senso più generale, parrebbe costituire un elemento assolutamente dirimente, circa la difficile conciliabilità delle teorie di Keynes rispetto ai vigenti assetti *europei* di diretta ascendenza *ordoliberal*, anche il fatto di come, per ammissione del loro stesso autore, le concezioni teoretiche *keynesiane* potessero modellarsi alquanto meglio sullo schema di uno Stato totalitario ad *economia chiusa*, piuttosto che attorno a quello di un sistema economico *concorrenziale* e di *libero mercato*; sempre circa il sistema di *economia chiusa*, quale necessario presupposto di fondamento per una pratica attuazione delle teorie *keynesiane*, si veda anche FORTE, *Einaudi versus Keynes*, Torino, 2016, p. 311.

⁴² CANTARO, *Costituzione ed ordine economico cit.*, p. 67.

⁴³ LEONI, *La libertà e la legge cit.*, p. 116.

giustificative ad una particolare esigenza concreta, di dimensione settoriale, dettata dal *fallimento* relativo ad uno specifico segmento del *mercato*.

Nel proposito, sia consentito obiettare che, se quest'ultima costituisse davvero l'effettiva ragione sottostante ad un tal genere di provvedimenti intrusivi, l'imponenza storicamente assunta dal fenomeno dell'interventismo statale ci vedrebbe costretti a necessariamente postulare la figura comune di un *mercato*, totalmente *decotto*, che versi, cioè, in uno stato di pressoché assoluta insolvenza, nella quasi totalità delle proprie componenti; il che, oltre a parer costituire un dato assolutamente non confortato dalle osservazioni tratte dall'esperienza reale, non ci potrebbe parimenti dare ragione della nozione, oramai largamente diffusa, circa il fatto che «... la teoria economica è ormai concorde nel ritenere che i fallimenti del mercato sono piuttosto l'eccezione della regola...»⁴⁴. Sotto un differente profilo, infine, non ci sembrerebbe nemmeno di poter sottovalutare la fondatezza di quel rilievo circa i pericoli sottesi all'utilizzo della nozione stessa di *fallimento del mercato*, la cui adozione, appunto, vedrebbe la dottrina giuridica rischiare «...di perdersi nel ginepraio del sociologismo economico dove tutto è opinabile o perché collegabile ad accertamenti di fatto dal significato di per sé controvertibile oppure perché collegabile a teorie soggettive astratte che hanno di per sé il difetto di non essere universalmente accettate e di scontrarsi inevitabilmente con la realtà fattuale...»⁴⁵.

Ai fini di una più complessiva valutazione di sistema circa la positiva funzionalità dell'*economia di mercato* che s'è testé cennata, sia consentito procedere ad una breve digressione, intorno all'effettiva natura dei suoi proclamati *fallimenti*, soprattutto alla luce di quello specifico fenomeno di crisi che, in epoca recente, è venuto ad interessare il cosiddetto *mondo finanziario*.

In un senso più generale, può dirsi costituire una nozione piuttosto diffusa fra gli esperti delle *scienze economiche* la constatazione analitica riguardo al fatto di come, assai di sovente, quegli episodi peculiari che si sogliono comunemente indicare quali esemplificazioni paradigmatiche del *fallimento del mercato* si riferiscano invece, nella realtà delle cose, a rimarchevoli «...errori della politica...»⁴⁶, la quale, con il far prevalere le proprie ragioni su quelle dell'economia, ha inteso dare luogo a specifici episodi di autoritativa regolamentazione statale dell'*attività economica*; ciò in assoluto contrasto, fra l'altro, anche rispetto a quella nota regola di pratica esperienza,

⁴⁴ In tal senso PADOA SCHIOPPA, *Il governo dell'economia*, Bologna, 1997, p. 40; adesivamente rispetto all'assunto, *ex multis*, si veda anche AMATO, *La nuova costituzione economica*, in *Per una nuova costituzione economica*, (a cura di Della Cananea e Napolitano), Bologna, 1998, p. 15.

⁴⁵ MERUSI, *Il potere normativo delle autorità indipendenti*, ne *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, (a cura di Gitti), Bologna, 2006, p. 47, anche da ciò evincendosi come la nozione stessa di *fallimento del mercato* paia corrispondere assai più ad un'aprioristica presa di posizione di tenore ideologico, piuttosto che all'univoca risultanza di un'obiettiva valutazione d'indole tecnico - scientifica.

⁴⁶ ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi. Può la politica salvare il mondo?*, Milano, 2008, pp. 12 e 135.

secondo cui: «...lo sviluppo spontaneo dei mercati, come tale non prevedibile, sconsiglia l'adozione di provvedimenti volti a predeterminarne l'andamento, forzandone gli esiti, con risultati talvolta addirittura opposti a quelli attesi...»⁴⁷ e, del resto, non diversamente aveva avuto ad analogamente concludere lo stesso Gramsci⁴⁸.

Tali forme di conformazione disciplinare – seppur talora propiziate dalla pressione politica esercitata sui governanti dagli stessi rappresentanti esponenziali di taluni rilevanti comparti dell'intrapresa, privata o pubblica – atteggiandosi in un senso contrario alle regole che contraddistinguono la spontanea *catallassi* del mercato, oggi come nel passato, valgono, per l'appunto, ad alterarne il normale corso, altresì inducendo tutti quei gravi effetti scompensativi che, fatalmente, si ricollegano alle patologie importate nell'ordine naturale dei traffici, ad opera di variazioni perturbative di un tale segno, ed infatti:

- a) se adottate posteriormente all'insorgere di quelle crisi cicliche che, abbastanza ordinariamente, si manifestano in un sistema di *libera economia*, queste regolamentazioni valgono ad aggravare gli effetti e la durata del periodo critico;
- b) se introdotte, invece, in un periodo di mercato favorevole, si traducono nelle forme di una grave causa di crisi strutturale che – nel medio - lungo periodo nella migliore delle ipotesi – non mancherà di manifestare le sue esiziali ricadute, nei confronti dell'intero sistema.

La prima delle cennate tipologie d'intrusione normativa parrebbe essersi specificamente manifestata nel corso dalla famosa “crisi del 1929”, la cui incidenza annichilente sull'intero comparto economico e la cui estesa durata sarebbero da addebitarsi, in via principale, alla specifica connotazione assunta dall'ingerenza dei pubblici poteri, tant'è che s'è potuti giungere addirittura a concludere come «...senza gli errori interventisti di Hoover e il suo protezionismo, la Grande depressione non ci sarebbe stata...»⁴⁹.

⁴⁷ SCHLESINGER, *L'autonomia privata cit.*, p. 230.

⁴⁸ GRAMSCI, *Per la verità, scritti 1913 - 1926*, (a cura di R. Martinelli), Roma, 1974, p. 35 «...lo scambio internazionale delle merci è regolato da una legge economica immutabile: la mutua convenienza [...] Ciò è perfettamente morale, oltre che perfettamente economico, e perciò diciamo che è una legge immutabile, e che il cercare di forzarla con provvedimenti legislativi non può che determinare baraonda, creare artificialmente delle crisi, produrre cioè dei danni economici che ritardano lo sviluppo di un paese, ne minano la prosperità, immiseriscono i suoi abitanti...».

⁴⁹ ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi cit.*, p. 27; per estrema sintesi, all'errore commesso dalla *Federal Reserve* (Fed), (*ivi*, p. 24) «...che, anziché fornire liquidità alle banche, la tolse...», si aggiunsero le dubbie scelte politiche operate dall'amministrazione Hoover la quale (*ivi*, p. 24 s.), eludendo il parere degli economisti, «...nel vano tentativo di proteggere i produttori americani, introduceva dazi sulle importazioni e scatenò così una guerra commerciale tra gli Usa e il resto del mondo, soprattutto l'Europa...», altresì introducendo «...regole pesanti che limitavano le operazioni finanziarie, con il risultato di ostacolare, invece che facilitare, la stabilizzazione dei mercati...», nonché impedendo (*ivi*, p. 26) «...alle imprese di tagliare i salari. In un periodo di recessione e deflazione, cioè di diminuzione dei prezzi, molte imprese non riuscirono a mantenere costanti i salari e fallirono [...] aumentando la disoccupazione e la miseria...» e, finalmente, i provvedimenti della detta amministrazione,

D'altro canto, le recenti contingenze negative sofferte dalla finanza mondiale – al contrario di quella loro rappresentazione di *fallimento del mercato* che, nel merito, è stata proclamata da taluno⁵⁰ – parrebbero poterci offrire, invece, un'esemplare riprova della seconda delle ipotesi testé declinate, non costituendo, a ben vedere, qualcosa di differente rispetto all'esito, pressoché scontato, di uno di quegli episodi che hanno colto il prevalere delle decisioni della *politica* su quelle dell'*economia*, nella costanza di contingenze di finanza favorevoli. Ovvero, in altri termini, null'altro rappresenterebbero che il ripetersi del caso degli esiti esiziali sortiti da una regolamentazione statuale di taluni aspetti del *libero mercato*, a seconda di una disciplina di tenore assolutamente contrastante rispetto ai *principi* informativi di quest'ultimo; ciò sull'ingenuamente falso presupposto che i positivi parametri dei fondamentali dell'economia del momento avrebbero potuto permettere di affrontare, senza particolari danni, una sostanziale distorsione delle dinamiche sulle quali si articola il *sistema* in considerazione. È in un tale accezione che, ugualmente nel caso specifico della cd. *bolla speculativa sui prodotti derivati*, si sia potuto apprezzare trattarsi di una diretta conseguenza della legislazione statunitense, dettata dall'intento d'imporre una pressante influenza politica alla gestione del credito bancario.

Più specificamente nel merito, apparirebbe emblematica un'incidentale considerazione circa il fatto di come tale intervento normativo sia stato, d'altronde, inteso e concepito, per poter in qualche modo concedere fondamento, in via principale, all'estranea esigenza *extraeconomica* di voler offrire un'ideologica attuazione a talune prestazioni d'indole *sociale*; in termini più espliciti, a quella di poter dotare di un'abitazione di proprietà, anche gli strati meno abbienti della popolazione statunitense⁵¹.

ulteriormente aggravarono lo stato catatonico nel quale l'economia statunitense già si trovava a versare, attraverso un consistente aumento della pressione fiscale. Per converso, sarebbe altresì da denotarsi come la successiva ripresa dell'economia non venne certo a determinarsi in conseguenza del *New Deal* varato, nel 1933, dalla successiva amministrazione Roosevelt (ancora nel 1941, infatti, negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione continuava ad ammontare alla percentuale del 25%), ma è piuttosto da imputarsi al generalizzato incremento delle attività dipendenti dallo sforzo bellico sostenuto dagli U.S.A. nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

⁵⁰ Sostanzialmente in questi termini, addebitando la causa del fenomeno ai sostanziali limiti traditi dalla «...strategia ordoliberal...», BARCELLONA, *L'interventismo europeo e la sovranità del mercato: le discipline del contratto e i diritti fondamentali*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, p. 341 ss.

⁵¹ Per un'analoga analisi dello specifico fenomeno, si rimanda a LARIVERA, *Il disastro finanziario internazionale*, ne *La Civ. Catt.*, I, 2008, p. 190; ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi cit.*, p. 40.

Nel senso sopra divisato, quindi, se le cause prime della recente crisi finanziaria si ravvisano comunemente instare nelle cornici del fenomeno costituito dai cosiddetti “*mutui facili*” (concessi dalle istituzioni bancarie statunitensi, per ottemperare ad un obbligo di legge, ad una clientela pressoché priva di adeguate garanzie, la quale, alla prima variazione negativa del ciclo economico, non era più stata in grado di rimborsare, per interessi e capitale, quanto dovuto), quasi sempre, tuttavia, parrebbe troppo spesso essersi sottovalutato – quando non addirittura letteralmente sottaciuto – da quale ragione efficiente (l'obbligo di legge) la detta crisi avesse potuto trarre la sua origine ed, indi, concretamente

Non si riterrebbe che questa prospettiva analitica circa le esogene origini prettamente *politiche* della perturbazione della situazione economica che s'è scorsa per sommi capi possa considerarsi contraddetta, nemmeno dagli ulteriori fenomeni di imponente speculazione privata che, indipendentemente dall'originaria *ratio* di carattere *sociale* che aveva mosso l'operato del legislatore statunitense, sono venuti successivamente ad innestarsi nel frangente così originatosi, vieppiù aggravandone il grado degli effetti e la materiale portata.

determinarsi nei propri effetti deleteri; al contrario, nello specifico merito, si è piuttosto preferito ricondurre logicamente l'elemento scatenante della vicenda ad un generico fenomeno di *fallimento del mercato*; del tutto ignorando, quindi, la pertinente *causa prima* (data da una legge che aveva coartato la *libertà negoziale* di enti privati, obbligandoli a tenere una rischiosa condotta sostanzialmente *antieconomica*) ed incentrando esclusivamente l'attenzione sulle successive dinamiche materiali, attraverso le quali il sistema finanziario era venuto ad implodere, producendosi finalmente in effetti esiziali in capo alle banche ed agli investitori: quasi che tutto ciò costituisse la spiegazione compiuta delle ragioni efficienti dell'intera situazione, anziché non costituire null'altro, se non il mero *effetto* di una più grave motivazione sovrastante.

Per un'adeguata valutazione generale del processo in questione, dunque, riterremmo che si rivelerebbe, quindi, logicamente opportuna una migliore considerazione schematica delle sue preve cause generatrici; ad esempio, con la notazione del fatto che l'amministrazione Clinton, per finalità *sociali*, avesse indotto «...le banche... a chiedere anticipi molto bassi...», in ordine all'erogazione dei mutui immobiliari, varando altresì una legge che le obbligava «...a riservare una certa percentuale di prestiti a cittadini poveri e minoranze etniche...» (ALESINA - GIAVAZZI, *op. ult. cit.*), con ciò evidentemente diminuendo, *ab origine*, la loro stabilità finanziaria; o, ancora (LARIVERA, *Il disastro finanziario cit.*, p. 189), altresì rimarcando che la stessa amministrazione, nel 1999, mediante il Gramm - Leach - Bliley Act avesse altresì promosso la limitazione dei poteri di controllo della Federal Reserve sull'attività delle banche d'investimento (questo proprio nel momento in cui, come s'è detto, quest'ultime diminuivano l'effettiva credibilità dei propri bilanci, essendo obbligate, per legge, a procedere alla concessione di prestiti in favore di categorie di clienti non sufficientemente garantiti, per permettere loro l'acquisizione di un'abitazione); né dovrebbe sottovalutarsi come il successivo Commodity Futures Modernization Act, nel 2000, avesse praticamente permesso a quest'ultimi enti creditizi di procedere ad attività d'investimento speculativo, anche quando assolutamente privi della necessaria copertura patrimoniale previa «...per assorbire eventuali perdite...» (ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi cit.*, p. 36), ciò anche al probabile fine di poter garantire un congruo numero di acquirenti, a fronte dell'offerta finanziaria data dai titoli originati dalla cartolarizzazione di quei mutui non adeguatamente garantiti, non rimborsati ed, anzi, divenuti pressoché *inesigibili* che erano stati erogati dalle istituzioni bancarie (e, di qui anche l'origine della correlata *crisi finanziaria globale*, innestatasi proprio a seguito della particolare qualità del rapporto che è venuto ad intercedere fra le *banche* e la *finanza*, in ragione della «...vicenda dei *subprime* americani e dell'infezione "mondiale" che hanno provocato...», la quale viene ad essere efficacemente illustrata, nei suoi tratti fondamentali, anche da MERUSI, *Il sogno di Diocleziano: il diritto nelle crisi economiche*, Torino, 2013, p. 32 ss.); il tutto, fra l'altro, entro una più generale situazione nella quale (ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi cit.*, p. 34) «...le regole anziché essere studiate per rendere più stabili i mercati, a un certo punto sono finite in mano a politici finanziati, e quindi influenzati dalla lobby dell'industria finanziaria. E la Sec (Securities and Exchange Commission), l'agenzia alla quale il Congresso aveva assegnato la responsabilità di vigilare sul mercato [...] non vigilò...».

Ciò, anche per il fatto che gli esiti distorsivi determinati da un tale genere di operazioni non venivano poi assolutamente ad essere inibiti, nel loro ovvio riverberarsi sulle naturali dinamiche del *mercato*, ad opera del potere statale; anzi, per parte di quelle autorità politiche che, per via imperativa, avevano inizialmente posto tutte le premesse, affinché quegli atti di speculazione potessero generarsi, si giunse persino a vieppiù propiziare la libera determinazione evolutiva del fenomeno, attraverso l'emanazione di ulteriori provvedimenti – in certo qual modo *risarcitori* degli istituti di credito – così concepiti, per impedire l'immediato collasso, che avrebbe altrimenti colto l'intero sistema bancario, in ragione – lo si ribadisce – dell'applicazione autoritativa alla relativa attività commerciale del portato di normazioni di tenore *sociale*, del tutto estranee rispetto alla logica, funzionale ed operativa, che appare rivelarsi appropriata allo specifico ambito delle *operazioni creditizie*⁵².

Risulta d'altronde più che evidente come, nell'assenza dell'elemento decisivo della *causa prima* del fenomeno, vale a dire, senza l'impulso inizialmente scatenato dalle menzionate regolamentazioni legislative di tenore *pubblicistico*, contrarie alle effettive ragioni del *mercato*, sarebbero letteralmente venuti a mancare anche i presupposti fondativi medesimi di quegli *effetti* esiziali poi cagionati dall'attività di soggetti privati, che hanno segnato il connotato più visibile della recente crisi; la qual ultima, di stretta conseguenza, senza quell'autoritativa intrusione *pubblica*, non avrebbe assolutamente trovato alcun veicolo fisico per potersi produrre nella realtà né, quindi, non potendo avere nemmeno la ventura di doversi verificare, avrebbe permesso la successiva determinazione delle azioni profittatrici poste in opera dai singoli.

Di talché, può osservarsi come *nihil sub sole novi*: oggi come nel 1929, dunque, la più generale situazione economica si è trovata a dover fare fronte non già ad un *fallimento del mercato*, ma, bensì, alle ineluttabili conseguenze imputabili ad interventi imperativi sui fenomeni del *mercato* medesimo, che sono venuti a distorcerne il fisiologico funzionamento; ciò, sia ben chiaro, non certo a cagione della loro intrinseca essenza di provvedimenti dal carattere normativo (quantunque *pubblicistico*), poiché, anzi, come già s'è accennato, la dinamica degli scambi ha sempre trovato corroborazione nelle discipline statuali che ne secondassero le naturali inclinazioni, ma in quanto atti ispirati da logiche incompatibili, rispetto a quella specifica situazione dalla quale il *mercato* medesimo parrebbe trarre la stessa ragion d'essere della propria esistenza.

Tutto ciò atteso, può dunque procedersi all'ulteriore constatazione di come, nella presenza di quel complessivo regime che è dettato dai *principi istituzionali* che si pongono alla base della figura dello *Stato sociale*, i confini che determinano l'ambito

⁵² Nello specifico merito, si consideri quanto già portato sotto la precedente nota.

del *diritto privato*, differenziandolo da quello propriamente pertinente al *diritto pubblico*, tradiscano un'effettiva consistenza di tenore significativamente incerto⁵³ e l'individuo, a questo punto, non risulti tendenzialmente considerato dall'ordinamento nella sua specifica singolarità soggettiva, ma si presenti piuttosto come contemplato, al più, quale componente uno dei gruppi della *società*⁵⁴ che, a sua volta, non appare più possedere un diritto ad essere *libera dallo Stato*, ma con quest'ultimo ente deve venire in pratica a necessariamente immedesimarsi⁵⁵; ciò si è giunti a concepire, anche per probabile conseguenza dell'implicita adozione di una specifica suggestione ideologica, di diretta ascendenza *rousseauviana*, in ragione della quale si tende – a cagione della sostanza intrinsecamente *antiliberal* del *democraticismo* – ad eliminare «...in via di principio l'esistenza personale dell'uomo...», ponendo «...l'individuo a completa disposizione della comunità...», vale a dire, collocandolo all'interno di un contesto generale nel quale, in ultima analisi, da un lato «...il singolo uomo non è più soggetto, bensì oggetto; è lo strumento ormai uniformato della “volonté générale”...»⁵⁶ e, per converso, si debbono considerare come concettualmente «...inutili le c.d. garanzie dallo Stato concesse ai cittadini...»⁵⁷. È dunque per questa via che, consequenzialmente, non è più dato discernere – così come già s'è ravvisato,

⁵³ GRASSO, *Osservazioni sullo “Stato sociale” cit.*, p. 38 s.; del resto, anche BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, 1977, p. 152, rileva come il più vasto fenomeno di *pubblicizzazione del diritto* rappresenti uno dei caratteri dello Stato contemporaneo, il quale vale a significativamente contraddistinguere il trapasso dello *Stato di diritto* in *Stato sociale* e, sotto altro profilo, evidenzia ASCARELLI, *Ordinamento giuridico cit.*, p. 59 come, nell'ambito di tale trasformazione, muti «... non solo il confine, ma il significato della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato...», giacché, «...attività economica pubblica e privata si rivelano strumenti di una diversa attribuzione di poteri...».

⁵⁴ In questo senso, per certi versi, anche se il rilievo meriterebbe di formare l'oggetto per un più attento studio, insita in questa elaborazione, parrebbe di poter discernere la suggestione di una sorta di riemersione delle antiche concezioni *ceutali* del *diritto pubblico*, così come parrebbe concludere anche M. J. Bonn, menzionato in SCHMITT, *Il custode della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1981, p. 131.

⁵⁵ GRASSO, *“Stato di diritto” e “Stato sociale” cit.*, p. 815; questo, secondo KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, (trad. it.), Bologna, 1966, p. 15 s., per la ragione che, nella costanza dei regimi *democratici*, dovendosi coprire «...il fatto, insopportabile ad una sensibilità democratica, di un dominio dell'uomo sull'uomo...», ci si trova dunque costretti a proclamare «...con insistenza che l'individuo che crea l'ordine dello Stato, unito organicamente ad altri individui, è libero proprio nel legame di questa unione e in essa soltanto...», di talché viene a fondarsi una particolare «...teoria universale della società...», secondo la quale «...i cittadini dello Stato sono liberi soltanto nel loro insieme, cioè nello Stato, chi è libero non è il singolo cittadino, ma la persona dello Stato...».

⁵⁶ In questi termini LEIBHOLZ, *La rappresentazione cit.*, p. 314.

⁵⁷ Questa conclusione, secondo ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 65 s., deve considerarsi un effetto immediato degli sforzi, condotti da Rousseau, volti al tentativo di erigere la «...comunità o popolo a Stato...», giacché, di diretta conseguenza all'accoglimento di tale ipotesi dogmatica – che, a ben vedere, viene a porsi in senso assolutamente aporetico rispetto alle correnti costruzioni giuridiche proprie alla *Dottrina dello Stato* – tali forme di garanzia si debbono considerare come concettualmente inammissibili, dal momento che «...queste hanno senso solo se colui che garantisce si distingue da colui che viene garantito, cioè, in altre parole, se lo Stato si presenta come entità diversa dai cittadini...».

nel suo modello contrapposto – una possibile forma di *libertà dallo Stato*, ma, se mai, in un’accezione assai più limitata e circoscritta del termine, un semplice aspetto di *libertà nello Stato*⁵⁸. Non a caso, anche sotto un profilo più schiettamente tecnico - giuridico, quei caratteri di *generalità* ed *astrattezza* della legge che, all’interno della struttura dello *Stato di diritto*, contribuivano a conferire una forma di concreta esistenza alla sfera di *libertà dallo Stato* del singolo cittadino⁵⁹ vengono ad essere sostanzialmente rimossi dallo *Stato sociale*, il quale, fra le altre cose, viene anche a determinarsi attraverso «...l’avvento del diritto diseguale e della legislazione speciale...»⁶⁰.

Anche da quest’ultimo particolare, dunque, parrebbe poter emergere un ulteriore motivo, di tenore pregiudizialmente *teoretico*, circa l’obiettivo differenziazione dei due modelli che si vanno fra loro comparando, giacché se, così come è si è avuto a denotare, «...la teoria di Rousseau della “volontà generale” è la

⁵⁸ Cfr. MARTINES, *Introduzione al diritto costituzionale*, Torino, 1994, p. 53; questo, come ben evidenzia KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 14, a seguito di una radicale «...trasformazione del concetto di libertà...», dal momento che, contrariamente a quanto avviene nella costanza delle impostazioni statuali di matrice *liberale*, «...l’ideale democratico, se è ritenuto soddisfatto nella misura in cui gli individui sottomessi all’ordine dello Stato partecipano alla creazione di questo ordine stesso, sarà indipendente dalla misura nella quale quest’ordine dello Stato abbraccia gli individui che lo creano, vale a dire indipendente anche dal grado fino al quale riduce la loro “libertà”...» ed in questo stesso senso, secondo l’Autore (*ivi*, p. 44 ss.), anche il regime vigente nella Russia sovietica ed i fascismi tecnicamente possono reputarsi rientrare, a pieno titolo, all’interno del modello istituzionale *democratico* e, relativamente all’anzidetto fenomeno *comunista*, analogamente ha a concludere anche SCHMITT, *La condizione storico-spirituale cit.*, p. 40 s., sulla base della differente considerazione di come, a partire dagli esordi *giacobini*, il *principio democratico* abbia saputo dimostrare la propria compatibilità con l’idea che «...il potere politico può, da solo, formare il volere del popolo da cui deve provenire...»; con opinione assolutamente contrastante, in relazione all’ammissibilità speculativa delle concezioni limitative della *libertà*, ha invece a dichiararsi, von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 29 ss., il quale, riproponendo, con ampio svolgimento concettuale, una differente nozione della *libertà*, si esprime criticamente (*ivi*, p. 34 s.) intorno all’estrema equivocità assunta da quest’ultimo termine, allorché «...per convalidare misure atte a distruggere la libertà individuale...», si pervenga ad esortare la collettività «...a rinunciare alla propria libertà in nome della libertà stessa...», con il sostituire «...alla nozione di libertà individuale quella di potere collettivo sulle circostanze...», ambiguità speculativa, quest’ultima, che appare tanto più inquietante, in quanto parimenti «...penetrata profondamente nell’uso di alcuni paesi dove, in effetti, esiste ancora la libertà individuale...» ed oggigiorno particolarmente insita nell’argomentazione secondo cui (*ivi*, p. 294) «...trovato legittimo un fine dello stato, si presume possano anche usarsi mezzi contrari ai principi di libertà...», allo scopo del suo pratico conseguimento; in senso analogamente critico circa il manifestarsi di quest’ultima dinamica anche LEONI, *La libertà e la legge cit.*, p. 6, ravvisandovi, appunto, non «...soltanto un fraintendimento, ma anche una circostanza sinistra per il destino della libertà individuale...».

⁵⁹ Nello specifico merito, HAYEK, *La società libera cit.*, p. 175 ss.

⁶⁰ BARCELONA, *L’interventismo europeo e la sovranità del mercato cit.*, p. 332.

vera fonte della teoria dello Stato etico...»⁶¹, allora può trovare un adeguato fondamento, parimenti quell'opinione che è giunta ad apprezzare l'effettiva natura dello *Stato sociale* – al pari dello *Stato etico*, ma assolutamente al contrario dello *Stato di diritto* – come quella di un ente pienamente partecipe della più ampia categoria dello *Stato assoluto*, in quanto sua forma variante⁶².

Riassuntivamente, può quindi osservarsi come sia così che, in questo contesto dello *Stato sociale*, l'ordinamento dei *rapporti economici* – quand'anche rimanesse ancora formalmente inserito, in taluno dei suoi istituti, posti a parte di una residuale area privatistica – s'atteggi prevalentemente a fungere da mero elemento di sterile compendio; nel senso che il medesimo verrà praticamente a perdere di ogni effettività giuridica, trovandosi in una posizione rigidamente subordinata, rispetto all'assetto organico di una contrastante e più pervadente dimensione pubblicistica, la quale, d'altronde, si pone come espressione – immediata ed egemonizzatrice – del diretto intervento statale nelle categorie dell'economia⁶³; un intervento, è opportuno rimarcarlo, la cui intensità e durata, proprio in ragione della *ratio generalis* di tenore prettamente ideologico che gli è sovrastante, appare del tutto prescindere dai risultati concretamente ottenuti (o, già *a priori*, astrattamente ottenibili) sul piano dell'efficienza produttiva o di quella del globale incremento della ricchezza del cittadino⁶⁴. Tutto ciò – come s'è considerato – all'evidente fine di poter autoritativamente volgere – spesso, nella materia in questione, attraverso specifiche misure di *pianificazione economica* – anche questa fra le categorie dei rapporti fra i singoli correnti nella collettività, verso il conseguimento di quei fini che la volontà dello *Stato sociale* medesimo, di volta in volta, decidesse autonomamente di

⁶¹ Così rileva PASSERIN d'ENTREVES, *La dottrina del diritto naturale*, Milano, 1962, p. 102 e si veda anche DEL NOCE, *Rousseau. Il male, la religione, la politica. Con le ultime lezioni su Rosmini*, (a cura di Azzaro), Brescia, 2016, p. 108, secondo cui, nella contestualità del sistema di pensiero *rousseauviano*, si viene a discernere «...la ricerca in qualche modo di uno Stato etico...».

⁶² In questi termini, ad esempio, FASSÓ, *Stato di diritto e Stato di giustizia cit.*, p. 84.

⁶³ Così, *ex multis*, anche SEGOVIA, *Derechos humanos cit.*, p. 46 s.; circa l'obbiettivo riscontro dell'effettiva ritrazione della sfera pertinente al diritto privato, in dipendenza dell'attività d'ingerenza statale negli ambiti economici, si veda anche GOODE, *Il diritto commerciale cit.*, p. 50.

⁶⁴ Per un riferimento alle nostre contingenze nazionali, circa la sostanziale inefficienza tradita dal sistema economico diffusamente connotato dal *dirigismo di Stato*, soprattutto se comparato ai modelli di *libero mercato*, si veda quanto considerato, sia pure se per breve cenno, anche da SCHLESINGER, *Il "nuovo" diritto dell'economia, ne L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, (a cura di Gitti), Bologna, 2006, p. 53 s.; GASPARINI CASARI, *Il servizio universale cit.*, p. 566. Si osserva incidentalmente come la particolare gravità che, nel concreto, ebbe ad assumere la detta forma d'inefficienza gestionale può probabilmente trovare una rilevante causa, anche in quella coesistente teleologia (cfr. TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, Milano, 1983, pp. 55 s. e 64), intesa all'esclusiva soddisfazione dell'interesse proprio – ancorché se fazioso (*ivi*, p. 59) – alla quale si volge ogni attività dell'*oligarchia partitica* (la quale, nella fattispecie considerata, dopo averlo concepito, aveva avuto poi ad assumersi, di fatto, parimenti la diretta conduzione dell'intero sistema *dirigistico*).

assumere come propri, in ragione di quei principî che più addietro già si sono sommariamente scorsi e che, sul piano teorico, si pongono quale precipuo fondamento della sua natura di carattere spiccatamente interventista⁶⁵.

Corre l'obbligo d'accennare, a questo punto, a come un'ulteriore differenziazione fra i due modelli statuali in oggetto possa cogliersi, anche a livello costituzionale; ciò prendendo le mosse da quella più complessiva risultanza di sistema che, già quivi, si ravvisa potersi dedurre dalla considerazione del trattamento legale riservato a quel vicendevole equilibrio – così come concretamente praticato – che viene a determinarsi fra l'estrinsecazione dei *diritti di libertà* e l'attuazione dei *diritti sociali*; situazioni giuridiche soggettive, quest' ultime, che danno luogo ad una relazione necessariamente improntata ad una reciproca ed inversa proporzionalità, giacché le potenzialità d'incremento delle une, in via di fatto, non possono manifestarsi, se non come inevitabilmente condizionate ad un equivalente decremento delle altre⁶⁶.

⁶⁵ Più articolatamente, in questo medesimo solco si pone anche l'opinione di ASCARELLI, *Ordinamento giuridico cit.*, p. 59, il quale conclude «...la convinzione della naturalità dell'equilibrio economico escludeva a sua volta che il sistema privatistico fosse considerato come importante una reale attribuzione di potere. Il rapporto muta quando la pubblica attività si fa strumento positivamente operante nel processo economico e quando d'altra parte viene meno la convinzione di un ordine economico naturale. Il sistema privatistico si rivela allora quale strumento di una reale attribuzione di potere; il problema che allora si pone alla legge non è solo quello di una garanzia dell'iniziativa privata, ma quello dei limiti entro i quali il potere economico può essere affidato ai singoli isolati o volontariamente associati e nei quali invece deve essere esercitato con strumenti pubblicistici...»; è anche in questo senso, che SCHMITT, *Il custode della costituzione cit.*, p. 123 ss., rileva come l'esito finale del detto processo d'identificazione conduca lo Stato a trasmutare il proprio connotato in quello di (*ivi*, p. 125) uno «...Stato totale...».

⁶⁶ Per tutti, si vedano von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 310 «...i vecchi diritti civili e i nuovi diritti sociali ed economici non possono essere raggiunti contemporaneamente, anzi sono di fatto incompatibili; i nuovi diritti non possono essere imposti per legge senza distruggere contemporaneamente quell'ordine liberale a cui tendono i vecchi diritti civili...»; BOBBIO, *L'età dei diritti cit.*, p. 40 s. «...dal momento che sono stati considerati come diritti dell'uomo anche i diritti sociali, oltre ai diritti di libertà, la categoria nel suo complesso contiene diritti fra loro incompatibili, cioè diritti la cui protezione non può essere accordata senza che venga ristretta o soppressa la protezione di altri...»; FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, p. 45 s. «...libertà e partecipazione sono i concetti cardinali che determinano oggi il rapporto del singolo con lo stato. Ognuna di esse determina il rapporto con le funzioni dello stato, che sono molto diverse fra loro, anzi contrastanti. La libertà, assicurata mediante la delimitazione, si riferisce ad uno stato che si pone dei limiti... la partecipazione come diritto e pretesa sottintende uno stato che esegue delle prestazioni, che attribuisce, distribuisce, divide...»; d'altronde se, come parrebbe obiettare ZAGREBELSKY, *Il diritto mite cit.*, p. 108 s., «...diritti negativi e positivi non sono affatto alternativi e possono quindi convivere entro concezioni di portata più generale...», ben potendosi intendere la sostanza delle relative pretese, a seconda di ragioni «...affatto differenti...», ciò, a nostro avviso, varrebbe unicamente a dare ragione della loro concomitanza nei testi costituzionali, ma non a contraddire, poi, la fatale finalizzazione *funzionalizzatrice* degli uni nei confronti degli altri, la quale, per l'appunto, vale a scolpire quell'indice del reciproco rapporto di inversa proporzionalità, che, come si accennerà nell'immediato prosieguo,

La menzionata differenziazione dei due modelli inerisce, per l'appunto, il generale criterio previsto dall'ordinamento, in ordine al metodo di composizione della situazione di contrasto da ultimo divisata; ciò nel senso che, mentre l'effettiva sussistenza di uno *Stato di diritto* consterà da un'inclinazione complessiva dell'ordinamento al riconoscimento della naturale prevalenza dei *diritti di libertà individuale* su quelli di carattere *sociale*, d'altro canto, la tendenziale prevalenza di quest'ultimi sui primi indicherà, invece, il concreto sostanziarsi d'un differente modello statale e, più particolarmente, di uno *Stato sociale*⁶⁷.

appare costituire uno degli elementi direttamente valevoli alla concreta individuazione della specifica *forma di Stato* che risulti come effettivamente vigente in un determinato contesto statale positivo.

⁶⁷ In questo senso, GRASSO, *La persona nel diritto costituzionale: uomo e cittadino*, in *Persona e Diritto*, Udine, 1990, p. 55 s.; BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989, p. 186; FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, pp. 45 ss. e 62 ss. Fra gli esempli di carattere sostanziale ascrivibili alla congruenza con il detto principio, potrebbero menzionarsi, per estrema sintesi:

1) la vigente Costituzione spagnola che, al suo art. 53 III° comma, esclude l'applicabilità diretta della pratica totalità dei *diritti sociali* che quivi sono contemplati, condizionandola ad una loro eventuale e successiva esplicazione per via legislativa – nel merito si vedano, ad esempio, CALSAMIGLIA, *Cuestiones de lealtad. Limites del liberalismo: corrupción, nacionalismo y multiculturalismo*, Barcellona, 2000, p. 142 s., nonché GARRIDO FALLA, *El artículo 53 de la Constitución*, in *Rev. Esp. Der. Admin.*, n. 21, 1979, p. 176 – di per sé potendo dunque fungere questa categoria di *diritti*, al più, soltanto da concorrente criterio interpretativo degli atti normativi (cfr. GARRIDO FALLA, *La Constitución, como norma jurídica*, in *An. R. Ac. de Ciencias Morales y Política*, 1991, p. 188);

2) la Legge Fondamentale tedesca, il cui sistema apparirebbe desumibile, fra l'altro, anche dal combinato disposto dei suoi artt. 2 e 19; più specificamente, al menzionato art. 2 (emblematicamente intitolato *diritti di libertà*) viene esplicitamente riconosciuta una sfera di libertà pertinente a ciascun singolo cittadino, delimitata unicamente dall'ambito dell'altrui libertà, in forza dei contenuti della legge costituzionale – la quale, espressamente, menziona quali *diritti fondamentali* soltanto i classici *diritti di libertà* – e di quelli relativi alla legge morale (entro tale sfera, come sottolinea RABAULT, *La consitituon économique de la France*, in *Rev. Fr. Dir. Const.*, 2000, p. 726, viene a sostanzialmente connaturarsi anche il diritto all'iniziativa economica), mentre, all'art. 19, attraverso un'esplicita *garanzia d'istituto*, si appongono precisi limiti all'attività del legislatore, in ordine ad ogni possibile limitazione dei detti *diritti fondamentali di libertà*, inibendogli, in ogni caso, la legittima emanazione di qualsiasi atto normativo che potesse venire a ledere il «...contenuto essenziale...»; rispetto al complessivo *assetto dei diritti* posti a parte di quest'ultimo strumento costituzionale, come analogamente osservato anche da DENNINGER, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, (trad. it.), Torino, 1998, p. 2, si viene appunto a profilare una sostanziale corrispondenza «...alla concezione dello stato di diritto...» ed, in un senso sostanzialmente conforme, anche GOZZI, *Democrazia e pluralismo da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca*, in *Sc. & Pol.*, n. 6, 1992, p. 97, nonché, quantunque in senso critico, GRIMM, *Reformalisierung des Rechtsstaates als Demokratiepostulat?*, in *JuS*, 1980, fasc. n. 10, p. 706, ed analogamente anche WIETHÖLTER, *Gli interessi dello Stato di diritto borghese, ne L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. I, Roma-Bari, 1973, p. 39. In una più generale visione, circa la sostanziale indeterminatezza del formale criterio di guarentigia assunto (*diritto pubblico soggettivo* sanzionato da una *riserva di Legge* o semplice *garanzia d'istituto*), in ordine alla valutazione del grado d'integrità concretamente offerto dall'ordinamento al diritto garantito ed in favore di un miglior criterio di definizione dello stesso, così come dato dai limiti imposti al legislatore dall'osservanza del più complessivo assetto proposto dal dettato costituzionale, s'esprime

Con ciò, non s'intende certo inferire un'assoluta indifferenza degli *Stati di diritto*, nei confronti del riconoscimento dei *diritti sociali*, e neppure una totale insensibilità degli *Stati sociali*, relativamente alla tutela dei *diritti di libertà*; al contrario, riterremmo che il principio sopra esposto valga a significare – così come meglio si accennerà nel prosieguo, con più specifico riferimento al fenomeno del *mercato* – che le digressioni alla regola generale di tendenziale prevalenza testé divisata (ancorché se *quantitativamente* diffuse), sotto il profilo *qualitativo*, conserveranno, sempre e comunque, uno spiccato carattere di *specialità*, inibendosene ultronee applicazioni ad ipotesi non esplicitamente previste dalle relative disposizioni, per il tramite di eventuali interpretazioni analogiche dal tenore estensivo di quest'ultime.

3.- Segue: natura sostanzialmente anfibologica – e, per tanto, inidonea alla fondazione di nuove categorie dottrinali, dotate di una propria obbiettiva autonomia concettuale – delle due figure definite come: *Stato sociale di diritto* ed *economia sociale di mercato*

Per concludere sull'argomento, reputeremmo che non possa costituire una confutazione decisiva a quanto s'è precedentemente assunto il ricorrere della nota formula dello *Stato sociale di diritto*; qualificazione, quest'ultima, che si rinviene essere posta a parte anche di taluni fra gli strumenti costituzionali vigenti nell'epoca presente e la cui effettiva portata tecnico - giuridica, dunque, si rivela costituire un imprescindibile elemento logico, da sottoporre al vaglio di un'attenta valutazione.

A quest'ultimo proposito, in senso più generale, riterremmo di poter opportunamente richiamare quel classico rilievo riguardante la tendenziale carenza d'affinità sostanziale, in relazione all'effettiva significanza realisticamente attribuibile alle analoghe formulazioni normative quando poste all'interno dei documenti costituzionali di differenti Paesi. Un appunto, quest'ultimo, che, ugualmente ai fini del nostro ragionamento, riterremmo parimenti risultare idoneo a concettualmente coniugarsi, a sua volta, anche con la discutibilità circa la conferenza di univoche conclusioni, intorno a quel concreto rilievo degli effetti normativi che si ritenga poter

LOMBARDI, *Espropriazione dei suoli urbani cit.*, p. 489 s., secondo il detto Autore, infatti, il disquisire intorno ad una di tali situazioni giuridiche, intendendola «...come salvaguardata dalla Costituzione a titolo di *garanzia d'istituto* (come era qualificata dalla più avvertita dottrina al tempo della Costituzione di Weimar) o di diritto soggettivo non ha, invero, significato decisivo...», poiché «...delle due l'una: o si parte dalla convinzione che il legislatore ordinario è *signore della garanzia*... e allora appare evidente che la garanzia non esiste, né in costituzione né altrove... oppure è necessario determinare, già in Costituzione, il punto di riferimento della garanzia, proprio perché questa non si debba riconoscere come *leerlaufende*, cioè operante a vuoto...».

essere proprio pure a taluni fra gli enunziati costituzionali, così come similmente a varie tra le espressioni legali accolte nella loro contestualità⁶⁸.

In ogni caso, questi fattori di tendenziale criticità speculativa sono stati reputati viepiù risaltare, in ispecie qualora s'intendano fra loro comparatisticamente considerare, in una chiave giuridicamente unitaria, diverse costituzioni, insieme ai rispettivi elementi informatori; ciò, soprattutto, quando parimenti se ne debba riscontrare l'istituzionale relazione ad entità statuali, le quali si trovino ad essere fra loro reciprocamente assai distanti, persino in ragione della rispettiva *forma* e della conseguente qualità di regime politico che ne impronti l'attinente struttura⁶⁹.

Sempre seguitando nel merito concettuale relativo al tentativo di poter pervenire ad un miglior discernimento del raffronto unitario degli effettivi contenuti sostanziali insiti nel richiamo a medesime figure legali, in documenti normativi di diversi Paesi, ancora in favore della non necessaria decisività, su di un piano giuridicamente effettuale, della materiale evocazione verbale degli istituti medesimi, sotto un altro profilo, sembrerebbe ulteriormente militare anche il fatto che – in ragione delle difformi accezioni che termini, apparentemente coincidenti, possano assumere nei vari idiomi, nonché delle distinte tradizioni giuridiche relative ai differenti contesti nazionali – si dia spesso il caso che «... formule analoghe – presenti in più testi – significano nelle varie lingue cose alquanto diverse (basti pensare all'aggettivo “democratico” nel significato che gli si dà negli ordinamenti liberal - democratici e in quelli socialisti)... »⁷⁰; a margine di quest'ultima esemplificazione, rammentando, fra l'altro, come un'autorevole opinione dottrinale già avesse avuto a diffusamente considerare la sostanziale incongruità logica insita nel fatto stesso di voler fra loro accomunare, all'interno di un'unica categoria giuridicamente omogenea, le figure, pur omonime, allorquando concretamente riferite a diverse epoche storiche od a differenti *forme di Stato*⁷¹.

Si osserva incidentalmente come la rilevanza della menzionata tendenza di non decisività – in rapporto al reale contenuto – della formulazione di enunciazioni formalmente giuridiche, ovvero di una loro sostanziale indeterminatezza tecnico - concettuale, possa riscontrarsi particolarmente ricorrere, nel contesto di documenti – espressivi di generali linee di principio – sottoposti alla sottoscrizione di più Stati; anche per questa via, ben potendosi razionalmente realizzare come, proprio attraverso l'adozione di questo espediente, dato dalla fruizione di terminologie inducenti ad una

⁶⁸ Per una più compiuta esposizione del concetto, sia consentito rimandare a GASLINI, *Sulla “struttura” degli enunziati costituzionali*, Milano, 2002, spec. pp. 16 ss. e 241 ss., ed alla rassegna delle opinioni dottrinali *ivi* evocata.

⁶⁹ Nel merito, con particolare riferimento a quelle proposizioni costituzionali espressive di concezioni sociali, PERGOLESI, *Alcuni lineamenti dei “diritti sociali”*, Milano, 1953, p. 26; GRASSO, *Osservazioni sullo “Stato sociale” cit.*, p. 46; FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, p. 61.

⁷⁰ PEGORARO - BALDIN, *Costituzioni e qualificazioni degli ordinamenti*, in *Dir. soc.*, 1997, p. 120.

⁷¹ Sul punto, cfr. BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale cit.*, p. 181.

sostanziale incertezza speculativa, si sia reso possibile che, ad esempio, «...la Russia di Stalin non abbia avuto remore per la sottoscrizione della Dichiarazione dell'O.N.U....»⁷².

Per vero, nello specifico merito, riterremmo valere l'ulteriore osservazione circa il fatto di come, nell'ipotesi di testi che pretendano di poter assurgere ad una portata di carattere, per così dire, *universale*, questo stratagemma della sostanziale indeterminazione concettuale si riveli probabilmente l'unico espediente che si appalesi come potenzialmente idoneo all'approdo finale di un'adesione comune ad un medesimo documento, da parte di entità statuali fra loro alquanto differenti, per effettiva ispirazione ideale; un genere di accordo, dunque, che assai difficilmente sarebbe potuto conseguire, a fronte di proposizioni dal significato tecnicamente univoco e legalmente rigoroso, attesa la pratica inesistenza di un *ethos* che – così come, anche di recente, è stato autorevolmente ribadito – possa considerarsi, nell'epoca presente, quale elemento dialettico effettivamente valevole, nei confronti dell'intera collettività umana⁷³.

Ciò giacché quest'ultima si trova, a sua volta, a doversi poi ulteriormente riflettere, attraverso la variegata pluralità offerta dalle molteplici tipologie umane che

⁷² Così CASTELLANO, *Razionalismo e diritti umani*, Torino, 2003, p. 16, sia pure se inscrivendo l'Autore, in via principale, la detta considerazione in una ben più ampia costruzione teoretica, precipuamente volta a contestare che i *diritti umani* «...sarebbero, in ultima analisi, i diritti "riconosciuti", vale a dire "posti" dallo Stato...», poiché, così facendo, si approderebbe a quella teoria hegeliana dello Stato e del diritto che «...»giustifica» [...] qualsiasi ordinamento giuridico positivo (compreso quello nazista con i suoi campi di concentramento e di sterminio) e consente a chiunque di sottoscrivere senza alcuna difficoltà le Dichiarazioni dei diritti...»; sotto altro profilo – anticipando il tema che si andrà a tratteggiare nell'immediato prosieguo – circa la natura evidentemente *compromissoria* dei contenuti che ineriscono al detto documento, si vedano i perspicui rilievi tratti da von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 310 s., infine, per FERRARESE, *Il linguaggio transnazionale dei diritti*, in *Riv. dir. cost.* 2000, p. 96, il tal genere di genere di Dichiarazioni internazionali, «...per quanto scritte di carattere giuridico, contano più come manifesti di natura culturale, che come dei definitivi punti di riferimento giuridico...», tuttavia, pur finalmente riconoscendone l'Autrice (*ivi*, p. 100) una valenza, in certo qual modo anticipatrice, di legittimazione e di integrazione.

⁷³ In tal senso, al termine di una più ampia riflessione analitica che considera anche talune delle problematiche che investono l'ipotesi di un'obbiettiva formalizzazione dei *diritti dell'uomo*, così conclude RATZINGER (BENEDETTO XVI), *Ciò che tiene unito il mondo (dal dialogo con Jürgen Habermas)*, in *Iustitia*, 2005, p. 299 «...È un dato di fatto... che la nostra razionalità "secolare", per quanto chiara appaia alla nostra ragione formata secondo modalità occidentali, non è evidente ad ogni *ratio*; è un dato di fatto che essa, nel suo sforzo di rendersi evidente come razionalità, urta in certi limiti. La sua evidenza è fattualmente legata a determinati contesti culturali, e deve per necessità riconoscere di non essere, come tale, riproducibile nell'intera umanità e quindi nemmeno operativa *in toto*. In altre parole, non esiste una formula per tutto il mondo, una formula, razionale, etica o religiosa che sia, sulla quale tutti siano concordi e che possa sostenere la totalità. Ad ogni modo, al presente una tale formula non la si può raggiungere. Per conseguenza anche il cosiddetto *ethos* del mondo rimane un'astrazione...».

la informano⁷⁴, per altro verso, non potendosi, del resto, nemmeno negare il dovuto credito all'influsso del corso di quelle singolari vicissitudini storico - spirituali che abbiano investito ogni specifica aggregazione civile. A quest'ultimo proposito, riterremmo poter valere la più generale osservazione circa il fatto che proprio dall'attenta considerazione di un tale genere di accadimenti apparirebbe potersi trarre un elemento influente, utile anche ai fini della obiettiva valutazione di quei motivi primi, tramite il cui discernimento analitico possono rinvenirsi le cause efficienti, relative a quei profili reali, di reciproca caratterizzazione distintiva, i quali, in fatto, appaiono intercorrere fra i diversi popoli e che, secondo taluna opinione dottrinale, parrebbero riverberare l'incidenza del proprio riflesso, anche sugli istituti giuridici del diritto pubblico⁷⁵.

Da tutto quanto sin qui da ultimo considerato, riteniamo, per tanto, di concordare circa il più generale costruito, secondo cui, in rapporto alle espressioni giuridiche, possa direttamente inferirsi come «...senza un'analisi approfondita dell'intera struttura costituzionale, e in difetto di un'indagine sul modo d'essere *reale* dell'ordinamento, ogni giudizio sulla correttezza dell'uso di tali parole deve essere sospeso...»⁷⁶.

Tornando ora, più specificamente, al problema dell'enunciazione testuale della nozione dello *Stato sociale di diritto* all'interno di taluni strumenti

⁷⁴ In quest'ultimo senso, infatti, come osserva anche VOEGELIN, *La nuova scienza politica*, (trad. it.), Torino, 1968, p. 123 s. «...ogni società riflette il tipo umano che la compone...», di talché «...ogni qual volta lo studioso si propone di comprendere una società politica, uno dei suoi primi doveri, se non addirittura il primo, sarà quello di individuare il tipo umano che si esprime in quella società concreta...».

⁷⁵ Di qui, secondo VOEGELIN, *La nuova scienza politica cit.*, p. 108, lo si osserva incidentalmente per portare un solo esempio, il sostanziale provincialismo che affetta fatalmente «...i nostri sinceri ingenui tentativi di curare i mali del mondo promuovendo la diffusione delle istituzioni rappresentative nel senso elementare in aree nelle quali non esistevano le condizioni esistenziali per il loro funzionamento...», ben potendosi concludere (*ivi*, p. 98) che quel tipo di articolazione sociale che rende possibile la rappresentanza politica «...è realizzato solo nelle società occidentali. Lungi dall'essere una caratteristica della natura dell'uomo, la sua realizzazione è condizionata da certe condizioni storiche che si sono realizzate solo in Occidente...». Del resto, in un senso più generale, il ricorrere di un tale genere di correlazione fra le vicende storiche di un popolo ed il suo "giuridico modo d'essere" e, dunque, la struttura informata del suo assetto legislativo, *ex multis*, già venne già ad essere considerato da MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, (trad. it.), Milano, 1967 - 1968, vol. I, p. 31, nonché, con più specifico riferimento agli *strumenti costituzionali*, anche da HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, (trad. it.), Bari, 1987, p. 221 s.

⁷⁶ PEGORARO - BALDIN, *Costituzioni e qualificazioni cit.*, p. 123, altresì rilevando, nel novero delle conclusioni poste al termine di un'amplia sinossi analitica di locuzioni, apparentemente coincidenti, poste a parte di numerosi testi costituzionali (*ivi*, p. 145), la vaghezza e l'ambiguità – quando rapportata a taluni concreti contesti – delle locuzioni, *ivi* risultanti, relative alle nozioni di: *Stato di diritto*, *Stato sociale* e *Stato sociale di diritto*; per un analogo svolgimento concettuale, si vedano anche i più puntuali rilievi di FORSTHOFF che successivamente verranno ulteriormente svolti in questo paragrafo, con particolare riferimento alla figura del c.d. *Stato sociale di diritto*.

costituzionali, saremmo dell'opinione che, in tale locuzione, altro non possa rinvenirsi, se non una pratica esemplificazione d'enunciazione *compromissoria*, ovvero, in altri termini, dell'asserzione riproduttiva di una *non decisione* del costituente⁷⁷; una figura, quest'ultima, che pare frequentemente ricorrere, allorquando l'eterogeneità ideologica intercorrente fra le forze politiche chiamate alla redazione di un medesimo *istrumento costituzionale dei diritti* appaia tale, da inibire loro il licenziamento d'un testo dotato d'alcun senso giuridico, sia pur minimamente, compiuto⁷⁸. È così, per tanto, che, in genere, al fine di eludere una *decisione politica fondamentale*, si perviene ad adottare «...una formula che soddisfi tutte le richieste contraddittorie e lasci indecisi in una locuzione ambigua i veri punti della disputa...», insomma si opta per la scelta di «...un enunciato esteriore, linguistico, dal contenuto oggettivamente inconciliabile... una formula dilatoria che tenga conto di tutte le

⁷⁷ In ordine a codesta categoria concettuale, per tutti, si veda SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 48 s.; anche nell'opinione di BARCELONA - CANTARO, *El Estado social entre crisis cit.*, p. 56, tale tipologia di enunciazioni trarrebbe un'intrinseca giustificazione dal fatto che «...las Constituciones modernas contienen un compromiso dilatorio, o bien, que son, en algún modo, una neutralización de la guerra civil, en el sentido que reenvían continuamente a otra fase del conflicto, la transformación de las relaciones de fuerza...»; d'altronde, in un senso più generale, a seconda dell'opinione di ZAGREBELSKY, *Il diritto mite cit.*, p. 9 s., «...nelle società pluraliste attuali, [...] cioè le società dotate, nel loro insieme, di un certo grado di relativismo...», i testi costituzionali non sarebbero più intesi al fondamento di un assetto stabile della posizione giuridica del cittadino, tale da poter fondare, in favore di quest'ultimo, un ragionevole affidamento circa la *certezza* dell'effettiva sostanza informatrice dei diritti che legittimamente gli spettino, a seconda di «...un progetto rigidamente ordinante [...] dotato di forza propria...», ma, altresì, sarebbe demandato «...alla Costituzione...» un mero «...compito di realizzare la condizione di possibilità della vita comune, non il compito di realizzare direttamente un progetto determinato di vita comune...» e, dunque, a seconda di tale impostazione, il pregio dei testi costituzionali, più che nella coerente esposizione di una qualunque logica disponente, si dovrebbe piuttosto ravvisare risiedere in una sostanziale indeterminazione dei concetti e degli assunti, capace d'adattarli alle più svariate ed imprevedibili fra le possibili opzioni future.

⁷⁸ Con più specifica attinenza ai reciproci assetti ideologici propri ai *partiti politici* che diedero vita al testo della *Costituzione di Weimar* – che, come è noto, ha fornito un archetipo, riferibile anche al nostro vigente *istrumento fondamentale* – si pone, infatti, la domanda retorica di FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia*, Vicenza, s.d., p. 234 «...ma avevano essi abbastanza in comune per redigere una carta costituzionale dei diritti?...», domanda, questa, alla quale immediatamente l'Autore risponde: «...Un esame anche sommario della seconda parte della Costituzione della Repubblica Tedesca indurrebbe a rispondere con un enfatico: No. Questi “Diritti e Doveri dei Tedeschi” contenevano principi liberali, cattolici e socialisti in un assortimento variopinto. Questioni come quelle della chiesa e dello stato, della scuola e della vita economica rivelano l'indecisione degli autori...»; circa l'analogo ripetersi del fenomeno, anche in relazione alle *dichiarazioni di principi* ed alle *carte dei diritti* di portata transnazionale, si veda CASTELLANO, *Razionalismo e diritti umani cit.*, p. 87 e, con più specifico riferimento alla natura ampiamente *compromissoria* del nostro vigente testo costituzionale, *ex multis*, si rimanda a GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 e la formazione del diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi*, tomo I, Torino, 2004, p. 539 s..

pretese...»⁷⁹. Può incidentalmente accennarsi al fatto di come la suddetta tendenza, ancora in un recente passato, apparisse particolarmente propiziata, se non proprio dall'adozione dell'intrinseca sostanza, quanto meno dalla scelta dei «...metodi dello Stato di diritto borghese, metodi che contengono in sé il più alto grado di neutralità che risulta possibile in uno Stato in rapporto alle opposizioni interne...»⁸⁰.

Ugualmente in congruenza con i rilievi testé formulati, ben si è potuto considerare che se il termine *Rechtstaat*, di per sé solo, possiede un significato giuridicamente ben determinato, allorché gli si unisca l'aggettivazione di *sociale* (*sozialer Rechtsstaat*), esso giunga a perdere, invece, di ogni valore definitorio, permettendo così a ciascuno di poter assumere la relativa nozione, secondo «...il significato che più gli piace...»⁸¹; sempre in concordanza con la medesima opinione, infatti, di null'altro si tratterebbe se non, per estrema sintesi, di un mero espediente, volto al camuffamento (nel caso in esame, *sub specie constitutionalis particularae*) di «...slogan politici [...] le cui implicazioni, se sono inaccettabili, possono sempre essere alterate...»⁸². Non costituisce, quindi, un elemento logicamente accidentale il fatto di come, in ambito dottrinale, possa parimenti riscontrarsi chi, sotto le spoglie dello *Stato sociale di diritto*, null'altro abbia ravvisato configurarsi, alternativamente, se non una mera riproposizione – *diversis verbis* – della consueta figura dello *Stato di diritto*⁸³, oppure un surrettizio tentativo di recupero dottrinale, operato *novis verbis*,

⁷⁹ SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p. 52; in relazione al tenore delle disposizioni poste a parte del nostro vigente strumento costituzionale, si vedano gli analoghi rilievi tratti da: BALLADORE PALLIERI, *La Costituzione italiana nel decorso quinquennio*, in *Foro pad.*, 1954, IV, p. 37; RODOTÀ, *Art. 42*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca)*, Bologna - Roma, 1982, p. 104 s., con specifico riferimento all'istituto della *proprietà privata*; nonché, sia pure se in senso più ampio, ovvero: sotto quel profilo di carattere socio - politico che precede la decisione giuridica, si veda anche EINAUDI, *Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo*, in *Prediche inutili*, Torino, 1964, p. 205, il quale stigmatizza l'assoluta carenza di contenuti concettualmente definibili, in relazione alle diffuse richieste di «...una "miglior giustizia sociale" o l'altra di "invocazione della pace" od ancora dello sterminio dei "fautori di guerra". Mere parole le quali riecheggiano il consenso di tutte le persone benenate e possono essere interpretate nelle più diverse maniere, confacenti ai propositi ed ai temperamenti di uomini, i quali non hanno nulla di comune nella loro condotta politica quotidiana...».

⁸⁰ Così SCHMITT, *Democrazia e liberalismo* (trad. it.), Milano, 2001, p. 112, ulteriormente considerando: «...uno Stato che si organizza in una simile costituzione è neutrale nel senso che lascia aperta la strada alle più disparate correnti e tendenze politiche, dando loro la stessa probabilità di ottenere una maggioranza costituyente, forse addirittura atta a modificare la costituzione...».

⁸¹ Così, ad esempio, anche von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 283 s.

⁸² von HAYEK, *Studi di filosofia, politica ed economia*, Soveria Mannelli, 1998, p. 421 s.

⁸³ In tal senso, FORSTHOFF, *Stato di diritto cit.*, p. 51 e dottrina tedesca ivi citata; sia pure se polemicamente, un analogo rilievo solleva anche WIETHÖLTER, *Gli interessi dello Stato di diritto borghese*, ne *L'uso alternativo del diritto cit.*, vol. I, p. 39, il qual Autore contesta la validità della locuzione in oggetto, ritenendola «...una mera professione di fede formale, priva di conseguenze concrete...», in quanto «...nella teoria e nella prassi dominanti i presupposti della concretizzazione di

dell'integrale nozione di quello *sociale*⁸⁴; questa seconda opzione, in dipendenza della sempre minor attrattiva esercitata da tale ultimo modello d'organizzazione collettiva, nei confronti della pubblica opinione di molti fra i Paesi occidentali e, come si accennerà nel prosieguo, della condizione critica nella quale la relativa categoria statale si è trovata ad ulteriormente versare, anche di conseguenza a quella pervasività dei *principi comunitari* indotta dai Trattati dell'*Unione Europea* all'interno di vasti settori – in ispecie *economico - finanziari* – degli ordinamenti nazionali.

Di coerenza ai rilievi appena sollevati, infatti, anche nel contesto di un vigente strumento costituzionale, a fronte del concreto ricorrere della locuzione in oggetto, si è analogamente concluso, con il considerare «...che la formula “stato sociale di diritto” non è un concetto giuridico, nel senso che essa indichi un determinato concetto giuridico con un proprio carattere istituzionale ed uno specifico contenuto materiale. Da questa formula non possono essere ricavati né diritti né doveri, né possono essere derivate istituzioni...»⁸⁵, anche da ciò evidentemente tradendosi, per diretta induzione, la carenza di una dimensione dottrina dottrina dotata di un'autonomia propria, in relazione alla struttura giuridica della figura che ivi si aveva avuto ad espressamente evocare.

A compendio di tutto ciò, ritornando su di una considerazione empirica che, già diffusamente, s'è esaminata, su di un piano di metodologia logico-giuridica, riterremo che potrebbe ulteriormente aggiungersi anche una più comune valutazione, nei termini che seguono.

Se, da un lato, possiamo ribadire che corrisponda ad un'evidente constatazione di fatto l'inesistenza storica di modelli giuridici *puri* (fra le altre ragioni, ugualmente in dipendenza della natura che assume il procedimento stesso attraverso il quale prende forma l'assolutizzazione degli accadimenti concreti all'interno delle fattispecie astratte)⁸⁶, allora, conseguentemente, con più specifico riferimento alle

uno Stato di diritto materiale o sociale vengono individuati nella possibilità di estendere le posizioni dei privilegiati dello Stato di diritto classico a tutti gli uomini...».

⁸⁴ A questo proposito, fra i molti, si vedano BIN, *Lo Stato di diritto*, Bologna, 2017, pp. 40 ss.; MAINARDIS, nell'aggiornamento operato al § 3 di TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009, p. 9 s.; ZAGREBELSKY, *Il diritto mite cit.*, spec. p. 137 s., che esplicitamente operano un'immediata identificazione della nozione dello *Stato sociale di diritto* con quella dello *Stato interventista* nella sfera dei *diritti di libertà negativa* del privato cittadino ed analogamente anche GAMBINO, *Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva comparatistica*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2002, p. 120, il qual ultimo Autore, per l'appunto, esplicitamente parla di uno «... “Stato sociale di diritto” o *Welfare State*, ossia lo Stato pluriclasse del capitalismo maturo che stabilisce il primato del politico sull'economico secondo un modello di democrazia sostanziale ed “emancipante”».

⁸⁵ FORSTHOFF, *Stato di diritto cit.*, p. 57, nonché p. 54 ss., per più ampli svolgimenti dell'assunto.

⁸⁶ Proprio con esplicito riferimento alle *forme di Stato*, in questo senso già aveva avuto ad esprimersi anche da HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981, p. 139 e la questione aveva poi trovato un ampio svolgimento in SCHMITT, *Dottrina della costituzione cit.*, p.

figure che si sono prese in esame, apparirà di tutta evidenza che potranno discernersi elementi di *socialità* nel contesto degli ordinamenti che ineriscono agli *Stati di diritto* ed aspetti di *libertà* in quelli che, al contrario, pertengono agli *Stati sociali*. Ma, ciò posto, apparirebbe allora consequenzialmente eccessivo, invece, l'arguire, dalla mera *tendenzialità* delle caratteristiche giuridiche che valgono a distinguere tra loro le due *forme* statuali in oggetto, anche l'esistenza di una nuova figura – lo *Stato sociale di diritto* – quale entità a sé stante, dogmaticamente autonoma e di sintesi, rispetto a quelle più tradizionali, attesa, come testé rilevato, l'assoluta carenza di specifici elementi ed istituti che, differenziandolo rispetto al caso dato dal consueto fenomeno di mera *mixtio*, possano rivelarsi idonei a realisticamente orientare in tal senso un'analisi che intenda mantenersi, entro i confini di un obiettivo ambito di carattere giuridico. Ben altre, ovviamente, saranno le considerazioni che, nello stesso merito, si potranno invece eventualmente trarre, sul fronte delle *scienze politologiche*, oppure su quello della *sociologia*.

Per tanto, poiché un mezzo *Stato di diritto* ed un mezzo *Stato sociale* non valgono, nel loro insieme, a costituire uno *Stato sociale di diritto*⁸⁷, nel caso concreto, in ordine ad un obiettivo riscontro circa il positivo ricorrere di un'effettiva e specifica *forma di Stato*, si dovrà dunque procedere attraverso un'indagine empirica, di carattere sistematico, vertente sul singolo ordinamento giuridico. A seconda del consueto paradigma tracciato da una costante dottrina che, già in precedenza, s'è sommariamente delineato nei suoi caratteri istituzionali, se ne dovranno analizzare i salienti tratti generali; ad esempio, muovendosi nel senso del discernimento di quella tendenziale prevalenza nei *diritti sociali* piuttosto che in quelli di *libertà* ed egualmente si dovrà verificare, in positivo od in negativo, l'effettiva esistenza di una sfera dei *diritti pubblici soggettivi* dei cittadini, idonea a determinare, in favore di quest'ultimi, un ambito giuridicamente rilevante di *libertà dallo Stato*. Per estrema sintesi, si dovrà insomma verificare la reale consistenza di tutti quegli elementi che costituiscono un atteggiamento ordinamentale di sicura rilevanza, in relazione a quella

265 ss., per essere da ultimo perspicuamente ripresa anche da ATRIPALDI, *La Costituzione economica tra "patto" e "transizioni"*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998, p. 21, il qual Autore, sia pure se con più specifica relazione alle discipline costituzionalistiche, ha rilevato come «...ogni tentativo di isolare concettualmente i modelli per ritrovarli integralmente nelle esperienze costituzionali è destinato a fallire. È innegabile che quando si passa dal piano teorico all'osservazione degli assetti costituzionali che si realizzano nelle diverse esperienze storiche e nei diversi contesti socio-istituzionali, si potrà constatare che non si realizzano schemi puri ma combinazioni...» questo, assai probabilmente, anche in ragione della mera *tendenzialità* dei relativi modelli (cfr. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, in A.A. V.V., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, p. 93); analogamente, anche per quanto attenga ai modelli classificatori a cui si sogliono ricondurre gli assetti generali di sistema desumibili dalle *costituzioni economiche*, ha ad esprimersi anche BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996, p. 34 s.

⁸⁷ FORSTHOFF, *Stato di diritto cit.*, p. 40.

reciproca distinzione che vale a scandire i confini che, concettualmente, si frappongono fra le due differenti figure dello *Stato sociale* e dello *Stato di diritto*.

Si osserva incidentalmente come ci apparirebbe intuitivo che il criterio ermeneutico testé accennato possa ritenersi egualmente valevole al discernimento della relativa *forma* dell'entità statale che si fosse inteso esaminare, indipendentemente da tutti quegli eventuali espliciti riferimenti alla figura anfibologica dello *Stato sociale di diritto* che, pure, si fossero potuti riscontrare più volte ripetersi, nel contesto degli stessi strumenti costituzionali dell'istituzione considerata⁸⁸.

Per concludere, nel proposito delle cause influenti sull'improprio richiamo alla categoria dello *Stato di diritto* – sia pure se nella costanza dello *Stato sociale* – neppure apparirebbe del tutto da sottacersi la componente sostanziata dal probabile ripetersi di quell'atteggiamento, prevalentemente psicologico, già estrinsecatosi, in Italia, all'interno della categoria dei giuristi, all'atto della sopravvenienza dello *Stato corporativo*⁸⁹; tale contegno, «...di fronte alla trasformazione della struttura dello stato sulla base di principi diametralmente opposti...» rispetto allo *Stato di diritto*, così è stato rilevato manifestarsi: «...coloro che, pur avendo dato la loro esplicita adesione ai nuovi regimi, si sentono ancora legati all'ambiente ideologico in cui negli anni precedenti furono educati, cercano di mantenere per lo meno la formula che si riferisce a quell'ambiente ideologico e a questo scopo cercano di cambiare il contenuto della medesima adattandola ai nuovi tempi e ai nuovi fatti. I giuristi che si sono formati sotto i regimi totalitari e che sono quindi staccati dalla tradizione spirituale del passato giudicano con freddezza il significato che la formula in origine ha avuto nella scienza del diritto e proclamano quindi la sua morte e la sua completa incompatibilità con le nuove strutture giuridico - politiche...»⁹⁰.

⁸⁸ A riprova dell'assunto, infatti, così come si è avuto a considerare, in relazione alla vigente Legge Fondamentale tedesca (che, pure, al I comma del suo art. 28, contiene un esplicito riferimento allo *Stato di diritto sociale*, in aggiunta all'espressione di *Stato Federale Sociale* di cui già al I comma del suo art. 20), anche secondo l'opinione di DENNINGER, *Diritti dell'uomo cit.*, p. 17, l'entità statale in questione non parrebbe punto sensibilmente differenziarsi, quanto a contenuti istituzionali, rispetto all'archetipo dello *Stato di diritto* d'ascendenza *kantiana*.

⁸⁹ In questo senso, per una rassegna intorno alle varie opinioni dottrinali, vertenti sull'effettiva sussistenza dello *Stato di diritto* in Italia, nella costanza del *regime fascista*, si veda BATTAGLIA, *Stato etico e Stato di diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1937, p. 241 s.

⁹⁰ TREVES R., *Stato di diritto e Stati totalitari*, in *Studi in onore di G.M. De Francesco*, vol. II, Milano, 1957, p. 65 s., altresì rilevando la più generale portata del detto atteggiamento psicologico, che «...si manifesta evidentemente in tutti i casi in cui si presenta il problema della possibilità di applicare vecchie formule e vecchi principi a nuovi fatti politici e sociali...»; del resto, come delineato da GALLO F., *Synallagma e conventio nel contratto: ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, I, Torino, 1992, p. 11 ss., giacché le nozioni della scienza giuridica si tramandano da una generazione all'altra, anche nella sopravvenienza di modificazioni e di riforme radicali nel campo del diritto, in una certa qual misura, permane comunque insito nel giurista un retaggio di quegli insegnamenti che egli abbia originariamente avuto a ricevere.

Sullo specifico punto – vale a dire: anche con riferimento a quella *forma di Stato* del nostro Paese concretamente riscontrabile nell'epoca presente – una sia pur approssimata disamina dei manuali istituzionali della materia costituzionale, che si sono avvicinati nell'ultimo quarantennio almeno, sembrerebbe poter avvalorare la tesi di una perdurante continuità dell'atteggiamento che s'è appena descritto, *mutatis mutandis*, ben potendosi ravvisare, anche in molti degli attuali giuristi, il manifestarsi di un contegno intellettuale sostanzialmente analogo, rispetto a quello che, già a suo tempo, era stato tenuto da quei loro predecessori⁹¹.

Sempre nel significato dell'inesistenza di un *tertium genus* – ma, in questo caso, fra la figura dell'*economia di mercato* e quella dell'*economia sociale* o *collettivistica*⁹², attesa, fra l'altro, anche l'evidenza del fatto che «...non esistono e non potranno mai esistere un'economia totalmente liberista e un'economia totalmente collettivista...»⁹³ – e della sintomatica presenza, invece, di elementi concettuali, essenzialmente espressivi di una più ampia tendenza di carattere *compromissorio*⁹⁴, riterremo che si potrebbe sostanzialmente approdare, anche relativamente ad una pur sommaria indagine, circa l'obbiettiva esistenza concettuale di un'autonoma fattispecie, atta alla definizione di un coerente modello di c.d. *economia sociale di mercato*.

Se il detto concetto parrebbe infatti corrispondere ad una nozione che appare assai spesso correlarsi alla già considerata figura sostanziata dallo *Stato sociale di diritto*, d'altronde, pur di sovente condividendo in larga parte con quest'ultimo le più intime ragioni del proprio fondamento convenzionale, tuttavia, la cognizione viene ad assumere una particolare rilevanza e, anche ai fini del nostro discorso, s'appalesa, dunque, come meritevole di una speciale considerazione; questo in quanto immagine performante, corrispondente ad uno specifico dato speculativo, frutto dell'interna elaborazione di quella corrente di economisti – detti *ordoliberali* ed appartenenti alla Scuola di Friburgo – il cui contributo è notevolmente valso ad influenzare, sin dalla

⁹¹ Per un accenno al sostanziale riprodursi del fenomeno, anche in relazione all'esorbitanza del nostro complessivo assetto istituzionale rispetto dallo schema dello *Stato di diritto*, sia consentito rimandare a GASLINI, *Sulla "struttura" degli enunciati costituzionali cit.*, p. 84 s. e, per un'ulteriore esemplificazione concreta a questo merito, si vedano, ad esempio, le riflessioni tratte da SANTORO PASSARELLI, *Libertà e Stato*, in *Iustitia*, 1957, spec. p. 119 ss., ove, appunto, il tentativo di ricondurre l'assetto concettuale della nostra vigente costituzione nell'ambito dello *Stato di diritto*.

⁹² Tale associazione dell'inserzione del termine *sociale* alla figura dello *Stato di diritto* all'analogo inserimento della medesima aggettivazione nel contesto espressivo dell'*economia di mercato* già è stata esplicitamente ravvisata, quale manifestazione di un medesimo fenomeno unitario, anche da von HAYEK, *Studi di filosofia cit.*, p. 421.

⁹³ ZINCONI, *Lo Stato totalitario*, (ried.), Roma, 1999, p. 195.

⁹⁴ A concreta riprova empirica di questo assunto, infatti, valga l'osservazione di WIETHÖLTER, *Le formule magiche della scienza giuridica*, Bari, 1975, p. 187, il quale rileva come «...sotto la bandiera dell'economia sociale di mercato hanno veleggiato, sul mare delle vicende del dopoguerra, azioni politiche ed economiche estremamente diverse...».

loro costituzione, le fondamentali impostazioni di sistema relative a taluni dei vigenti organismi comunitari⁹⁵.

Sia pure se non negando le indubitabili distinzioni intercedenti fra le elaborazioni proprie alla detta scuola, rispetto a quelle più generali impostazioni che invece pertengono al *liberalismo classico*⁹⁶ – discordanze sulle quali fra breve torneremo – nel proposito delle categorie speculative assunte dagli *ordoliberali*, riterremo di poter inferire come tale differenziazione, più che ad un reale dissenso relativamente alla sostanza concettuale dell'ordine economico, apparirebbe piuttosto potersi probabilmente ascrivere:

a) sul piano teorico, alle stringenti contingenze dettate da una mera strategia difensiva, «...rispetto ad una forma di Stato che per la prima volta poneva in questione il carattere costitutivo dell'assetto economico liberale, abbandonando l'immagine di uno Stato "astensionista"...» nelle categorie economiche⁹⁷;

b) su quello pratico, al fatto che «...date le esperienze politiche, nessuno credeva né osava credere, di fronte al caos soprattutto della Ruhr, che l'industria siderurgica potesse essere ricostruita nei vecchi termini dell'economia privata...»⁹⁸.

In altri termini, già a seguito dell'adozione della Costituzione di Weimar, che veniva significativamente ad infrangere il tipico schema di garanzia dei diritti che era caratteristico agli strumenti fondamentali degli *Stati di diritto*, gli *ordoliberali* si erano trovati a fronte dell'emersione di un indirizzo politico – anche di livello *superprimario* – che, secondo l'opinione di una parte della dottrina, appariva manifestarsi come così influenzato da postulati ideologici di tenore collettivistico, da potersi addirittura arguire «...la possibilità di un trapasso, nella storia costituzionale

⁹⁵ Si veda, nel proposito, l'analisi condotta da MAES, *Il pensiero economico e la formazione della Comunità Economica Europea*, in "1989" *riv. dir. pubbl. e sc. pol.*, 2001, pp. 513 s., 519 e 525, ove si evidenzia – in ordine all'assetto concettuale dei temi ispiratori delle C.E.E. – il prevalere dei motivi informatori delle impostazioni economiche *ordoliberali* dell'area germanica, in contrapposizione a quelli tendenti ad un interventismo pianificatore, caldeggiati, per converso, dalle correnti francesi di matrice *keynesiana*; su quest'ultimo aspetto, analogamente anche ALLEGRETTI, *Democrazia e rappresentanza nell'era della globalizzazione*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006, p. 74, con l'osservare come, nell'ambito dell'*Unione Europea* «...sul terreno dell'economia è canonizzato l'orientamento liberale, il che è avvenuto dalle origini, e proprio nel momento in cui i singoli stati europei praticavano l'economia *keynesiana*...».

⁹⁶ Intorno a questo specifico oggetto, si rimanda ai rilievi tratti da MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, pp. 62 s. e 102 spec. alla nota (145); COCOZZA F., *Profili di diritto costituzionale applicato all'economia cit.*, p. 148 ss.

⁹⁷ Cfr. MICCÚ, *Forme di mercato e innovazione della costituzione economica*, (ed. provv.), Roma, 1996, p. 85 s. e MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2012, p. 308.

⁹⁸ WIETHÖLTER, *loc. op. ult. cit.*; per un accenno ai tentativi d'immediata *collettivizzazione* dei complessi industriali della Ruhr, si veda SCHMINCK, *Osservazioni provvisorie sulla distruzione dell'ortodossia giuridica in Germania*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. II, Roma-Bari, 1973, p. 17.

economica della Germania, dal precedente sistema di economia di mercato, sia pure caratterizzato da forme di interventismo, ad una forma di economia guidata e di un vero e proprio mutamento dell'assetto economico generale...»⁹⁹; ciò anche in dipendenza del fatto che, qualora le maggioranze politiche parlamentari lo avessero reso possibile, in ragione della diffusa *anfibiologia* delle relative proposizioni costituzionali (della quale già più addietro s'è accennato), anche soltanto per via esegetica, si sarebbe potuta legittimamente instaurare una *funzionalizzazione* dei *diritti di libertà negativa*¹⁰⁰ a quelli di tenore *sociale*, in una dimensione pressoché annichilente ed assolutizzatrice.

Per tanto, al fine di salvaguardare l'intrinseca sostanza degli istituti economici fondamentali del *liberalismo* (espressivi di una realtà sino ad allora pressoché incontrastata, nella dinamica dei traffici dell'economia del mondo occidentale), gli *ordoliberali* si sarebbero visti, quasi forzatamente, costretti ad operare una forma di esteriore adeguamento di questi istituti alla realtà sopravvenuta; anche diversamente rinominandoli, attraverso l'adozione di convenzionali formule che – seppur atecniche, anfibiologiche e compromissorie – potessero comunque suonare come ossequiose, rispetto ai dettami che venivano generalmente ad essere stabiliti dai principî informatori delle nuove dottrine, nonché concretamente imposti ad opera della particolare situazione del momento, scandita da talune contingenze storiche, precipuamente conseguenti agli esiti d'una catastrofica sconfitta militare e della correlata dissoluzione di molte fra le istituzioni civili dello Stato tedesco.

In termini sostanzialmente analoghi, tale tendenza – come già s'è accennato – venne ad ugualmente riproporsi, sempre per parte degli aderenti alla Scuola di Friburgo, anche al termine del secondo Conflitto mondiale, dando così luogo, fra le altre cose, pure a quell'anfibiologica concezione di un'*economia sociale di mercato*, che, per l'appunto, stiamo procedendo nel vagliare¹⁰¹.

Sotto l'egida di queste premesse, ci apparirebbe legittimo l'inferire come quest'ultima nozione, a buon diritto, possa nondimeno ravvisarsi sotto le specie della metamorfosi apparente di una figura, che rimane comunque uguale a sé medesima, ciò importando l'immediata conseguenza d'impedire di potersi ravvisare un'effettiva

⁹⁹ BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 56.

¹⁰⁰ ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 24 s. alla nota 9, esprime il proprio rilievo critico intorno a tale nozione qualificatoria, reputando che, nella fattispecie, «...l'aggettivo "negativo" non è un'esplicazione del sostantivo "libertà", ma un riferimento che le si contrappone...», ciò per il fatto che «...invero la libertà negativa non è conseguente ad una scelta personale; in realtà questa mia libertà mi è concessa, garantita dallo Stato...», e conclusivamente ritenendo che «...se mai il termine negativo va interpretato riferendosi allo Stato che, garantendo gli individui, non è più libero in senso assoluto di privare della libertà i medesimi...».

¹⁰¹ È incidentalmente da rammentarsi come ciò ebbe luogo, non ostante il fatto che la vigente Legge Fondamentale tedesca del 1949, così come accenna SCHMINCK, *Osservazioni provvisorie cit.*, p. 19, risultasse depurata di molti di quei principî – che, da taluni, sono stati ritenuti rivestire un tenore apertamente *collettivistico* – già presenti nella Costituzione di Weimar.

autonomia concettuale dell'*economia sociale di mercato*, rispetto alla più consueta figura dell'*economia di mercato*¹⁰². Questo in quanto la trasformazione del termine in oggetto si presenta come un'operazione direttamente dipendente da una forma di mera riparametrazione, dal tenore prevalentemente nominalistico, la quale, espressiva di categorie semplicemente formali, appare idonea, già di per se stessa, ad approntare il migliore strumento, atto a minorare, nell'effettiva sostanza, pressoché qualsiasi necessità di concreto mutamento concettuale di quelle figure che ne siano state investite.

Sempre su di un piano pratico, a ciò, deve aggiungersi come, in ragione di quella più volte segnalata natura meramente tendenziale che connota la risultanza dell'assolutizzazione dei fenomeni reali nei modelli di riferimento teorico generale, anche nel caso in questione, si venisse a rendere ancor meno netta l'effettiva differenziazione dei postulati *ordoliberali* rispetto alle impostazioni proprie al *liberalismo classico*, nell'ufficiale vigenza dei cui principî, ad esempio, già si era potuto assistere a talune penetranti ingerenze dello Stato nelle categorie economiche, sia pure se nelle vesti di intervento *per via di eccezione*, così come più addietro si è precedentemente avuto il modo di considerare ed ulteriormente si andrà a puntualizzare nel prosieguo.

Ciò posto, per estrema sintesi, la più marcata differenziazione della concezione della Scuola di Friburgo rispetto al canone del *liberalismo classico* è stata ravvisata consistere nel capovolgimento dell'assioma «... ordine = risultato del libero gioco delle forze... » in quello di «... ordine = presupposto del libero gioco delle forze... »¹⁰³; il che, a nostro sommo avviso, varrebbe a configurare – anche per quanto ci concerne – un'opera di restauro di medesime concezioni, in rapporto alle occorse mutazioni di un più generale contesto; infatti, nello specifico proposito, ci apparirebbe del tutto evidente come la ridefinizione in oggetto si sia limitata a considerare nelle vesti di una *causa* ciò che, invece, veniva ad essere altresì concepito dalla precedente dottrina economica come un *effetto*, ma assolutamente nulla variando, in relazione alla caratterizzazione del pratico esplicarsi del relativo epifenomeno, né, tanto meno, in alcunché immutando circa l'attinente giudizio assiologico.

¹⁰² Con particolare riferimento alla nozione di *economia sociale di mercato*, in questo medesimo senso parrebbe esprimersi LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione*, in A.A. V.V., *L'azienda e il mercato*, Padova, 1979, p. 393 «...la *soziale Marktwirtschaft* è solo una felice formula per esprimere un insieme di proposte comuni a tutto il neoliberalismo. Essa muove da una piena accettazione ideologica dell'economia di mercato...»; analogamente anche BIFULCO, *Costituzioni pluralistiche cit.*, p. 521 alla nota (35), individuando tale locuzione come ascrivibile al novero delle «...(re)interpretate nozioni neoclassiche di mercato...» e per tale parrebbe essere stata spesa la relativa nozione anche da NIPPERDEY, a seconda del lineamento del suo pensiero così come analizzato da MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne cit.*, p. 317 s..

¹⁰³ WIETHÖLTER, *Diritto dell'economia: analisi di una "formula magica"*, ne *L'uso alternativo del diritto cit.*, vol. I, p. 217.

In tal senso, posto il fatto di come il nuovo assetto costituzionale che si era venuto ad affermare, in via di principio, più non si riconoscesse come una concordante risultanza giuridica rispetto alle regole connaturali agli svolgimenti del *mercato*, allora – attesa la tendenziale incoercibilità della logica posta a fondamento delle *regole dell'economia*¹⁰⁴ – si rivelava, dunque, un'operazione pressoché necessaria la postulazione di un nuovo ordine che – anziché figurare, come per l'innanzi, la risultante ultima della spontanea esplicazione delle *dinamiche economiche* – apparisse piuttosto improntarsi a criteri che, rispetto a tale logica, si ponessero, invece, in una posizione di preventiva sintonia. Ciò all'evidente finalità di poter scongiurare un processo di autoritativa ingerenza dei *Pubblici poteri nel mercato*, a seconda delle linee direttrici di politiche pianificatrici dallo stampo prevalentemente ideologico, il cui esito finale si sarebbe presumibilmente risolto in un generale impoverimento della compagine sociale, già notevolmente immiserita, in ragione degli sfortunati eventi bellici occorsi alla Germania.

Non a caso, fu proprio nel medesimo contesto che prese luogo la prima elaborazione della concezione teorica della *costituzione economica*, intesa nelle precipue vesti di barriera giuridica, frapposta a difesa dei principî fondamentali del liberalismo, in contrapposizione a quelli sociali, d'ispirazione collettivistica, che, secondo taluna opinione, trovavano, invece, una loro compiuta espressione nella *costituzione politica* di Weimar¹⁰⁵: documento quest'ultimo che, ravvisato da un'autorevole dottrina come «...un esempio specialmente significativo di compromesso insincero tra opposte correnti politiche...» vedeva, per la verità, la gran parte delle proprie disposizioni di carattere *sociale* manifestarsi come «...puramente e genericamente programmatiche, e spesso praticamente elusive...», di talché, nella pratica, ad esse non venne successivamente offerto «...neanche un inizio di attuazione concreta...»¹⁰⁶.

In ulteriore favore di questa interpretazione circa quanto sin qui divisato, sotto il profilo concettuale, parrebbe ulteriormente militare anche il fatto che – così come è stato correttamente rilevato – per gli *ordoliberali* «...l'unica costituzione economica della tradizione occidentale che essi ritengono conforme ai principi dello Stato di diritto democratico è quella dell'economia di mercato...»¹⁰⁷, fondata su di un modello

¹⁰⁴ Nello specifico merito, sia consentito rimandare a GASLINI, *Appunti di ricerca cit.*, p. 90 ss. e dottrina *ivi* citata.

¹⁰⁵ In questo senso MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne cit.*, p. 305; RABAULT, *La constitution économique de la France cit.* p. 723 s. e si veda anche COCOZZA F., *Profili di diritto costituzionale applicato all'economia cit.*, p.153.

¹⁰⁶ CRISAFULLI, *La Costituzione cit.*, p. 124, nonché, analogamente, anche MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne cit.*, p. 309 s.

¹⁰⁷ MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, p. 57, nonché, per una più puntuale disamina delle concezioni *ordoliberali*, relativamente ai reciproci nessi intercedenti fra lo Stato e le categorie economiche, si veda anche CHESSA, *Critica del neo - costituzionalismo finanziario. Sul nesso fra scienza economica e diritto pubblico*, in *Riv. giur. sem.*, 2021, n. 1, p. 98 ss.

mercatorio di segno privatistico e di stampo sostanzialmente liberale, in quanto conseguente ad un archetipo generale che trovava allora, ed ancor oggi trova, i propri elementi basilari «...nella stabilità monetaria, nell'apertura dei mercati, nella garanzia della proprietà privata e della libertà contrattuale, nella responsabilità dell'imprenditore e nella costanza della politica economica...»¹⁰⁸.

Questa nostra opinione ci sembrerebbe potersi ulteriormente avvalorare, sulla scorta di un'autorevolissima considerazione tratta dallo stesso von Hayek – uno dei più insigni fra i fautori delle concezioni *liberali* nell'epoca contemporanea – il quale, pur esprimendosi negativamente circa l'interposizione dell'aggettivo *sociale* al più consueto appellativo di *economia di mercato*, aveva avuto, tuttavia, a concedere: «...non mi piace questo uso, anche se grazie ad esso alcuni miei amici tedeschi (e ultimamente anche inglesi) sembrano riusciti a rendere appetibile a circoli più ampi il tipo di ordine sociale che difendo...»¹⁰⁹.

D'altro canto, anche su di un piano più sostanziale, si è analogamente osservato come la pratica applicazione di una teoria economica così denominata, in Germania, si sia recentemente risolta, per sintetizzarla con uno stringente apoftegma, in «...un Adam Smith con in più una legge contro le limitazioni della concorrenza...»¹¹⁰.

Sempre in senso analogo, può egualmente argomentarsi, anche in relazione all'*Unione Europea* – che, come già s'è accennato, appare essersi significativamente ispirata, nei suoi fondamenti istituzionali, dalle teorie degli *ordoliberali* – le cui regolamentazioni intorno alle materie oggetto dei suoi precipui principi ispiratori sono

¹⁰⁸ MICCÚ, *Forme di mercato cit.*, p. 59 s.; in senso più ampio, come denota WIETHÖLTER, *Le formule magiche cit.*, p. 188, detta elaborazione ripeteva, fra l'altro, uno dei suoi postulati fondamentali da quell'impostazione generale, propria anche al *liberalismo classico*, che si dipartiva da «...una concezione “apolitica” dell'economia, considerata parte della società civile autonoma dallo Stato...».

¹⁰⁹ Così von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 283, alla nota 26; in senso più generale, circa la sostanziale assenza di una significazione propria della locuzione di *economia sociale di mercato*, anche ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi cit.*, p. 14 e si veda analogamente anche EINAUDI, *È un semplice riempitivo*, in *Prediche inutili cit.*, p. 300 ss.; per una contraria opinione, si veda, ad esempio, RABAULT, *La constitution économique de la France cit.*, p. 727, il quale ravvisa sostanzarsi nella figura «...l'abbutisement d'une synthèse consciente, au XXe siècle, entre la conception libérale, telle qu'elle avait été mise en œuvre au cours du XXe siècle, et les différentes formes de dirigisme étatique...».

¹¹⁰ WIETHÖLTER, *loc. op. ult. cit.*, ulteriormente argomentando «...il potere politico viene usurpato dal potere economico, tanto più quanto meno [...] il richiamo allo “Stato forte”, inteso come arbitro e regolatore del libero gioco delle forze, trova e può trovare ascolto nella realtà [...] di conseguenza la legittimazione e il controllo democratici si riferiscono alle regole esterne di tale gioco e non al gioco stesso. Questo “Stato” è e rimane lo Stato costituzionale borghese del diciannovesimo secolo [...] la scuola neoliberale (secondo cui la costituzione economica – descritta quasi sempre come ordinamento economico – si identificherebbe con il sistema giuridico privato tradizionale “arricchito” del diritto di concorrenza) con la sua costituzione economica finisce così per disattendere la costituzione politica espressa dalla Legge fondamentale...».

state ravvisate significativamente preesistere «... sotto forma di imperativi economici, prima che i Trattati le formalizzassero...»¹¹¹ ed a seconda dell'idea «...che il mercato sia tendenzialmente in grado di rispondere ad ogni istanza di benessere sociale sol che gli sia dato di sviluppare integralmente la libera concorrenza e che, perciò, lo Stato debba tendenzialmente limitarsi ad intervenire all'esclusivo fine di rimuovere ogni sorta di ostacolo all'integrale dispiegarsi di una competizione non solo libera ma anche tutta privata...»¹¹².

A questo proposito, può eloquentemente osservarsi come, già nel contesto di quel suo, "Progetto di un Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa", se pure, all'art. I-3 n. 3 – nel novero degli idealizzati "Obbiettivi dell'Unione" – fosse stata introdotta una menzione all'*economia sociale di mercato*, successivamente, tuttavia, allorquando, dalle mere petizioni di principio, si passava d'altronde alla concreta considerazione delle modalità di effettivo esercizio della politica economica dell'ente, ecco che «... le oggettività macroeconomiche tornano a prevalere... »¹¹³, ogni riferimento all'anfibologico istituto dell'*economia sociale di mercato* veniva quindi a consequenzialmente cessare e, di fatto, (come, ad esempio, nel contesto dell'art. III-70) si ritornava a volgersi nella direzione d'un più realistico riferimento ai «...principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza...»¹¹⁴. Il medesimo ragionamento può ulteriormente estendersi, anche all'attualità del presente, in relazione all'art. 3 n. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE)¹¹⁵, il quale, appunto, viene ad operare un esplicito riferimento all'*economia sociale di mercato*; anche in questo caso, tuttavia, allorquando, dalle astratte ipostatizzazioni ideali, si procede, invece, ad una più concreta considerazione delle modalità operative, attraverso le quali l'Ente deve attendere al conseguimento dei propri obiettivi traguardi, ecco che, nel contesto del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), tale locuzione verbale non trova più alcuna menzione e viene ad essere sostituita *de plano* (agli artt. 119, 120, 127, nonché all'art. 2 dell'allegato 4) con quella di «...un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza...»; una proposizione quest'ultima, la quale, del resto, si limita ad esattamente riprodurre quella medesima formula che già era stata originariamente adottata dai Trattati istitutivi, ad illustrare il relativo concetto nella sua accezione formale meglio compiuta e concretamente esaustiva.

¹¹¹ DI PLINIO, *La costituzione economica nel processo costituente europeo*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2003, p. 1780.

¹¹² BARCELLONA, *L'interventismo europeo e la sovranità del mercato cit.*, p. 335.

¹¹³ DI PLINIO, *La costituzione economica cit.*, p. 1791, alla nota 66.

¹¹⁴ In tal senso, anche CURTI GIALDINO, *Introduzione generale*, in *Una Costituzione per la nuova Europa*, Milano, 2003, p. 83.

¹¹⁵ Sempre nella sua versione consolidata di cui in G.U.U.E., 26 ottobre 2012, n. C 326.

È appena il caso di rimarcare l'assoluta equipollenza giuridica dei due Trattati da ultimo considerati¹¹⁶, la cui differenziazione dovrebbe consequenzialmente apprezzarsi come esclusivamente *funzionale* e, quindi, sarebbe da intendersi la relativa ripartizione dei contenuti, in certo qual modo, come una forma di suddivisione *ratione materiae*: nel TUE, troverebbero luogo i superiori motivi d'ispirazione ideale che valgono a determinare l'individuazione degli obiettivi dell'Unione ed il più generale schema delle competenze che spettano all'ente, mentre, nel TFUE, figurerebbe l'indicazione più specifica di quegli istituti e di quelle condotte operative, inducenti ad un concreto processo di realizzazione degli obiettivi più genericamente individuati dal TUE. Tuttavia, i detti istituti e le dette modalità di materiale attuazione contemplati dal TFUE, attesa l'equipollenza giuridica dei due documenti – sia pure se sul presupposto implicito dato dal fondamentale rispetto dei comuni *principi generali* dell'Unione – non trovandosi gerarchicamente subordinati allo stretto dettame imposto dalle mere enunciazioni di principio portate dal TUE, dovrebbero logicamente essere intesi, in ordine alla sostanziale definizione pratica del proprio modo d'essere, *ratione materiae*, in quell'accezione esplicitamente risultante dalle categorie concettuali accolte dal TFUE, qualora, relativamente ad essi, si dovesse rinvenire il riscontro di una qualche eventuale apparente difformità, rispetto alla contemplazione che dei medesimi ne avesse fatto il dettato del TUE.

Al di là del caso di specie, dunque, a nostro modesto avviso, anche per regola più generale, nei casi di esteriore discordanza fra i testi dei due Trattati, per poter risalire all'obiettiva dimensione significativa degli istituti ivi evocati, si dovrà comunque prestare una particolare attenzione alla prevalenza del loro senso concretamente funzionale, allorché si tratti di formulazioni che attengano alla immediata definizione di fenomeni che si ricolleghino ad attività sostanziali che facciano capo all'Unione od agli Stati aderenti (come nel caso sopra appena considerato) e, quindi, se ne dovrà far logicamente prevalere la relativa nozione, così come risultante dal TFUE; oppure, per converso, quando ci si riferirà a delle enunciazioni che si esauriscano in più teoretiche scelte di principio o di generale indirizzo ordinamentale, si rivelerà più opportuno far valere nell'interpretazione la predominanza di quel loro letterale lineamento speculativo che ne abbia riportato il TUE.

Tornando allo specifico tema dell'*economia sociale di mercato*, si osserva tangenzialmente come, al contrario, una parte della dottrina abbia invece ritenuto i riferimenti ad essa operati e sopra menzionati come l'esplicitazione di un dato, intrinsecamente espressivo del fatto che «...l'obbiettivo della sua (sott. dell'*Unione Europea*) azione non è solo il mercato, ma anche la realizzazione e difesa di altri valori “sociali” (che costituiscono, in certo modo il patrimonio comune degli stati

¹¹⁶ Giacché, ai sensi dell'art. 1 n. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché in forza dell'analogia ed esplicita previsione di cui all'art. 1 III comma del Trattato sull'Unione Europea, si sancisce che entrambe gli atti posseggano «...lo stesso valore giuridico...».

membri, tutti ispirati al modello di stato sociale di diritto)...»¹¹⁷, così come, fra l'altro, apparirebbe confortato dalla tendenza – già rilevabile nella contestualità dell'Atto Unico e del Trattato di Maastricht – volta all'inserimento «...dei c.d. diritti sociali (diritto all'ambiente, protezione del consumatore)... quali situazioni giuridiche di primo piano...»¹¹⁸.

Circa il merito di questi assunti, ci sia permesso d'esprimere un'opinione di sostanziale dissenso; infatti – sia pure prescindendo dalla sostanziale indeterminatezza giuridica tradita dalla nozione stessa dello *Stato sociale di diritto* che, già addietro, s'è avuto il modo di considerare – non riterremo possa d'altronde sottovalutarsi il fatto di come, nei contesti richiamati, i *diritti sociali* (ben lunge dall'informare ad un principio di pregiudiziale osservanza di sé le istituzionali *finalità economiche* proprie all'*Unione Europea*) siano, invece, contemplati come un elemento di mero compendio – essenzialmente e pressoché esplicitamente – *funzionalizzato*, sul piano operativo, alle esigenze che procedono da una migliore esplicazione di quelle dinamiche economiche che caratterizzano il *mercato*¹¹⁹, ovvero come è stato esplicitamente rilevato, all'interno di questo contesto, i *diritti sociali*, da «...espressione di una *logica oppositiva* alle dinamiche del mercato...», si sono trovati a doversi *funzionalizzare* alle esigenze di piena esplicazione e d'efficiente operatività relative a quest'ultime componenti della sfera economica¹²⁰.

¹¹⁷ GASPARINI CASARI, *Mercato e istituzioni*, in *Dir. ec.*, 2002. p. 521.

¹¹⁸ PICOZZA, *L'incidenza del diritto comunitario (e del diritto internazionale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico dell'economia*, in *Riv. dir. pubbl. comunitario*, 1996, p. 256.

¹¹⁹ Analogamente CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma - Bari, 2004, p. 31 s., in relazione all'*Unione Europea*, considera che «...le sue funzioni nel settore economico sono ancora prevalenti e gli interventi in altri settori sono strumentali a quelli relativi al mercato...»; del resto, così come, da ultima, rileva anche SPATARO, *Le politiche per lo sviluppo cit.*, p. 86, la ragione fondamentale per la quale «...gli interessi propri del mercato comune sono chiamati... a convivere sempre più con valori di contenuto non economico...», risiederebbe, appunto, non in un intrinseco valore irrinunciabile ipoteticamente rivestito da quest'ultimi, ma, al contrario, innanzi tutto nel fatto che essi «...appaiono, comunque, imprescindibili per la sopravvivenza e il consolidamento di un mercato aperto e concorrenziale...»; ed ulteriormente si consideri che nemmeno l'approvato (quantunque poi accantonato) progetto di Costituzione europea, secondo DI PLINIO, *La costituzione economica cit.*, p. 1787 s., «...dovrebbe avere degli effetti di rilievo sui principi chiave e sui fondamenti della vigente costituzione economica europea, in particolare su mercato, concorrenza e libertà comunitarie...», poiché, fra l'altro, «...la Carta è già orientata al mercato: la struttura ed i contenuti delle sue disposizioni ne rispecchiano i valori e ne presuppongono il pieno valore e, a differenza di alcune Costituzioni nazionali, le libertà economiche classiche sono elencate insieme agli altri diritti fondamentali (art. II-16 e II-17)...» ed, infine, per il fatto che «... la Carta è e sarà interpretata dalla Corte di Giustizia, che è stata il motore della difesa e dello sviluppo della missione funzionalista dell'Unione...». In termini sempre analoghi, circa indirizzo politico concretamente perseguito dall'Unione Europea, quantunque se in chiave critica, anche SOMMA, *Il mercato delle riforme. Come l'Europa è divenuta un dispositivo neoliberale irrimediabile.*, ne *Dopo le crisi. Dialoghi sul futuro dell'Europa*, (a cura di Mostacci e Somma), Roma, 2021, p. 229 ss.

¹²⁰ Così F. LOSURDO, *I diritti sociali condizionati cit.*, p. 384.

La chiave di lettura che s'è testé proposta viene a sostanziare, fra l'altro, ugualmente un'interpretazione che, sino ad oggi, ci apparirebbe essere stata eloquentemente sottolineata – oltre che dagli ineludibili dati testuali presenti nei Trattati, che già si sono rammostrati¹²¹ – anche da un conseguente atteggiamento valutativo che, sempre in questo medesimo senso, si è conformemente manifestato, per il tramite del costante orientamento giurisprudenziale tenuto dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo¹²².

¹²¹ In tal senso, a titolo di mera esemplificazione schematica circa la *funzionalizzazione* dei *diritti sociali* allo spontaneo esplicarsi del *mercato*, si consideri come, nel contesto del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'art. 39 inquadri, al n.1 lettera a), il miglioramento del reddito individuale dei lavoratori del comparto agricolo sotto il prevalente profilo di «...incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione...», per «...il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia...», come specificato al n. 2 lett. c del medesimo articolo. Analogamente, l'art. 145 impegna la Comunità e gli Stati aderenti a perseguire «...una strategia coordinata a favore dell'occupazione...», ma esplicitamente funzionalizza tale indirizzo politico agli obbiettivi di cui all'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea, fra i quali indubbiamente continua a rivestire una capitale importanza quello originario (di cui al n.3) concernente l'instaurazione di «...un mercato interno... basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva...»; la qual cosa, anche in ragione delle considerazioni già in precedenza svolte intorno alla concezione della c.d. *economia sociale di mercato*, viene a significare che, nell'ambito delle condotte d'azione inerenti alle dinamiche del *mercato interno*, dovrà trovare la più conseguente applicazione il *principio generale* di cui all'art. 119 del TFUE anteriormente già considerato, ovvero che le dette condotte dovranno procedere a seconda del «...principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza...». E, per concludere in questa rapidissima disamina, con specifico riferimento ai diritti sociali fondamentali, possiamo infine osservare come la lettera stessa dell'art. 151 II comma esplicitamente li funzionalizzi alla «...necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione...» e l'art. 153 n. 4 subordini l'adozione delle conseguenti misure concrete, idonee ad offrirne attuazione, al fatto che le medesime non debbano comunque «...incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario...» del singolo Stato aderente; in favore di analoghe conclusioni, in aggiunta a quanto già precedentemente rilevato in nota circa le considerazioni tratte da Maes e da Allegretti relativamente agli indirizzi rivelatisi come prevalenti nella stessa fase genetica delle istituzioni *comunitarie*, dirette antesignane di quelle oggi *europee*, anche FERRARA, *Democrazia e rappresentanza politica*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006, p. 65, nonché sempre ID., *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, p. 54 s., il quale viene altresì a rimarcare la sostanziale inconferenza dei *principi* dello *Stato sociale*, riguardo allo spirito informatore che già animava quelli del *diritto comunitario* – per altro, assolutamente conformi, rispetto a quelli che, al presente, ci presenta il *diritto europeo* – e, su quest'ultimo punto, si apprezzino anche gli assonanti rilievi tratti da: LUCIANI, *La Costituzione italiana e gli ostacoli alla integrazione europea*, in *Pol. dir.*, 1992, p. 557 ss.; MOSCARINI, *Sussidiarietà e libertà cit.*, p. 460; SALMONI, *Legalità (costituzionale) e forma di Stato: aspetti teorici e profili pratici di due concetti apparentemente in crisi*, in *Riv. dir. cost.*, 2004, p. 127 ss.

¹²² Cfr. RIDOLA, *Diritti di libertà e mercato nella "costituzione europea"*, in *Quad. cost.*, 2000, p. 25 s., e, del pari, si considerino, in senso più specifico, le analoghe considerazioni riassuntive tratte da PREZIOSO, *Riflessioni sugli effetti delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia sul sistema delle garanzie dei diritti fondamentali vigente nel nostro ordinamento*, in *Giur. cost.*, 2000, p. 2940 s.,

4.- Segue: particolare riferimento alla differente natura rivestita dalle rispettive rationes che, nella costanza delle due forme di Stato in precedenza considerate, presiedono alla concreta determinazione delle discipline legali dei rapporti economici

Tutto ciò atteso, il rapporto che lo *Stato di diritto* intrattiene con le categorie economiche appare tendenzialmente fondarsi sul presupposto della *libertà di mercato*; sul sostanziale rispetto, cioè, delle regole, proprie a quella *lex mercatorum*, che si è andata progressivamente fondando, negli ultimi secoli, presso le società occidentali, in relazione alle attività di scambio; questo, in ispecie, parrebbe particolarmente valere con riferimento a quelle negoziazioni che si rivelino presentare, all'interno della loro struttura, uno spiccato carattere di *transnazionalità*.

Sino al periodo segnato dalla Prima Guerra Mondiale, costituiva il *libero mercato*, quell'unitario modello di riferimento al quale si attevano tutti i Paesi che si situassero nell'area occidentale, o che con questa intrattenessero degli scambi di carattere commerciale¹²³.

laddove l'Autrice, a seguito di un concreto caso di *funzionalizzazione* di diverse categorie di diritti alle ragioni dell'affermazione dell'effettiva libertà economica, operato da quella Corte, pur dissentendone dalla sostanza, così è costretta a concludere: «... l'interpretazione *funzionalizzante*... che la Corte di Giustizia sembra implicitamente presupporre, solleva problemi considerevoli di compatibilità con il nostro ordinamento, orientato a garantire la tutela ed il pieno sviluppo della persona umana... In primo luogo, sembra essere implicitamente riconosciuta nell'ordinamento comunitario – a differenza del nostro ordinamento – una gerarchia di valori al cui vertice sono collocate le libertà fondamentali di prestazione e circolazione di beni e servizi, da garantire, quindi, anche a scapito del pregiudizio che potrebbe essere arrecato ad altri interessi giuridicamente rilevanti... La Corte di Giustizia, inoltre, ha contribuito a creare ed alimentare con la sua attività interpretativa, ex art. 177 Trattato CE, un sistema “a circuito chiuso” in cui la tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, diverse dalle libertà di produzione, prestazione e circolazione di beni e servizi, è assicurata *se e nella misura in cui* sia funzionale al conseguimento delle finalità economiche prefissate dal Trattato CE... »; sempre nel medesimo senso, a seguito dell'analisi della *generalis ratio* posta alla base di una serie di recenti sentenze europee, sia pure se a seguito del tentativo di sostenere una differente linea argomentativa, anche L. PONZETTA, *L'Unione europea tra esigenze economico - fiscali e la garanzia dei diritti sociali. Brevi spunti di riflessione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia*, in A.A. V.V., *Costituzione economica e democrazia pluralista cit.*, p.265 s. si trova finalmente ad arguire che «...le libertà economiche continuano a godere di una tutela particolarmente forte ... in generale pare possa affermarsi che l'impatto della giurisprudenza del Giudice di Lussemburgo nella tutela dei diritti sociali nell'epoca della crisi economica non sia stato, sino ad oggi, particolarmente dirompente...».

¹²³ In tal senso anche FROSINI, *Individuo e mercato*, in *Nuovi st. pol.*, 1998 p. 32; secondo SCHMITT, *Il nomos della terra*, (trad. it.), Milano, 1991, p. 299, lo spazio della *libera economia*, assumeva una dimensione di carattere *mondiale*; è sempre in questa medesima accezione che VIVANTE, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1933, p. 7, con ragione, ben poteva così considerare: «... il carattere cosmopolita, che è proprio del commercio, il quale non conosce barriere internazionali si riflette più che mai nelle legislazioni commerciali, le quali si vennero via via imitando ed accostando ad un tipo

La detta forma di assetto economico costituiva il frutto consolidato di un'evoluzione più che secolare la quale, prendendo le mosse, a partire dal secolo XI, dall'antica *lex mercatoria* – diritto «...particolaristico elaborato dagli stessi commercianti nella loro autonomia...»¹²⁴ ed inquadrabile, in *apicibus*, all'interno del più vasto fenomeno dell'*unità giuridica europea*, così come determinatasi in ragione del sistema positivo dato dal *diritto comune*¹²⁵ – era stata successivamente tradotta in disposizioni positive dai vari Stati – attraverso la stipula di *trattati* e la promulgazione di *codificazioni commerciali* – secondando quella prassi consuetudinaria, consistente nel «...cristallizzare nei loro elementi più caratteristici e costanti, gli istituti e le figure che la realtà sociale ed economica viene man mano elaborando...»¹²⁶. È perciò che

comune. Lo svolgimento di questa attività è così uniforme, che parecchi Governi non si peritarono di adottare per intero i Codici stranieri e di farne una legge nazionale...».

¹²⁴ ASCARELLI, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, ora in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 9; circa il fondamentale contributo al fondamento dei relativi istituti, per parte della comunità dei mercanti italiani, cfr. GOODE, *Il diritto commerciale cit.*, p. 14; ai fini di una breve sinossi sull'argomento, sia consentito rimandare a GASLINI, *Spunti critici, per un lineamento analitico dell'orientamento legislativo della prima repubblica italiana, in tema di diritto dell'economia*, in *La decadenza della repubblica e l'assenza del politico*, (a cura di Castellano), Bologna, 1995, p. 76 ss.

¹²⁵ Per un delineamento di questo più vasto fenomeno, da ultimo, si veda anche VALLET de GOYTISOLO, *La Comunidad Europea y el derecho comunitario*, in *Verbo*, 2003, p. 252 ss., il qual Autore – sia pure se in un più ampio costrutto critico, di tenore vivacemente problematico – sembrerebbe ricondurre ad un analogo paradigma (*ivi*, spec. p. 267 s.) anche il fenomeno attualmente offerto dal *diritto comunitario*; analogamente anche GALGANO, *Lex mercatoria cit.*, p. 119.

¹²⁶ FERRI, *Antiformalismo, democrazia, codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, I, p. 381; analogamente anche ASCARELLI, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, p. 3 «... la legge intervenne solo in un secondo momento a sanzionare ed elaborare quel diritto che le parti si erano spontaneamente date nell'operosità del loro traffici...». Ribadendo quanto più addietro già si è significato, osserveremmo come sia stato correttamente osservato da IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma - Bari, 1998, pp. 12 ss., 33ss. e 67, non configurarsi nel *mercato* un *locus naturalis*, vale a dire un istituto spontaneo, ma, bensì un *locus artificialis*: un istituto politicamente determinato dalle norme, con contenuti variabili a seconda di quella pretesa ad una certa conformazione dell'economia che fosse stata accolta dal legislatore; alla luce della considerazione metodologica espressa sopra questa nota, ci permetteremmo di ulteriormente sottolineare come, per la definizione normativa delle regole attinenti al fenomeno del *libero mercato*, si sia politicamente deciso di costruire un *locus artificialis* che corrispondesse a quel *locus naturalis*, in concordanza con i caratteri che quest'ultimo aveva manifestato di possedere nella concretezza storica della sua realtà, in *rerum natura*; o, quantomeno, utilizzando le categorie proprie ad una differente impostazione dottrinale (cfr. RAISER, *La costituzione economica come problema giuridico*, ne *Il compito del diritto privato*, Milano, 1990, p. 40), si potrebbe concludere con il rilievo che si sia dato luogo ad *ordinamenti economici* dal carattere desunto dalla tradizione, anziché dettato «...in base a precise scelte politiche...». Anche nell'ambito concettuale indicato da quest'ultime ricostruzioni, infine, riterremmo potrebbe trovare una risposta anche l'obiezione sollevata da BIANCO, *Costituzione ed economia*, Torino, 1999, p. 25 s., il quale nega la caratteristica di *transnazionalità* della *lex mercatoria*, argomentando che i criteri di esistenza della medesima sarebbero da ricercarsi esclusivamente «...nella struttura dei singoli ordinamenti statali...», giacché, nell'orbita della *lex* in questione, sarebbero

può anche convenirsi essere certamente il diritto «...il risultato di accordi nel tempo...», ma di accordi sui quali «...gli individui concordi non hanno concertato il loro consenso...» nell'attualità del momento, da ciò conseguendo che «...il diritto non è mai stato ciò che si fa nel presente, bensì ciò che si è fatto nel passato...»¹²⁷.

In ogni caso, nel senso cennato, anche all'interno della legislazione di ogni singolo Paese, poteva discernersi il riflesso di un *diritto economico comune* di livello *superstatuale*¹²⁸, diretta conseguenza di quel *diritto economico generale* – progressivamente formatosi, a seconda della linea evolutiva che testé s'è accennata – il quale era stato addirittura ravvisato costituire uno degli elementi integranti dello stesso *diritto internazionale*¹²⁹; era in questa accezione che, ancora in epoca relativamente recente, la disciplina delle società di capitali potesse dirsi sostanziata di «...tutti i colori dell'iride giuridica delle diverse leggi, ed ancora più delle diverse prassi nazionali, cioè della vera vita del diritto dell'economia...»¹³⁰. Con intuizione maggiormente sistematica, si è denotato come, dall'analogo orientamento degli Stati nei confronti dei fenomeni economici sostanziati dagli *scambi*, potesse dedursi, all'interno di ciascun Paese, l'esistenza di un minimo di *ordine costituzionale* comune, consistente «...nella libertà, ovvero nella separazione della sfera pubblico-statale dall'ambito del privato, e soprattutto nella non-statalità della proprietà, del commercio e dell'economia...»¹³¹. E, quantunque la cennata coincidenza degli *ordini costituzionali* fosse stata in grado di pienamente dispiegare il proprio effetto, solo sin tanto che, con l'indebolirsi delle strutture concettuali portanti dello *Stato di diritto*, «...la sovranità politica cominciò a diventare autarchia economica...», pur tuttavia, attraverso questo comune orientamento, si rese comunque possibile la migliore

ricompresi «...pure la c.d. legislazione internazionale, e dunque le convenzioni e le leggi uniformi che riguardano rapporti ed istituti del commercio internazionale [...] non prescindono, perciò, dalla volontà sovrana degli Stati, proprio perché si connota [...] entro i principi dell'ordinamento giuridico statale che riguardano i rapporti commerciali con gli Stati, tra gli Stati...».

¹²⁷ GOMES DÁVILA, *De iure*, (trad. it.), Milano 2019, p. 270.

¹²⁸ Cfr. GOODE, *Il diritto commerciale cit.*, p. 119; in tal senso, come riporta anche GALGANO, *Lex mercatoria cit.*, p. 20 ss., la costante opinione della dottrina germanica circa il carattere di *universalità* della legislazione commerciale; opinione dapprima osteggiata, ma, quindi, pienamente accolta dai giuscommercialisti italiani.

¹²⁹ SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, (trad. it.), Bologna, 1972, p. 208.

¹³⁰ MOSSA, *Di un diritto privato dell'Europa*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1953, I, p. 8; si osserva incidentalmente come, ancora nell'epoca attuale, sempre in conformità rispetto al suddetto rilievo, parrebbe indirizzarsi (nel segno d'un più ampio orientamento volto al riconoscimento dell'assunto ed alla sua conseguente restaurazione normativa) anche la *ratio* – desumibile dal combinato disposto dei paragrafi 1, lett. g e 2 dell'art. 54 del Trattato C.E.E. – in ordine all'unificazione del *diritto societario* nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione Europea, in relazione alle cui problematiche e modalità di svolgimento si rimanda a quanto portato da BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2001, p. 464 ss. e da A.A.V.V., *L'Unione europea cit.*, p. 510 s..

¹³¹ SCHMITT, *Il nomos cit.*, p. 299; per una schematica sinossi che – conseguentemente a queste premesse d'ordine latamente *costituzionale* – valgono ad indicare la struttura fondamentale dell'*economia di mercato*, si veda LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione cit.*, p. 361 s.

determinazione e, successivamente al suo attenuarsi, ancora la pur durevole perpetuazione delle «...due grandi libertà della nostra epoca: la libertà dei mari e la libertà del commercio mondiale...»¹³².

In ordine all'assetto complessivo di detto sistema giuridico, le ragioni pratiche della divisata caratteristica di *comune appartenenza* al medesimo, con riferimento a soggetti anche posti a parte di diverse entità statuali, sono state efficacemente ravvisate come una diretta conseguenza dell'effettività di un immanente *ordine spontaneo*, essenzialmente indipendente dai singoli ordinamenti sovrani, che «...non ha uno scopo, né ha bisogno, per essere desiderabile, che ci sia accordo sui risultati concreti che produrrà; essendo indipendente da qualsiasi scopo particolare, esso può essere usato per... moltissimi differenti, divergenti e perfino confliggenti scopi personali. Perciò, l'ordine di mercato, in particolare, si basa non su scopi comuni, ma sulla composizione di scopi diversi per il vantaggio reciproco dei suoi membri...»¹³³.

Pur senza voler entrare nello specifico merito di quest'ultimo assunto, riterremmo di dover sottolineare la particolare utilità rivestita dal relativo costrutto concettuale; ciò in ordine ad una razionale conciliazione degli elementi di un rapporto, assai spesso ravvisato come espressione archetipica di quella più ampia relazione – secondo taluno, di natura ineludibilmente controversa – la quale si ravvisa correre fra *l'interesse particolare* e *l'interesse generale*. Nello schema della ricostruzione testé riportata, infatti, parrebbero fondatamente ordinarsi, in un armonico assetto unitario, i contrapposti termini di un'apparente discrasia che – se pure spesso smentita dalla realtà dei fatti¹³⁴ – ad un assottigliato *interesse generale*, astrattamente garantito dall'ordinamento attraverso i propri atti normativi di contenuto *sociale*, vedrebbe necessariamente opporsi, in linea teorica, il concreto *interesse particolare*, perseguito dal singolo privato, per il tramite dei suoi puntuali atti d'autonomia negoziale.

Più specificamente, nel contesto della costruzione in oggetto, in luogo di concepirsi il perseguimento del proprio *interesse particolare* quale causa diretta del (quanto meno potenziale) svantaggio altrui – e, come tale, oggetto di doverosa conformazione per parte dell'azione fittiziamente ordinatrice di un superiore *interesse*

¹³² SCHMITT, *Le categorie del 'politico' cit.*, p. 208.

¹³³ L'argomentazione è stata così svolta da von HAYEK, *Studi di filosofia, politica ed economia cit.*, p. 300.

¹³⁴ Oppone infatti ASCARELLI, *Certezza del diritto e autonomia delle parti*, ora in *Problemi giuridici cit.*, tomo I, p. 126 s. come appaia «...inesatto [...] ritenere che l'intervento come tale risponda necessariamente ad un'esigenza sociale (e cioè sia più favorevole all'interesse dei molti) e l'autonomia privata invece necessariamente a un'esigenza giuridica (che in questa contrapposizione, pur spesso compiuta dai fautori della seconda, coinciderebbe con l'interesse dei pochi). In realtà (ed è facile trovarne esempi) l'intervento può essere usato nell'interesse (e ...a richiesta!) dei pochi per liberarli di rischi che altrimenti li pregiudicherebbero (pur non attenuando i loro vantaggi) e l'autonomia privata può funzionare, come è avvenuto con l'affermarsi dell'industria, quale strumento per l'affermazione di nuovi gruppi e nuove strutture superando posizioni acquisite...».

generale operata dagli ordinamenti statuali¹³⁵ – i confliggenti scopi personali si troverebbero, invece, a più realisticamente ravvisarsi – in ragione della struttura stessa di quel modello di *ordine spontaneo* che appare sostanziarsi anche nel fenomeno del *mercato* – come reciprocamente ricomponibili; questo a seconda di un più globale assetto degli *interessi*, improntato al reciproco vantaggio dei singoli soggetti agenti, in un'evidente significanza del tutto indipendente dalle autonome pretese riequilibratrici proprie alle volizioni imperative (in tal senso conformativizzanti) espresse dagli Stati. E, del resto, parimenti su di un piano meramente empirico, salvo che nel campo dei beni o dei servizi di natura prettamente esistenziale, si rivelerebbe alquanto ardua l'individuazione del ripetersi di una solida e costante categoria di *processi* e di *rapporti economici*, laddove ciascuna delle parti non riuscisse a conseguire, almeno parzialmente, anche l'appagamento di un proprio e specifico interesse¹³⁶. Quest'ultima osservazione, entro certi limiti – ma sempre quando, appunto, non riferita a beni od a servizi essenziali, tali per disposizione di legge o per obiettivo bisogno – parrebbe valevole, persino nella costanza delle situazioni di *monopolio*.

Tutto ciò atteso, in senso riassuntivo, riterremmo si possa concludere rilevando come, anche alla luce di questi sommarî accenni, appaia evidente la sostanziale coincidenza intercorrente fra il cennato minimo comun denominatore di carattere *costituzionale* dei Paesi aderenti al *libero mercato* e gli elementi informativi dello *Stato di diritto* che, già più addietro, si sono concisamente scorsi¹³⁷, giacché «...l'ideologia economica liberale si ispira infatti a principi e modelli paralleli a quelli della liberal-democrazia politica, e storicamente è stata parte di un progetto sociale unitario...»¹³⁸.

Si è correttamente osservato come, sotto il profilo pratico, una sia pur generalissima analisi intorno al rapporto intrattenuto da questi *Stati di diritto* con le categorie del *mercato* – sia pure prescindendo da un fenomeno d'imposizione di dazi che, talvolta, veniva ad essere apposto alle merci in entrata od in uscita dai territorî di

¹³⁵ Per un sommario accenno, ad ulteriore chiarimento del principio sopra enunziato, ad esempio, osserva LISERRE, *Tutele costituzionali della autonomia contrattuale*, Milano, 1971, p. 37 s. «...il riconoscimento della libertà contrattuale non ammette altra alternativa che una sua limitazione ogniqualvolta l'ordinamento ritenga, con valutazione discrezionale e aprioristica, di dover imporre, in rispondenza ad esigenze di carattere più o meno eccezionale, autoritativamente un determinato regolamento per comporre interessi contrastanti: a questa logica non è sfuggito il nostro legislatore il quale, infatti, dopo aver attribuito in generale l'autonomia contrattuale, ne ha precluso in alcuni casi l'esplicazione con interventi settoriali per lo più motivati dalla necessità di tutelare determinate categorie di contraenti deboli (si pensi alla legislazione vincolistica in tema di locazione d'immobili, alla disciplina dei patti agrari e, soprattutto, alla protezione del lavoratore subordinato nel contratto di lavoro)...».

¹³⁶ Come già in precedenza considerato, in questo medesimo senso, aveva avuto ad esprimersi anche lo stesso GRAMSCI, *loc. op. ult. cit.*

¹³⁷ In tal senso, anche FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione cit.*, p. 40; CANTARO, *Costituzione e ordine economico cit.*, p. 53 ss.

¹³⁸ LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione cit.*, p. 357.

loro pertinenza – conduca alla conclusione circa il fatto che, in tali contesti statuali, sia rimasta sconosciuta «...ogni limitazione qualitativa o quantitativa alle importazioni ed alle esportazioni dei prodotti, come, d'altro lato...» nemmeno si siano ordinariamente frapposti «...ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei capitali...»¹³⁹.

Ora, pur ammettendosi – e lo si è diffusamente accennato in precedenza – non poter esistere, nella realtà, figure di assoluto *non interventismo* statale nelle categorie del *libero mercato*, tuttavia le nozioni che si sono premesse ci parrebbero avere già fornito taluni utili indici di riferimento, circa la tipologia di quel rapporto intrattenuto con i fenomeni dell'*economia*, che porta anche a ravvisare, relativamente ad un determinato Paese, il concreto sussistere, in positivo od in negativo, della forma di uno *Stato di diritto*.

In linea generale – sulla scorta delle considerazioni metodologiche che, in precedenza, già si sono svolte – opineremmo, dunque, di proporre una chiave d'analisi che s'attenga più ad una considerazione di carattere *qualitativo*, piuttosto che *quantitativo*, dei fenomeni d'intervento pubblico; che vertesse, in altri termini, più sulla *qualità* della *ratio* sottostante all'ingerenza statale nelle dinamiche del *mercato*, piuttosto che intorno alla rilevanza d'ordine *quantitativo* materialmente manifestata da quest'ultima, all'interno del relativo corpo sociale; giacché, così come si è opportunamente sottolineato, «...quel che importa è la natura, non il volume delle pubbliche attività. Un'economia di mercato funzionante presuppone certe attività dello stato; ve ne sono altre attraverso cui se ne faciliterà il funzionamento; e molte altre ancora possono esserne tollerate, purché siano compatibili con un mercato funzionante...»¹⁴⁰.

In quest'ultimo senso, quindi, non parrebbe assolutamente atteggiarsi come contrario all'essenza stessa di uno *Stato di diritto* lo svolgersi di molteplici fenomeni

¹³⁹ QUADRI R., *Enti ed istituti giuridici nell'ordinamento internazionale dell'economia*, in *Scritti giuridici*, vol. I, Milano, 1988, p. 737; con analoga opinione, SCHMITT, *Il nomos cit.*, p. 298, rimarcando, altresì, il carattere *eccezionale* rivestito delle misure d'imposizione di dazi; ma, in senso contrario, a parere di ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale cit.*, p. 21 alla nota 4, nella costanza della *forma di Stato* in questione, si rivelerebbe invece come ordinariamente ammissibile l'adozione di «...provvedimenti protezionistici...», sia pure se limitatamente al caso in cui quest'ultimi mirino «...al rafforzamento della libertà individuale...».

¹⁴⁰ von HAYEK, *La società libera cit.*, p. 254 s., ulteriormente argomentando «... ma ve ne sono alcune che vanno anche contro il principio su cui è basato un sistema libero e che devono essere per tanto completamente escluse se si vuole che il sistema funzioni. Di conseguenza, un governo che sia relativamente inattivo ma commetta errori, paralizzerebbe le forze dell'economia di mercato molto più di quanto non farà un governo che sia maggiormente interessato negli affari economici ma si limiti ad attività che vengono incontro alle forze spontanee dell'economia...»; in questo senso, mentre gli interventi compatibili con il *mercato* potranno essere considerati e valutati, a seconda della loro effettiva utilità, al contrario, quelli che ne denuncino una natura incompatibile, nella costanza dello *Stato di diritto*, «... devono essere respinti anche se forniscono un mezzo efficace, o forse l'unico mezzo efficace per un fine apprezzabile...».

d'intervento pubblico nelle attività economiche, attraverso forme di «...amministrazione diretta...», laddove «...lo Stato agisce in concorrenza con i privati...», vale a dire, nell'ambito di attività che, di fatto, non risultino inibite agli altri soggetti, in quanto «...poste in essere solo dallo Stato...»; d'altro canto, le pur medesime misure d'ingerenza, allorquando realizzate in un regime che contemplasse, invece, il *monopolio* pubblico della relativa funzione, così come dato nelle forme dell'*amministrazione indiretta*¹⁴¹, non si rivelerebbero più compatibili, rispetto al paradigma statuale che si è qui considerato, segnando, altresì, l'indice di riferimento di un trapasso, operato nella direzione dello *Stato sociale*.

Sempre nel merito del nostro originario assunto, a titolo di mera esemplificazione (ed anticipando taluno dei caratteri intrinseci al connotato *qualitativo* che contraddistingue l'interferenza dello *Stato di diritto* nel *mercato*): se anche nel sistema statunitense appare addirittura ravvisabile una sorta di *pubblica pianificazione dell'economia*, tuttavia, quest'ultima non appare rivestire il carattere di misura contraddittoria rispetto all'essenza che, come tale, qualifica lo *Stato di diritto*, procedendo – a fini teleologici di obbiettiva *economia* ed in via giuridicamente non autoritativa – attraverso “*guide – lines*” «...che, tutto sommato, costituiscono una semplice direttiva, e tendono a raggiungere una certa proporzione tra l'incremento della produttività, gli incrementi dei salari e la modificazione dei prezzi. Nessuna normativa positiva, dunque: anzi, traspare una viva preoccupazione nei confronti delle norme positive...»¹⁴²; il che, fra l'altro, parrebbe giungere a corroborare il celebre assunto, secondo cui «...il liberale traccia la cornice, traccia i limiti dell'operare economico; il socialista indica ed ordina le maniere dell'operare...»¹⁴³.

È nel senso sopra diviso, dunque, che, così come già più addietro si aveva avuto il modo d'anticipare, riterremo di poter ritornare ad affermare che se anche negli *Stati di diritto* si possano rinvenire talune tipologie d'*intervento pubblico* nel contesto dell'*economia*; questo con episodi anche di notevole durata e dotati di una materiale ampiezza, pur tuttavia queste *ingerenze* – anche quando non colgano lo Stato agire a seconda del già diviso regime di *amministrazione diretta* – appaiono rivestire, comunque e sempre, un esplicito connotato di *specialità*¹⁴⁴, non

¹⁴¹ Si veda KELSEN, *Il primato del Parlamento*, (trad. it.), Milano, 1982, p. 154.

¹⁴² GUARINO, *Direttive e pianificazione economica nei sistemi italiano ed americano*, in *Scritti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1970, p. 379 s.; per un'efficace critica, in relazione al tentativo d'introdurre una più invasiva forma di *pianificazione* nell'ambito statunitense, si vedano gl'interessanti svolgimenti condotti da von HAYEK, *Conoscenza, mercato, pianificazione*, (trad. it.), Bologna, 1988, p. 423 ss.

¹⁴³ EINAUDI, *Discorso elementare sulle somiglianze cit.*, p. 218.

¹⁴⁴ In tal senso, BRESCIANI TURRONI, *Il programma cit.*, p. 40 s.; LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione cit.*, p. 363 s.; nonché anche CRISAFULLI, *La Costituzione cit.*, p. 118, ove si puntualizza come anche lo *Stato di diritto* possa modificare, attraverso leggi ordinarie, il suo atteggiarsi rispetto a quei principi che informano la sua connotazione istituzionale, ma «...ogni intervento

manifestandosi, per tanto, come estensibili, per via analogica, a differenti fattispecie concrete. Un connotato dell'intervento, quest'ultimo, il quale, per vero, trova la propria *ratio* negli intenti meramente contingenziali ed emergenziali, dunque, non certo funzionali all'omogeneità ideale dell'azione di governo; finalità, per tanto, dettate, ad esempio, dall'esigenza di salvaguardare l'esistenza stessa dell'*economia di mercato* nella costanza di sue possibili distorsioni¹⁴⁵, o dal bisogno di preservare la libertà dei singoli a parteciparvi dinamicamente¹⁴⁶ o, ancora, dalla necessità di «...intervenire attivamente laddove l'economia di mercato è insufficiente (ad esempio il mercato del credito), non arriva (ad esempio l'istruzione), ovvero ha prodotto la distruzione delle antiche forme di soddisfazione dei bisogni sociali (ad esempio l'attività di cura)...»¹⁴⁷.

Appare chiaro come, in tutte queste categorie di casi, anche un imponente fenomeno d'ingerenza pubblica non verrà, quindi, a fondamentalmente contraddire l'essenza stessa dello *Stato di diritto*, poiché, così come anche in una prospettiva più generalizzata si è opportunamente colto, è sostanziale la differenza intercedente fra l'attività di uno *Stato sociale* intesa a fondare un principio di *eguaglianza*, incidendo sui *diritti di libertà* dei propri cittadini, rispetto all'evenienza in cui invece, per ipotesi, «...con l'intervento diretto a garantire immediatamente l'eguaglianza, si tenda in realtà ad assicurare determinate sfere di libertà, come ad esempio nel caso in cui si

legislativo in tal senso conserverà un carattere episodico e sporadico, rappresentando *concettualmente* una eccezione ai principi costituzionali o una deviazione da essi...».

Del resto, se appare indubitabile, anche nella costanza dei sistemi propri agli *Stati di diritto*, la rilevanza assunta dagli interventi pubblici nell'ambito delle categorie economiche (nel merito dei quali valgano gli analoghi rilievi tratti, *ex multis*, parimenti da AMMANNATI, *Diritto e mercato. Una rilettura delle loro attuali relazioni alla luce della nozione di "transaction" di Commons*, in *Dir. pubbl.*, 2003, p. 117 ss.), d'altronde – anticipandosi un concetto che meglio si osserverà tra breve – la non avvenuta *istituzionalizzazione*, dei detti provvedimenti, a nostro parere, varrebbe comunque a sottolineare l'eccezionale natura, connotata da una spiccata caratteristica di *specialità*. Sempre al riguardo del medesimo oggetto, si consideri, parimenti, a titolo di pura esemplificazione, quanto s'è già precedentemente accennato in nota, con riferimento all'imposizione dei dazi.

¹⁴⁵ von MISES, *Individuo, mercato e Stato di diritto*, Soveria Mannelli, 1998, p.61, osserva come lo *Stato di diritto* «...impiega il suo potere coercitivo solo per prevenire azioni distruttive e preservare il funzionamento regolare dell'economia di mercato ...»; d'altronde, in ragione delle considerazioni che si sono già più addietro svolte circa i *fallimenti del mercato*, ci parrebbe concettualmente erronea – ed ideologicamente strumentale – la postulazione di un'*istituzionalizzata* ingerenza autoritativa dello Stato nelle categorie economiche, giustificata dalla sola necessità di fornire un possibile rimedio alle inefficienze tradite dal *mercato*.

¹⁴⁶ In quest'ultimo senso anche BILANCIA P., *Modello economico cit.*, pp. 40 e 44.

¹⁴⁷ Riassuntivamente, così sintetizza CANTARO, *Costituzione ed ordine economico cit.*, p. 70; più articolatamente sull'assunto, in modo analogo s'esprime anche von HAYEK, *La società libera cit.*, pp. 255 ss. e 292 ss.

cerchi di garantire l'effettiva libertà d'iniziativa economica privata, assicurando eguale posizione *economica* agli operatori *economici*...»¹⁴⁸.

D'altro canto, appare altrettanto evidente come il modello dello *Stato di diritto*, «... un sistema che si basa sulle forze spontanee del mercato, dopo aver raggiunto un certo livello di ricchezza... », non agirebbe in una maniera incompatibile rispetto alla sua concettuale struttura, allorché fornisce «... fuori dal mercato, qualche forma di previdenza in caso di estrema povertà...»¹⁴⁹; questo al contrario di quanto, invece, verrebbe a necessariamente ad importare l'ipotetica azione analoga, formalmente posta in essere da uno *Stato sociale*, che, tuttavia, nell'attuazione del malinteso preconetto di un'astratta concezione di *giustizia redistributiva*¹⁵⁰, potesse invece addivenire a gravemente minare – ad esempio, mediante il ricorso ad una leva fiscale eccessivamente onerosa¹⁵¹ – quei presupposti economici dei suoi cittadini che

¹⁴⁸ In tal senso ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica cit.*, p. 264; allo stesso modo, come osserva BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 41, non varrà a costituire una incoerenza rispetto al generale modello, nemmeno «...la introduzione di interventi che si propongano il fine ultimo di salvaguardare il sistema, anche se questi vengano adottati in assenza di una loro esplicita previsione costituzionale, in quanto il loro utilizzo si rende necessario per conservare l'ordine economico...».

¹⁴⁹ von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 346.

¹⁵⁰ In ultima analisi, è, infatti, nella costanza di consimili contingenze che, anche secondo CASTELLANO, *La razionalità della politica*, Napoli, 1993, p. 61 «...quello che, secondo le intenzioni d'alcuni, avrebbe dovuto essere l'adempimento di un dovere di solidarietà umana, si rivela [...] strumento di miseria sociale; favorisce richieste assurde di conservazione di posti di lavoro improduttivi, concepiti, quindi, come mere occasioni di guadagno individuale a danno dell'intera nazione; contribuisce all'affermazione dell'egoismo, disgregatore del tessuto sociale... »; per analoghi rilievi, tratti dalla contestualità del pensiero di Hegel, si veda anche BEDESCHI, *Politica e storia in Hegel*, Milano-Bari, 1973, p. 40 s., nonché ID., *Il pensiero politico di Hegel*, Roma-Bari, 1993, p. 56. Sempre in un senso sostanzialmente conforme, guardando più specificamente alla "Dottrina sociale della Chiesa", anche PIO XII, nel suo *Discorso al X Congresso dell'Associazione Fiscale Internazionale*, del 2 ottobre 1956, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. XVIII, Città del Vaticano, 1957, pp. 505 ss., aveva avuto a criticamente considerare la reale *ratio* sottostante alle *politiche redistributive* attuate da molti fra gli Stati, con la decisa stigmatizzazione della «...estensione smisurata delle attività dello Stato, dettata troppo spesso da ideologie false o malsane, che fa della politica finanziaria, particolarmente della politica fiscale, uno strumento al servizio delle preoccupazioni di un ordine affatto diverso. L'imposta non può quindi divenire mai per i pubblici poteri un mezzo comodo per colmare l'ammacco cagionato da un'amministrazione imprevedente [...] Lo Stato dovrà astenersi da qualsiasi spreco del denaro pubblico l'imposta non può mai essere trasformata da parte dei pubblici poteri in un comodo strumento per estinguere il disavanzo causato da un'amministrazione imprudente...».

¹⁵¹ In via di principio, secondando un'intuizione di von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà cit.*, p. 426, ciò potrebbe ascriversi ad un più generalizzato modello di *finanza pubblica* che, in estrema sintesi, si è concettualmente sviluppato «...come tentativo da parte dello stato di essere più astuto del contribuente, e di indurlo a pagare più di quanto si renda conto, ottenendo il suo accordo su una spesa e fargli credere che qualcun altro la sosterrà...»; senza poi contare che, fra le altre cose, come, anche in termini più sostanziali, rilevato da PIO XII, *Discorso al X Congresso cit.*, «...spesso le imposte troppo onerose opprimono l'iniziativa privata, frenano lo sviluppo dell'industria e del commercio, scoraggiano le buone volontà...».

permetterebbero loro di assumere o di mantenere l'effettiva qualità di operatori, all'interno delle dinamiche che appaiono obiettivamente porsi, nel più vasto contesto di un'*economia di mercato*¹⁵².

Se, quindi, assai differente, per teleologia e per intenti, si presenterà l'intervento pubblico di uno *Stato sociale* nelle varie categorie economiche, ciò prenderà luogo, non solo e non tanto a cagione delle concrete modalità di svolgimento della sua ingerenza nella sfera dei *diritti* (anche *economici*) dei singoli, quanto, piuttosto, per l'intrinseca diversità sottesa alla finalizzazione stessa di quest'ultima. Ciò in quanto, nella costanza della detta forma statale, l'*interventismo economico*, seguendo spesso quella diffusa dinamica, attraverso cui «...molti di quelli che erano interventi concepiti come di breve durata, divengono normativa permanente, addirittura si istituzionalizzano...»¹⁵³, appare assurgere al rango di elemento di formalizzazione del pratico esplicarsi dei *principi generali* propri agli obiettivi di perequazione sociale perseguiti da quel medesimo modello statale; come tale, dunque, l'*interventismo* si manifesterà, nell'ambito del contesto considerato, come un'entità di carattere *generale* e, quindi, liberamente estensibile, anche ad ipotesi, tempi e soggetti chiaramente esorbitanti, rispetto a quell'ambito d'applicazione che gli

¹⁵² Osserviamo incidentalmente come l'oramai innegabile *crisi* dello *Stato sociale* sia stata propiziata proprio dalla pratica esplicazione di interventi autoritativi simili a quello da noi qui sopra addotto, a titolo di mera esemplificazione; ciò secondo un'ottica (e, forse, l'unica possibile) che da DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1998, p. 138, è stata opportunamente ravvisata sostanziare «...un gigantesco equivoco...», insito nel fatto stesso di voler «...ritenere la realizzazione dello stato sociale e dei diritti sociali (comunque intesi) indipendente dagli equilibri economico-finanziari generali...» (i quali ultimi, oltre tutto – ce ne parrebbe opportuno il rilievo – nella costanza di un'effettiva applicazione di provvedimenti simili a quello surriferito, non sarebbero potuti risultare se non gravemente compromessi e sminuiti nella loro entità sostanziale) «...e dunque l'illimitatezza dell'espandibilità della spesa sociale...».

¹⁵³ GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia cit.*, p. 31, secondo il quale, già nella costanza dello *Stato di diritto*, la tendenza in questione avesse avuto a delinarsi in maniera sempre più diffusa; detta asserzione, tuttavia, incontra la critica di BOGNETTI, *La costituzione economica italiana*, Milano, 1995, p. 8 s., nella cui opinione questa analisi, sotto un profilo sostanziale, non avrebbe tenuto nel debito conto il carattere quantitativamente assai limitato che rivestivano gli interventi pubblici nello *Stato liberale*, concludendo con la considerazione «...la massa dell'”interventismo” contemporaneo a tal punto eccede quella del modesto interventismo liberale che la quantità si risolve, in questo come in altri casi, in *variazione qualitativa*...»; adesivamente rispetto a quest'ultimo rilievo s'esprime DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia cit.*, p. 124, con il considerare che «... se alcune strumentazioni utilizzate nello stato sociale erano presenti nello stato liberale, la sproporzione nella *dimensione quantitativa* dell'intervento sarebbe tale da rendere comunque impossibile ogni tentativo di omologazione e di assimilazione, che avrebbe più il sapore ideologico di una tranquillizzante operazione in fondo apologetica del ruolo dei pubblici poteri in economia, in quanto fondata sull'elemento della *eternità*, e dunque della insopprimibilità dell'intervento in sé...».

era stato originariamente destinato quale *sede speciale*, nel corso della tendenziale vigenza di una differente *forma di Stato*¹⁵⁴.

In senso generalissimo, quindi, riteniamo di poter denotare come, nel contesto cennato, le *finalità generali* perseguite dagli svariati provvedimenti che ivi si siano adottati per l'imperio dei *Pubblici poteri* non riguarderanno – per lo meno in via di principio – la tutela giuridica di quegli elementi essenziali che sostanzino o che siano di premessa all'esplicarsi d'un *libero mercato*, ma si manifesteranno, invece, quali episodî di un più vasto disegno di *indirizzo economico* – perseguito, fra l'altro, attraverso categorie necessariamente *extraeconomiche*¹⁵⁵ – teoricamente inteso all'esclusiva finalità di offrire maggiori tutele e maggiori diritti alle classi apparentemente più deboli e meno abbienti¹⁵⁶; ciò in vista del conseguimento di una – spesso inespressa – *eguaglianza sostanziale* di tutti quegli individui che, all'ambito di detta entità statale, si trovino ad essere soggetti.

Quello dell'*eguaglianza sostanziale* – ce ne parrebbe opportuna la pur incidentale menzione – costituisce un principio, il cui conseguimento vale a rappresentare quel caratteristico *fine supremo* che appare sostanziare una fra le più precise delle connotazioni istituzionali che vengano ad essere assunte dagli *Stati a*

¹⁵⁴ Poiché, di fatto, come riassuntivamente appunto rileva anche CANTARO, *Costituzione e ordine economico cit.*, p. 70, nella costanza dello *Stato sociale* «...viene meno ogni limite qualitativo all'intervento dei pubblici poteri [...] ed altresì qualsiasi limite quantitativo (in linea di principio non v'è una frontiera invalicabile, né per il livello al quale può essere spinta la pressione fiscale, né per l'ammontare del finanziamento in deficit della spesa pubblica)...».

¹⁵⁵ Se, con osservazione più generalizzata, rileva correttamente HELLER, *Dottrina dello Stato cit.*, p. 332 «...la funzione statale consiste proprio nell'ordinare gli scopi economici della totalità politica e questo può realizzarsi, evidentemente, solo tramite un punto di vista sovraordinato all'economia...», allora ci parrebbe di poter esprimere – e ciò, sia pure se in via teorica, pur prescindendo dai numerosi esempî offerti dalla più recente storia contemporanea – quantomeno un fondato dubbio, intorno agli esiti finali che si verranno a determinare, anche nei termini della *ricchezza generale* dell'intero Paese, relativamente ad uno Stato che decidesse d'improntare il proprio rapporto con le categorie *economiche*, attraverso l'esplicazione di linee indirizzo le quali, scandendo una primazia dell'ideologia politica sul campo economico, si ponessero come antitetiche, rispetto alle più generali regole di quel modello di *libero mercato* che si è andato storicamente affermando; una figura, quest'ultima, che oggi si manifesta sensibilmente atteggiarsi, nella realtà tangibile delle relazioni commerciali, quale effettivo modello dominante, tale quasi come per l'effetto diretto di una sorta di *selezione naturale* nelle dinamiche dell'economia.

¹⁵⁶ Per un'efficace critica intorno a quegli orientamenti che ravvisano, in vista del miglioramento economico dei meno abbienti, la necessaria strumentalità dell'incremento dell'ambito coercitivo dello Stato sui fattori del *mercato*, si vedano von MISES, *Individuo, mercato cit.*, p. 123, nonché, da ultimo, in termini più generalizzati, sempre con particolare riferimento al fenomeno del *mercato*, MARTINO, *Mercato e libertà*, in *Nuovi st. pol.*, 1999, fasc. 1, p. 102, il quale puntualizza «...quanti denunciano la distribuzione del reddito determinata dal mercato, ritenendola ingiusta in base ai loro criteri, farebbero bene a riflettere sul fatto che una distribuzione realizzata dall'alto non offre necessariamente nessuna garanzia, almeno *a priori*, di maggiore giustizia o minore arbitrarietà...».

democrazia progressiva o *marxista*¹⁵⁷, ciò, per altro, anche a sostanziale riprova del fatto di come i più generali postulati che appaiono propri all'*ideologia democratica* (già lo si è in precedenza accennato) possano trovare una compiuta rispondenza istituzionale nella costanza di questi specifici modelli di *forma* statale¹⁵⁸.

In questo modo, tutte le limitazioni apposte, al suo interno, dallo *Stato sociale* ad affievolimento del *diritto all'intrapresa*, del *diritto di proprietà* e, in senso più complessivo, della stessa *autonomia negoziale* dei singoli, appariranno costituire un fenomeno assolutamente ordinario, anche se, molto spesso, posto a parte di procedure formalmente sottoposte (per un chiaro retaggio, ereditato dallo *Stato di diritto*) ad una *riserva di legge*, la quale, per altro, assai di sovente, viene ad assumere uno specifico connotato, dalla natura meramente *relativa*¹⁵⁹.

Sia pur prescindendo dalle classificazioni proprie ad una più compiuta analisi¹⁶⁰, quindi, riterremo di poter comunque concludere, con l'affermare come, al di là delle ipotesi estreme (rappresentate, da un lato, dall'ipotetica tipologia di un Paese che si presenti come totalmente carente di normazioni incidenti sull'ambito dell'*economia* e, dall'altro, da quella sostanziata da un Paese che, invece, s'impronti rigidamente ad un modello di *economia di Stato*), tanto in uno *Stato di diritto* che in uno *Stato sociale*¹⁶¹, saranno riscontrabili talune forme d'intervento pubblico sui

¹⁵⁷ Per tutti cfr. BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale cit.*, p. 189 s., nonché ID., *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, Milano, 1988, p. 89.

¹⁵⁸ Valgano, nel merito, i già menzionati rilievi tratti da KELSEN, *I fondamenti della democrazia cit.*, p. 44 ss.; di qui, a nostro avviso, la perfetta coerenza logica delle operazioni intese alla concreta affermazione di modelli sociali dal carattere sostanziale anche *marxista*, per il tramite della motivazione di doversi portare a migliore compimento lo svolgimento istituzionale dei *principi* informatori dell'*ideologia democratica*.

¹⁵⁹ A proposito di quest'ultimo istituto, sia consentita una breve esemplificazione, relativamente al già divisato fenomeno di analogia puramente formale intercorrente fra i modelli e gli istituti dello *Stato di diritto* e quelli di pertinenza dello *Stato sociale*, con un particolare riferimento al Regno di Spagna. Se, da un lato, il Tribunale Costituzionale spagnolo, a partire dalla sentenza 29 novembre 1988, n. 227, ha riconosciuto la natura *relativa* della *riserva di legge* apposta dal suo vigente strumento costituzionale agli interventi dei pubblici poteri in ordine al *diritto di proprietà*, d'altro canto (sia pure se indirettamente, in sede risarcitoria), ha successivamente riconosciuto la sostanziale pienezza del detto *diritto*, attraverso la sentenza 19 ottobre 1989, n.170, con l'affermare una più ampia tipologia del tradizionale concetto di *indennizzabilità*, estendendone l'ambito di applicazione anche a quelle categorie di vincoli che, pur senza venire a superare la barriera dell'uso tradizionale e consolidato dei beni, si limitassero ad apportarne una semplice minorazione; sull'argomento, cfr. DELGADO PIQUERAS, *Los espacios naturales protegidos*, in *Leciones de Derecho del Medio Ambiente*, Valladolid, 1998, p. 227 s.

¹⁶⁰ Per una partita disamina dei fenomeni conseguenti ai –quantunque sempre tendenziali– modelli di: *economia di mercato*, *economia di mercato "controllata"*, *economia guidata* o *regolata*, *economia guidata* ed *economia di Stato*, si rimanda all'ampia sinossi condotta da BILANCIA P., *Modello economico cit.*, p. 35 ss.

¹⁶¹ Si intenderebbe ricomprendere, in questa categoria, anche il cosiddetto *Stato socialista*, con ciò aderendo alle opinioni espresse, fra gli altri, da ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica cit.*, p. 131, alla nota 27, secondo cui «...anche lo Stato socialista, sia pure nelle particolarità che lo caratterizzano

fenomeni del *mercato*. Ciò non di meno, tali tipologie di ingerenza autoritativa, seppur presentando talora – per nomenclatura e per lineamento esteriore – degli apparenti motivi di vicendevoles analogia, in realtà, reciprocamente assai divergeranno nelle rispettive *rationes* ispiratrici¹⁶²; a seconda del genere di *forma statutale* atteggiata dall'ente adottante, infatti, le dette misure verranno ad inserirsi, come più sopra s'è tentato di rammostrare, quali momenti complementari di più generalizzati contesti normativi, direttamente orientati al perseguimento finale di mete sociali, politiche ed economiche che appaiono manifestarsi come tra loro obbiettivamente ben differenziate e distinte¹⁶³.

Appare comunque evidente come, in ogni caso, un eventuale apprezzamento circa l'effettiva valenza di tutto quanto, sin qui, s'è proceduto con il considerare potrà positivamente cogliersi, solo tenendo sempre ben presente quella mera tendenzialità che comunemente accede al metodo giuridico di qualificazione sistematica per tipi di quei più generali modelli di riferimento che si trovino ad essere abitualmente adottati in ambito dottrinale.

ideologicamente, ha in sé quegli elementi che valgono ad individuare uno Stato “sociale”, nell'accezione giuridica di questo termine...»; nonché, più marcatamente, da SEGOVIA, *Derechos humanos cit.*, p. 43, il quale esplicitamente ravvisa l'articolarsi della più ampia figura dello *Stato sociale* nelle sue due varianti ideologiche: social-democratica e comunista; ed infine, in sostanziale congruenza rispetto a quest'ultimo assunto, anche da QUADRI G., *Diritto pubblico dell'economia cit.*, p. 28, il quale osserva come il modello dello *Stato sociale* costituisca «...il denominatore comune di forme di governo democratiche o totalitarie... si pensi alla Cina di Mao o alla Gran Bretagna laburista del primo dopo - guerra...».

¹⁶² Riassuntivamente sul punto, valga il più generale rilievo tratto da EINAUDI, *Discorso elementare cit.*, p. 218, il qual Autore – in relazione all'intervento pubblico nelle categorie economiche, con specifico riferimento all'archetipo di quell'elemento ideologico individuale che vale ad improntare di sé anche le figure di *forma statutale* sopra considerate – dopo aver premesso come «...in che cosa stia il contrasto proprio delle due specie di uomini, liberali e socialisti, pur concordi sulla necessità dell'intervento dello stato, non è agevole a dire...», così conclude: «...l'uomo liberale vuole porre le norme, osservando le quali risparmiatori, proprietari, imprenditori, lavoratori possono liberamente operare; laddove l'uomo socialista vuole dare soprattutto un indirizzo, una direttiva all'opera dei risparmiatori, proprietari, imprenditori e lavoratori anzidetti. Il liberale pone la cornice, traccia i limiti dell'operare economico; il socialista indica od ordina le maniere dell'operare...»; tutto ciò sia pure se sottolineandosi, per parte dell'Autore, la mera tendenzialità della distinzione da lui così operata.

¹⁶³ A titolo meramente esemplificativo, CRISAFULLI, *La Costituzione cit.*, p. 75, osserva come la medesima espressione di *diritto al lavoro*, mentre negli *Stati di diritto* stia ad indicare l'entità di un mero *interesse di fatto*, nei modelli di *Stato sociale* assuma, al contrario, la formale valenza di un effettivo *diritto soggettivo* dalla natura perfetta.

Bibliografia

- ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi. Può la politica salvare il mondo?*, Milano, 2008.
- ALLEGRETTI, *Democrazia e rappresentanza nell'era della globalizzazione*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- AMATO, *La nuova costituzione economica*, in *Per una nuova costituzione economica*, (a cura di Della Cananea e Napolitano), Bologna, 1998.
- AMMANNATI, *Diritto e mercato. Una rilettura delle loro attuali relazioni alla luce della nozione di "tansaction" di Commons*, in *Dir. pubbl.*, 2003.
- ASCARELLI, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934.
- ASCARELLI, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, ora in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955.
- ASCARELLI, *Certezza del diritto e autonomia delle parti*, ora in *Problemi giuridici*, tomo I, Milano, 1959.
- ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, ora in *Problemi giuridici*, t. I, Milano, 1959.
- ATRIPALDI, *La Costituzione economica tra "patto" e "transizioni"*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998.
- BALLADORE PALLIERI, *La Costituzione italiana nel decorso quinquennio*, in *Foro pad.*, 1954, IV, p. 37.
- BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2001.
- BARCELONA - CANTARO, *El Estado social entre crisis y reestructuración*, in *Derecho y economía en el Estado social* (a cura di Corcuera Atienza e García Herrera), Madrid, 1988.
- BARCELONA, *L'interventismo europeo e la sovranità del mercato: le discipline del contratto e i diritti fondamentali*, in *Europa e dir. priv.*, 2011.
- BARTOLE, *Principi generali del diritto*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986.
- BATTAGLIA, *Stato etico e Stato di diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1937.
- BEDESCHI, *Politica e storia in Hegel*, Milano-Bari, 1973.
- BEDESCHI, *Il pensiero politico di Hegel*, Roma-Bari, 1993.
- BELLOMO, *Quale posto per Keynes, nella Costituzione monetaria multilivello*, in A.A. V.V., *Costituzione economica e democrazia pluralista*, (a cura di M. Salerno e M. Ferrara), Milano, 2017.
- BENVENUTI, *In re: Stato del benessere v. benessere di Stato*, in *Dir. soc.*, 1984.
- BIANCO, *Costituzione ed economia*, Torino, 1999.
- BIFULCO, *Costituzioni pluralistiche e modelli economici*, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nell'XI legislatura*, Padova, 1998.
- BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996.
- BILANCIA P., *Modello economico e quadro costituzionale*, Torino, 1996.

- BIN, *Lo Stato di diritto*, Bologna, 2017.
- BISCARETTI di RUFFIA, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, Milano, 1988.
- BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989.
- BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, 1977.
- BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997.
- BOGNETTI, *La costituzione economica italiana*, Milano, 1995.
- BRESCIANI TURRONI, *Il programma economico - sociale del liberalismo*, Milano, 1945.
- BUCHANAN - WAGNER, *La democrazia in deficit. L'eredità politica di Lord Keynes*, (a cura di D. da Empoli), Roma, 1997.
- CANTARO, *Costituzione e ordine economico*, Acireale, 1994.
- CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma - Bari, 2004.
- CASTELLANO, *La razionalità della politica*, Napoli, 1993.
- CASTELLANO, *Razionalismo e diritti umani*, Torino, 2003.
- CHESSA, *Critica del neo - costituzionalismo finanziario. Sul nesso fra scienza economica e diritto pubblico*, in *Riv. giur. sem.*, 2021, n. 1.
- COCOZZA F., *Profili di diritto costituzionale applicato all'economia*, vol. I, Torino, 1999.
- CALSAMIGLIA, *Cuestiones de lealtad. Limites del liberalismo: corrupción, nacionalismo y multiculturalismo*, Barcellona, 2000.
- CARNELUTTI, *Come nasce il diritto*, Torino, 1955.
- CRISAFULLI, *A proposito dei principi generali del diritto e di una loro enunciazione legislativa*, in *Jus*, 1940.
- CRISAFULLI, *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1941.
- CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.
- CROCE, *La religione della libertà. Antologia degli scritti politici*, (a cura di G. Cotroneo), Soveria Mannelli, 2002.
- CURTI GIALDINO, *Introduzione generale*, in *Una Costituzione per la nuova Europa*, Milano, 2003.
- DE BONI, *Introduzione*, in A.A. V.V., *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo*, (a cura di De Boni), Firenze, 2007.
- DEL NOCE, *Rousseau. Il male, la religione, la politica. Con le ultime lezioni su Rosmini*, (a cura di Azzaro), Brescia, 2016.
- DELGADO PIQUERAS, *Los espacios naturales protegidos*, in *Leciones de Derecho del Medio Ambiente*, Valladolid, 1998.
- DENNINGER, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, (trad. it.), Torino, 1998.
- DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1998.
- DI PLINIO, *La costituzione economica nel processo costituente europeo*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2003.

- EINAUDI, *Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo*, in *Prediche inutili*, Torino, 1964.
- FASSÓ, *Stato di diritto e Stato di giustizia*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1963.
- FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1998.
- FERRARA, *Democrazia e rappresentanza politica*, in *Rapporti politici, gruppi di potere, élites al potere*, (a cura di Chieffi), Torino, 2006.
- FERRARESE, *Il linguaggio transnazionale dei diritti*, in *Riv. dir. cost.*, 2000.
- FERRI, *Antiformalismo, democrazia, codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, I.
- FOIS, *Analisi delle problematiche fondamentali dello "Stato sociale"*, in *Dir. soc.*, 1999.
- FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, (trad. it.), Milano, 1973.
- FORTE, *Einaudi versus Keynes*, Torino, 2016.
- FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia*, Vicenza, s.d.
- FROSINI, *Individuo e mercato*, in *Nuovi st. pol.*, 1998.
- GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1993.
- GALLO F., *Synallagma e conventio nel contratto: ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, I, Torino, 1992.
- GAMBINO, *Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva comparatistica*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2002.
- GARRIDO FALLA, *El artículo 53 de la Constitución*, in *Rev. Esp. Der. Admin.*, n. 21, 1979. GARRIDO FALLA, *La Constitución, como norma jurídica*, in *An. R. Ac. de Ciencias Morales y Política*, 1991.
- GASLINI, *Spunti critici, per un lineamento analitico dell'orientamento legislativo della prima repubblica italiana, in tema di diritto dell'economia*, in *La decadenza della repubblica e l'assenza del politico*, (a cura di Castellano), Bologna, 1995.
- GASLINI, *Sulla "struttura" degli enunziati costituzionali*, Milano, 2002.
- GASLINI, *Cenni intorno alla nozione di Costituzione economica e sua concettuale dissoluzione nella più ampia figura della forma di Stato*, in *questa Rivista*, n. 1 2022.
- GASLINI, *Appunti di ricerca, volti al fondamento di una possibile definizione giuridica della nozione di mercato*, in *questa Rivista*, n. 1 2023.
- GASPARINI CASARI, *Mercato e istituzioni*, in *Dir. ec.*, 2002.
- GASPARINI CASARI, *Il servizio universale*, in *Studi in onore di Umberto Pototsching*, vol. I, Milano, 2002.
- GIANNINI, *Il pubblico potere*, Bologna, 1986.
- GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995.
- GÓMES DÁVILA, *De iure*, (trad. it.), Milano 2019.
- GOODE, *Il diritto commerciale del terzo millennio*, (trad. it.), Milano, 2003.
- GOZZI, *Democrazia e pluralismo da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca*, in *Sc.& Pol.*, n. 6, 1992.

- GRAMSCI, *Per la verità, scritti 1913 - 1926*, (a cura di R. Martinelli), Roma, 1974.
- GRASSO, “*Stato di diritto*” e “*Stato sociale*” nell’attuale ordinamento italiano, ne *Il Pol.*, 1961.
- GRASSO., *Osservazioni sullo “Stato sociale” nell’ordinamento italiano*, in *Quad. sc. Soc.*, 1965.
- GRASSO, *La persona nel diritto costituzionale: uomo e cittadino*, in *Persona e Diritto*, Udine, 1990.
- GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 e la formazione del diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi*, tomo I, Torino, 2004.
- GRIMM, *Reformalisierung des Rechtsstaates als Demokratiepостulat?*, in *JuS*, 1980, fasc. n. 10.
- GUARINO, *Direttive e pianificazione economica nei sistemi italiano ed americano*, in *Scritti di diritto pubblico dell’economia*, Milano, 1970.
- von HAYEK, *La società libera*, (trad. it.), Firenze, 1969.
- von HAYEK, *Legge, legislazione e libertà*, (trad. it.), Milano, 1986.
- von HAYEK, *Conoscenza, mercato, pianificazione*, (trad. it.), Bologna, 1988.
- von HAYEK, *Studi di filosofia, politica ed economia*, Soveria Mannelli, 1998.
- HELLER, *Dottrina dello Stato*, (trad. it.), Napoli, 1988.
- HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, (trad. it.), Firenze, 1981,
- HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, (trad. it.), Bari, 1987.
- HUBER, *Wirtschaftsverwaltungsrecht*, Tubinga, 1953-1954.
- IRTI, *L’ordine giuridico del mercato*, Roma - Bari, 1998.
- IRTI, *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1999.
- JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, in A.A. V.V., *La crisi del diritto*, Padova, 1953.
- JEMOLO, *La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni*, ora in *Costituzione criticata*, (a cura di Gentile e Grasso), Napoli, 1999.
- KELSEN, *I fondamenti della democrazia*, (trad. it.), Bologna, 1966.
- KELSEN, *Il primato del Parlamento*, (trad. it.), Milano, 1982.
- LARIVERA, *Il disastro finanziario internazionale*, ne *La Civ. Catt.*, I, 2008.
- LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia*, (trad. it.), Milano, 1989.
- LEONI, *La libertà e la legge*, (ried.) Macerata, 2010.
- LIBERTINI, *Il mercato: i modelli di organizzazione*, in A.A. V.V., *L’azienda e il mercato*, Padova, 1979.
- LISERRE, *Tutele costituzionali della autonomia contrattuale*, Milano, 1971.
- LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970.
- LOMBARDI, *Espropriazione dei suoli urbani e criterio del due process of law*, in *Giur. cost.*, 1980.
- LOPEZ de OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950.

- LOSURDO, *I diritti sociali condizionati nell'ordinamento della crisi*, in A.A. V.V., *Costituzione economica e democrazia pluralista*, (a cura di M. Salerno e M. Ferrara), Milano, 2017.
- LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, voce del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Torino, 1990.
- LUCIANI, *La Costituzione italiana e gli ostacoli alla integrazione europea*, in *Pol. dir.*, 1992.
- MAES, *Il pensiero economico e la formazione della Comunità Economica Europea*, in "1989" *riv. dir. pubbl. e sc. pol.*, 2001.
- MAINARDIS, nell'aggiornamento operato al § 3 di TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009.
- MARTINES, *Introduzione al diritto costituzionale*, Torino, 1994.
- MARTINO, *Mercato e libertà*, in *Nuovi st. pol.*, 1999, fasc. 1.
- MASTROMO, *Democrazia sociale e pianificazione*, Napoli, 1981.
- MENGONI, *Dogmatica giuridica*, voce dell'*Enc. giur.*, vol. XIII, Roma, 1989.
- MERUSI, *Il potere normativo delle autorità indipendenti*, ne *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, (a cura di Gitti), Bologna, 2006.
- MERUSI, *Il sogno di Diocleziano: il diritto nelle crisi economiche*, Torino, 2013.
- MICCÚ, *Forme di mercato e innovazione della costituzione economica*, (ed. provv.), Roma, 1996.
- von MISES, *Socialismo*, (trad. it.), Milano, 1990.
- von MISES, *Individuo, mercato e Stato di diritto*, Soveria Mannelli, 1998.
- MODUGNO, *Diritto pubblico generale*, Roma - Bari, 2002.
- MONGUACHON, *Les débats sur la Constitution économique en Allemagne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2012.
- MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, (trad. it.), Milano, 1967 - 1968, vol. I.
- MORTATI, *Costituzione della Repubblica italiana*, voce dell'*Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1962.
- MOSCARINI, *Sussidiarietà e libertà economiche*, in *Dir. soc.*, 1999.
- MOSSA, *Di un diritto privato dell'Europa*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1953, I.
- NIRO, *Profili giuridici della disciplina antitrust*, Padova, 1994.
- PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, (parte generale), Padova, 1990.
- PADOA SCHIOPPA, *Il governo dell'economia*, Bologna, 1997.
- PASSERIN d'ENTREVES, *La dottrina del diritto naturale*, Milano, 1962.
- PEGORARO - BALDIN, *Costituzioni e qualificazioni degli ordinamenti*, in *Dir. soc.*, 1997.
- PERGOLESI, *Alcuni lineamenti dei "diritti sociali"*, Milano, 1953.
- PICOZZA, *L'incidenza del diritto comunitario (e del diritto internazionale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico dell'economia*, in *Riv. dir. pubbl. comunitario*, 1996.

- PIO XII, *Discorso al X Congresso dell'Associazione Fiscale Internazionale*, del 2 ottobre 1956, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. XVIII, Città del Vaticano, 1957.
- PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Dir. eccl.*, 1995.
- PONZETTA, *L'Unione europea tra esigenze economico - fiscali e la garanzia dei diritti sociali. Brevi spunti di riflessione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia*, in A.A. V.V., *Costituzione economica e democrazia pluralista*, (a cura di M. Salerno e M. Ferrara), Milano, 2017.
- PREZIOSO, *Riflessioni sugli effetti delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia sul sistema delle garanzie dei diritti fondamentali vigente nel nostro ordinamento*, in *Giur. cost.*, 2000.
- QUADRI G., *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980.
- QUADRI R., *Enti ed istituti giuridici nell'ordinamento internazionale dell'economia*, in *Scritti giuridici*, vol. I, Milano, 1988.
- RABAULT, *La consititiuon économique de la France*, in *Rev. Fr. Dir. Const.*, 2000.
- RAISER, *La costituzione economica come problema giuridico*, ne *Il compito del diritto privato*, Milano, 1990.
- RATZINGER (BENEDETTO XVI), *Ciò che tiene unito il mondo (dal dialogo con Jürgen Habermas)*, in *Iustitia*, 2005.
- REPOSO, *La parabola della Costituzione italiana, tra ieri e oggi*, in *Dir. soc.*, 2009.
- RIDOLA, *Diritti di libertà e mercato nella "costituzione europea"*, in *Quad. cost.*, 2000.
- RODOTÀ, *Art. 42*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca)*, Bologna - Roma, 1982.
- ROMANO, *Osservazioni preliminari per una teoria dei limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*, in *Arch. dir. pubbl.*, 1902.
- ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1940.
- ROMANO, *Principii di diritto costituzionale generale*, Milano, 1947.
- ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 1966.
- SALMONI, *Legalità (costituzionale) e forma di Stato: aspetti teorici e profili pratici di due concetti apparentemente in crisi*, in *Riv. dir. cost.*, 2004.
- SANDULLI, *Stato di diritto e Stato sociale*, in *Nord e Sud*, 1963, n. 44.
- SANTORO PASSARELLI, *Libertà e Stato*, in *Iustitia*, 1957.
- SCHLESINGER, *L'autonomia privata e i suoi limiti*, in *Giur. it.*, 1997.
- SCHLESINGER, *Il "nuovo" diritto dell'economia*, ne *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, (a cura di Gitti), Bologna, 2006.
- SCHMINCK, *Osservazioni provvisorie sulla distruzione dell'ortodossia giuridica in Germania*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. II, Roma-Bari, 1973.
- SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, (trad. it.), Bologna, 1972.
- SCHMITT, *Il custode della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1981.

- SCHMITT, *Dottrina della costituzione* (trad. it.), Milano, 1984.
SCHMITT, *Il nomos della terra*, (trad. it.), Milano, 1991.
SCHMITT, *Democrazia e liberalismo*, (trad. it.), Milano, 2001.
SCHMITT, *Glossario*, (trad. it.), Milano, 2001.
SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004.
SCHMITT, *La tirannia dei valori cit.*, (trad. it), Milano, 2013.
SCHNEIDER, *Carattere e funzione dei diritti fondamentali nello Stato costituzionale democratico*, in *Dir. soc.*, 1979.
SEGOVIA, *Derechos humanos y constitucionalismo*, Madrid - Barcellona, 2004.
SOMMA, *Il mercato delle riforme. Come l'Europa è divenuta un dispositivo neoliberale irriformabile.*, ne *Dopo le crisi. Dialoghi sul futuro dell'Europa*, (a cura di Mostacci e Somma), Roma, 2021.
SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959.
TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, Milano, 1983.
TREVES G., *Considerazioni sullo Stato di diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959.
TREVES R., *Stato di diritto e Stati totalitari*, in *Studi in onore di G.M. De Francesco*, vol. II, Milano, 1957.
ULE, *Sul rapporto fra Stato amministrativo e Stato di diritto*, in *Jus*, 1959.
VALLET de GOYTISOLO, *La Comunidad Europea y el drecho comunitario*, in *Verbo*, 2003.
VILLANI, *Stato sociale di diritto, decifrazione di una formula*, Macerata, 1966.
VIVANTE, *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, 1933.
VOEGELIN, *La nuova scienza politica*, (trad. it.), Torino, 1968.
WIETHÖLTER, *Gli interessi dello Stato di diritto borghese*, ne *L'uso alternativo del diritto*, (a cura di Barcellona), vol. I, Roma-Bari, 1973.
WIETHÖLTER, *Le formule magiche della scienza giuridica*, Bari, 1975.
ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992.
ZAMPETTI, *Dallo Stato liberale Stato liberale allo Stato dei partiti*, Milano, 1993.
ZANGARA, *Lo Stato di diritto in trasformazione*, in *Dir. soc.*, 1983.
ZINCONE, *Lo Stato totalitario*, (ried.), Roma, 1999.

Ripensare gli schemi di certificazione etici attraverso concezioni indigene di eticità

Linda Armano - Maria Giovanna Bosco

Rethinking ethical certification systems through indigenous concepts of ethicality

Abstract

Canadian diamonds are distinguished in the international market by an ethical certification connected to the protection of human rights and the environment. However, the idea that underpins the concept of ethics remains anchored in Western and anthropocentric views. Drawing upon the literature focused on the relationships between colonisation models embedded in global markets based on ethical certifications, this article reflects on the inherent shortcomings of the concept of ethics related to Canadian diamond certification from an Indigenous perspective. This research introduces a methodology based on the study of argumentation to develop an anthropological approach that is also useful in economic studies to re-think the processes of constructing certification schemes by integrating Indigenous concepts of ethics.

Keywords: Canadian Ethical Diamonds; Indigenous Perspective of Ethical Certification; Indigenous Sub-discourses; Dialectical Argumentative Discussion; Certification Schemes

Nonostante gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano implementati a livello globale e caratterizzati da una terminologia “per tutti”, l’ideologia che li supporta rimane ancorata a visioni occidentali e antropocentriche. Malgrado le multinazionali siano sempre più chiamate a conciliare diverse istanze che prevedono l’applicazione di principi sostenibili ed etici globali e norme morali locali, questo aspetto implica che nuove intuizioni provenienti da diversi modi di conoscere rimangono ancora marginali all’interno del commercio internazionale. Pertanto, approcci più pluralistici che includono visioni del mondo alternative come quelle indigene, in cui spesso non esiste una netta demarcazione tra esseri umani ed elementi non umani della natura, non sono ancora presi in considerazione nei discorsi sullo sviluppo e sulla tutela ambientale e dei diritti umani (Mazzone et al. 2023).

Alcune ricerche hanno già sottolineato la necessità di coinvolgere le comunità indigene negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per garantire un impegno pluralistico e simmetrico tra la comunità internazionale e visioni del mondo locali (Reyes-García 2024). Se questa attenzione si è focalizzata soprattutto su tematiche legate al cambiamento climatico, quasi inesistenti sono le riflessioni su come concezioni indigene di sostenibilità e di eticità possono influire sulla progettazione degli schemi di certificazione che accompagnano i prodotti nel mercato internazionale. Nello specifico, le certificazioni servono a comprovare un miglioramento del benessere

umano e una tutela ambientale nelle global value chains (GVC). È noto che l'obiettivo delle certificazioni etiche e sostenibili, soprattutto quando accompagnano prodotti ascrivibili ai beni di fiducia, ossia prodotti con qualità non direttamente osservabili dai consumatori anche dopo l'acquisto e la fruizione, è dissuadere produttori con qualità inferiori, e quindi non sostenibili ed etiche, a coinvolgersi in pratiche ingannevoli. In generale, secondo le teorie economiche, le certificazioni sono progettate per risolvere i fallimenti di mercato (Spence 1973). Tuttavia, la mancanza di osservabilità del processo di produzione dei beni di fiducia può potenzialmente fare desistere i consumatori ad acquistare un prodotto. Questo aspetto è particolarmente vero per i beni di lusso e soprattutto per i diamanti, il cui mercato internazionale è caratterizzato dalla circolazione di pietre certificate e non certificate e di imprese che, volontariamente o involontariamente, non assumono comportamenti etici e sostenibili. I diamanti, anche quando vengono presentati sul mercato internazionale come diamanti etici, costituiscono un esempio calzante di beni di fiducia data l'inerente impossibilità da parte dei consumatori di verificarne gli attributi rispettosi dei diritti umani e di tutela ambientale. La caratterizzazione etica nel mercato e nei consumi globali dei diamanti si è sviluppata su una contrapposizione tra *blood diamonds*, soprattutto di estrazione africana, e *certified ethical diamonds* provenienti dal Canada (Armano 2023c). In particolare, la certificazione dei diamanti canadesi è costruita su una narrazione globale che ha dato avvio ad un lungo processo che ha portato vari stakeholders nel settore diamantifero a confrontarsi su come arginare i commerci illegali dei diamanti per finanziare guerre civili, soprattutto in Africa, e il terrorismo internazionale (Le Billon 2006). Pertanto, di fronte alla minaccia di perdite finanziarie dovute ai boicottaggi globali soprattutto da parte dei consumatori, le multinazionali dei diamanti, per tutelare la propria immagine, hanno iniziato ad aderire a forme di certificazione, tra cui le più note sono il Kimberley Process (KP) e la certificazione etica del diamante canadese (Hamilton, Cavallo, 2023). Nello specifico il KP, promosso da ONG, aziende produttrici e rappresentanti dei governi, è una certificazione a cui diversi paesi aderiscono su base volontaria (Van Bockstael 2018). Sviluppato nel 2003, esso mira a garantire che la vendita di diamanti grezzi esportati dai partner firmatari non sostenga finanziariamente guerre civili o azioni di terrorismo (Armano 2022b; Schlosser 2013). Ciononostante, questa certificazione, accompagnata da un sistema di tracciabilità, non garantisce che le frodi nella vendita illegale delle pietre vengano rallentate poiché le traccia fino alla pulitura del diamante, ma non fino ai consumatori finali (Armano 2023b). Nel gennaio 2004 il Canada venne coinvolto nel KP assumendone la presidenza e il Governo dei Northwest Territories (GNWT) iniziò ad etichettare le pietre estratte nella regione come diamanti etici. Il Canada è così riconosciuto a livello internazionale come esportatore di diamanti estratti in piena legalità in quanto paese esente da guerre civili (Armano, Joy 2022b). Specificatamente, i diamanti estratti nei Northwest Territories (NWT), oltre alla

certificazione di eticità, hanno un'incisione a laser di una piccola foglia d'acero e un codice alfanumerico che, tramite la tecnologia blockchain, consente ai consumatori di ripercorrere il viaggio della pietra lungo la filiera (Armano 2022b). In particolare, la tracciabilità e la certificazione etica dei diamanti canadesi, fanno parte di un piano chiamato GNWT Diamond Certification Program attraverso cui il GNWT garantisce che tutti i diamanti estratti siano anche tagliati e lucidati nella regione (Armano 2023c). La tracciabilità e la certificazione dei diamanti supportano quindi un crescente *trend* di espansione dell'industria mineraria che si impegna in pratiche estrattive e commerciali etiche soprattutto negli ambiti della gioielleria e della tecnologia (Calvão, Archer 2021).

In generale, siccome i costi di transazione sono maggiori nei commerci internazionali dove non c'è la possibilità di incontrare i partner di transazione e dove non è possibile verificare ex ante i requisiti del contratto né i processi di produzione del bene, l'intervento istituzionale è indispensabile per favorire la costruzione di una fiducia nello scambio (Canavari, Cantore 2007). In questo senso, la certificazione etica dei diamanti canadesi, che si basa su standard condivisi e riconosciuti internazionalmente, incrementa una credibilità nel mercato globale dei diamanti che agevola gli scambi internazionali. La certificazione etica del diamante estratto in Canada implica quindi una comunicazione in grado di aumentare la fiducia degli stakeholders su pratiche industriali minerarie volte a tutelare i lavoratori e a rispettare le popolazioni locali nei cui territori sono state aperte le miniere diamantifere. Sostenendo che tale certificazione sia un risultato di interrelazioni commerciali internazionali, il contenuto informativo della comunicazione globale della certificazione etica del diamante canadese fatica però a cogliere e a inglobare anche diverse concezioni locali di eticità. Pur rappresentando quindi un'importante strategia di governance guidata da valori e da principi universali che rispettano la dignità umana, tali standard implicano però un'omogeneizzazione di concezioni di eticità notevolmente diverse (Krugman 2019).

Accanto alla vendita e ai consumi globali dei diamanti, leader, studiosi e detentori di conoscenza indigeni rimarcano però da tempo come le loro pratiche di gestione del territorio offrano soluzioni preziose per preservare la biodiversità e generare ampi cambiamenti sociali positivi quando le loro terre ancestrali sono minacciate dalle pressioni dello sviluppo estrattivo e industriale (Scheidel et al. 2023). Sebbene i popoli indigeni abbiano contestato l'invasione delle terre, denunciato gli effetti della colonizzazione e tentato di promuovere una riconciliazione tra visioni del mondo occidentali e indigene (Bastien et al. 2023), le interazioni tra mercati, consumi globali basati sulla certificazione etica dei diamanti e concezioni di utilizzo delle risorse dal punto di vista delle comunità indigene sono ancora poco studiate. Inserendo questo studio nella letteratura che discute le relazioni tra modelli di colonizzazione incorporati nei mercati globali basati su certificazioni etiche e gli impatti che essi hanno sulle popolazioni indigene (Varman et al. 2023; Armano

2023c), il presente articolo mira a riflettere sulle lacune intrinseche del concetto di eticità relativo alla certificazione del diamante canadese attraverso una prospettiva indigena. Il contributo di questo studio, che utilizza un approccio antropologico che informa studi economici, si avvale di un set di dati raccolti attraverso una ricerca etnografica e d'archivio nei Northwest Territories (NWT) (Armano 2023a). In particolare, il presente studio parte dalla necessità di alcuni indigeni della comunità Tłı̄chǎ residenti nella regione canadese di integrare la nozione di eticità della certificazione dei diamanti, così com'è comunicata a livello internazionale, con una nuova lettura di tale concetto che non può prescindere da concezioni tradizionali di gestione della terra e da dibattiti sulla rivendicazione fondiaria in riferimento all'avanzamento dell'industria estrattiva nei NWT.

Le miniere diamantifere nei NWT sono state aperte nei territori ancestrali indigeni e sono situate al centro di laghi (Lac del Gras; Kennady Lake). La corsa ai diamanti nella regione dalla fine degli anni Ottanta è culminata con l'apertura, nel 1998, di Ekati, seguita poi dall'apertura delle miniere di Diavik, Snap Lake Mine e Gahcho Kué Diamond Mine (Armano 2022b; 2024). Data la peculiarità della posizione geografica delle miniere diamantifere al centro di laghi, i lavoratori permangono nel sito estrattivo per due settimane consecutive al mese. Questa struttura del lavoro minerario costringe i lavoratori a stare lontani da casa per lunghi periodi. Ciò si traduce, per le comunità indigene, in una difficoltà nel mantenere le attività di sussistenza tradizionali nel territorio e causa un peso maggiore di lavoro per le donne nella cura della famiglia. Nonostante un reddito relativamente elevato per i minatori indigeni assorbiti nell'industria diamantifera, la sottrazione di giovani uomini alla vita familiare e comunitaria ha però comportato un disequilibrio sociale e all'interno dell'economia tradizionale (Hall 2021; Armano 2022).

Accanto agli studi sulle miniere diamantifere nei NWT che hanno affrontato l'andamento dell'occupazione estrattiva e della manodopera mineraria indigena (Bell 2017); gli impatti socio-economici dovuti alla chiusura delle miniere diamantifere (Hall, Price 2023); l'analisi degli ingenti investimenti sul marchio socio-politico come nazione responsabile ed etica (Schlosser 2013); le interpretazioni locali delle narrazioni pubblicitarie globali dei diamanti etici canadesi (Armano 2023c), questo articolo discute su come una prospettiva indigena di eticità, che include concezioni culturali di territorio e considerazioni dei diritti di proprietà fondiaria, può influire, e contribuire a migliorare, sulla performance dello schema di certificazione etico dei diamanti etici canadesi. Grazie ad un'analisi antropologica, questo contributo fornisce nuove riflessioni anche per la teoria economica su come poter colmare l'incompletezza della certificazione etica dei diamanti canadesi e utilizza i dati raccolti tramite il metodo etnografico e la ricerca d'archivio interpretandoli attraverso il concetto di discussione argomentativa dialettica (Greco, De Cock 2021). Dal punto di vista teorico, il presente studio considera la globalizzazione come il contesto all'interno del quale si animano diverse discussioni e in cui persone appartenenti alla

comunità indigena Tłı̨chǎ dei NWT mettono in discussione o integrano, attraverso sotto-discussioni, premesse sul concetto di eticità che vengono date per scontate, da vari stakeholders, nella comunicazione globale sulla certificazione dei diamanti canadesi. Questo contributo ha quindi lo scopo di mostrare da un lato le principali argomentazioni e i possibili modelli di colonizzazione che ricorrono nella comunicazione globale della certificazione etica dei diamanti canadesi; e dall'altro di mettere in luce le sotto-discussioni indigene, intese come discorsi non ufficiali che riflettono una cosmologia indigena di eticità, che emergono come reazione ai contenuti della campagna di comunicazione.

I risultati di questo studio suggeriscono che l'integrazione di concezioni indigene di eticità raccolte attraverso la ricerca etnografica e d'archivio consente di ipotizzare, dal punto di vista della teorizzazione economica, una certificazione più completa e credibile agli occhi dei consumatori etici di lusso, i quali esigono sempre più che pratiche sostenibili e il rispetto di valori etici vengano inglobati nelle loro scelte di acquisto.

Il presente articolo procederà come segue. Nella sezione 2, viene spiegato nel dettaglio il quadro teorico in cui è possibile un'apertura discorsiva (Christensen et al. 2015) che consideri anche i sotto-discorsi indigeni relativi al concetto di eticità. Tale sezione contiene considerazioni metodologiche per studiare la discussione argomentativa dialettica che si crea tra una prospettiva indigena e i contenuti argomentativi della narrazione globale sulla certificazione dei diamanti estratti in Canada. Grazie ad una comparazione tra tematiche argomentative estrapolate dalla campagna di comunicazione globale sui diamanti etici, dai report aziendali e dalle sotto-discussioni indigene, nella sezione 3 sono messi in luce gli espliciti ed impliciti modelli ideologici neocoloniali incorporati nell'universo discorsivo dei sistemi di certificazione.

Infine, la sezione 4 propone una conclusione che include raccomandazioni per future ricerche interdisciplinari, antropologiche ed economiche, sull'importanza di considerare concezioni indigene di eticità nella più ampia campagna di comunicazione sulla certificazione etica dei diamanti canadesi e nei processi di costruzione degli schemi di certificazione.

2. Metodologia: verso un'apertura discorsiva dei dibattiti indigeni sul concetto di eticità in relazione alla certificazione dei diamanti canadesi

Includere concezioni indigene di eticità in relazione alla certificazione dei diamanti estratti in Canada è una componente importante sia per contribuire a costruire un dialogo produttivo tra stakeholders eterogenei con background ed interessi diversi (Grimm et al. 2024), sia per aderire maggiormente a fattori contestuali locali. Per contribuire quindi a completare gli attributi etici della certificazione dei diamanti estratti nei NWT che tengano conto anche di una prospettiva indigena, costruiamo un

modello di analisi per studiare le discussioni argomentative dialettiche tra sotto-discussioni indigene e contenuti della campagna di comunicazione globale sulla certificazione dei diamanti canadesi. In questo modo, il metodo proposto può contribuire a creare possibili percorsi per coinvolgere conoscenze alternative utili nell'implementazione degli schemi di certificazione. All'interno di interrelazioni economiche e politiche globali, la diversità di prospettive rappresenta una sfida che deve essere affrontata. In questo contesto, la difficoltà maggiore consiste nel fatto che i vari interlocutori tendono a rimanere intrappolati nei loro mondi, aderiscono esclusivamente alla propria comprensione di come funzionano le cose ed escludono altre forme di conoscenza e valori culturali (Grimm and Reinecke 2023). In tal senso, le contestazioni tra le parti interessate non possono essere risolte semplicemente arrivando ad un consenso (Ferraro, Beunza 2018) in quanto gli argomenti di ciascuno sono ostacolati dalla mancanza di un fondamento comune affinché le parti possano raggiungere un reciproco accordo e una comprensione dei rispettivi punti di vista (Greco 2023). Per superare questa impasse, è necessario individuare una precondizione fondamentale attraverso cui il dialogo tra le parti possa essere possibile. Nel caso della certificazione dei diamanti estratti in Canada, la criticità del concetto di eticità sta nella debolezza di un terreno comune in cui i vari attori coinvolti possano creare un'interazione di significati largamente ed ugualmente condivisibili (Cornelissen, Werner 2014).

Per contribuire quindi a completare gli attributi etici della certificazione dei diamanti che tengano conto anche di una prospettiva indigena, questo studio utilizza la lente teorica della discussione argomentativa dialettica (Greco, De Cock 2021). Con discussioni argomentative dialettiche intendiamo attività verbali, pratiche sociali e relazionali volte a sostenere una determinata opinione e a giustificare un certo punto di vista (van Eemeren, Snoeck Henkemans 2017). Questo studio assume inoltre che tali discussioni non riguardino solo gli attori che enunciano, ma suppone che esse si espandano anche al contesto in cui sono enunciate (Greco 2023). Comprendiamo quindi tale contesto come il luogo di incontro di discussioni argomentative dialettiche su diversi significati di eticità che possono mostrare disallineamenti nel dibattito argomentativo (Armano 2023c) e quindi formare controversie pubbliche che contengono elementi di conflitto, oppure possono avere possibili punti di accordo (Greco, De Cock 2021). Dal punto di vista teorico, consideriamo la globalizzazione come un frame argomentativo contestuale (Greco 2012) in cui sono presenti opinioni diverse sul concetto di eticità. Concettualizziamo questo frame contestuale come un prerequisito che sta alla base delle argomentazioni tra le parti interessate in cui gli attori interpretano e discutono differenti significati di certificazione etica del diamante canadese, la quale non certifica tanto la qualità del prodotto, quanto piuttosto le circostanze attraverso cui tale prodotto è stato ottenuto. In questo studio, le sotto-discussioni indigene assumono un posizionamento del soggetto (Sabaratnam 2020) che ridefinisce i confini della discussione argomentativa che emerge in risposta

ad argomentazioni discusse da altre parti di interesse all'interno del frame argomentativo contestuale delle interrelazioni economiche globali. Considerare i diversi punti di vista dei soggetti implica il fatto che i vari discorsi non vadano interpretati come eventi argomentativi isolati, ma come reazioni a qualche altro discorso argomentato in una sede diversa (Greco 2023) o più ampia all'interno del frame argomentativo contestuale. Presupponiamo che all'interno di tale cornice venga presentata la campagna globale di comunicazione della certificazione etica del diamante canadese. Consideriamo le sotto-discussioni indigene come forme di discussione critica che propongono quindi differenze di opinioni ed argomentazioni integrative, ma ancora poco considerate ed analizzate, sul concetto di eticità rispetto a come viene narrato nella campagna di comunicazione globale della certificazione dei diamanti canadesi.

2.1 Raccolta dei dati

Questo studio considera principalmente due generi di dati. Il primo riguarda documenti scritti analizzati presso l'archivio Prince of Wales Northern Heritage Centre (Armano 2023a). Le fonti includono report aziendali e report redatti da team indigeni che affiancano le multinazionali minerarie nell'analisi degli impatti ambientali causati dall'industria estrattiva. Nello specifico, sono stati selezionati report pubblicati tra il 1999 e il 2020. Queste fonti sono state utili per comprendere come le multinazionali hanno comunicato i progetti minerari e le informazioni relative agli impatti ambientali ai residenti della regione nell'arco di vent'anni di produzione estrattiva. Sono stati inoltre analizzati articoli di giornali locali pubblicati dalla metà degli anni '90 ad oggi. Accanto a questo set di dati archivistici, altre fonti scritte hanno riguardato l'analisi del sito web degli attivisti della Global Witness che promuove la Fatal Transation Campaign (<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-diamonds/>) all'intero della quale la narrazione sui diamanti estratti nelle miniere artigianali africane sono anteposti ai diamanti etici canadesi. Abbiamo considerato la Fatal Transation Campaign come il quadro narrativo di riferimento da cui prende le mosse la campagna di comunicazione globale della certificazione etica dei diamanti estratti in Canada. Abbiamo inoltre analizzato siti di industrie estrattive (<https://www.riotinto.com/en/operations/canada/diavik>; <https://burgundydiamonds.com/ekati-mine/>) e di gioiellerie (<https://www.gioielleriabelloni.com/>; <https://www.bolognaisfair.it/simone-righi-laboratorio-orafo/>) i cui proprietari e clienti si sono resi disponibili a condividere le loro opinioni sulla certificazione di eticità dei diamanti estratti in Canada. Da tutti i siti web analizzati abbiamo ricostruito i contenuti della campagna di comunicazione globale dei diamanti etici canadesi.

Un secondo set di dati ha riguardato la raccolta di informazioni attraverso colloqui informali a persone della comunità Tłı̨chǎ che risiedono nei NWT. In questo

caso è stata rispettata la loro volontà di non registrare le interviste e di mantenere l'anonimato. Le informazioni ricavate dai colloqui sono state integrate con fonti archivistiche che, nello specifico, riguardavano documenti, alcuni dei quali pubblicati in libri, redatti da persone appartenenti a varie comunità indigene della regione ed incentrati sulla descrizione delle pratiche tradizionali di gestione della terra e sull'evoluzione dei processi di rivendicazione fondiaria nei territori indigeni in cui sono presenti le miniere di diamanti.

L'integrazione di tutti i dati, scritti e orali raccolti nei NWT, e online sono stati indispensabili per ricostruire da un lato le ideologie neocoloniali, esplicite ed implicite, presenti nella campagna di comunicazione globale della certificazione etica dei diamanti canadesi; e dall'altro ha permesso di mettere in luce sia concezioni indigene di eticità, sia come visioni multi-scala hanno luogo in sedi diverse (Greco, De Cock 2021), a livello globale e comunitario, nel frame comunicativo contestuale relativo al mercato dei diamanti.

Nella Tabella 1 sono sintetizzate le fonti e il loro utilizzo in questo studio.

Tabella 1 Panoramica delle fonti dati e il loro utilizzo nell'analisi

	Siti web	Report Aziendali	Report ambientali di team indigeni	Articoli di giornali locali	Sotto-discussioni Indigene
Qualità delle fonti	https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/ ; https://www.riofinto.com/en/operations/canada/diavik ; https://burgundydiamonds.com/ https://www.tiffany.com/sustainability/ https://www.gioielleriabelloni.com/news/ https://www.bolognaisfair.it/simone-righi-laboratorio-orofo/	Circa 100 report aziendali	Circa 50 report redatti, in particolare, da Environmental Monitoring Advisory Board (EMAB)	Articoli di giornali locali dalla metà degli anni Novanta ad oggi	Colloqui informali: 15 persone indigene che comprendono elders, lavoratori minerari, parenti di lavoratori minerari (i.e. mogli, fratelli e sorelle)
Uso dei dati	Analisi del quadro narrativo della comunicazione globale sulla certificazione etica dei diamanti canadesi per ricostruire gli schemi narrativi e le argomentazioni esplicite ed implicite in tali narrazioni	Secondo i requisiti legali nei NWT quando un'azienda vuole costruire e gestire un importante progetto minerario deve ottenere un'approvazione pubblica. Queste fonti sono servite a ricostruire le tematiche esplicite attraverso cui le aziende minerarie e le aziende di pulitura e lucidatura dei diamanti (alcune delle quali sono indigene) si rivolgono alla popolazione locale (indigena e non indigena)	Comprendere quali sono le informazioni che vengono integrate rispetto a quanto è discusso nei report aziendali	Ricostruire la cronologia delle argomentazioni che ruotano attorno ai diamanti e all'industria mineraria nel contesto estrattivo	Ricostruire le relazioni che le comunità indigene hanno con il loro territorio (attività di sussistenza, aspetti simbolici e pratiche cerimoniali). Comprendere come esse sono incorporate in una visione indigena del concetto di eticità che possa essere integrato nella certificazione dei diamanti

Tutti i dati sono stati comparati e incrociati durante tutto il processo di raccolta e di analisi dei dati

Nella Tabella 2 e Tabella 3 sono invece sintetizzate le principali argomentazioni sui diamanti e, in generale, sull'industria diamantifera che sono state ricavate da tutte le fonti scritte e orali analizzate. Mostriamo che tali argomentazioni

tendono a strutturarsi attorno a due domini principali che riguardano il territorio e il lavoro. Nello specifico, le unità argomentative riguardanti il territorio strutturano i discorsi sugli impatti che l'industria diamantifera ha sull'ambiente e le relative strategie di mitigazione; mentre quelle che riguardano il lavoro pongono un'enfasi sull'assunzione dei lavoratori, sui licenziamenti, sui conferimenti di incarichi lavorativi a giovani indigeni e a forme contrattuali riservate come gli Impact and Benefit Agreements (IBAs). Questi ultimi prevedono assunzioni per i minatori autoctoni, corsi di formazione per acquisire competenze minerarie, partnership tra multinazionali e aziende indigene di pulizia e d'intaglio, e risarcimenti finanziari per la messa in produzione di miniere nei territori ancestrali delle comunità indigene (Hall 2015). Con questi contratti, l'industria finanzia anche monitoraggi ambientali, in cui biologi e geologi sono affiancati da team indigeni per valutare gli impatti inquinanti dell'attività mineraria su acqua, suolo e aria. I contenuti contrattuali degli IBAs sono riservati. Ciò significa che sono accessibili solo ai firmatari (compagnie minerarie e rappresentanti politici di comunità indigene) (Armano 2023c). Nella Tabella 2 abbiamo inoltre analizzato come i domini riferiti al territorio e al lavoro si strutturano attorno al concetto di eticità. Abbiamo poi integrato la letteratura esistente ai contenuti delle argomentazioni sintetizzati nella tabella.

La Tabella 2 sintetizza esplicite tematiche che oppongono i diamanti canadesi ad altri diamanti estratti altrove (soprattutto in Africa) e contrapposizioni tra sistemi di estrazione su larga scala e di piccola scala che sono state estrapolate dalla campagna di comunicazione globale della certificazione etica dei diamanti canadesi ricostruita dall'analisi dei vari siti-web. In particolare, l'industria su larga scala viene narrata come un sistema attento agli impatti causati dall'estrazione sull'ambiente e sulle comunità indigene. Dalla campagna di comunicazione globale sui diamanti canadesi abbiamo estrapolato tre principali argomentazioni esplicite. La prima riguarda una panoramica generale che delinea come negli ultimi tre decenni l'industria mineraria sia stata sopraffatta dalle preoccupazioni legate ai diritti umani, all'inquinamento del suolo e dell'acqua e alla gestione non etica dell'organizzazione del lavoro (Le Billon 2006). Partendo da tale apprensione, una narrazione globale sullo sfruttamento minerario si concentra su alcune questioni delicate riguardanti gli impatti ambientali, la destabilizzazione delle comunità indigene che vivono vicino alle miniere e la conseguente rassicurazione dell'esistenza di pratiche di lavoro dignitose all'interno di catene del valore altamente frammentate (Armano 2023c). Nello specifico, nel settore minerario, i diamanti sono stati oggetto di polemiche da parte di giornalisti, registi, attivisti e di ricercatori che hanno denunciato varie forme di violenza (es. sfruttamento dei lavoratori che vengono sottopagati; minori sfruttati in miniera), soprattutto nel contesto minerario africano (D'Angelo 2019). All'interno di questa argomentazione si inseriscono i discorsi degli attivisti della Global Witness. Essi, nel 1999, lanciarono la Fatal Transactions Campaign con cui introdussero termini come "African conflict diamonds" e "African terrorist diamonds" per

denunciare il problema del finanziamento delle guerre civili in Sierra Leone e Angola attraverso la vendita illegale di pietre preziose e per parlare del finanziamento di Al Qaeda. Pertanto il messaggio implicito della Fatal Transactions Campaign riguardava il dovere dei consumatori di anticipare tali eventi attraverso forme di boicottaggio (Armano, Joy 2022; Le Billon 2006). I diamanti iniziarono, in questo modo, ad avere un ruolo nell'influenzare il loro orientamento di consumo verso le aziende che affermavano di assumere comportamenti sostenibili ed etici a lungo termine in relazione agli impatti ambientali e al trattamento di gruppi sociali ed economici sfavoriti (Baek 2010).

Tabella 2 Sintesi delle argomentazioni ricorrenti nelle fonti scritte

	Territorio	Lavoro
Siti web: Campagne di comunicazione globale della certificazione etica dei diamanti canadesi	<p><u>Fatal transaction campaign</u>: Narrazione sullo sfruttamento minerario africano focalizzata sugli impatti ambientali a causa di sostanze inquinanti derivanti dall'attività mineraria</p> <p><u>Siti web di industrie estrattive</u>: Progettazione delle miniere come esempio di successo dell'industria estrattiva sul larga scala. Operazioni di scavo e caratteristiche del territorio</p> <p><u>Siti web di gioiellerie</u>: Tutela del fragile ambiente nordico</p>	<p><u>Fatal transaction campaign</u>: Destabilizzazione delle comunità locali in contesti estrattivi africani, sfruttamento dei lavoratori e uso dei diamanti che finanziano le guerre civili e il terrorismo internazionale.</p> <p><u>Siti web di industrie estrattive</u>: Collaborazione con le popolazioni indigene per estrarre diamanti in modo etico con un impatto minimo sul territorio, sull'acqua e sulla fauna selvatica.</p> <p><u>Siti web di gioiellerie</u>: Alternativa etica ai blood diamonds africani grazie ai diamanti canadesi che forniscono garanzie ai consumatori: certificazione, tracciabilità della pietra lungo la filiera; Canadian Diamond Code of Conduct (severo codice etico stipulato dal governo canadese, obbligatorio sia per chi estrae sia per chi vende le pietre)</p>
Report aziendali	Operazioni di scavo e caratteristiche del territorio (NWT Archives, Ref. Mining)	Sviluppo delle opportunità di lavoro nella regione soprattutto per le popolazioni indigene grazie training di lavoro e contratti (IBAs) (NWT Archives, Ref. Mining) Costruire relazioni tra comunità indigene e organismi pubblici e privati nei NWT (NWT Archives, Hudson's Bay Company)
Articoli di giornali locali pubblicati negli anni '90	Corsa ai diamanti. Focus sulla figura del geologo canadese Charles Fipke (NWT Archives, Ref. Mining)	
Articoli di giornali locali pubblicati tra il 1998 e il 2010		Incremento dell'economia nei NWT; aumento del Pil regionale; incremento dei posti di lavoro grazie alle miniere diamantifere (NWT Archives, Ref. Mining)
Articoli di giornali locali tra il 2010 e il 2020		Licenziamenti dei lavoratori minerari (NWT Archives, Ref. Mining)
<p>↓</p> <p>Concetto di eticità ricostruito dai siti web, dai report aziendali e dai giornali locali</p>		
	Territorio	Lavoro
	Impegnarsi ad ottenere il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene, che sia applicabile alle giurisdizioni locali e coinvolgere anche altre comunità colpite per sfruttare le risorse del territorio	Lavorare con le comunità locali, comprese le popolazioni indigene, per comprendere il legame fisico, spirituale e culturale che hanno con la terra
	Condurre studi sul patrimonio culturale e ambientale per comprendere diversi significati del territorio e cercare modi per evitare o ridurre eventuali impatti	Un diamante etico è qualcosa che non è intriso del sangue delle persone che sono morte nelle miniere artigianali. Il diamante etico non finanzia le guerre. Un diamante etico è stato estratto da minatori tutelati, verso cui sono state applicate norme di sicurezza, che sono stati pagati equamente e che non sono stati sfruttati
	Produrre minerali richiede l'accesso alla terra. La vita delle miniere è però limitata e pertanto è importante pianificare la tutela della biodiversità sia durante il periodo produttivo, sia dopo la bonifica	

La seconda argomentazione che abbiamo estrapolato dalla campagna di comunicazione globale dei diamanti è incentrata sulla minaccia di perdite finanziarie a causa di boicottaggi globali. Pertanto, le multinazionali dei diamanti, per migliorare la propria reputazione, iniziarono ad aderire a forme di certificazione per garantire che la vendita di pietre grezze non finanziasse guerre o il terrorismo internazionale (Schlosser 2013).


La terza argomentazione sintetizzata fornisce una soluzione ai consumatori grazie alla certificazione etica del diamante canadese.

Un aspetto interessante che è emerso invece dai report aziendali analizzati, come anche dai report di team indigeni, riguarda l'assenza di riferimenti diretti alla dimensione etica dei diamanti canadesi. Inoltre in alcuni resoconti aziendali il termine "diamanti etici" è sostituito con "diamanti puliti". Questa sostituzione di parole invita a riflettere sull'uso di termini globali *vs* l'uso di termini locali per descrivere i diamanti estratti nella regione. Varie terminologie potrebbero essere usate per rivolgersi a diversi tipi di pubblico. Pertanto, un'ipotesi riguarderebbe il fatto che il termine "diamante etico" venga usato per rivolgersi ai consumatori globali per parlare di responsabilità aziendale nei confronti dei lavoratori minerari e delle comunità locali. Invece il termine "diamante pulito" potrebbe essere utilizzato per assicurare i residenti della regione sugli impatti ambientali determinati dall'industria estrattiva sul suolo e sull'acqua (Armano 2023c).

Dagli articoli di giornali abbiamo notato invece che in periodi diversi della fase produttiva mineraria nella regione veniva data particolare enfasi a determinati argomenti. Gli articoli pubblicati nella metà degli anni '90 erano molto spesso focalizzati sulla figura di Charles Fipke, geologo canadese che scoprì, nei NWT, le kimberliti contenenti i diamanti. Gli articoli pubblicati dopo l'apertura delle miniere diamantifere discutevano dell'incremento lavorativo nella regione e delle relazioni tra multinazionali e la crescita del numero di imprese collaterali indigene per la pulitura e la lucidatura dei diamanti. Gli articoli pubblicati nel decennio 2010-2020 riguardavano da un lato la crisi dell'occupazione a causa di licenziamenti (intensificati dalla pandemia da Covid-19) e dall'altro i danni ambientali provocati dall'industria estrattiva (Armano 2023c).

Nella Tabella 3 sintetizziamo le argomentazioni che sono state estrapolate dalle sotto-discussioni di persone indigene, che comprendono anche lavoratori nativi, e report ambientali redatti da team indigeni.

Tabella 3 Sintesi delle argomentazioni estrapolate dai sotto-discorsi indigeni e da report ambientali redatti da team indigeni

	Territorio	Lavoro
Sotto-discussioni indigene: persone appartenenti alla comunità Th̄ cho	L'attività mineraria ha provocato un degrado ambientale e ha modificato le migrazioni di alcune specie animali come i caribù Sistemi tradizionali di gestione della terra: La terra è vita in quanto è intrisa di significati culturali e storici indigeni. Le persone quindi non controllano la terra, ma la gestiscono. È indispensabile trasmettere ai giovani il rispetto verso il territorio, gli animali e gli esseri umani che la colonizzazione ha indebolito. Non si può lasciare libero spazio all' esplorazione mineraria ed escludere la conoscenza indigena dalla gestione della terra	Gli indigeni hanno gli stessi diritti lavorativi e sociali dei cittadini canadesi, ma hanno anche diritti speciali in quanto appartenenti alle First Nations
Lavoratori indigeni	Le multinazionali minerarie cercano di essere attente agli impatti ambientali, anche se la regolamentazione dei livelli di inquinamento spetta al governo. Tuttavia c'è stato un impatto ambientale, ad esempio la diminuzione del numero dei caribù, ed è sicuramente dovuto alle miniere	Eticità significa trattare i lavoratori in modo equo. Dare opportunità di lavoro alle popolazioni del Nord. Le multinazionali e le comunità indigene firmano gli IBAs che stabiliscono il numero di indigeni che possono lavorare nella miniera. Per gli indigeni la miniera è l' unica fonte di denaro. Tornando indietro nel tempo, avremmo dovuto evitare che le miniere diventassero l' unica fonte di lavoro per i nativi. Molte persone prosperano grazie alle miniere diamantifere. Ma a causa dei guadagni derivanti dall' attività mineraria, molti minatori indigeni bevono e si drogano. Alcuni di loro sono addirittura morti
Report redatti da team indigeni	Monitoraggio degli impatti ambientali causati dall' industria diamantifera. Integrazione dei dati dei report aziendali attraverso la conoscenza indigena. Alterazione delle rotte migratorie degli animali, inquinamento dell' acqua e del suolo	Costruire relazioni tra comunità indigene e organismi pubblici e privati nei NWT
	 Concetto di eticità	
	Territorio	Lavoro
Sotto-discussioni indigene sul concetto di eticità	Terra significa più di una proprietà: comprende la nostra cultura, le relazioni sociali, gli ecosistemi, la nostra spiritualità e i nostri diritti come indigeni. Separare i popoli dalla terra, anche con l' attività estrattiva che assorbe giovani indigeni, significa creare difficoltà per la continuazione della sovranità indigena nel territorio	L' industria mineraria non è pienamente etica perché i giovani indigeni hanno notevoli quantità di denaro e diventano avidi, bevono e si drogano. L' attività estrattiva è a volte percepita come una forma di furto della terra e quindi come una negazione della piena continuità delle tradizionali attività di sussistenza e cerimoniali e quindi della cultura indigena C'è stato uno squilibrio nella famiglia tradizionale poiché i mariti e i padri devono lavorare in miniera due settimane consecutive al mese e quindi stanno lontani dalla propria famiglia. I turni di lavoro così strutturati impediscono il pieno funzionamento e trasmissione, di generazione in generazione, delle attività tradizionali di sussistenza e quindi del mantenimento della cultura indigena

L'eticità dovrebbe includere discorsi sul titolo aborigeno sulla terra, i diritti alle risorse e alle attività di sussistenza, i diritti all' autodeterminazione e all' autogoverno, di praticare la cultura, ossia la lingua, la religione e le attività di sussistenza tradizionali e il diritto di stipulare i trattati. Bisognerebbe ripensare all' eticità come un processo di interazioni tra individuo, famiglia, comunità e mondo naturale. I diritti e i titoli aborigeni non sono concessi da una fonte esterna ma sono il risultato dell' occupazione e del rapporto dei popoli aborigeni con i loro territori, nonché con le loro strutture sociali e i sistemi politici e legali esistenti. In quanto tali, il titolo e i diritti degli aborigeni sono separati dai diritti concessi ai cittadini canadesi non aborigeni dalla legge comune canadese

Le argomentazioni sintetizzate nella Tabella 3 ed estrapolate dalle sotto-discussioni indigene e dai report ambientali redatti da team indigeni si riferiscono ai trattati storici stipulati tra le popolazioni native e la Corona Britannica per mezzo del Governo Canadese, alle rivendicazioni fondiari e alla proclamazione del White Paper. Nella Tabella 4 integriamo le sotto-discussioni indigene con le spiegazioni di cosa sono i trattati storici, le rivendicazioni fondiari e il White Paper tratti dall'analisi dei documenti d'archivio e dalla letteratura esistente.

Tabella 4 Sintesi delle sotto-discussioni indigene che si riferiscono ai trattati storici, alle rivendicazioni fondiari e alla proclamazione del White Paper in Canada e nei NWT

Sotto-discussioni indigene	Trattati nei NWT	Rivendicazioni fondiari nei NWT
<p>- In Canada si estraggono diamanti che sono certificati come etici, perché seguono modalità estrattive diverse rispetto alle miniere africane dove ci estraggono i blood diamonds. Ciononostante, dobbiamo chiederci cosa è etico</p> <p>- Quando consideriamo gli standard etici, dobbiamo valutare come sono state consultate le comunità indigene. Esiste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui popoli aborigeni. C'è la sezione 35 della Costituzione Canadese che parla della consultazione con le popolazioni indigene. Considerando questi due aspetti, dovrebbero esserci standard etici direttamente abbinati al Canada quando si relaziona con le comunità indigene. Perciò, quando si pensa a questi due atti legislativi come standard etici, possiamo considerare che le popolazioni indigene siano state consultate adeguatamente? Sulla base di queste premesse è costruito il concetto di eticità?</p>	<p>I NWT sono coperti dai Trattati 8 e 11. Il primo venne firmato il 21 giugno 1899 e nacque da necessità politiche ed economiche legate allo sfruttamento delle risorse non rinnovabili e a seguito di una rinnovata corsa all'oro nei NWT. Sebbene si sapesse sin dalla seconda metà del XIX secolo che la Mackenzie Region aveva grandi giacimenti di petrolio, solo verso il 1920 ci fu una vera e propria corsa all'esplorazione. Il Trattato 8 venne firmato dalla Corona Britannica e dalle First Nations dell'area di Lesser Slave Lake, comprende attualmente 41 comunità aborigene e copre parte dei NWT, della British Columbia, dell'Alberta Settentrionale e Saskatchewan Nord-Occidentale.</p>	<p>Come conseguenza di disaccordi tra comunità indigene e governo sul significato e sullo scopo dei Trattati e a seguito dell'emanazione del White Paper, nei NWT vennero avviate le prime rivendicazioni fondiari. Il 24 marzo 1973, 16 chiefs Dene appartenenti alla Indian Brotherhood of the NWT fondata nel 1969 (che successivamente divenne la Dene Nation), tentarono di registrare un avvertimento presso il GNWT Land Titles Office per ottenere un interesse legale nelle terre della Corona nei NWT. Tale questione fu deferita alla Corte Suprema dei NWT per una sentenza. Il Giudice William Morrow esaminando il caso scoprì che gli indigeni erano proprietari delle terre coperte dall'avvertenza. In questo modo venne ammesso che essi avevano il diritto aborigeno ma sorgevano anche dubbi se esso fosse stato estinto (NWT Archives, Dené National / Assembly of First Nations Office NWT).</p>

Sotto-discussioni indigene	Trattati nel NWT	Rivendicazioni fondiarie nel NWT
<p>- Quando si parla di eticità bisognerebbe fare riferimento ai Trattati storici. I Tłı̄chā fanno parte del Trattato 11 che è stato istituito affinché il governo potesse accedere alle risorse del territorio ancestrale. Integrando questo aspetto si potrebbe far sapere che i trattati riguardano la possibilità di ottenere l'accesso alla terra e alle risorse</p>	<p>La comunità Tłı̄chā è coperta dal Trattato 11. Esso è l'ultimo dei trattati firmati in Canada. Quest'ultimo fu firmato il 22 agosto 1921 tra le First Nations e il Governo Canadese. Copre più di 950.000 km² degli attuali NWT, Yukon e Nunavut. Alcune First Nations coinvolte sono, oltre ai Tłı̄chā, i Dene, i Gwich'in, i Sahtu (NWT Archives, Dené National / Assembly of First Nations Office NWT). Il Trattato 11 fu creato a seguito dell'interesse dello sfruttamento del gas e del petrolio nella Mackenzie Valley. Similmente agli altri Trattati, il Trattato 11 prevedeva ricompense in denaro, forniture, riserve e altre garanzie in cambio della terra. Gli indigeni affermano però che, in termini di benefici, il Trattato 11 non comportò i cambiamenti positivi che speravano (Northwest Territories Act, c.62, RSC 1906). A seguito delle lamentele dei leader indigeni, nel 1959 la Commissione Nelson riconobbe che i concetti nativi di proprietà della terra non concepivano una separazione tra i diritti sulle risorse e l'effettiva proprietà della terra (Wilson 2003)</p>	<p>La decisione di Morrow che autorizzava l'imposizione di un avvertimento nei NWT fu annullata in appello da un tribunale superiore che non mise in dubbio l'estinzione del titolo aborigeno. Questa vittoria parziale rese evidente che i diritti fondiari degli indigeni nella regione necessitavano di chiarimenti. Nel 1976 il governo Canadese, la Dene Nation e la Métis Association concordarono di negoziare un accordo globale sulle rivendicazioni fondiarie (Northwest Territories Act, c.62, RSC 1906).</p>

Sotto-discussioni indigene	Trattati	Rivendicazioni fondiarie	White Paper
<p>- Le comunità indigene che hanno lo status indiano interagiscono con la società canadese attraverso l'Indian Act.</p> <p>- Quando parliamo di eticità dovremmo anche considerare i trattati moderni che hanno inizio dal 1969 con il White Paper che era stato presentato dal governo per estinguere i diritti degli indigeni sulla terra</p> <p>- Il concetto di eticità dovrebbe concepire il fatto che gli indigeni hanno gli stessi diritti dei cittadini canadesi, ma hanno anche diritti specifici in relazione alla cultura tradizionale come First Nations</p>	<p>I Trattati in Canada sono accordi istituzionali firmati e riconosciuti dalle comunità indigene e dalla Corona. La maggior parte dei Trattati descrivono scambi in cui le First Nations accettano di condividere la loro terra, e le risorse in essa presenti, dietro una ricompensa sottoforma, per esempio, di pagamenti e di promesse (Price 1991). Il carattere costituzionale dei Trattati tra popoli indigeni e la Corona, i cui principi furono stipulati per la prima volta da Re Giorgio III nella Proclamazione Reale del 1763 (Armano 2023a), è stato rinnovato nel Constitution Act del 1982.</p>	<p>Dalla fine degli anni Sessanta cominciarono a moltiplicarsi le rivendicazioni fondiarie attraverso cui le First Nations cercarono di affrontare la violazione dei diritti commessi contro le popolazioni indigene in riferimento alla loro occupazione dei territori.</p>	<p>Nel 1969 venne emanato il White Paper che fu considerato da molti indigeni un diretto riferimento alla politica coloniale del governo canadese. Specificatamente, il White Paper proponeva l'abolizione dell'Indian Act suggerendo di porre fine al rapporto giuridico tra popolazioni indigene e lo Stato Canadese. Il White Paper incontrò forti opposizioni da parte delle comunità aborigene canadesi che avviarono un nuovo processo di organizzazione politica indigena. In particolare, i rappresentanti indigeni affermarono la loro preoccupazione sui diritti e sui trattati indigeni, sul titolo aborigeno sulla terra, sull'autodeterminazione, sull'accesso all'istruzione e sull'assistenza sanitaria</p>

Sotto-discussioni indigene	Trattati	Rivendicazioni fondiarie	White Paper
- Il concetto di eticità dovrebbe concepire il fatto che gli indigeni hanno gli stessi diritti dei cittadini canadesi, ma hanno anche diritti specifici in relazione alla cultura tradizionale come First Nations	In particolare, la Sezione 35 del documento ribadisce i diritti indigeni esistenti e quelli che derivano dai Trattati (Northwest Territories Act, c.62, RSC 1906). In generale, il concetto di diritto indigeno si riferisce ad un diritto collettivo intrinseco che deriva dall'occupazione originaria dei territori e coincide con un diritto all'indipendenza attraverso l'autodeterminazione in riferimento alla governance, alla terra, alle risorse e a tutti gli aspetti culturali (Coulthard 2014)	Stipulati tra indigeni e governi federale, provinciale e territoriale, esistono due tipi di rivendicazione fondiaria: le rivendicazioni specifiche che riguardano gli obblighi in sospeso del governo ai sensi dei Trattati storici e dell'Indian Act; le rivendicazioni globali (o trattati moderni) che riguardano i diritti degli indigeni che sono stati stipulati con il governo federale e che si basano sull'uso e sull'occupazione dei territori ancestrali da parte delle comunità native che non hanno firmato alcun trattato e non sono stati sfollati dalle loro terre (Northwest Territories Act, c.62, RSC 1906).	In risposta a tali preoccupazioni, il governo propose di abrogare gli Indian Affairs e di trasferire la responsabilità delle relazioni con le comunità indigene ai governi provinciali e territoriali (NWT Archives, Hudson's Bay Company). I leader indigeni vedevano in tale scelta una nuova dichiarazione politica colonizzatrice che costituiva il culmine dell'obiettivo di lunga data del Canada di assimilare gli indiani nella società canadese (Coulthard 2014)

Sotto-discussioni indigene
Nel 1989, ci fu un primo passo verso la creazione di un accordo di autogoverno chiamato «Agreement in Principle». All'epoca c'era qualche conflitto tra le popolazioni Dene e Métis nei NWT. Questi ultimi però concordavano sul fatto di includere nell'accordo con il Governo tutte le comunità della regione. Gli indigeni applicarono una strategia di negoziazione richiedendo innalzamenti degli standard di ricompensa per l'uso dei loro territori. Il Governo, rifiutando, insisteva sul fatto che la rivendicazione fondiaria nei confronti di Dene e Métis includesse la cessione del titolo aborigeno sulla terra. I leader indigeni respinsero i termini dell'accordo. Il Governo quindi decise di scomporre l'unica rivendicazione fondiaria, che avrebbe coperto tutti i NWT, in diverse rivendicazioni e di negoziare i diritti sulla terra e di autogoverno con ciascuna comunità nativa separatamente

Rivendicazioni fondiarie nei NWT
Furono aperti vari accordi firmati con Inuvialuit (1984), Gwich'in (1992), Sahtu Dene /Métis (1994) e Tłı̨chǎ (2002) che includevano rivendicazioni fondiarie e disposizioni di autogoverno (NWT Archives, Ref. Mining). Questi erano anche gli anni in cui iniziarono le esplorazioni minerarie da parte dei geologi Chuck Fipke e Stewart Blusson alla ricerca di kimberliti contenenti diamanti e le prime aperture delle miniere diamantifere (NWT Archives, Dené National / Assembly of First Nations Office NWT).

Da come è sintetizzato nella Tabella 4, si può affermare che il concetto di eticità riferito attualmente alla certificazione dei diamanti canadesi non include una prospettiva indigena che vorrebbe considerare anche i dibattiti sul processo storico di negoziazione dei diritti di rivendicazione fondiaria tra First Nations e Governo per l'accesso alla terra e lo sfruttamento delle risorse.

Sulla base dei dati finora esposti, possiamo affermare che il concetto di eticità si presta a più di una interpretazione. Da una prospettiva indigena, il concetto di

eticità della certificazione del diamante canadese com'è narrato nella campagna globale ha una valenza generica, ampia (Niinimäki 2015), non *embedded* nel contesto estrattivo dei NWT e quindi incompleta in quanto non considera concezioni indigene di eticità.

3 Espliciti ed impliciti modelli ideologici neocoloniali nella comunicazione globale e aziendale della certificazione etica dei diamanti canadesi

Se da un lato, la campagna di comunicazione globale sulla certificazione etica del diamante canadese sostiene possibilità di cambiamenti delle pratiche estrattive per mezzo di un'industria mineraria su larga scala al fine di proteggere l'ambiente, i lavoratori e le popolazioni locali, dall'altro, tale narrazione, nasconde impliciti modelli ideologici neocoloniali che supportano esplicite argomentazioni che descrivono pratiche estrattive in contesti minerari artigianali africani come palesemente non etiche. Attraverso questi modelli ideologici presenti nella campagna di comunicazione globale, si creano rappresentazioni dell'Africa come contesti di violenza (Armano 2023c). Facendo leva anche sul sostegno di consumatori sostenibili, la campagna pubblicitaria globale sui diamanti canadesi promuove atteggiamenti etici che sono propri di una modernità eurocentrica. Tali atteggiamenti inoltre rafforzano uno sbiancamento neocoloniale (Varman et al. 2023) attraverso un cliché dell'Africa come continente in ritardo rispetto a paesi occidentali come il Canada. In questo modo, attraverso narrazioni globali su diverse modalità estrattive, si riproducono gerarchie razzializzate come vestigia di relazioni coloniali (Crockett 2002).

Grazie ad un'ulteriore comparazione tra i contenuti dei report aziendali e le sotto-discussioni di persone appartenenti alla comunità Tł̓ch̓h, è stato possibile cogliere ulteriori ideologie coloniali che supportano l'universo discorsivo sui diamanti estratti in Canada. Per raggiungere questo scopo, abbiamo analizzato le discrepanze tra diverse concezioni di eticità da cui potrebbero emergere ulteriori elementi conflittuali e abbiamo cercato di comprendere in quale fase della discussione argomentativa esse si sviluppano. Seguendo la metodologia proposta da Sara Greco e Barbara De Cock (2021), abbiamo ipotizzato che la discussione argomentativa dialettica si componga di quattro fasi che mostrano come un argomento relativo al concetto di eticità della certificazione del diamante canadese possa essere considerato accettabile o meno dalle diverse parti in causa (van Eemeren, Snoeck Henkemans 2017). La prima è una fase di confronto che corrisponde ad una situazione iniziale della discussione sul concetto di eticità dove è evidente che esistano dubbi o disaccordi che fanno prevedere l'insorgenza di una divergenza di opinioni. La seconda è una fase di apertura in cui le parti della discussione concordano dei punti comuni sulla base di fatti e valori. La terza è la fase dell'argomentazione in cui si avanza una tesi che va difesa da dubbi o contraddizioni. La fase conclusiva si verifica

nel momento in cui il punto di vista di una parte in causa è stato adeguatamente difeso (Greco, De Cock 2021: 60).

Nella Tabella 5 sono sintetizzate e comparate tematiche estrapolate da diverse concezioni di eticità le quali costruiscono una discussione argomentativa attorno a tale concetto.

Tabella 5 Tematiche attorno al concetto di eticità estrapolate dalle sotto-discussioni indigene e dai contenuti argomentativi dei report aziendali sui diamanti estratti in Canada

Fase 1	
Concetto di eticità	
Territorio	Lavoro
<p><u>Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali</u> Impegnarsi ad ottenere il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene, come applicabile nelle giurisdizioni locali e coinvolgere le comunità nello sfruttamento delle risorse del territorio</p>	<p><u>Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali</u> Lavorare con le comunità locali, comprese le popolazioni indigene, per comprendere il legame fisico, spirituale e culturale che esse hanno con la terra</p>
<p><u>Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene</u> Quando gli indigeni parlano di eticità considerano i trattati moderni che hanno inizio dal 1969 con il White Paper il quale era stato presentato dal Governo con lo scopo di estinguere i diritti degli indigeni sulla terra</p>	<p><u>Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene</u> Le comunità indigene che hanno lo status indiano interagiscono con la società canadese attraverso l'Indian Act. A questo si aggiunge il fatto che le multinazionali e le comunità indigene firmano gli IBAs che stabiliscono il numero di indigeni da assumere in miniera. L'industria mineraria non è pienamente etica perché i giovani indigeni hanno notevoli quantità di denaro che sperperano, spesso, in alcol e in sostanze stupefacenti</p>
Fase 2	
Concetto di eticità	
<p><u>Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali</u> Condurre studi sul patrimonio culturale e ambientale per comprendere diversi significati del territorio e cercare modi per evitare o ridurre eventuali impatti</p>	<p><u>Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali</u> Un diamante etico è qualcosa che non è intriso del sangue delle persone che sono morte in miniere artigianali. Il diamante etico non finanzia le guerre</p>
<p><u>Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene</u> La non è solo una proprietà. La terra è cultura, relazioni, ecosistemi, sistemi sociali, spiritualità e diritti. Separare i popoli dalla terra, anche attraverso l'assunzione di giovani indigeni nell'attività estrattiva, significa creare difficoltà alla sovranità indigena sul territorio</p>	<p><u>Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene</u> Eticità significa trattare i lavoratori in modo equo. Dare opportunità di lavoro alle popolazioni del Nord. Per gli indigeni la miniera è l'unica fonte di denaro. Le miniere non dovevano diventare l'unica fonte di lavoro per i nativi</p>
Fase 3	
Concetto di eticità	
<p><u>Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali</u> La vita delle miniere è limitata ed è importante pianificare la tutela della biodiversità sia durante il periodo produttivo, sia in fase di bonifica</p>	<p><u>Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali</u> Un diamante etico è quello su cui hanno lavorato persone che hanno svolto un lavoro di qualità, che sono state pagate equamente e che non sono state sfruttate</p>
<p><u>Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene</u> Quando si parla di eticità bisognerebbe richiamare i trattati storici. Integrare questo aspetto renderebbe pubblico, a livello globale, il fatto che i trattati riguardano la possibilità di ottenere l'accesso alla terra indigena e alle risorse in essa presenti. L'eticità dovrebbe considerare il titolo aborigeno sulla terra, i diritti alle risorse e alle attività di sussistenza, i diritti all'autodeterminazione e all'autogoverno, i diritti di praticare la cultura nativa e il diritto di stipulare i trattati.</p>	<p><u>Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene</u> Gli standard etici dovrebbero considerare come sono consultate le comunità indigene. C'è la dichiarazione delle Nazioni Unite sui popoli indigeni. C'è la Sezione 35 della Costituzione Canadese che discute come consultare gli indigeni. Considerando questi atti legislativi, è possibile affermare che, per ripensare il concetto eticità in relazione all'estrazione dei diamanti, le comunità indigene siano state consultate adeguatamente?</p>

Fase 4

Concetto di eticità

Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali
Produrre minerali richiede l'accesso alla terra

Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene

Il concetto di eticità dovrebbe considerare che gli indigeni hanno sia gli stessi diritti dei cittadini canadesi, ma anche diritti specifici in quanto First Nations che sono tali in relazione alla loro storia. Da qui i diritti e i titoli aborigeni sono il risultato dell'occupazione e del rapporto dei popoli aborigeni con i loro territori, nonché con le loro strutture sociali e i sistemi politici e legali esistenti. I titoli aborigeni e i loro diritti sono separati dai diritti concessi ai cittadini canadesi non aborigeni dalla legge comune canadese

Concettualizzazioni estrapolate dai contenuti dei report aziendali

Costruire relazioni tra comunità indigene e organismi pubblici e privati nei NWT

Concettualizzazioni che emergono dalle sotto-discussioni indigene

Dato che gli indigeni hanno gli stessi diritti dei lavorativi e dei cittadini canadesi, ma hanno anche diritti speciali in quanto appartenenti alle First Nations, questo aspetto legislativo consente di ripensare al concetto di eticità come un processo di interazioni tra individuo, famiglia, comunità e territorio

Nella prima fase i disallineamenti argomentativi sono connessi alla questione di come accedere alla terra ancestrale indigena. Sia le argomentazioni ricavate dai report aziendali che le sotto-discussioni indigene riconoscono l'importanza di una collaborazione reciproca tra First Nations e multinazionali minerarie in riferimento alla tutela dell'ambiente e delle popolazioni locali. Tuttavia, nei contenuti argomentativi dei report aziendali il concetto di eticità viene sempre presentato in maniera generica e mai connesso al contesto politico-sociale dei NWT. Non vengono, per esempio, affrontate nel dettaglio le procedure legislative attraverso le quali l'industria e il governo dovrebbero coinvolgere le comunità indigene nelle negoziazioni per lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili presenti nei loro territori ancestrali. Inoltre, non viene considerato come le comunità native interconnettono il significato di tali atti legislativi con il significato culturale che esse danno al territorio.¹ Dal punto di vista indigeno, il concetto di eticità dovrebbe includere discussioni sulla storia coloniale dei NWT e fare emergere anche ideologie governative e aziendali che concepiscono i territori ancestrali indigeni come fondi immobiliari che possono essere acquistati e sui quali le First Nations rinunciano ai loro diritti. Emerge quindi un disallineamento implicito tra indigeni, governo e compagnie estrattive che riguarda punti di partenza materiali su come accedere alla terra nei NWT (Armano 2022). Se da un lato il governo e le multinazionali considerano il territorio indigeno come una proprietà di cui sfruttarne le risorse, per gli indigeni non è possibile separare i diritti sulla terra dai diritti sull'uso delle risorse. Questo disallineamento suggerisce la necessità di trovare nuovi percorsi per includere

¹ La relazione che le comunità indigene dei NWT, e in generale del Canada, costruiscono tra i loro territori ancestrali e diversi fatti sociali avvenuti nel corso della loro storia pre-coloniale e post-coloniale costituisce, come è stato affrontato da alcuni studi della complessità (Bocchi, Ceruti 1996), un insieme integrato fatto da interconnessioni tra fenomeni, eventi, percezioni e persone. Pertanto, il significato che le comunità indigene danno ai luoghi viene concepito come forme di interrelazioni sistemiche. Questo aspetto pone al centro l'idea che le comunità indigene e il territorio in cui vivono siano connessi da interdipendenze che connettono i membri della comunità, con le caratteristiche del loro territorio e le relazioni sociali che, nel corso del tempo, hanno instaurato con esso (Ligi 2016).

nel concetto di eticità della certificazione dei diamanti anche i dibattiti sulle lunghe negoziazioni tra il governo, le multinazionali estrattive e le comunità native per l'accesso alla terra e lo sfruttamento delle risorse minerarie.

Nella seconda fase, c'è un riallineamento tra argomentazioni estrapolate dai report aziendali ufficiali e le sotto-discussioni indigene sull'importanza di considerare la terra come un bene culturale. Tuttavia, sono presenti anche implicite divergenze tra i due punti di vista. Sulla base di una prospettiva indigena, il concetto di eticità è correlato ad un significato culturale che ingloba attività tradizionali di sussistenza, rapporti sociali e politici e le relazioni tra persone e il territorio. Gli indigeni inoltre considerano diverse sfaccettature di eticità in relazione all'industria mineraria. Se da un lato, le multinazionali estrattive hanno consentito nuove opportunità lavorative, dall'altro sono state l'unica fonte economica per le comunità indigene dei NWT.² Secondo alcune persone Tł̥chǎ, le argomentazioni tratte dai report aziendali generalizzano e non contestualizzano nei NWT il concetto di eticità riferito alle pratiche estrattive dei diamanti e descrivono modalità produttive che sembrano essere estranee ai contesti minerari della regione.

Nella Fase 3, le argomentazioni tratte dai report aziendali sostengono l'importanza di pianificare progetti minerari e attuare processi etici di estrazione attraverso l'assunzione di lavoratori qualificati e proporzionalmente pagati. Tali argomentazioni richiamano implicitamente gli ingenti investimenti nel settore estrattivo in Canada e la dipendenza, per la popolazione, dalle risorse naturali come uno dei principali motori di sviluppo socioeconomico del paese. Questo tema fa ulteriore riferimento alla prospettiva indigena sintetizzata nella Fase 2 in cui dai sotto-discorsi delle persone Tł̥chǎ si evince la dipendenza economica per le comunità native. Nella Fase 3 vengono inoltre esplicitati, nelle sotto-discussioni indigene, percorsi alternativi per inglobare, nella certificazione etica, anche le corrette modalità di consultazione delle popolazioni native attraverso gli atti legislativi disponibili nella Costituzione Canadese (es. Sezione 35).

Nella fase conclusiva, le argomentazioni estrapolate dai report aziendali si concentrano sia sugli aspetti fisici del territorio sia sulle modalità strategiche per sfruttarlo attraverso forme di partnership tra comunità indigene, multinazionali e governo. Quando le comunità native vivono adiacenti ai siti estrattivi, come nel caso dei NWT, il fatto di assumere lavoratori indigeni e subappaltare imprese indigene significa, per le multinazionali diamantifere, abbattere i costi del lavoro e usufruire anche della conoscenza indigena per comprendere gli impatti causati dall'industria mineraria sul territorio (McCreary 2013). Da una prospettiva aziendale, si incrementerebbe, in questo modo, uno sviluppo responsabile nella regione e pratiche etiche verso lavoratori aborigeni. Per di più, gli indigeni, anche grazie l'applicazione

² In generale, il Canada ha una lunga storia di investimenti nella formazione dei lavoratori minerari attraverso forme di finanziamento di programmi universitari (Northern Lights College 2015).

degli IBAs, creano nuove strutture di governance per soddisfare le proprie esigenze di lavoro e di sviluppo comunitario (Hall 2021). Ciononostante, concezioni culturali indigene di territorio non sono generalmente contemplate nello sviluppo dei progetti minerari e nei piani di chiusura delle miniere. Le argomentazioni tratte dalle sotto-discussioni indigene considerano prioritario coinvolgere la conoscenza dei nativi sul territorio, i loro i diritti sulla terra e i titoli aborigeni sia in relazione ai progetti minerari sia per fornire nuove chiavi di lettura al concetto di eticità da applicare alle pratiche estrattive. Se infatti i diamanti estratti nei NWT sono promossi dallo Stato e dall'industria come agenti di sviluppo che offrono alle popolazioni indigene canadesi opportunità di lavoro e formazione ad alto salario (Bell 2017), queste opportunità sono ancora viste dagli indigeni come la giustificazione principale per espandere l'industria mineraria, intesa come una pratica neocoloniale, nella regione. La richiesta che emerge quindi dalle sotto-discussioni indigene è di inglobare approcci olistici e guidati anche da una prospettiva indigena nei processi di definizione dell'eticità quando si parla di programmi di certificazione dei diamanti canadesi.

Ognuna delle quattro fasi analizzate mette in luce come la storia mineraria nei NWT vada di pari passo con l'espansione governativa e industriale nei territori delle First Nations attraverso un impiego massiccio di comunità indigene, assunte per lo più con contratti a tempo determinato, e rurali come fonte primaria di lavoro salariato (Hall 2021).

4. Conclusioni

Comparando ogni fase argomentativa descritta nel paragrafo precedente, possiamo delineare impliciti ed espliciti modelli ideologici neocoloniali che vanno a costruire l'universo discorsivo sulla certificazione etica del diamante estratto in Canada. L'approccio antropologico e l'indagine etnografica utilizzati in questo studio possono fornire agli studi economici importanti intuizioni per sostenere l'importanza di non escludere o isolare (Greco 2023) concezioni indigene dagli schemi di certificazione etica dei diamanti canadesi. Grazie ai risultati emersi, la presente ricerca consente di ipotizzare un'attuale lacuna sull'efficienza della performance etica dei diamanti estratti in Canada. Escludendo una prospettiva indigena, questa ricerca invita studi futuri a investigare maggiormente come le attuali campagne di comunicazione globale potrebbero rischiare di riproporre modelli coloniali che causerebbero potenziali inefficienze del sistema di certificazione. Inoltre, il presente studio, avendo aperto la possibilità di includere concezioni indigene di eticità in riferimento agli schemi di certificazione etica dei diamanti canadesi, stimola ulteriori ricerche economiche a comprendere nuovi percorsi per determinare un incremento dell'efficienza e delle quote del mercato dei diamanti estratti in Canada. Per di più, studi economici futuri dovrebbero indagare maggiormente in che modo l'esclusione di una prospettiva indigena in riferimento al concetto di eticità potrebbe attrarre

denunce da parte di ricercatori, attivisti e giornalisti (come è accaduto per i cosiddetti blood diamonds estratti nelle miniere artigianali africane) che causerebbero potenziali inefficienze del sistema di certificazione e perdite finanziarie dovute a boicottaggi da parte di consumatori internazionali.

Riferimenti Bibliografici

Armano L (2024) *Dov'è il campo? Riflessioni metodologiche sull'inaccessibile etnografico*, Dialoghi Mediterranei 67.

Armano L (2023a) *Indigenous self-government in the Northwest Territories in Canada: Political Negotiations between Native communities, government, and multinational diamond mining companies*, DADA Rivista di Antropologia post-globale, 1: 29-61.

Armano L (2023b) *The Acculturation Process of New Products through Known Products. Interpreting Ethical Certification of Diamonds through the Lens of Organic Food Produced in Italy*, LUXURY. History Culture Consumption 9(2-3): 141-163.

Armano L (2023c) *Friction between Reticence and Narrative in Local and Global Interconnections along the Ethical Canadian Diamond Supply Chain*, Ethnographic Praxis in Industry Conference: 330-347.

Armano L (2022a) *Conceptions of Territories. Indigenous Land Management and Multinational Property in the Northwest Territories of Canada*, Tab Edizioni, Rome.

Armano L (2022b) *Quanto etica è l'eticità? Interpretazioni culturali lungo la filiera del diamante canadese*, Anuac 11(1): 111-139.

Armano L., Joy A. (2022). *Seller and Consumer Activists in the World of Canadian Diamonds: A Case of Italian Political Consumerism*, In Joy A. (ed.), *The Future of Luxury Brands*, De Gruyter: 155-168.

Baek Y M (2010) *To Buy or Not to Buy: Who are Political Consumers? What do they Think and How do they Participate?* Political Studies, 58(5), 1065-1086.

Bastien F Coraiola D M Foster W M (2023) *Indigenous Peoples and Organization Studies*, Organization Studies, 44(4): 659-675.

Bell L (2017) *Soft skills, hard rocks: Making diamonds ethical in Canada's Northwest Territories*, *Journal of Global and Historical Anthropology*, 79: 74–88.

Bocchi G Ceruti M (1996) *Modi di pensare postdarwiniani. Saggio sul pluralismo evolutivo*. Bari, Dedalo.

Calvão F Archer M (2021) *Digital extraction: Blockchain traceability in mineral supply chains*, *Political Geography*, 87.

Canavari M Cantore N (2007) *Equivalenza degli standard di qualità dei prodotti biologici: una sfida per gli operatori del mercato agro-alimentare*, *Agriregionieuropa* 3(9): 38 – 41.

Christensen C M Raynor M E McDonald R (2015) *What is disruptive innovation*, *Harvard Business Review* 93(12): 44-53.

Cornelissen J P Werner M D (2014) *Putting framing in perspective: A review of framing and frame analysis across the management and organizational literature* *Academy of Management Annals*, 8(1): 181–235.

Coulthard G S (2014) *Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Crockett D (2022) *Racial oppression and racial projects in consumer markets: A racial formation theory approach*, *Journal of Consumer Research*, 49(1): 1-24.

D'Angelo L (2019) *Diamanti. Pratiche e stereotipi dell'estrazione mineraria in Sierra Leone*, Meltemi, Milano.

Ferraro F Beunza D (2018) *Creating Common Ground: A Communicative Action Model of Dialogue in Shareholder Engagement* (April 30, 2018) *Organization Science* 29(6): 1187 – 1207.

Greco S (2012) *Contextual frames and their argumentative implications: A case study in media argumentation*, *Discourse Studies*, 14(2), 197-216.

Greco S (2023) *Twitter Activists' Argumentation Through Subdiscussions: Theory, Method and Illustration of the Controversy Surrounding Sustainable Fashion*, *Argumentation* 37, 1–23.

Greco S De Cock B (2021) *Argumentative misalignments in the controversy surrounding fashion sustainability*, *Journal of Pragmatics* 174: 55–67.

Grimm J Ruehle R C Reinecke J (2024) *Building Common Ground: How Facilitators Bridge Between Diverging Groups in Multi-Stakeholder Dialogue*, *Journal of Business Ethics*.

Hamilton T Cavello S (2023) *Ethical product havens in the global diamond trade: Using the Wayback Machine to evaluate ethical market outcomes*, *Economy and Space*, 55(5): 1131–1149.

Hall R J (2021) *Refracted Economies: Diamond Mining and Social Reproduction in the North*, University of Toronto Press.

Hall R Pryce B (2023) *Colonial Continuities in Closure: Indigenous Mine Labour and the Canadian State*, *Antipode*, 56 1: 93-114.

Krugman P (2019) *Globalization: What Did We Miss?* In Catão L., Obstfeld M. (eds.), *Meeting Globalization's Challenges: Policies to Make Trade Work for All*, Princeton University Press, Princeton: 113-120.

Le Billon P (2006) *Fatal transactions: Conflict diamonds and the (anti) terrorist consumer*, *Antipode* 38: 778-801.

Ligi G (2016) *Antropologia e storia di un paesaggio*, Unicopli, Milano.

Mazzone A Fulkaxò Cruz D K Tumwebaze S et al. (2023) *Indigenous cosmologies of energy for a sustainable energy future*, *Nature Energy* 8: 19–29.

McCreary T (2013) *Mining Aboriginal success: The politics of difference in continuing education for industry needs*, *The Canadian Geographer/Le Géographe canadien*, 57(3): 280-288.

Niinimäki K (2015) *Ethical foundations in sustainable fashion*, *Textiles and Clothing Sustainability*, 1: 1-11.

Price R T (1991) *Legacy: Indian Treaty Relationship*. Winnipeg, Plains Pub.

Reyes-García V García-del-Amo D Álvarez-Fernández S et al. (2024) *Indigenous Peoples and local communities report ongoing and widespread climate change impacts on local social-ecological systems*, *Communications Earth & Environment* 5(1): 1–10.

Sabaratnam M (2020) *Is IR Theory White? Racialised Subject-Positioning in Three Canonical Texts*, *Millennium*, 49(1): 3-31.

Scheidel A Fernández-Llamazares A Bara A H et al. (2023) *Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples' lifeways, lands, and rights*. *Science Advances* 9.

Schlosser K (2013) *Regimes of ethical value? Landscape, race, and representation in the Canadian diamond industry*, *Antipode* 45(1): 161–179.

Spence M (1973) *Job Market Signaling*, *The Quarterly Journal of Economics* 87(3): 355-374.

Van Bockstael S (2018) *The emergence of conflict-free, ethical, and Fair-Trade mineral supply chain certification systems: A brief introduction*, *The Extractive Industries and Society* 5(1): 52-55.

van Eemeren F H Snoeck Henkemans A F (2017) *Argumentation: Analysis and Evaluation*, (second ed.), Routledge, New York.

Varman R Belk R W Sreekumar H (2023) *Post-Colonial Consumer Respect and the Framing of Neocolonial Consumption in Advertising*, *Journal of Consumer Research*.

Wilson K (2003) *Therapeutic landscapes and First Nations peoples: an exploration of culture, health and place*, *Health and Place* 9 (2): 83-93.

Mito e cinema tra Mali e Burkina Faso

Vito Antonio Aresta

Myth and cinema in Mali and Burkina Faso

Abstract

Western sub-Saharan African film production frequently draws on mythology and offers new hermeneutic keys to ancestral tales, and reflections inherent in the dynamics of contemporary African societies.

In the present article, I aim to investigate the myth of Sundiata and its cinematic representation. The story of Sundiata Keita, an ethnic *Mandinga*, founder of the Mali Empire (12th - 16th centuries A.D.), is at the origin of both the myth of the same name handed down by generations of griots over the centuries and transcribed by Guinean historian Djibril Tamsir Niane (Niane T. D., 1999), and the film “*Keita, l’héritage du griot*”, by Burkinabé director Dani Kouyaté.

Given the significance of the figure of the griot in both the Sundiata myth and its filmic representation, I briefly describe its main social functions and changes over the centuries, from the precolonial period to contemporary times.

Next, I report a summary of the myth of Sundiata, and an inherent reflection on the keys the myth suggests to the contemporary dynamics of West African societies, and the filmic representation of the myth masterfully crafted by director Dani Kouyaté.

Keywords: myth, cinema, Sundiata Keita, Empire of Mali, griot

Introduzione

La produzione cinematografica dell’Africa sub-sahariana occidentale attinge frequentemente alla mitologia e propone nuove chiavi ermeneutiche di racconti ancestrali, e riflessioni inerenti alle dinamiche delle società africane contemporanee.

Nel presente articolo mi propongo di indagare il mito di Sundiata e la sua rappresentazione cinematografica. La storia di Sundiata Keita, di etnia *mandinga*¹,

¹ Occorre tener presente che non si può utilizzare un etnonimo senza definire preliminarmente il suo contesto di impiego, e senza tener conto dei processi storici delle società coinvolte, in quanto gli etnonimi sono delle etichette, talvolta attribuite dai colonizzatori, delle quali gli attori sociali si appropriano in funzione delle congiunture politiche e dei processi di negoziazione delle identità individuali e collettive (Amselle J. L., 2017, pp. 37-38).

L’esistenza di un’etnia si fonda sulla condivisione di una lingua, di uno spazio comune, dei valori, di un nome, di una discendenza e sulla consapevolezza degli attori sociali di appartenere a un gruppo (Ivi, 2017, p. 53).

Questi aspetti caratterizzano l’etnia *mandinga*, che trae dal mito di Sundiata Keita un’ulteriore forma di legittimazione.

fondatore dell'Impero del Mali (XII – XVI sec. d. C.), è all'origine sia dell'omonimo mito tramandato dalle generazioni di griot nel corso dei secoli e trascritto dallo storico guineano Djibril Tamsir Niane (Niane T. D., 1999), sia del film “*Keita, l'héritage du griot*”², del regista *burkinabé* Dani Kouyaté.

L'Impero del Mali nasce dalle ceneri dell'Impero del Ghana (IV – XI sec. d. C.), si estende dalle rive dell'Atlantico fino all'attuale capitale del Niger, Niamey, ed è basato su un sistema politico decentrato che si articola in province, cantoni e villaggi. L'autorità dei villaggi è bicefala con un capo religioso e uno politico. Il dinamismo politico e religioso che caratterizza l'Impero favorisce per oltre un secolo la mobilità delle persone che lo abitano, e le relazioni tra società diverse, quali i Tuareg, i Wolof, i Malinke, i Bambara, i Songhai, i Fulbe, i Toucouleur, i Dialonké, ecc. (Ki-Zerbo J., 2016, pp. 129-182).

Il mito di Sundiata Keita è una preziosa forma di rappresentazione della complessità culturale e politica delle società africane precoloniali. Le connessioni che intercorrono tra il mito, i narratori e la società sono ben note: i griot rappresentano il mito mediante la narrazione, la musica, la danza, la mimica e, in tal modo, rappresentano la società stessa; il griot è uno “specialista”, un “professionista”, una sorta di “operatore del mito” che fornisce un “idioma metaforico”, non una “speculazione teologica”; d'altra parte, il gruppo sociale che partecipa alla performance del griot diviene co-attore e contribuisce significativamente alle modalità di rievocazione e rappresentazione del mito e all'esito della performance (Palmisano A. L., 2001, pp. 174-175).

Nell'ambito delle performance culturali, l'antropologia sociale annovera, tra le altre, il mito e il cinema, in quanto forme di autorappresentazione delle società e di rappresentazione dell'alterità e delle differenze culturali. Le performance, inoltre, si caratterizzano per i loro caratteri riflessivi e trasformativi in merito ai quali Victor Turner scrive:

«Cultural performances are not simple reflectors or expressions of culture or even of changing culture but may themselves be active agencies of change, representing the eye by which culture sees itself and the drawing board on which creative actors sketch out what they believe to be more apt or interesting “designs for living” (...) Performative reflexivity is a condition in which a sociocultural group, or its most

² 94 min., Burkina Faso, 1995. Versione originale in bambara (sottotitolato in francese) e francese. Sceneggiatura: Dani Kouyaté; Immagini: Robert Millie; Montaggio: Zoé Durouchoux; Musica: Sotigui Kouyaté; Suono: Pierre Mertens; Costumi: Catherine Franck; Interpretazione: Seydou Boro, Hamed Dicko, Abdoulaye Komboudri, Adama Kouyaté, Sotigui Kouyaté, Hyppolite Ouangrawa, Seydou Rouamba, Mamadou Sarr; Coproduzione: Afix Productions, Les productions de la Lanterne, Sahélis; Distribuzione: Médiathèque des 3 mondes.

Premio Oumarou Ganda per l'opera prima al FESPACO 1995.

Primo premio ai festival di Milano 1996, Cartagine 1996 (premio internazionale della critica), Amiens, Mannheim, Cannes 1995 (gran premio Cannes junior), Dakar.

perceptive members acting representatively, turn, bend or reflect back upon themselves, upon the relations, actions, symbols, meanings, codes, roles, statuses, social structures, ethical and legal rules, and other sociocultural components which make up their public “selves”. Performative reflexivity, too, is not mere reflex, a quick, automatic or habitual response to some stimulus. It is highly contrived, artificial, of culture, not nature, a deliberate and voluntary work of art» (Turner V., 1988, p. 24).

Alcuni generi letterari, come il mito e l’epica, funzionano come paradigmi che possono orientare l’azione dei leader politici per affrontare un’importante crisi collettiva. Questo tipo di paradigmi non funzionano come concetti univoci o linee guida per l’azione etica ma condizionano l’agire sociale mediante relazioni e metafore (Turner V., 2009, pp. 134-135).

Data la rilevanza che la figura del griot riveste sia nel mito di Sundiata, sia nella sua rappresentazione filmica, nel prossimo paragrafo mi propongo di delinearne sinteticamente le principali funzioni sociali e i relativi mutamenti avvenuti nel corso dei secoli, dal periodo precoloniale all’epoca contemporanea.

I griot, il linguaggio formulare e le nuove forme di comunicazione

Il termine francese “griot” indica *stricto sensu* il musicista, danzatore, cantastorie, genealogista, che opera nei territori che facevano parte dell’Impero del Mali. Il griot è una figura estremamente complessa, officiante di tutti i riti, mediatore dei conflitti sociali, portavoce del potere politico e religioso, detentore del potere della parola: gli vengono attribuiti poteri magici e la conoscenza di numerosi segreti. Tali aspetti sono rintracciabili nei miti delle società dell’Impero del Mali che descrivono l’antenato del griot come colui il quale ha violato un tabù; per tali ragioni, egli è ammirato, temuto, e talvolta disprezzato.

Durante le performance del griot, si usa mettergli delle banconote in bocca per simboleggiare la riconoscenza nei suoi confronti e, al contempo, impedirgli di proferire parole che potrebbero ledere la reputazione altrui. D’altra parte, egli ostenta tali banconote al fine di sollecitare la generosità dei presenti. In passato, al termine della sua vita, la sepoltura del suo cadavere avveniva all’interno dei tronchi di baobab³, in quanto si riteneva, in tal modo, di poterne preservare la memoria.

³ *Adansonia digitata*, pianta della famiglia delle Bombacacee, diffusa nell’Africa tropicale, longeva, alta circa 10 metri e con un tronco del diametro di circa 12 metri. Il frutto contiene una polpa dal sapore acidulo che è impiegata per preparare bevande. I semi forniscono olio commestibile, la corteccia del fusto è impiegata per produrre cordami, le foglie vengono utilizzate per la preparazione di alcuni alimenti.

Il griot si avvale di diverse tecniche oratorie basate sulla combinazione di formule verbali e ritmi musicali, e dispone di numerosi strumenti musicali che variano in funzione delle regioni e delle etnie: la *kora* (cordofono dotato di ventuno corde, simile all'arpa-liuto), il *riti* (simile al violino, dotato di una corda), il *balafon* (simile allo xilofono), il *tama* (tamburo ascellare), il *sabàr* (tamburo oblungo del quale esistono sette varianti), il *djiembè* (tamburo a forma di calice con una estremità aperta), i *bougarabou* (simili alle *congas*), i *doundounba* (gruppo di tamburi composto da tre elementi le cui estremità sono ricoperte da pelli).

I griot imparano a padroneggiare fin da piccoli questi strumenti musicali. Il processo di apprendimento è strettamente connesso con i riti, le feste, le pratiche sociali ed economiche di famiglie e clan, e si attua mediante differenti e progressive modalità di partecipazione dei discendenti alla vita della società. In lingua *wolof*⁴, il termine “*ienghël*” significa “muovere” e indica la partecipazione dei giovani griot ai riti. I loro compiti sono quelli di recarsi in anticipo presso il luogo scelto per lo svolgimento di un rito⁵, portare con sé gli strumenti musicali, e suonare in modo tale da invitare gli abitanti del villaggio o del quartiere, e accogliere i griot adulti.

Nei processi di formazione dei griot e di trasmissione della cultura tra le generazioni delle società orali, il corpo ha una funzione centrale; a tal proposito, Bourdieu scrive:

«Il passaggio da un modo di conservazione della tradizione fondato sul solo discorso orale a un modo di accumulazione fondato sulla scrittura e, in generale, tutto il processo di razionalizzazione reso possibile, tra le altre cose, dall'oggettivazione nello scritto, sono stati accompagnati da una trasformazione profonda di tutto il rapporto con il corpo o, più esattamente, dell'uso che viene fatto del corpo nella produzione e riproduzione delle opere culturali: ciò si vede particolarmente bene nel caso della musica, in cui il processo di razionalizzazione – come lo descrive Max Weber – ha per rovescio un vero e proprio “disincarnarsi” della produzione o riproduzione musicale (che, solitamente, non sono distinte), un “disimpegno” del corpo che invece la maggior parte delle musiche arcaiche utilizzano come uno strumento totale» (Bourdieu P., 2005, pp. 114-115).

⁴ La lingua “*wolof*” è tra le più diffuse in Senegal ed è parlata sia dall'omonima etnia che costituisce più del 40% della popolazione totale, sia dalle altre etnie. Inoltre, il *wolof* è diffuso in Mauritania e Gambia.

L'attuale territorio del Senegal e del Gambia faceva parte dell'Impero del Mali.

⁵ Le pratiche rituali si caratterizzano per l'interazione tra gli attori sociali e le divinità. A tal proposito, Fortes scrive: «It is not relevant to my purpose to go into questions of a general theoretical kind regarding the nature of ritual. I use the term to refer to any customary spoken and/or acted out pattern of behaviour recognised by the actors as directed towards or referring to the supernatural, or as I prefer to say occult powers and agencies» (Bourdillon M. F. C., Fortes M., 1980, p. ix).

L'altro aspetto posto in evidenza da Bourdieu in merito al rapporto tra la trasmissione della cultura, l'oralità e la scrittura, è quello del lungo arco di tempo che occorre per completare la formazione dei griot e che spesso coincide con la loro intera esistenza:

«Le società prive della scrittura, che permette di conservare e accumulare in forma oggettivata le risorse culturali ereditate dal passato, e del sistema di istruzione che dota gli agenti delle abitudini e delle disposizioni indispensabili per riappropriarsene simbolicamente, possono conservare le loro risorse culturali solo allo stato incorporato; di conseguenza, esse possono assicurare la perpetuazione di risorse culturali destinate a scomparire con gli agenti che ne sono i portatori solo a prezzo di un lavoro di inculcamento che, come mostra il caso dei bardi, può essere tanto lungo quanto il tempo dell'utilizzo» (Bourdieu P., 2005, p. 194).

Mediante la narrazione, la musica e la danza, i giovani griot apprendono le conoscenze genealogiche ed esoteriche, le tecniche oratorie, i virtuosismi strumentali, le posture, la gestualità, la mimica, e le modalità di rappresentazione dei miti attraverso i riti.

Dai miti delle società dell'Impero del Mali, possiamo ricavare diverse informazioni per comprendere l'ambiguità che caratterizza la figura del griot.

Il carattere universale e il potere normativo dei miti che determinano le rappresentazioni e le autorappresentazioni delle società e legittimano gli statuti degli attori sociali, sono chiariti da Malinowski in questi termini:

«Gli avvenimenti mitici che raccontano ciò che è stato fatto non dagli antenati prossimi ma dagli antenati mitici famosi, devono indubbiamente esercitare un enorme peso sociale. Le storie degli avvenimenti importanti del passato sono considerate sacre poiché appartengono alle grandi generazioni mitiche e perché, dato che tutti le conoscono e le raccontano, sono in generale ritenute vere. Esse sanciscono, in virtù di queste due proprietà, cioè quella di svolgersi nel passato e quella di essere universali, ciò che è giusto e ciò che è conveniente (...) Il mito possiede il potere normativo di fissare il costume, di sancire i modi di comportamento, di conferire dignità e importanza alle istituzioni» (Malinowski B., 2011, pp. 328-329).

Alcuni miti descrivono l'antenato del griot come colui il quale ha violato un tabù, in quanto si è nutrito della carne di un suo parente. Immondo fin dalla sua origine, egli ha il privilegio di adulare o denigrare chiunque senza temere ritorsioni. È associato al sangue e al fratricidio, e la sua ambivalenza è espressa anche dal termine *mandingo* "jali" che, utilizzato per indicare i griot dell'Impero del Mali, significa "sangue".

Il griot, inoltre, è collegato ai fabbri, la cui funzione sociale è associata al sangue, in quanto realizzano armi e intervengono nella circoncisione. Le corrispondenze semantiche tra i termini “griot”, “fabbri”, “parola”, “sangue”, emergono anche dai termini di alcune lingue africane. In lingua *wolof*, ad esempio, il verbo “*tëgg*” significa “battere forte”, e indica sia l’azione del forgiare il ferro, sia quella di suonare un tamburo o uno strumento a corde: come il fabbro batte il ferro per creare le armi, così il griot percuote il tamburo per enfatizzare le parole pronunciate che possono divenire un’arma; entrambi sono capaci di nuocere e far sgorgare il sangue.

Uno dei miti che narra l’origine del griot evoca il cannibalismo e la trasgressione di un tabù. Dalla versione fornita dalla griotte Saye Ndiaye, emergono gli stretti legami tra i “*géer*” (nobili) e i griot:

«Il griot e il *géer* si inoltrano nella foresta per cacciare, ma finiscono col perdersi. Rimangono per diversi giorni senza cibo, tanto che uno dei due, il griot, inizia a stare male. Così l’altro si allontana e, facendo attenzione a non farsi scoprire, taglia un pezzo della sua coscia. Tornato dal griot, la cuoce e gliela porge. Poco dopo, il griot scopre la provenienza di quella carne, e per dimostrare tutta la sua riconoscenza, promette al *géer* di restargli fedele per tutta la vita e fargli dono della sua arte»⁶.

L’antenato del griot, dal quale deriva lo statuto dei suoi successori, diviene debitore di colui che lo salva, e il giuramento di fedeltà nei suoi confronti suggella il suo obbligo e il suo rango. La relazione che lega il *géer*, o altri attori sociali, al griot, si evince anche dall’espressione *wolof* «*gewelù djiudù*», che significa «il mio griot di nascita», ovvero colui che accompagna e protegge qualcuno durante l’intero arco della vita.

Oltre che dai miti, il ruolo giocato dai griot scaturisce anche da una concezione della parola che deve la sua efficacia non solo all’autorevolezza e all’oratoria del narratore, ma anche alla capacità del pubblico di coglierne i significati più reconditi: la narrazione non si basa su un fluire univoco del racconto, bensì su uno scambio di saperi reso possibile dalla stretta relazione che lega il griot al pubblico⁷.

⁶ Brano tratto dall’intervista realizzata il 24.03.14, nella regione di Thies, Senegal.

Sulle origini del griot esistono numerosi miti e diverse versioni dello stesso mito. Tale molteplicità non è una caratteristica specifica della storia del griot, bensì di tutte le narrazioni mitologiche; a tal proposito, Palmisano afferma: «I miti, quando non forzati dalla trattazione logico-scientifica, sono racconti *ad hoc*. Non sono certamente raccolti sistematicamente dall’attore sociale; neppure ai fini di una facilitazione dei processi memorizzativi. Anzi, i miti conoscono infinite variazioni su uno stesso motivo: più o meno tanto numerose quanto coloro che li raccontano; tante per quante volte uno “stesso” mito viene raccontato» (Palmisano A. L., 1989, p. 100).

⁷ In merito alla funzione sociale dei racconti, Arnold van Gennep scrive: «La produzione letteraria detta popolare è un’attività utile, necessaria per il mantenimento e il funzionamento dell’ordine sociale, e questo a causa del suo legame con altre attività di tipo materiale. Soprattutto ai suoi inizi, questa

La relazione che intercorre tra il griot e il pubblico si evince anche dai termini africani che designano questi artisti. Ad esempio, in lingua *wolof*, il termine che indica il griot è “*gewel*”: esso deriva da “*gew*” che significa “cerchio”, ed evoca il cerchio che si forma attorno al narratore. Al termine “*gewel*”, sono collegati i termini “*ngewel*” e “*ngewolè*”: il primo indica l’abitazione del griot, il secondo si riferisce agli *habitus* che i *gewel* condividono con i propri lignaggi. Gli *habitus* sono i sistemi di disposizioni durature e trasmissibili, generati dalle condizioni di esistenza, che determinano la rappresentazione di ogni esperienza, funzionano come la «materializzazione della memoria collettiva», riproducono nelle generazioni successive ciò che è stato acquisito da quelle precedenti, e generano l’ordine sociale (Bourdieu P., 2005, pp. 84-87).

Il griot è colui che parla ai presenti, i quali non si limitano ad ascoltare, ma partecipano al flusso della narrazione. Riguardo alla relazione tra performer e pubblico, Richard Schechner afferma:

«La forza della performance è nella relazione specifica e speciale tra i performer e coloro-per-cui-la-performance-esiste. Quando arriva un pubblico commerciale, i “poteri spirituali” se ne vanno» (Schechner R., 1999, p. 18).

Lo scambio che intercorre tra *gewel* e pubblico è favorito anche dal linguaggio formulare, tipico delle società orali, che si basa sui versi pronunciati da entrambi. La padronanza pratica di questo genere di linguaggio, ovvero la capacità di improvvisare collegando delle formule linguistiche che evocano determinate idee, temi, e luoghi comuni della narrazione mitica, si acquisisce in maniera inconsapevole, mediante l’ascolto collettivo dei racconti; allo stesso modo si acquisiscono il ritmo, la metrica e le melodie che contribuiscono a rendere efficaci i racconti (Bourdieu P., 2003, p. 235).

La parola pronunciata dai griot, nella prospettiva delle società che componevano l’Impero del Mali, è dotata di “*nyama*”, termine *mandingo* che indica la forza indispensabile alla sopravvivenza di ogni essere e al funzionamento della società; in questa prospettiva, la parola agisce, modificando le relazioni tra gli attori sociali, e tra questi e l’ambiente (Leymarie I., 1999, pp. 91-92). Anche i due termini della lingua *mandinga*, “*nganà*” e “*ngaràk*”, che significano “parola” e “azione”, evocano le connessioni che intercorrono tra essi; tali connessioni, sostiene Bassirou Dieng⁸, emergono anche dal mito di Sundiata Keita, quando il giovane Sundiata, che ha le gambe paralizzate, riesce ad alzarsi da terra e a camminare grazie alle parole di incitamento del suo griot Balla Fassaké.

produzione è un elemento organico, e non, come si credeva, un’attività estetica superflua, un lusso» (Van Gennep A., 1991, p. 34).

⁸ Bassirou Dieng è docente di lettere presso l’Università “Cheikh Anta Diop” di Dakar, Senegal; intervistato il 07.02.14, a Dakar.

L'efficacia magica di questo "linguaggio performativo" che fa esistere ciò che enuncia, che istituisce ciò che afferma, non risiede, come ritengono alcuni, nel linguaggio stesso, ma nella società che lo autorizza e lo riconosce (Bourdieu P., 2005, p. 172).

Questo genere di linguaggio è strettamente connesso con altri due linguaggi, la musica e la danza, tanto che ciascuno di essi può riprodurre l'altro, e tutti e tre sono utilizzati, con differenti abilità, da ciascun attore sociale, per rappresentare ovunque l'integrazione del gruppo e per rafforzarla rappresentandola (Ivi, p. 94).

Le funzioni svolte dai griot nelle società precoloniali mutano nel corso dei secoli a causa di diversi fattori culturali e politici.

Le trasformazioni sociali prodotte dall'avvento della scrittura alfabetica sono note e scaturiscono principalmente dal fatto di separare la cultura dalla persona. La scrittura permette di superare i limiti della memoria umana, di liberarsi dai vincoli posti da mezzi mnemotecnici come la poesia – che è la principale tecnica di conservazione e trasmissione del sapere delle società orali – e di conservare il sapere nei testi e non più nei corpi e nelle memorie (Bourdieu P., 2005, pp. 194-195).

D'altra parte, il colonialismo, la diffusione della religione musulmana, la formazione dei partiti politici concomitante con l'accesso all'indipendenza delle ex colonie francesi, l'urbanizzazione, la diffusione delle nuove tecnologie comunicative, modificano profondamente le dinamiche sociali dei Paesi dell'Africa dell'Ovest.

Il contesto urbano favorisce la rimodulazione delle funzioni sociali dei griot, in particolare quelle di artista e comunicatore. I testi composti dai griot esaltano i valori delle società africane, quali l'onestà, l'onore, il coraggio, l'ospitalità, il pudore, e si arricchiscono di riferimenti a vari temi di carattere sociale ed economico, quali il contrasto della povertà, la tutela dell'ambiente, le migrazioni, la corruzione, lo strapotere delle multinazionali. Il ruolo svolto dai griot è centrale anche in diverse campagne di sensibilizzazione, svolte nei contesti urbani e rurali, inerenti alle malattie sessualmente trasmissibili, alle mutilazioni dei genitali femminili, ai diritti dei minori.

La diffusione di strumenti comunicativi quali la radio, la televisione, i giornali, il web, e delle arti performative quali il teatro e il cinema, ha arricchito significativamente la capacità espressiva dei griot. Attualmente, la loro arte assolve alle sue funzioni sociali anche al di là dei confini africani, in particolar modo nei contesti urbani occidentali dove risiedono comunità di immigrati.

Nel prossimo paragrafo, riporto una sintesi del mito di Sundiata, e una riflessione inerente alle chiavi di lettura che il mito suggerisce delle dinamiche contemporanee delle società africane dell'Ovest, e alla rappresentazione filmica del mito magistralmente realizzata dal regista Dani Kouyaté.

Sundiata Keita tra mito e cinema

Il nome “Sundiata” deriva da quello materno “Sogolon” (che significa “donna bufalo”; nome attribuito a causa della sua gobba), e da “Iata” (che significa “leone”; il leone è altresì l’animale totemico della famiglia Keita); mentre “Keita” è il nome del clan a cui Sundiata appartiene, così come la maggior parte dei successivi imperatori del Mali (Niane T. D., pp. 11-13, 1999).

Dal mito di Sundiata si evincono gli statuti sociali dei membri della famiglia Keita e dei griot, i tipi di relazioni che li legano, e gli obblighi reciproci che ne scaturiscono: da una parte i Keita provvedono al sostentamento dei griot del clan Kouyaté in modo tale che questi possano vivere della propria arte, e dall’altra i Kouyaté sono tenuti a consigliare i re del clan Keita, ad essere i precettori dei loro figli, e a mediare eventuali controversie con altri regnanti.

Il mito di Sundiata è un racconto lungo, complesso, e ricco di numerosi rimandi simbolici, che può essere schematicamente suddiviso in tre parti: la genealogia di Sundiata Keita, il racconto della vita dell’eroe e un epilogo.

Il padre di Sundiata, il re Maghan, è uno dei più importanti re del periodo, ed è amato e stimato dal suo popolo e dagli altri regnanti. Ha già due mogli e un erede legittimo, ma l’oracolo gli predice che sarebbe arrivata presso la sua corte una donna, di nome Sogolon, accompagnata da due cacciatori, e che egli avrebbe dovuto sposarla per avere il suo erede.

La nascita di Sundiata Keita è annunciata e attesa da tutta la comunità, e anche gli elementi della natura partecipano all’evento. Tuttavia, dopo qualche anno dalla sua nascita, le aspettative del re Maghan vengono deluse, in quanto Sundiata non riesce a camminare e per muoversi si trascina su tutti e quattro gli arti.

Trascorso qualche anno dalla nascita di Sundiata, il re Maghan muore e, contrariamente alle sue ultime volontà, Dankaran Tuman (figlio della prima moglie) viene dichiarato re; data la sua giovane età, inoltre, viene formato un consiglio di reggenza del quale assume i pieni poteri la madre di Dankaran, Sassuma Bérété. A scongiurare la successione di Dankaran Tuman e la reggenza di Sassuma Bérété, non è sufficiente nemmeno il miracolo che consente a Sundiata di acquisire l’uso delle gambe. Anzi, proprio questo evento acuisce l’invidia della regina, la quale costringe Sundiata e sua madre a un lungo esilio.

Dopo qualche anno dalla loro partenza, Niani (il villaggio natale di Sundiata) viene invaso da un potente e malvagio re di nome Sumaoro, il quale sta assoggettando al suo dominio tutti i regni circostanti. L’invasione di Sumaoro induce gli indovini di Niani a consultarsi sulle sorti del paese e a concludere che l’unica persona in grado di fermare l’invasore è l’erede legittimo al trono. Per questa ragione, alcuni di loro partono alla ricerca di Sundiata Keita e, dopo qualche settimana, riescono a trovarlo.

Una volta informato di quanto sta accadendo nella sua città, Sundiata riunisce sotto il suo comando tutti i ribelli e passa all’offensiva. Il problema maggiore, però,

non è rappresentato tanto dalle truppe di Sumaoro, che pure sono numerose e bene armate, quanto dai suoi poteri magici, dato che egli è invulnerabile alle armi ed è in grado di rendersi invisibile. Tuttavia, il griot e la sorella di Sundiata, durante la loro prigionia presso il regno di Sumaoro, erano riusciti a carpire il segreto dei suoi poteri magici.

Venuto a conoscenza di tale segreto, Sundiata organizza le truppe e si arma del suo arco e di una freccia particolare che, sulla punta, ha uno sperone di gallo bianco in grado di annientare i poteri di Sumaoro. Durante lo scontro fra i due eserciti, Sumaoro cerca in tutti i modi di non farsi avvicinare da Sundiata il quale, però, scocca la sua freccia e colpisce il suo avversario che, quasi istantaneamente, si accascia al suolo.

Dopo la disfatta di Sumaoro, tutti i re proclamano Sundiata imperatore e questi, forte della nuova investitura, distribuisce le terre e il potere secondo i meriti di ciascuno. In questa circostanza, inoltre, Sundiata Keita concede ai griot del clan Kouyaté il diritto di scherzare su tutti gli altri clan e in particolare su quello reale dei Keita, e tale diritto è uno dei precetti del mito che, in parte, è ancora attuale (Niane D. T., 1999).

Dalla narrazione del mito fornita dallo storico guineano Djibril Tamsir Niane, emergono alcune suggestioni, condivise durante diverse conversazioni con amici senegalesi, che possono farci riflettere su alcune dinamiche contemporanee: l'esilio di Sundiata può diventare una chiave di lettura dell'esilio dei giovani africani, alcuni dei quali sono costretti a lasciare il proprio paese da condizioni di vita poco sicure, o da ristrettezze economiche che pongono forti ipoteche sul loro presente e sul loro futuro; la poligamia e il confronto molto acceso tra le co-spose riguarda, talvolta, le famiglie africane odierne e si riflette sulle scelte che riguardano il futuro dei figli; l'handicap del giovane Sundiata ricorda le difficoltà estreme di coloro che si ritrovano a vivere situazioni simili.

Nel film "*Keita, l'héritage du griot*", girato in Burkina Faso, il regista *burkinabé* Dani Kouyaté (discendente da una famiglia griot, figlio di Sotigui Kouyaté, celebre attore della compagnia teatrale di Peter Brook) introduce lo spettatore alla conoscenza della storia di Sundiata Keita, mediante la narrazione del griot Djeliba Kouyaté. Il film si apre con la partenza dal suo villaggio dell'anziano griot Djeliba Kouyaté che raggiunge il giovane Mabo Keita in città. Le famiglie dei due protagonisti del film sono unite da antichi legami, e il mito narra che i griot Kouyaté, depositari della storia sacra, trasmettono al clan dei Keita la conoscenza di sé attraverso la storia dei propri antenati.

Il racconto di Djeliba e la fantasia di Mabo proiettano lo spettatore del film nella storia mitica di Sundiata. Mabo si assenta da scuola per ascoltare l'anziano griot che gli narra l'origine del suo nome e quella della fondazione dell'impero *mandingo*. Il ragazzo, a sua volta, racconta ai suoi amici parti del mito e questo permette al

regista di creare un flusso di immagini che evocano gli scenari e i costumi del XIII secolo [Barlet O., pp. 75 – 76, 1998].

Le assenze di Mabo da scuola fanno scaturire dei conflitti tra il suo insegnante, la sua famiglia e l'anziano griot. Il confronto fra le due forme della conoscenza, la storia mitica narrata da Djeliba e la storia trasmessa a Mabo dall'insegnante della scuola francofona, Drissa Fofana, caratterizza la narrazione filmica e trova la sua massima espressione nell'incontro tra il griot e il maestro di Mabo:

«Djeliba: Ti aspettavo. So perché sei qui: vuoi sapere perché trattengo Mabo.

Drissa: No, vecchio, so perché lo trattieni. Sono venuto per discutere con te.

Djeliba: Dimmi prima il tuo nome.

Drissa: Il mio nome?

Djeliba: Sì.

Drissa: Fofana... Drissa Fofana.

Djeliba: Bello! Conosci il significato di questo nome?

Drissa: Non lo conosco.

Djeliba: È triste questo. Non lo sai! Come puoi insegnare ai bambini senza conoscere le tue origini?

Drissa: Non ho un griot al mio servizio!

Djeliba: I griot sono al servizio di tutti. Devi saperlo. Se lo desideri, posso spiegarti la tua origine.

Drissa: Va bene. Ma per ora, vecchio mio, voglio che Mabo si assuma le sue responsabilità a scuola. È essenziale.

Djeliba: Ti ascolterò. Ma prima tu ascolterai me. Ci sono centoventiquattromila esseri tra il cielo e la terra che respirano come te e me. Di tutti questi centoventiquattromila esseri, ignoro l'origine di sole due cose: il montone e il sorgo. Allora non diciamo più a Mabo che il suo antenato è un gorilla. È un re, Maghan kon Fatta Konate, re del Mandé!»⁹.

⁹ Dialogo tratto dal film *«Keita, l'héritage du griot»*.

Immagine tratta dal film: “*Keita, l’héritage du griot*”.

Da sinistra verso destra: l’anziano griot Djeliba Kouyaté, il giovane Mabo Keita, l’insegnante Drissa Fofana



Il film non è solo il racconto della storia mitica di Sundiata ma è un invito a riflettere sull’oblio di tale storia. Come è noto, le modalità del processo coloniale francese furono solo in parte fondate sugli interventi militari; la strategia assimilazionista che caratterizzò tale processo, favorì le esplorazioni volte a conoscere i territori africani e le società che li abitavano, e impose la diffusione della cultura francese attraverso il sistema scolastico. Quest’ultimo prevedeva la scuola di villaggio, la scuola regionale per la preparazione alla licenza media e la scuola urbana per i figli dei cittadini. Era proibito l’uso delle lingue africane e i programmi erano basati sulla cultura francese e l’esclusione della storia delle società africane, in particolar modo della resistenza ai colonizzatori. Tale sistema era finalizzato alla formazione delle élite che, distanti dal resto della società, costituivano la base del potere amministrativo francese (Ki-Zerbo J., 2016, p. 575).

Che l’invito a riflettere sull’oblio della propria storia provenga dal regista Dani Kouyaté, non è un caso! In quanto egli stesso griot, Kouyaté si sente garante della storia dei suoi antenati, e si ritiene fortunato perché vive in un’era in cui il

cinema diventa un nuovo strumento di trasmissione della conoscenza e di comunicazione nelle mani di chi da sempre ha rappresentato per la propria società lo storico e il comunicatore *par excellence!*

Bibliografia

Amselle, Jean-Loup

- *L'invenzione dell'etnia*. Milano: Meltemi, 2017.

Barlet, Olivier

- *Il cinema africano. Lo sguardo in questione*. Torino: L'Harmattan, 1998.

Bourdieu, Pierre

- *Il senso pratico*. Roma: Armando, 2005.

- *Per una teoria della pratica, con tre studi di etnologia cabila*. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2003.

Bourdillon, Michael F. C.; Fortes Meyer

- *Sacrifice*. London: Academic Press, 1980.

Ki-Zerbo, Joseph

- *Storia dell'Africa nera. Un continente tra la preistoria e il futuro*. Milano: Ghibli, 2016.

Leymarie, Isabelle

- *Les griots wolof du Sénégal*. Paris: Servedit, 1999.

Malinowski, Bronislaw

- *Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva*. Torino: Bollati Boringhieri, 2011.

Niane, Djibril Tamsir

- *Sundiata. Epopea mandinga*. Roma: Edizioni Lavoro, 1999.

Palmisano, Antonio Luigi

- "I due volti della parola. Un approccio antropologico alla fondazione del mito", in *Etnostoria*, 1-2. Aisthesis, 2001.

- *Mito e società. Analisi della mitologia dei Lotuho del Sudan*. Milano: Franco Angeli, 1989.

Schechner, Richard

- *Magnitudini della performance*. Roma: Bulzoni, 1999.

Turner, Victor

- *Dal rito al teatro*. Bologna: il Mulino, 2009.

- *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ Publications, 1988.

Van Gennep, Arnold

- *Le origini delle leggende*. Milano: Xenia, 1991.

Italian immigration to Australia

Valentina G. Scorsolini

Abstract

The present article aims at retracing the steps of the Italian community in Australia, and particularly in the state of Victoria, in order to understand how its identity was shaped over time. While Italian arrivals started at the very beginning of Australia's colonisation, the community experienced a staggering growth after the Second World War. In spite of Italians being associated with culture and perceived as educated in the nineteenth century, Italian immigrants were often welcomed to Australia with mistrust and accused of not conforming enough to local customs in the post-world war period. Various episodes of racial hatred were registered, especially in the 1930s, as a pressure valve for the Australian community which was stressed by economic difficulties. At the time, racism towards southern Europeans was also demonstrated by the spread of the derogatory slang term *wog* to refer to immigrants from Italian and Greek backgrounds. The origin of the term is particularly interesting, as well as the three-phase process that shaped the identity of the Italian community in Australia.

Keywords: Italian community, racial hatred, immigrants, slang term, Australia

The arrival of Italians to Australia

While the discovery of the Australian continent was already pre-announced by Cicero and St Augustine (Barber 2013), who referred to the existence of an unknown land located South in their writings, the first attempt to represent the continent on a map dates back to the XIII century, when Cecco D'Ascoli¹ depicted a southern land counterweighting the northern hemisphere and maintaining Earth's balance. (Randazzo et al. 1987) The map is currently conserved in the National Library of Turin.

¹ Born in 1257, Francesco degli Stabili, known as Cecco D'ascoli, taught mathematics, medicine and astrology at the University of Bologna from 1322 to 1325 (D'Ascoli 1916). He had a friendship with Dante Alighieri, with whom he entertained literary disputes (Nascita 1792). His beliefs and the content of his works (the best known of which was *L'Acerba*) were of a medieval nature. D'Ascoli caught the attention of inquisitor Lamberto da Cingoli in 1324 (most likely following a report by an envious colleague, Tommaso del Garbo), his works were confiscated and he was subjected to corporal punishments for heretic statements. He was also forbidden from teaching and there is no record of him till 1327, when the accusation of heresy was definitively confirmed and he was burnt at the stake along with all his works. According to Rosario (1916), this is the reason why the original works of Cecco D'ascoli were never found.

It was another Italian, Marco Polo, who wrote about an unknown land in the *Milione*, after sailing along the Southern Asian coast, which later led to the exploration of the continent. The explorations of Marco Polo continued to be fundamental for cartographers, who referred to his discoveries until the XVI century. Also Johannes Schöner, one of the best known German maker of globes recognised: “Behind the Sinae and the Ceres [legendary cities of Central Asia] ... many countries were discovered by one Marco Polo... and the sea coasts of these countries have now recently again been explored by Columbus and Amerigo Vespucci in navigating the Indian Ocean”. (Mitchell 2014) Starting from the creation of Schöner’s globes in the first half of the XVI century, most geographers continued to depict a *Terra Australis* as a unified continental mass. Petrus Plancius, for example, was still portraying Australia according to the common erroneous conception in 1594, see Fig. 1.1 (Ferro et al. 1988, Dekker 2007). In spite of Francis Drake’s journey – from 1577 to 1580 – proving that the *Terra Australis* was not a contiguous landmass, only a few exceptions to conventional ideas were noticeable. Gastaldi, for instance, represented a *Terra del Fuego Incognita* in his *Universali* as a mass of unknown lands. (Ferro et al. 1988)².



Figure 1.1: Plancius 1594.

² For in-depth analysis of Gastaldi's work, see Grande 1905.

It was only in the XVIII century that scientific expeditions provided valuable information that allowed cartographers to depict the *Terra Australis* as composed as countless islands and a continent. The latter was going to attract the main powers' attention. James Cook's voyage later proved that Australia was not located where it had been placed conventionally, as well as being smaller than geographers thought. (*Ibid.*)

There have been some attempts to strengthen the ties between Italian identity and Australian origins, based on the claims of the Australian journalist Ron Saw, according to whom his ancestor Mario Segga arrived to Australia on a Dutch ship in 1616. The captivating anecdote can most likely be considered as a legend, due to the lack of exhaustive and reliable documentation, but it appeared in *Il Corriere dei Sette Giorni* in 1975, as reported by Randazzo:

«The ship's captain Dirk Hartog, accompanied by a group of sailors, nailed a pewter plate onto a post, showing his name, the name of his ship [Eendracht] and the date of landing. There followed a small celebration during which Mario Segga slipped away to walk along the sea-shore in search of shells. Lo and behold, he encountered an Aboriginal girl and Mario did not return to his ship. Nine months later, a little boy, with blue eyes and coffee-coloured skin was born. He was named Widgee Mooltha Segga, and because of his colouring his mother's tribe considered him to be a divinity. Later in 1656, he met Wilhelmina – a Dutch shipwreck victim. The couple went to live on a small island a few miles from the present location of Fremantle. The family grew and one branch of the family moved inland. Later when Stirling, one of the first English colonisers of the western part of the continent, arrived in 1829, he was looking for land along the banks of the Swan River with a view to establishing settlement. For one shilling and a bag of onions the Segga family sold to Stirling the island of Rottneest, the North-West Cape, and King's Park, as they are now known. This was not a good commercial transaction for the Seggas, but they learned their lesson, and gradually reconstructed their lives. With the arrival of the first English colonists the name of Segga was not popular and the family felt that they should change it to Saw». (Randazzo et al. 1987, pp. 16-17)

We now know that, as early as the start of the seventeenth century, Dutch ships sighted and drew maps of parts of Australia, which at the time the Dutch called *Terre de Diemens*, *Eendrachtsland* or *Hollandia Nova*. From the sixteenth century onwards, the Spanish, the Dutch and the Portuguese had been drawn to exploring the seas around the *Terra Incognita* (The Western Australian Museum 2024), with Australia being visited «by the Portuguese of Dom Jorge de Menezes [in 1527]: they [gave] the name of Abrolhos to the group of reefs and islets situated off the West coast» (Benker 2018). Thus Captain Cook's arrival in 1770 was not the first attempt at exploring the *Terra Australis*, nor was he the first European to land on the

continent. It is well documented that a Dutch ship called *Eendracht* landed on the coast of Western Australia in 1616, when Dirk Hartog entered «Shark Bay and [became] the first European to set foot on Western Australian soil when he [landed] on what is now known as Dirk Hartog Island at the entrance to Shark Bay. He [left] behind an inscribed pewter plate and continued north along the coast of what [became] known as ‘Eendrachtsland’» (Western Australia Museum 2007). Italian sailors had been already part of the crew of the Magellan expedition in 1520 and while it is difficult to find many records of Mario Segá’s adventure, it is not unlikely that an Italian could have been on a Dutch ship approaching the Australian continent. Yet the Segá-Saw story remains a fascinating attempt to identify the first Italian settler in Australia.

The first Italian immigrants were later principally religious people. Among these were Raimondo Vaccari, Maurizio Lencioni and Luigi Pesciaroli (Ferro et al. 1988) and political refugees, such as Carandini - whose career is discussed further on. Years before the beginning of British settlement, Italian priests attempted to serve as missionaries in Australia and sent information about the Fifth Continent to Rome. Among these was Father Vittorio Riccio (1621-1685), a member of the Dominican order working in Manila, who sent a map of Australia to the Congregation for the Propagation of the Faith in the 1670s, including a description of Australian inhabitants and his wish to proselytise the population (Pascoe 2001). The map was drawn in Manila according to what Father Riccio had learnt from Dutch sailors. At the same time, he requested permission from Rome to create a Catholic mission in Australia. Riccio, however, died before the permission was granted and the Italian mission was never created (Italian Historical Society 2018)³.

The presence of Italians in Australia was later recorded with the arrival of Captain Cook in 1770. According to some evidence, Giacomo Mario Matra (a sailor of Corsican origins born in New York) and Antonio Ponto (a Venetian sailor) were on the *Endeavour*. It needs to be noted that the Italian origins of Antonio Matra were arguably exaggerated by many scholars in order to strengthen Italian connections to Australia. Matra was involved in rather curious episodes. He had come to the conclusion that British subjects were about to leave the Americas in order to colonise the Australian continent, according to his testimony in front of the Parliamentary Commission for Transport. If that had been true, Matra would have been the first one

³ The Dominican Father Vittorio Riccio had the most fascinating life. Before serving as an ambassador to Manila for Zheng Chenggong in the 1660s, Riccio spent seven years in Xiamen learning the local dialect. He played a key role in the 1662 Manila Chinese uprising, initially defending the Chinese community before advocating their expulsion. He was accused of treason upon his arrival in Manila and banished for life to a convent outside the city. Riccio's main achievements were his missionary work in the Philippines and his role as a mediator between Chenggong and the Spanish authorities (Busquets 2020; Gonzalez 1955; Tremml-Werner 2015). While serving in Manila he came in contact with Dutch explorers’ accounts of the *Terra Australis*.

to formulate the proposal to create a new colony, which led to him being defined as “the father of Australia” in a paper published by the Royal Australian Historical Society (Gobbo 1985). A small number of Italian convicts later arrived on the First Fleet in 1788, and early Italian arrivals continued throughout the early days of colonisation. Yet the first truly reliable record of Italian presence on Australian land is the one attesting the arrival of the Tuscan Marquis Alessandro Malaspina, who conducted a scientific exploration for the Spanish. The Marquis was accompanied by a Milan painter named Brambilla and Alessandro Belmont in 1793. (Randazzo et al. 1987, Pascoe 2001)

Even though Italians were not as numerous as German and Chinese immigrants during colonial times, they undoubtedly exercised a considerable influence on Australian culture and way of life. According to Pascoe, this influence began to grow in the years preceding the First World War, after

«the first significant numbers of Italians came to Australia during the gold-rush in the 1850s. [In particular] from the area of Ticino, 2000 Swiss-Italian men were induced to the goldfield during a time of agricultural depression. [...] Many of them stayed and helped build the Italian community of Daylesford. [...] Many other Italians, perhaps as many as a thousand, went to the goldfield – Raffaello Carboni, of course, being the most famous. Carboni (1817-75), who was on the Ballarat goldfields from 1852 to 1855, was a witness and chronicler of the military attack on the Eureka Stockade in 1854». (Pascoe 2001, p.487)⁴

The city of Daylesford, approximately 110 km from Melbourne, currently counts 2,565 inhabitants and is still one of the best known tourist destinations in rural Victoria. (Australian Bureau of Statistics 2011)

The Italian-born recorded in Victoria were 947 in 1881, and later increased, reaching the number of 1525 by 1901. The figure was destined to rise, since the Italian community was soon joined by approximately 3000 more people (Pascoe 2001). According to the above mentioned Census, there were 947 Italians in the colony in 1881, about a third of whom were living on the Goldfields in Victoria and two thirds in the cities. (Ferres 1881) However, arrivals were relatively scarce during the years between 1876-1885, with approximately a hundred Italians migrating to Australia each year. Until the early XIX century, it was primarily members of the Italian elite to migrate to Australia. An exception to the trend was the attempt to systematically colonise New Ireland by a group of Italian farmers in 1880. After failing, the Italian community founded the village of New Italy in Papua New Guinea, which was inhabited by Italians until 1955. (Ferro et al. 1988)

⁴ The role of Raffaello Carboni in the Eureka Stockade is discussed in more detail in the following section.

Italians in Victoria

The number of immigrants in Victoria grew after 1851, when gold was discovered in the colony, and Italians often played a significant role in Australian historical events.

According to anecdotes reported by Randazzo and Cigler, for instance, Thomas Chapman (an English shepherd) found two gold nuggets and took them to the Italian jeweller Carlo Brentani's shop. Brentani bought the larger one “for five shirts, a pair of trousers, an overcoat and \$10 in cash”, (Randazzo et al. 1987, p. 55) and tried in vain to obtain more precise information about the place where Chapman found the gold. The alarmed shepherd subsequently left Australia after fleeing to Sydney. The discovery of gold in Victoria was officially announced some time after these events took place and Victoria became a destination for gold prospectors coming from all over the world – in particular Italy, France, Dalmatia, Switzerland, Spain and England.

At the beginning of the 1850s, the number of Italians working in the goldfields was estimated to be greater than 1000. In spite of the presence of 548 names on the Consulate registers, this was the actual estimate formulated by the Consul-General at the time. In addition, from 1852 to 1855, a large number of Swiss-Italians (around 2000) left Ticino to join the Jim Crow mining location. The settlement was close to Bendigo, in the country of Victoria. The Swiss-Italians went through a tortuous journey and experienced different level of success:

«They suffered a great deal on their way out; the shipboard conditions were so abysmal that some did not survive the journey. Upon arrival, they left for the diggings. Some were successful; many of them who did not succeed left Australia to make their fortunes on the Californian goldfields. Some found a home-away-from-home with the Italian community at Daylesford, and later resettled elsewhere». (Randazzo et al. 1987, p. 58)

Mining areas such as Italian Gully, Gonzaga, Garibaldi Gully and Garibaldi Creek were opened by Italians and were an example of how active Italians were in the goldfields.

Interestingly, it was an Italian, Raffaello Carboni, who played an important role in the Eureka Stockade rebellion of 1854 and later documented it in the book *The Eureka Stockade* in 1855. Raffaello Carboni was one of the most famous Italians of the time in Australia, while remaining unknown in his homeland (Gobbo 1985). The importance of Carboni's role grew after working conditions for miners got worse in the area. For instance, the price for a gold digger licence was 30 shillings per month, regardless of him finding any gold or not. Punishment for not carrying a licence were quite severe and gold was increasingly hard to find. Complaints tended to be ignored by the authorities at the time. As Randazzo and Cigler reported:

«Between the end of November and the beginning of December, 1854, anger reached boiling point and Carboni's fiery harangues contributed to this. The barricades went up on the hills of the Eureka, and under the "Southern Cross" - the revolutionary banner with its five stars on a blue ground - the miners, led by the Irishman Peter Lalor and armed with carbines, pistols, swords, pikes and knives, swore "victory or death against the tyrants". [...] Raffaello Carboni was placed in command of the "foreign battalion" of the miners because of his knowledge of languages. He yelled, cursed, urged his men on». (Randazzo et al. 1987, p. 61)

During the second half of the XIX century, an intensified interest in Australia arose in Italy from the development of an entrepreneurial spirit in Italy, and in particular in Genoa. The Genoese bourgeoisie launched scientific and commercial expeditions from their famous port. Particularly noticeable were the contributions by Nino Bixio and Giacomo Doria, the former trying to establish sea trade with the colony and to augment Italian presence in Australia. For this purpose, Bixio founded a *Società di Emigrazione* in 1853, but the project failed prematurely because of an outbreak of a cholera on Bixio's ship. The society was soon dissolved, but its creation raised some awareness towards a continent that could offer extraordinary opportunities to resourceful migrants (Ferro et al. 1988, Carazzi 1972, Ferrari 1987). Indeed, Doria, along with Odoardo Beccari, embarked on a scientific expedition to Borneo in 1865, which only the latter could complete. The samples of local fauna and flora collected by Beccari were later organised by Doria to serve as a foundation for the *Natural History Museum of Genoa* - inaugurated in 1867. (Ferro et al. 1988)

Italian immigrants constantly followed political developments occurring in their mother land, in particular Giuseppe Garibaldi's feats. In January 1861, after Garibaldi's forced retirement in Sardinia and before the proclamation of the Kingdom of Italy, a committee formed by Italo-Australians started a campaign in order to offer him a "sword of honour". This was a success and the sum of 358\$ was raised, which was considerable for the time. The highest offers reached between nine and ten dollars, and a jeweller even donated a diamond to decorate the sword, to represent Italy's path towards independence and freedom. Garibaldi's original reply to the gesture is currently displayed at the State Library of Melbourne. In his note, he wrote:

«Gentlemen, in your offer to me of a sword during this time of a shameful truce I see a comparison with those heroic times when a noble group of knights would arm their champion to fight for the oppressed. I thank you for the magnificent gift! Thank you for the message it bears! I and my companions yearn to continue to lead our people until their hearts become full of that great love that is owed to one's country, a love that overcome all others. But shall we be able to achieve this in the face of the fear that dominates our rulers? Our rulers who inject their own fear into so many others

who, truth to tell, have little need of such assistance. Gentlemen, I must confess to you that at times I am overcome by a great sadness when I think of what I have always regarded with deep serenity. I hope I may still enjoy some years of vigour and life to fulfil my patriotic duty. But the delay in paying my debt to suffering Italy caused by incompetence and cowardice wounds me deeply. Ever yours, with greatest affection, Giuseppe Garibaldi». (Randazzo et al. 1987, p. 70)

This is an example of how tight the relationship between Italy and the Italian community in Australia, and in particular the one in Melbourne, has always been. Melbourne continued to be the city with the largest Italian community and hosting the most active Italian Consulate in Australia. After the proclamation of Italian independence, two consuls were appointed in Sydney and Melbourne, replacing the representatives of the former Kingdom of Sardinia. These were chosen by virtue of their involvement in the strengthening of business connections between Italy and Australia. (*Ibid.*)

Giuseppe Biagi, the Italian Consul in Melbourne, was more effective than his Sydney counterpart, as he successfully represented Italian interests in Australia for years while the Italian Consulate in New South Wales was substituted with a consular agency due to inactivity. According to Professor Giglioli, Sydney's welcome to the Italian ship *Magenta* was generally less warm than Melbourne's one. In the first report to the Ministry of Foreign Affairs, in 1869, Melbourne's Consul noted that there were more Italians living in Australia than it was generally believed, and these were mainly living in Victoria.

When Italian migration to Australia increased, in the 1880s, consul Biagi and his successor, Luigi Marinucci, had already monitored and fostered an Italian presence in Victoria. This culminated in the possibility for Australians to admire 900 machines coming from Italy at Melbourne's first International Exhibition in 1880, which was allowed by the work of the commercial representative in Melbourne – Gustavo Scarfatti – and his team. The 1880 International Exhibition in Melbourne represented an extraordinary opportunity for the city:

«Visitors to Melbourne in the 1880s were amazed. Here in the Southern Hemisphere was a city larger than most European capitals. In just a decade the population had doubled, racing to half-a-million. Citizens strutted the streets, bursting with pride as their city boomed. While Sydney was seen as slow and steady, Melbourne was fast and reckless. Ornate office buildings up to 12 storeys high rivalled those of New York, London and Chicago. Money was poured into lavishly decorated banks, hotels and coffee palaces. Towers, spires, domes and turrets reached to the skies». (Museums Victoria 2023)

After abandoning the gold fields, many Italians started to be active business men, as shown by the example of the Lucini & Co., founded in Hepburn Springs (rural Victoria) in the 1860s, which manufactured pasta using local mineral water.

Furthermore, the field of science in Victoria could count on Ettore Cecchi (1853-1946), Carlo Catani (1852-1918) and Pietro Baracchi (1851-1926), who were respectively two engineers and an astronomer working in Victoria. In particular, Baracchi was responsible for the largest reflecting telescope at the time and Cecchi supervised the first irrigation plans in the state of Victoria. Catani's contribution to Melbourne architecture is still noticeable, as he planned the Alexandra Gardens in St. Kilda, where the Catani gardens and the Catani towers are also to be found. The three successful men of science were friends and arrived all on the same ship in 1876. From the 1860s to the 1880s, Italian culture was also celebrated by the spread of Italian opera in Australia. In this regard, the contribution of Count Carandini was of particular significance. Exiled because of his hostility towards the Austrian Empire (which was then ruling North-Eastern Italy), Carandini arrived in 1842 and worked as an opera singer. After marrying Maria Burgess, the couple started a successful career together, which led them to perform in the most important theatres in Melbourne and Sydney. Italians were also influential in the arts, as in the 1870s, for instance, the top instructor of the New South Wales school for sculptors was the appreciated Simonetti. The success of these characters shaped the image of Italians in the minds of Australians, who thought of them as a rather artistic community. (Gobbo 1985; Randazzo et al. 1987; Ferro et al. 1988)

Yet intellectuals and professionals lived apart from the majority of Italian immigrants, who were generally illiterate. By 1914, almost 10000 Italians were living and working in Australia, and their presence had spread outside the main cities as well. Italian communities were shaped by a strong sense of belonging and loyalty, as immigrants bonded over political groups and professional connections. (Randazzo et al. 1987; Pascoe 2001) The presence of Italian “agricultural colonies” before the First World War was documented by Dewhirst 2016, who highlights how this was the result of “Italy’s foreign policies after 1901[, which] opened commercial opportunities across its diaspora networks, [including] subsidising agricultural ‘colonies’ in Australia”. (Dewhirst 2016, p. 23)

The presence of Italian workers was opposed by Australian trade unions, as they were suspected to be used by employers as a means of strike-breaking. Not only was hostility towards Italian immigrants common among local miners, but it was also shared by many members of Anglo-Australian society:

«Despite the obvious proof in their midst that there were many Italians of intelligence and talent, many Anglo-Australians were suspicious of these immigrants. The humbler immigrants were socially alienated by this kind of treatment, and in the period before 1914 we can already detect the beginnings of a separate Italian-

Australian ambience – a minority culture focused on several towns and suburbs throughout the continent. This became more evident after the First World War, however, as the lives of professional and labouring immigrants became more closely linked». (Pascoe 2001, p. 489)

This way of perceiving Italian culture was destined to change during the 1970s, but the process was slow and Italians endured discrimination for decades before it happened.

Italian migration to Australia from 1920 to 1945

After the unification of Italy, emigration became a widespread phenomenon in Italy, as farmers who had lost their lands, unemployed workers and people seeking their fortune started to leave the country. Those years were in addition characterised by the propagation of scientific initiatives, which directed scholars' interest towards Australia. Italian arrivals continued rising throughout the late 19th century and reached their apex in 1913:

«Between 1876 and 1900 up to 300 000 emigrants were leaving Italy every year. During the period 1901-12 the figure rose to 500 000, followed by a peak of 872 598 in 1913. In that year one every 40 inhabitants emigrated». (Cresciani 2001, p. 500)

In the above mentioned period, though, the majority of Italian emigrants were still preferring destinations such as the United States or European countries to Australia. Only after the First World War Italian immigration to Australia started to rise, as the United States implemented stricter migration policies and various campaigns promoted emigration to the fifth continent (Cresciani, 2001, 2003). This was enforced by a 1924 regulation of the US Parliament, which considerably reduced the immigration quota to the country. At the time, Italian immigration to Australia was discouraged by both governments, as a sum of 40£ was necessary in order to be admitted into Australia and the custom was to have the patriarch of the family leave in search of fortune (Gobbo 1985). However, Australia did not appear as far as it once did, given the increase in information available about its economics and migration policies. (Ferro et al. 1988)

In 1928 Australian authorities started to feel increasingly uncomfortable with the high numbers of non-British immigrants. In order to defend the Anglo-Australian cultural roots of the country, the government negotiated an agreement with the Italian Consulate, by virtue of which Italian migrants could only arrive in numbers lower than 2% of English-speaking immigrants. This policy achieved the desired results, as the number of Italian arrivals dropped and by the beginning of the Second World

War, the Italian community only counted 40 000 members. Most Italian immigrants at the time came from poor regions and provinces – such as Messina, Vicenza and Bari – and generally managed to earn wages or to be self-employed. Many of them decided to permanently move to Australia and had their wives join them. While housing conditions of those working in the cities or in farms were mainly satisfactory, itinerant single workers faced many hardships. They encountered problems such as sicknesses in the mines, alcoholism (especially in remote villages) or loneliness. (Cresciani 2001)

During those years – in particular from 1883 to 1940 – Italian settlers were legally entitled to the same rights as the British by virtue of the 1883 Treaty of Commerce and Navigation between the United Kingdom and Italy, most commonly known as the Anglo-Italian treaty. The act conferred Italians and British subjects equal civil rights and allowed Italians to acquire lands, businesses and properties (Dewhirst 2014). However, the treaty was often violated:

«In practice, the terms of the Treaty for reciprocal rights to travel, residency and property-ownership were frequently violated in Australia as a result of the fractured nature of the political and legal framework, influenced by Queensland colonial legacy». (*Ibid.*, p. 81)

Chain migration and the emerging Italian quarters were then enhanced through the *Atto di chiamata*, a sponsorship form that allowed Italians residing in Australia to ask family and friends still in Italy to join them. The sponsors had to provide medical assistance, employment and accommodation for their sponsored relatives/friends (Cresciani 2001). The system was also registered in a letter dated 5 March 1892, from the Charters Towers Police Magistrate to the Under Colonial Secretary (Brisbane) stating Italian workers obtained food and shelter from G. Cabassi. This was also known as act of call, which was originally an informal network of residents developed to protect Italian-born Queenslanders and later became a relief fund to prevent Italians from starving (Queensland Government). The requests for naturalisation submitted by Italian residents rose dramatically by the beginning of the Second World War, as the political situation in Europe became increasingly ominous.

Italian migration to Australia after WW2

As Italy was afflicted by social, economical and ideological conflict after the Second World War, gaps between the rich and the poor grew, as the one between Southern and Northern Italy. Southern regions were indeed much poorer and land of out-migration. The gravity of the situation, combined with foreign allegations that the

country would not recover from the crisis, led the Italian political class to promote migration as a solution to unemployment and economic distress (Bosworth 2001; Mammone et al. 2015). In particular, the measure was championed by the government led by De Gasperi, who saw emigration as a necessity and encouraged Italians to start leaving the country in search of fortune. (Bevilacqua et al. 2001)

At first, emigration was encouraged towards European countries such as Germany or France, but further regions, such the United States or Argentina, were soon after considered. In particular, a bilateral agreement was signed with Argentina in 1947 (Bosworth 2001). However, the United States had begun introducing measures to restrict migrant quotas in the 1920s and definitively enforced them with the Immigration and Nationality Act in 1952, which forced Italy to consider opening negotiations with other countries (USA 1952). Australia thus started to be depicted as a desirable destination by Italian media.

Australian immigration policies, nevertheless, were still obstructing non-white migration, which represented a problem for De Gasperi's position, as Australia's public opinion did not perceive Italians as white, especially Southern Italians. What convinced the Australian government to start negotiating the possibility to welcome Northern Italian migrants was the need for population growth and manual labour in the late 1940s. Australia and Italy thus restored diplomatic relations, which had been broken off in 1940 (Bosworth 2001). In 1951 Australia and Italy ratified an agreement establishing an assisted immigration scheme that was to welcome 20,000 Italians a year for a period of five years (DIBP 2017). The subjects of the agreement were initially young males, but family reunions were later contemplated. As a result, during the 1950s, 170,000 Italians migrated to Australia, the majority of whom resided in Melbourne and Sydney (IHS 2015). Between 1945 and 1966, most non-British migrants originated from eight main countries – Italy, Greece, Germany, Yugoslavia, Spain and the Netherlands. Contrarily to government expectations, the largest numbers of immigrants came from Italy and Greece, and were privately sponsored – which means they did not benefit from the assisted migration agreement. (Pennay 2011)

While Italy was enthusiastic about the agreement, Australians remained skeptical and feared the presence of communists and people connected to the Mafia among the migrants (Bosworth 2001). Unfortunately, Australia's economical growth came to a halt in 1952, causing protests among the migrants, who were disappointed for not being able to work as much as they had anticipated. Tension rose exponentially in the migrant camps – especially at Bonegilla's camp – and protests occurred in Sydney. These centres had been created as a support for the mass migration program launched by the Australian Government in the post-war period, they accommodated refugees first and migrants later. Among these facilities, Bonegilla reception centre was the main one, hosting more than 50% of the total “displaced” people intake before 1953 and great numbers of assisted migrants after

the ratification of the relevant agreements. Bonegilla “accommodated altogether about 309 000 post-war refugees and migrants, that is, about one in eight of the 2.5 million that came from Europe to Australia between 1947 and 1971”. (Pennay et al. 2010, p. 2) Upon arrival at Bonegilla reception centre, migrants were immediately pushed to learn English, as this was the core of assimilation. They were also deterred by speak their language in public and to gesticulate, to avoid being regarded with suspicion by the locals. “No English, No Job was the centre mantra”. Migrants were encouraged to abandon their languages in favour of English, which caused many newcomers to experience feelings of distress and feelings of “linguistic dispossession” (Pennay et al. 2010, p. 21). Language courses were organised at the camp to provide migrants with basic English skills. Soon after arriving to Australia, migrant attended a job interview, underwent medical exams and were provided the necessary documents to lawfully stay in the country and access social services. Since assisted migrants were not allowed to look for jobs independently, during the crisis of 1952, they demanded work or repatriation. At Bonegilla, in particular, 2,000 Italians decided to stop their protests only when certain that their issues would be considered by the Prime Minister and the Minister of Immigration. The situation was so tense that the army was ready to intervene if necessary, waiting for orders four miles from the camp – this was not deemed necessary by authorities though (Sunday Herald 1952, IHS 2015). The Sunday Herald article referred there were “troops and armoured car crews” ready to intervene. Tension at the camp was also reported by local newspapers (The Age 1952). Concerns about inadequate housing and food conditions at Bonegilla were also raised (The Age 1949). As a result of social tension, the agreement was suspended in 1952 and reinstated in 1954, in conjunction with Australian economic recovery.

“From 1947 to 1954, the Italian-born population in Australia more than trebled, to 119,897”. (IHS 2015, p. 2) Italian neighbourhoods consequently took shape and the Italian community grew in numbers, preserving its culture, its ideological positions. In the postwar period, internal divisions and ideological contrasts inside of the Italian community were palpable. Several newspapers reflected Italians' ideological views, such as *La Fiamma*, right-wing oriented, or *Il Risveglio*, owned by the left-wing movement *Italia Libera* (Bosworth 2001). In fact, rather than a unified Italian community, the presence of different “Italian communities” was observable in Australia, depending on their region of origin (*ibid*). According to statistics, for example, Italian migrants were more likely to marry Australians rather than Italians from different regions. This is perhaps one of the reasons why members of the Italo-Australian community in Melbourne appear to self-identify more with their particular region rather than Italy as a whole. This could have led, over time, to the co-existence of a dual concept of Italian identity, one reflecting the culture of migrant regional communities and the other highlighting Italian literature, art and history.

Italian migration to Australia started to slow down in the 1960s, given Italy's economic upturn and by the 1980s it was a marginal phenomenon (IHS 2015). However,

«In Australia, Italian immigration had, despite its relatively brief flourishing, left a visible legacy. About 120 000 Italians in 1954 expanded to 228 in 1961 and reached a peak of 290 000 in 1971. [...] Italians remain an important element in Australia and help to ensure that any serious history will talk about the 'Australias' and reject fatuous or menacing ideas of national homogeneity and unity expressed in the phrase 'One Australia'». (Bosworth 2001, p. 509)

Discrimination towards Italians in Australia (Victoria)

With the creation of the Australian Federation in 1901, accompanied by the White Australia Policy and restrictions on migration, multiculturalism gave way to xenophobia and intolerance towards foreigners and their languages. Through the White Australia Policy, the governments aimed to obstruct immigration from non-European countries in order to maintain a strong British identity in Australia. Among other things, the act introduced a Dictation Test as a pre-requisite to enter the country, which required applicants to write "50 words in any European language [...] dictated by an immigration officer. [...] A person who failed the test was [...] deported" (Commonwealth of Australia 1901). The declared objective of the act was to decrease immigration from Asia, but it ultimately affected all migrants, including Italians. The act was effective for over seventy years and was only removed in 1973. (Clyne 1991, Mascitelli et al. 2012)

Italian immigrants were often welcomed to their new lives in Australia with mistrust and accused of not conforming enough to Australian customs. This initial lack of integration was partially based upon unresolved issues that accompanied immigrants from their homeland to the fifth continent.

In the period between the 19th and the 20th century, discrimination towards Italian migrants was intensified by their habits and behaviours – for instance, they were particularly timid towards richer or more cultured people. (Cresciani 2001) Italians behaved in the same way they would have if they were still in Italy, where interactions tended (and still tend) to be more formal than Australia. Migrants also came from situations of poverty and social segregation, and all of these elements represented barriers to their full integration into Australian society. This clashed with the Australian collective imagination, which depicted Italians as knowledgeable ambassadors of an ancient culture. (Alcorso 1992)

Italians were also accused of refusing to learn English, which was justified by the high rates of illiteracy among them. The fact that 43% of Italian immigrants did

not master the English language in 1933 was not surprising, considering that Italian illiteracy rates were around 20% and reached almost 50% in Calabria, which was the origin of many Italians still residing in Melbourne (figures from Cresciani 2001). Since most migrants came from rural and economically disadvantaged areas, it was unlikely for peasants to assume education as a priority. Australians mistook the inability to learn a foreign language for laziness or unwillingness to adapt.

In the 1920s and 1930s many Italian families acquired bankrupt farms from Australians and managed to turn them into lucrative businesses. Italians were able to quickly establish themselves in the mining and farming sectors thanks to their work ethic and cooperative working habits. All this aroused hostility and suspicions, as the willingness to work for longer hours in their own business or in other people's businesses was perceived as unfair competition or exploitation of labour (Alcorso 1992; Cresciani 2003; Cresciani 2001). These doubts were not completely unfounded, as Italian contract migrant workers were known to accept lower wages or longer hours than Australians (Alcorso 1992). Italians were perceived as competitors in those areas where they settled in largest numbers. For example, in 1930, 30% of Italian migrants were employed in Queensland's cane-cutting sector, and 40% of the Granite Belt farmers were Italian. This led to social tension when the Colonial Sugar Company tried to use the Italian work force during a long strike called by cane-cutters. Kalgoorlie (Western Australia) was also home to a high number of Italians, who worked as miners and received relatively good salaries. (Alcorso 1992; Randazzo et al. 1987)

Examples of successful businesses established in the 1930s by Italian communities were encountered in the tobacco industry in Myrtleford (rural Victoria), in the Gippsland (Victoria) diary sector and in Werribee farming industry (Melbourne greater area). The latter was particularly significant, as 200 Italians were able to purchase lands from Australian farmers and managed to be more successful in irrigating the fruit and vegetable plantations. This obviously fomented hostility towards immigrants, especially in a scenario in which veterans coming back from the war often remained unemployed. The group of Italians in the Werribee demonstrated exceptional resilience and willpower, as they lived in poverty and struggled in the beginning. Italian immigrants experienced discrimination on every level. Italian students attending Werribee schools were known to be dismissed ten minutes earlier than Australians, in order to shelter them from bullying. Unfortunately, when the community established itself, the outburst of the Second World War destroyed any progress towards social acceptance made by Italians. Italians were then seen as enemies and all of the Italian men living and working in Werribee were interned. This was intensified by – quite surreal – accusations reported on the Werribee Shire Banner, according to which Italian immigrants were planning a sabotage to Melbourne sewage system. Ironically, they had to be released ten days later, because

of the consequent shortage of vegetable and fruit affecting Melbourne markets (Gobbo 1985). However, other interned migrants were not as lucky.

At the time, Italians were so stigmatised that Greek greengrocers affixed signs specifying that they were not Italian in front of their shops, in order to protect their businesses. However, the Italian families left without head of the households were often helped by the Australian community through the Church, for example through the Archbishop's Committee for Italian Relief founded by Mannix⁵ in the early 1940s. (*Ibid.*)

During the years of the economic depression jobs were harder to find and, as a consequence, social tension reached its peak. Numerous episodes of racial intolerance became noticeable. Kalgoorlie was sadly the scene of conflict between British and Southern European workers in 1916, 1919 and 1934. As observed by Markus, the violent outburst was the result of a discriminatory campaign against foreign workers. This spirit also permeated the agreement between the employer organisation and the unions signed in Queensland in 1930, which limited the foreign quota employed in the cane-cutting sector to 25%. This had serious repercussions on the Italian community, as the foreign work force was mainly Italian. (Cresciani 2001; Markus 1994)

In 1916 violence was directed against the Greek community of Kalgoorlie, as “some [...] residents, led by returned soldiers, damaged and looted more than twenty Greek-run businesses”, after “inflammatory reports in the Kalgoorlie press blamed the King of Greece for the deaths of British and French soldiers at the hands of Greek troops” (Markus 1994, p. 152). The incidents of 1919 and 1934, however, involved Italian immigrants residing in the mining town. In 1919, soldiers returned to Australia to face the economic depression and poor chances of employment. After an Australian was killed in a fight with an Italian in a local cafe, the crowd unleashed its frustration destroying Italian-owned properties. In addition, “the protesters demanded that all non-British workers be ejected from the goldfields in order to ensure that sufficient jobs would await those returning from military service”. (Markus 1994, p. 163)

In 1934, a “frenzied mob” again destroyed property owned by immigrants after another Australian died in a brawl. Racial hatred was once again the pressure valve for a community stressed by social tension and economic difficulties. When Fascism came to power, Italians had to face further preconceptions, as it was generally assumed that all Italians were Fascists (Cresciani 2001). This was terribly unfair on those who did not identify with Fascist rhetoric. Although many Italians

⁵ Born in Ireland, Daniel Patrick Mannix served as Archbishop of Melbourne for 46 years and was also lecturer of philosophy and moral theology at Maynooth. He was one of the most influential clergy men in Australia and is still remembered as very sensitive to socio-economic issues (Griffin 1986).

sympathised with Fascist principles, this was not true for all of them. By the 1930s, then

«[Italians] were resented not only because they were competing for the few jobs available, they did not conform to the so-called Australian way of life, they looked 'different' and had different customs, but also because they were considered a potential threat to the security of Australia [...]

Within the Australian community there was the mistaken assumption that being Italian automatically meant being a Fascist». (Cresciani 2001)

During the 1920s, Fascist ideology was regarded by most Italo-Australians as a valid means to safeguard Italy's interests. The support towards the regime was demonstrated by the number of Fascist club and associations that were created by Italo-Australians at the time. There were certainly opposing views in the Italian community, which however represented a minority. Anti-Fascists were determined to voice their opinions and created an Anti-Fascist League in Sydney, as well as publishing various newspapers. Among the best known: *Il Risveglio*, *La Riscossa* and *L'Avanguardia Libertaria*, which were all suppressed after a few years (*ibid*).

The meaning and origins of the derogatory term WOG

In the post-war period, the derogatory term wog started to be used to refer to Southern-Europeans and Middle-Eastern migrants, but mainly to immigrants from Italian and Greek backgrounds. One of the most valued Australian dictionaries registers the following definitions and usage of the term as follows:

wog /wɒg/ (say wog)

Colloquial, derogatory, racist

– noun:

1. a person of Mediterranean or Middle Eastern extraction, or of similar complexion and appearance.

2. Chiefly British (especially in World War II), a person native to North Africa or the Middle East.

3. (loosely) any foreigner.

– adjective

4. foreign in nature or origin: wog languages.

[? shortened form of GOLLIWOG]

–woggy, adjective

Usage: This word is generally derogatory but may sometimes be used within the community of those with Mediterranean or Middle Eastern background without being offensive.

wog palace

/wɒg 'pæləs/ (say wɒg 'paluhs)

Colloquial, derogatory, racist – noun:

a large home, built or renovated in a neo-Mediterranean style, with stucco, pillars, decorative balconies, etc.

wog chariot

/wɒg 'tʃæriət/ (say wɒg 'chareeuht)

Colloquial, derogatory, racist – noun:

any vehicle, usually one which is modified and hotted up, typically favoured by people of Mediterranean or Middle Eastern origin. (Butler 2015)

The origin of the term is still uncertain and the many hypotheses about the meaning of wog are reflected by the multiplicity of interpretations shared within the Australian community. A remarkable synthesis of all these theories has been formulated by Moore on behalf of the National Dictionary Centre. (Moore 2010) Moore notices how many still connect the origin of the word to acronyms such as Westernised Oriental Gentleman, Wily Oriental Gentleman, Working on Government Service, in spite of the Oxford English Dictionary clearly stating: ‘Origin uncertain: often said to be an acronym, but none of the many suggested etymologies is satisfactorily supported by the evidence’ (Oxford English Dictionary, in Moore 2010, p. 1). This appears to be quite a convincing argument. If the origin of the term were to be retraced in an acronym, there would be evidence of Australian government acts or newspapers, which should be quoting the complete definition. Furthermore, if the term derived from an acronym, the origin would not be uncertain, as it would be

easily found and thus attributable to one abbreviated definition, not many. The 1986 edition of the dictionary defined wog as a derogatory term used for foreigners of Arabic descent. (Moore 2010)



Figure 1.3: Cover of *The Golliwogg's bicycle club* (Upton 1903)

According to Moore, the British term wog was most probably the shortening of Golliwogg, a character from the book *Two Dutch Dolls and a Golliwogg*, a children's book written by Florence K. Upton and published in 1895, followed by a series of books which the author wrote by 1909 (*ibid*). Upton migrated from Britain to the United States, where she came in contact with racial prejudice towards African Americans, which inspired the character in the books. For these reasons, Moore concludes that “wog” was then employed as a derogatory term for a non-white person in the United States and the United Kingdom (see Figures 1.2 and 1.3).

Was it then possible for the meaning to travel to Australia, where it assumed a different connotation? In order to do so, the word should have adapted to the new demographic composition, where the discriminated group was composed of Southern-Europeans rather than African-Americans. It appears rather unlikely for a term to adapt and transform so quickly in such different conditions.

Another explanation, though, could be more believable and suited to explain Australian usage of the term. Moore (2010) observes that by the 1950s, wog was used to describe any form of bug. This meaning derived from the abbreviation of pollywog (larval amphibian), quoting various passages from newspapers in 1920s and 1940s, “at about the time when wog start[ed] to refer to a wide range of insects and crawly creatures, [with an] emphasis on things that are found in water”. (Moore 2010, p. 2) Wog was then also used to refer to illnesses and germs. Hence, it is safe to assume that this is the origin of the Australian term wog, as the Anglo-Australian population was likely to insult undesired immigrants by associating them with slimy creatures reaching Australia by sea.



Figure 1.2: Cover of *The Golliwogg's bicycle club* (Upton 1985)

Moore (2010) also affirms that, contrarily to what happens in Britain, the word in Australia does not represent a taboo and quotes two comedies that sanctioned the use of the term, namely *Wogs out of Work* (1988–90) and *Acropolis Now* (1989–92). His following warning to use the word carefully sounds rather weak, considering the pain that it could still inflict when directed to those first migrants who experienced true discrimination. Admittedly, the degree of integration of Italians and

Greeks in Australian society contributed to decreasing the stigma around the word, yet when used by Anglo-Australians it still assumes all the original negativity. The Greek and Italian second generations seem to have dispelled the taboo by using the word with a sense of comradeship among each other, almost as a bonding element between related communities which experienced the same hardships.

As documented by Alcorso, a certain degree of racism has always been ingrained in Australian society, as the country was founded on expropriation of Aboriginal land (Alcorso 1992). Interactions observed in Australia between young people proved, for example, that Australians are still deeply biased about Aboriginal Australians, as it is common to hear colloquial phrases such as “Look at me today! I look like an Aboriginal”, accompanied by non-verbal indicators that imply that the speaker is not dressed suitably. This feeling towards Aborigines was then most likely extended to immigrants, who were perceived as competitors for jobs, and used by the unions to incite workers to defend their rights. In conjunction with the phenomenon of mass migration, racial stereotypes about Italians established deep roots. These followed the rivalries present in Italian society at the time, in particular the negative connotations of Southern Italians in the minds of Northern Italians. This discord was present in the Italian community in Australia as well and transferred to the representation of Italians in Australian media, where “white Italians” were clearly distinguished from “black Italians”. (Alcorso 1992, p. 26) The latter belonged to the least desirable category of Italian immigrants, as they were lazier and louder than their Northern and efficient counterparts.

During the Second World War, Italians were depicted as the “internal enemy” by the media, which created a divided atmosphere in which Australians felt they had to defend themselves from the the aliens (Alcorso et al. 1992). The case of Bonutto, a farmer who spoke up for immigrants’ rights at the time, appeared quite significant to understand the perception of immigrants during the war, as his protest against migrant discrimination was rejected and ridiculed. Bonutto’s attempt to express his opinion as a British subject (he had been living in Australia for many years) was labelled as the opinion of an “impudent interned”. The farmer indeed maintained that immigration had also had positive outcomes, because immigrant work force was necessary in businesses and farms. Australians with an Italian background were not considered equal to Australians – regardless of them being successful farmers – as Italian origins were a reason to doubt their loyalty. (Alcorso et al. 1992)

Another problem affecting the Italian community at the time and particularly the condition of Italian women was internments. Although women were not interned along with the men, they were left alone to provide for their families. Some endured financial difficulties, while others managed to be effective in managing their households. The stereotype of all Italians being Fascists was then strengthened by events such as the response of Fascist women to Mussolini’s call for gold in order to fund the African campaign in 1935 (*ibid*).

The racist rhetoric officially came to an end in the late 1970s, by virtue of new points of view spreading across the Western world. The Decolonisation period, along with the Civil Rights movement in the United States, led the international community to sternly judge Australian practices towards Aborigines and immigrants. Racial discrimination in Australia was commonly assimilated to the Apartheid in South Africa. The change that was revolutionising the international scenario contributed to officially end racist practices in Australia. (Vasta et al. 1992)

The history of the Italian community in Melbourne

In spite of the interest towards the Italo-Australian community being quite recent, Italian immigration to Australia, and in particular in Victoria, is not a recent phenomenon, as letters from immigrants to their families in Italy have been documented since at least the 1840s. The role played by Italians in significant events in Australian history has already been discussed⁶, there were however many more Italians working in Australia and shaping the country's identity every day, these were architects, musicians, painters, sculptors, engineers, agriculturalists. Interestingly, the first trophy for the Melbourne Cup was manufactured by an Italian jeweller. (Jupp 2001)

Throughout the 19th century Victoria received thousands of Italian immigrants and numbers continued to increase, resulting in the Italian community being very well-established by the 1930s. Its growth was slow and steady until the 1950s and 1960s, when mass migration started and the presence of Italians suddenly rose. The Italian community then became Australia's second largest immigrant community (after the British one). By 1971, Italians constituted 3.5% of the Victorian population. The figure decreased soon after, since the 1970s were marked by the introduction of stricter immigration policies (Bertelli 2001). In the 1970s, Australian policies started to privilege skilled migration, consequently granting access merely to professionals and businessmen, with the exception of elderly traveling to the continent for family reunification. The group of Italian-born residing in Victoria is now ageing and decreasing in number, yet the presence of a second generation has grown stronger and stronger. In 1996, for instance, more than 128 000 Victorians were registered to have one or both Italian-born parents. (Australian Bureau of Statistics 1996; Bertelli 1980)

After the Second World War, Italian a true mass migration to Australia started and Italians were attracted to the state of Victoria in particular for many reasons. While the flow of Italians settlers in the 19th century was mainly drawn to the

⁶ See Bretani's contribution to the start of the Gold Rush and Raffaello Carboni's political influence during the Eureka Stockade.

Victorian gold fields, in the 20th century Italians migrated to benefit from the many professional opportunities provided by Australia's growing economy. Specifically, the mining sector needed abundant work-force and the manufacturing industries were in need of low-priced labour in order to work continuously, as well as to contribute to building new structures in Melbourne and its surroundings. (Bertelli 1980)

The phenomenon of chain migration attracted more Italians to Victoria, as they favoured areas where fellow citizens had established themselves. Melbourne consequently became home to settlers from Sicily, Veneto and Calabria, with particular subgroups choosing a variety of suburbs (such as Brunswick, Coburg or Carlton). This caused fragmentation and difficulties identifying with the broader Italian community and people continued to rely more on the specific regional groups they belonged to. (Bertelli 2001; 1980)

Although the Italian community of the 20th century lacked prominent leadership figures such as Raffaello Carboni, it was still active and contributed to Victoria and Melbourne's multicultural identity:

«Even in the periods of economic recession that have been experienced since the mid-1970s, the employment rates of Italo-Australians have constantly remained higher than the national average. Italian small-businessmen and entrepreneurs play a significant role in the Melbourne economy as shopkeepers, market-gardeners, furniture-makers and retailers. Lygon Street in Carlton would not be the same without its Italian shops and, above all, restaurants, and it is only since the mid-1970s that Sydney Road, from Brunswick to Coburg, and Smith Street in Collingwood have started to lose their Italian flavour». (Bertelli 2001, p. 518)

Conclusion - The birth of the Italo-Australian community and identity as a three phase process

Around the 1960s a well defined Italo-Australian community emerged, which combined a variety of Italian identities. From that time, Italo-Australians were properly defined as a community, which had its own language and rituals, as well as occupying a precise geographical space inside Australian cities. A community shaped by migration waves and settlement patterns. As Pascoe claimed, Italian immigration to Australia was unique, compared to any other flow, as it was a large-scale phenomenon, it happened over multiple phases and involved every Australian territory.

Through the three main phases of Italian settlements theorised by Pascoe, the Italian community started to assume its present form and to acquire the features of a real community. According to Bosworth 2001 and Pascoe 1992, these three phases were:

1. The arrival of the pioneers (1850 - early 1900);
2. The farmers' phase (from 1910);
3. The builders' settlement, after the Second World War.

Throughout the second half of the 19th century many Italians came to the Fifth Continent to work in the gold fields and later acquired lands and small businesses. These settlers used to move often and in groups of two or three. They generally worked on big construction sites, such as the construction of the Cairns Railway or stone extraction for the Great Ocean Road, as well as in mines. The arrival of pioneers drew scientists', geographers' and anthropologists' attention to the fifth continent, as well as revealing new territories for settlement. In those years, an Australian variety of Italian already existed, but Italo-Australian rituals started to emerge only with the settlement of farmers from the 1910s. (Ferro et al. 1988; Pascoe 1992; Bosworth 2001)

These Italian migrants could benefit from their predecessors' experience and the flux assumed the features of the so-called chain migration, intended as "a process whereby immigrants, having settled in a particular place, encourage kin or close friends to migrate to join them, often supporting them in the process. A number of studies show that processes of chain migration play an important role in explaining migrant settlement and concentration in particular rural areas, [as this produces] kinship and social networks underlying immigrant communities in many rural areas and contributing to their economic success" (Missingham et al. 2006). Unlike pioneers, farmers migrated with wives and children, and this allowed rituals and celebrations to emerge, which happened mainly in rural settlements (Pascoe 1992; Bosworth 2001). The farmers, who lived in small communities, celebrated the values of family, work and land and were proud of their strong group identity. This second group of immigrants reproduced Italian local celebrations as they remembered them, rather than as they exactly were, strengthening a new Italo-Australian identity based on what Pascoe defined as "ritualisation of experience". (Pascoe 1992, p.179)

It was the beginning of Italo-Australian self-identification with an idea of Italy that only existed in settlers' memories and dreams. In Melbourne it is still possible to witness this idea of Italy being represented in festivals and events, which contrasts with the image of Italy in the minds of new immigrants, perhaps more critical and disenchanting.

In conclusion, the most Italian arrivals occurred during the builders' phase. The Italian community then started to be indissolubly tied to a precise space in Australian cities. The neighbourhoods inhabited by Italian immigrants began to assume typical features, which served as a means to strengthen inner-community belonging. The buildings in Lygon street, in Melbourne, are for example inspired to Italian urban architecture. (*Ibid.*)

The third phase of Italian settlement in Australian was characterised by a more self-confident attitude towards Italian identity, with a shift from rural to urban environments. While still acknowledging the old values of the farmers, Italians started to participate in city life and the cities became the ideal scene for Italian events. The Carlton Italian Festa, in Melbourne, still represents an exemplar celebration of the old values of Italian immigrants, in which Italians proudly share elements of their culture with other Australians.

Bibliografia

The Age. Bonegilla Camp. *Welfare Officer Says Conditions Primitive*, September 1949. URL <http://nla.gov.au/nla.news-article189471099>.

The Age. *Boredom - The problem at Bonegilla*, Friday July 25, 1952. URL <http://nla.gov.au/nla.news-article206222015>.

Alcorso, Caroline. *La prima immigrazione italiana e la costruzione dell'Australia europea, 1788-1939*. In S et al. Castles, editor, *Italo-australiani: la popolazione di origine italiana in Australia*, pages 11-31. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1992.

Alcorso, Claudio and Alcorso, Caroline. *Gli italiani in Australia durante la Seconda Guerra mondiale*. In *Italo-australiani: la popolazione di origine italiana in Australia*, pages 51-68. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1992.

Australian Bureau of Statistics, *Australia's 13th Census of Population and Housing*, 1996.

Australian Bureau of Statistics. *Daylesford (State Suburb)*. 2011 Census Quick- Stats.

Barber, Peter. *The Antipodes*. In *Mapping Our World: Terra Incognita To Australia*. National Library of Australia, 2013.

Bencker, Henri. *Chronological List of the Main Maritime Discoveries and Explorations: Chapter I*. *The International Hydrographic Review*, May 2018. Retrieved from <https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr/article/view/27088>.

Bertelli, Lidio. *The Italian Aged of Victoria*. Catholic Italian Renewal Centre, Melbourne, 1980a.

Bertelli, Lidio. *Where to the Italo-Australians? A Profile of Second Generation Italians in Australia and Some Issues of Concern*. Paper no. 25, Melbourne, 1980b.

Bertelli, Lidio. *Italian Community Life in Melbourne*. In *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*, pages 516–521. Australian National University, Oxford University Press, 2001.

Bevilacqua, Piero, De Clementi, Andreina and Franzina, Emilio. *Storia dell'emigrazione italiana*, volume 1. Donzelli, 2001.

Bosworth, R. *Post-war Italian Immigration*. In James Jupp (editor), *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*, Oakleigh, Victoria, 2001. Cambridge University Press.

Busquets, Anna. *Vittorio Riccio: An Entangled Voice in the 1662 Chinese Uprising in Manila*. In Jos Gommans and Ariel Lopez (Eds.), *Philippine Confluence. Iberian, Chinese and Islamic Currents, c. 1500-1800, Global Connections: Routes and Roots*, p. 169-189, Leiden University Press, 2020.

Butler, Susan (editor). *Macquarie Dictionary*. Macmillan Publishers Group Australia, 2015.

Carazzi, M. *La Società Geografica Italiana e l'esplorazione coloniale in Africa (1867- 1900)*. La Nuova Italia, Florence, 1972.

Carboni, Raffaello. *The Eureka Stockade*. Melbourne University Press, Melbourne, 1993.

Clyne, Michael. *Community Languages: The Australian Experience*. Cambridge University Press, 1991a.

Clyne, Michael. *Australia between monolingualism and multilingualism*. In *Community Languages: The Australian Experience*, pages 1-35. Cambridge University Press, 1991b.

Commonwealth of Australia. *Immigration Restriction Act*. Government Printer for the State of Victoria, 1901.

Cresciani, Gianfranco. *Italian immigrants 1920-1945*. In James Jupp, editor, *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*, pages 500-505, Oakleigh, Victoria, 2001. Cambridge University Press.

Cresciani, Gianfranco. *The Italians in Australia*. Cambridge University Press, Port Melbourne, Victoria, 2003.

D'Ascoli, Cecco. *L'Acerba. Con Prefazione, Note e Bibliografia di Pasquale Rosario*, Lanciano: Carabba, 1916.

Dekker, Elly. *Globes in Renaissance Europe*. In David Woodward, editor, *Cartography in the European Renaissance*, volume 3 of *The History of Cartography*, pages 135-173. University of Chicago Press, 2007.

Dewhurst, Catherine. *Colonising Italians: Italian Imperialism and Agricultural 'Colonies' in Australia, 1881-1914*. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 44(1):23-47, 2016.

DIBP. *A History of the Department of Immigration. Managing Migration to Australia*. Technical report, Commonwealth of Australia, 2017.

Ferrari, M.E. *L'interesse genovese per l'Australia, (1850-1860), I progetti e l'opera di Nino Bixio e Giuseppe Carcassi*. In *Miscellanea di Storia delle Esplorazioni*, volume XII, Genoa, 1987.

Ferres, John. *Summary of Goldfields., TABLE VII*. In *Census of Victoria, 1881. Birthplaces of People. Population enumerated on the 3rd April 1881*, Melbourne, Victoria, 1881a. Government Printer.

Ferres, John. *Summary by Counties, TABLE II*. In *Census of Victoria, 1881. Birthplaces of People. Population enumerated on the 3rd April 1881*, Melbourne, Victoria, 1881b. Government Printer.

Ferres, John. *Census of Victoria, 1881. Birthplaces of People. Population enumerated on the 3rd April 1881*. Government Printer, Melbourne, Victoria, 1881c.

Ferro, Gaetano and Caraci, Ilaria. *Il contributo italiano alla scoperta dell'Australia e dell'Oceania*. In *Il contributo italiano alla conoscenza del quinto continente: L.M. e E.A. D'Albertis*, volume XLII of *Memorie della Società Geografica Italiana*, Roma, 1988. Società Geografica Italiana.

Gobbo, James. *The Italian heritage of Victoria. A short history of the early Italian settlement*. The Italian Historical Society, Melbourne, 1985.

Gonzalez, Jose Maria, *Un Misionero diplomático: Vida del padre Vittorio Riccio*, Madrid, 1955.

Grande, Stefano. *Le carte d'America di Giacomo Gastaldi. Contributo alla storia della cartografia del secolo XVI*. Carlo Clausen - Hans Rinck Succ., Turin, Italy, 1905.

Sunday Herald. *Italians Wait For Result Of Protest*, July 1952. URL <http://nla.gov.au/nla.news-article18518680>.

Italian Historical Society. *Italian Migration 1945-1970*. Technical report, COASIT, Melbourne, Victoria, 2015.

Italian Historical Society, *Fact Sheet - Italian Migration 1850-1900*, COASIT, Melbourne, Victoria, 2018.

Jupp, James (editor). *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*. Cambridge University Press, Oakleigh, Victoria, 2001a.

Jupp, James. *Building a Nation: Language policy in Australia*. In Jupp, James (editor), *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*, pages 785-791, Oakleigh, Victoria, 2001b. Cambridge University Press.

Jupp, James. *Italian Community Life in Melbourne*. In Jupp, James (editor), *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*, pages 516-521, Oakleigh, Victoria, 2001c. Cambridge University Press.

Mammone, Andrea, Parini, Ercole Giap and Veltri, Giuseppe A. *The Routledge Handbook of Contemporary Italy: History, Politics, Society*. Routledge, 2015.

Markus, Andrew. *Kalgoorlie between the Wars: a mine of racism?*, In *Australian race relations, 1788-1993*, pages 151–198, St. Leonards, New South Wales, 1994. Allen and Unwin.

Mascitelli, Bruno and Merlino, Frank. *By accident or design? the origins of the Victorian School of Languages*. *Babel*, 46(2-3):40-47, February-May 2012.

Missingham, B., Dibden, J. and Cocklin, C. *A multicultural countryside? Ethnic minorities in rural Australia*. *Rural Society*, 16(2):131-150, 2006.

Moore, Bruce. *WOG*. *Ozwords*, 19(1):1-3, April 2010.

Museums Victoria. *Marvellous Melbourne*. 2023. Retrieved from <https://museumsvictoria.com.au/melbournemuseum/resources/marvellous-melbourne/>

Nascita vita, processo, e morte di Francesco degli Stabili volgarmente detto Cecco d'Ascoli, Si vende alla cartoleria di Gaetano Ponziani nella Condotta, Firenze, 1792.

Pascoe, Robert. *Italian Settlement until 1914*. In J Jupp (ed.), *The Australian people: an encyclopedia of the nation, its people and their origins*, pages 486-489, Oakleigh, Victoria, 2001. Cambridge University Press.

Pennay, Bruce. *Greek Journeys through Bonegilla*. Bonegilla Series. Parklands Albury-Wodonga, Wodonga, Victoria, 2011.

Pennay, Bruce and Persian, Jayne. *Receiving Europe's Displaced*. Bonegilla Reception and Training Centre, 1947-53. Bonegilla Series. Parklands Albury-Wodonga, Wodonga, Victoria, 2010.

Plancius, Petrus. *Orbis Terrarum Typus De Integro Multis in Locis Emendatus*. Painting, 1594.

Queensland Government. *Italians in Queensland*. Queensland State Archives.

Randazzo, Nino and Cigler, Michael. *Knowledge of and contacts with the fifth continent*. In *The Italians in Australia*, Australian Ethnic Heritage Series, pages 12–21. AE Press, Melbourne, 1987a.

Randazzo, Nino and Cigler, Michael. *Victoria - from gold to settlement*. In *The Italians in Australia*, Australian Ethnic Heritage Series, pages 57-76. AE Press, Melbourne, 1987b.

Rosario, Pasquale. *Prefazione*. In D'Ascoli, Cecco. *L'Acerba. Con Prefazione, Note e Bibliografia di Pasquale Rosario*, pp. 5-16. Lanciano: Carabba, 1916.

Tremml-Werner, Birgit. *Local-Central Tensions: Geopolitical Strategies, Intelligence, and Information Gathering*. In *Spain, China, and Japan in Manila, 1571-1644*, pp. 239-64. Amsterdam University Press, 2015. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/j.ctt196313j.10>.

Upton, Florence, *Two Dutch Dolls and a Golliwogg*, Longmans Group Ltd. 1895.

Upton, F. K., *The Golliwogg's bicycle club*, Longmans Group Ltd. 1903

USA. *Immigration and Nationality Act. Public Law 414*. The Senate and the House of Representatives of the United States of America, June, 27th 1952.

Vasta, Ellie. *La seconda generazione*. In Stephen et al. Castles, editor, *Italo-australiani: la popolazione di origine italiana in Australia*, pages 277-295, Turin, Italy, 1992. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli.

Vasta, Ellie, Castles, Stephen and Lo Bianco, Joseph. *Dall'assimilazionismo al multiculturalismo*. In *Italo-australiani: la popolazione di origine italiana in Australia*, pages 121-150, Turin, Italy, 1992. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli.

The Western Australian Museum, *1616 - Dirk Hartog*, 2024. <https://museum.wa.gov.au/explore/dirk-hartog> (accessed 30th March 2024)

The Western Australian Museum, *Voyages of Grand discovery - Timeline*, 2007. <https://museum.wa.gov.au/exhibitions/voyages/timeline/1600s.html> (accessed 30th March 2024)

Genitorialità in carcere: i racconti dei padri detenuti per mafia nella Casa Circondariale Catania Bicocca

Giulia Bitto

Parenthood in prison: the stories of fathers detained for mafia crimes in the Catania Bicocca Prison

Abstract

This study delves into the complex issue of parenting behind bars, focusing on the personal narratives of fathers incarcerated for mafia-related crimes in the Catania Bicocca Prison. These fathers participated in an autobiographical project I initiated as part of an ethnographic study on detention. The research begins by offering a comparative analysis of existing literature and projects on parenthood, with a special emphasis on fatherhood in prison settings across the Western world. It highlights the innovative approaches and dynamic research undertaken in Italy over the past decade, which has shown a keen interest in addressing the challenges faced by imprisoned parents. The paper then presents the autobiographical writings produced by the participants during the project. These narratives provide invaluable insights into the struggles and experiences of fatherhood within the confines of prison, shedding light on the emotional and psychological impacts of incarceration on parental roles. By weaving together comparative analysis and firsthand accounts, this study aims to contribute to a deeper understanding of the implications of imprisonment for parental identity and relationships, offering perspectives that challenge conventional views on detention and family dynamics.

Keywords: parenthood, prison, paternity, ethnography, autobiography

Introduzione

Il tema della genitorialità in carcere è oggi sicuramente più affrontato rispetto al passato, tuttavia, gli studi accademici in merito sono ancora abbastanza esigui. Ho pertanto ritenuto opportuno avviare una comparazione tra gli studi effettuati in alcuni Paesi occidentali al fine di fornire una panoramica il più possibile completa sull'argomento, presentando infine le prospettive della ricerca italiana sul tema, la quale da un decennio a questa parte ha prodotto lavori e progetti di grande impatto¹.

¹ Il presente lavoro è parte di un progetto che ho svolto nella Casa Circondariale Catania Bicocca dal 2017 al 2022. Il progetto ha riguardato la stesura di autobiografie e questionari qualitativi da fare redigere, sotto supervisione e seguendo delle linee guida, ad alcuni detenuti per associazione di tipo mafioso; nel corso di vari incontri essi hanno affrontato e affronteranno in futuro particolari temi o

Data la complessità del tema, che riguarda non solo il detenuto ma affligge pesantemente anche i figli e la famiglia dello stesso, la genitorialità in carcere è affrontata da diverse discipline, come la psicologia, la sociologia, la criminologia, la giurisprudenza, l'antropologia e la pedagogia; molti di questi studi sono di stampo qualitativo e prevedono progetti all'interno delle mura carcerarie. Tuttavia, come hanno notato Emanuela Saita e Miriam Fanciullo², si può ravvisare in letteratura una netta prevalenza di progetti avviati con le madri detenute, nonostante la stragrande maggioranza di soggetti reclusi sia di genere maschile. In Italia, a fronte di un totale di 60166 detenuti al 31 dicembre 2023, vi sono 2541 donne: i figli al seguito sono attualmente 20 in totale; i detenuti padri, al 31 dicembre 2023, risultano essere 27551³. Nonostante questi dati, gli interventi legislativi susseguitisi nel tempo sono stati per lo più volti a preservare le relazioni madre-figlio, mentre poco è stato fatto per far fronte alle necessità ed esigenze dei padri.

Pertanto, sebbene il mio progetto non riguardi unicamente la paternità, ho ritenuto opportuno, durante un incontro, fare affrontare ai padri detenuti, mediante lo strumento autobiografico, questa tematica in maniera più approfondita, al fine di consentire a questi soggetti di narrare sentimenti, paure e emozioni che in altre sedi non possono essere esternati, e di ripensare e ripensarsi nel proprio ruolo paterno. La sfera genitoriale assume peraltro connotati e sfumature diverse nel momento in cui si prendono in considerazione detenuti per mafia; la stigmatizzazione sociale a cui sono sottoposti i figli è del tutto particolare rispetto ad altri tipi di reato, maggiore o minore a seconda dei casi e delle zone, ma in ogni caso parecchio segnante per tutto il corso della vita.

1. Genitorialità in carcere: progetti, riflessioni e studi nel mondo occidentale

La detenzione di un genitore è un evento drammatico da più punti di vista: da quello del detenuto, certamente, che si ritrova a fare fronte a una serie di sentimenti quali vergogna, impotenza, tristezza, consapevolezza del fallimento, della delusione causata, dell'aver lasciato la famiglia spesso priva di risorse economiche; da quello dei partner o caregivers dei figli, sui quali ricade all'improvviso tutta una serie di responsabilità e oneri che prima erano condivisi; da quello del minore, che, come

periodi delle loro vite. Il presente contributo intende mostrare la parte di autobiografie che i detenuti (a cui sono stati assegnati nomi di fantasia e i cui scritti sono riportati con alcune correzioni ortografiche) hanno dedicato alla descrizione dei rapporti con i figli, che, nello stato di detenzione, si rivelano essere complicati e sofferti.

² Emanuela Saita, Miriam Fanciullo, La genitorialità al di là delle sbarre. Una disamina della recente letteratura, *Ricerche di psicologia*, vol. 41 n. 3 (2018), pp. 457-476.

³ Questi dati sono presenti sul sito del Ministero della Giustizia, nella sezione Statistiche https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page (consultato il 05.02.2024).

verrà dimostrato, può subire tutta una serie di problematiche quali disturbo del comportamento, ansia, stigmatizzazione sociale, stress causato dalla distruzione del nucleo familiare, difficoltà relazionali con i coetanei, isolamento sociale, rendimento scolastico peggiorato, depressione e delinquenza. Diversi studi condotti nei Paesi dell'Occidente del mondo hanno cercato di dare risalto a questa problematica sociale per tentare di fornire soluzioni e miglioramenti, assumendo di volta in volta diversi punti di vista, ma cercando sempre di giungere a una soluzione unitaria del problema, in quanto intervenire sul minore, sulla famiglia oppure sul genitore detenuto è un'operazione finalizzata sempre al raggiungimento di un'armonia complessiva del nucleo familiare e a una instaurazione di una relazione positiva e sana. Il presente contributo si incentra, come spiegato poc'anzi, sulla figura del padre detenuto, in quanto tale figura è quella più assente in letteratura, forse per la convinzione piuttosto diffusa che l'educazione e la crescita dei figli sia di competenza unicamente femminile. Non potendo riportare tutti i contributi presenti in letteratura, ho deciso di selezionare alcuni studi compiuti in diverse parti del mondo occidentale che potranno maggiormente facilitare la lettura e le analisi delle autobiografie dei detenuti oggetto di questa ricerca.

Se il numero dei detenuti italiani sopra riportato è certamente allarmante e pone tutta una serie di domande e riflessioni circa il sistema detentivo e penale, c'è da notare come il tasso di incarcerazione in Italia sia di 103 detenuti per 100.000 abitanti, situandosi al 146esimo posto nella classifica mondiale di questo particolare dato⁴, stilata dal World Prison Brief. Il primato mondiale, fino al 2020, apparteneva agli Stati Uniti d'America, dove la situazione detentiva appare ormai fuori controllo da almeno tre decenni⁵: il tasso di carcerazione era, al termine del 2020, di 639 detenuti per 100.000 abitanti. Secondo le ultime rilevazioni del World Prison Brief, che riguardano il 2023, gli Stati Uniti sono scesi al sesto posto, con un tasso di 531 detenuti per 100.000 abitanti.

Sebbene la situazione sia lievemente migliorata, la tematica della genitorialità in carcere appare comunque grave e urgente, dal momento che circa un milione e mezzo di minorenni ha il padre in prigione⁶. Per tale ragione gli studi sul tema si sono col tempo moltiplicati, anche se, visti i numeri, rimangono per il momento insufficienti. Uno studio di Anna Haskins⁷, che ha analizzato le conseguenze dell'incarcerazione del genitore per il minore al fine di mobilitare maggiormente i

⁴ https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_regiontaxonomyid=All (consultato il 05/02/2024).

⁵ Loïc Wacquant, The prison is an outlaw institution, *The Howard Journal*, vol. 51 n.1 (2012), pp. 1-15, trad. italiana a cura della sottoscritta.

⁶ Geoffrey L. Greif, The voices of fathers in prison: implications for family practice, *Journal of Family Social Work*, vol. 17 n.1 (2014), p. 68, trad. italiana a cura della sottoscritta.

⁷ Anna R. Haskins, Beyond boys' bad behavior: paternal incarceration and cognitive development in middle childhood, *Social Forces*, vol. 95 n.2 (2016), pp. 861-892, trad. italiana a cura della sottoscritta.

servizi sociali, mostra come la detenzione paterna causi, oltre ai problemi più “comuni”, un peggioramento netto persino delle abilità cognitive. Il campione esaminato dalla studiosa, che ha condotto una serie di interviste nel corso degli anni, riguarda bambini che frequentano l’equivalente italiano della scuola primaria di primo grado: è proprio in questa fase della vita che si iniziano a comprendere i ruoli sociali, il modo in cui si interagisce correttamente con i coetanei e come si costruiscono le prime amicizie; è una fase in cui “le competenze socio-emotive e accademiche iniziano a cristallizzarsi in modelli di comportamento relativamente coerenti e traiettorie di abilità che persistono nell’adolescenza e nella prima età adulta”⁸. L’incarcerazione del padre in questa fase della vita dunque porta con sé inevitabili problematiche che si trascineranno fino all’età adulta, se tale evento non viene accompagnato da aiuti e sostegni di varia natura che possono provenire da consulenti scolastici, assistenti sociali, maestri e compagni di classe.

Lo studio di Haskins prende in considerazione dunque alcuni bambini di età inferiore ai nove anni che stanno vivendo la prima detenzione del padre, analizzando le loro abilità di lettura, di calcolo/*problem-solving*, di lessico e di memoria/attenzione, in un arco temporale molto ampio. Emerge da subito una forte disparità razziale nel campione (molto più rilevante negli Stati Uniti ma da non sottovalutare in futuri studi italiani), data la prevalenza nelle carceri di padri appartenenti a minoranze etniche (basti pensare che un bambino nero su quattro, negli Stati Uniti, entro l’età di quattordici anni avrà un genitore detenuto)⁹; questo dato non fa che acuire gli svantaggi già avuti dai bambini appartenenti a minoranze, i quali, a seguito della detenzione paterna, si ritrovano spesso con una madre disoccupata, costretti a vivere in quartieri etnici più economici ma malfamati. Tuttavia, nonostante tale disparità numerica, i dati dimostrano che i bambini bianchi ottengono risultati molto peggiori rispetto ai bambini neri o ispanici; una possibile spiegazione è che questi ultimi, vivendo in quartieri solitamente più poveri e svantaggiati, riscontrano situazioni simili nel vicinato e vivono una situazione socialmente meno stigmatizzante. Sembrano invece assenti sostanziali differenze di genere nei risultati finali. Sia bambine che bambini, sia bianchi che appartenenti a minoranze, dimostrano in generale abilità inferiori rispetto ai coetanei, e in tutti e quattro i settori presi in considerazione da Haskins. Tali evidenze non fanno che enfatizzare “la natura pervasiva dell’incarcerazione di massa, la quale crea e perpetua le disuguaglianze attraverso le generazioni in modi che hanno serie implicazioni per lo sviluppo accademico e le traiettorie educative dei bambini di oggi”¹⁰.

Date queste criticità nel contesto statunitense, alcuni ricercatori come Geoffrey L. Greif hanno attivato all’interno del carcere dei progetti di gruppo grazie ai quali, ascoltando le esperienze genitoriali dei detenuti, si spera che i programmi

⁸ *Ivi*, p. 864.

⁹ *Ivi*, p. 879.

¹⁰ *Ivi*, p. 883.

parentali all'interno del carcere possano migliorare, e che possa essere implementata la consulenza familiare e di coppia per i padri, i loro figli e gli operatori sanitari durante la detenzione e al rientro nella comunità¹¹. Greif ha potuto svolgere un progetto della durata di due anni all'interno di un penitenziario, dimostrando come lavorare con i padri detenuti possa avere una molteplicità di effetti positivi, come un miglioramento del comportamento dei minori e una riduzione dello stress delle madri. Nonostante molti padri desiderino migliorare le loro capacità genitoriali, essi "possono ricevere strumenti molto limitati per riuscire in questo intento dalla prigione"¹². Difatti, come si notava più sopra, questo tipo di progetti, seppur sempre in maniera molto sporadica e non adeguata all'entità del problema, sono rivolti in misura molto maggiore alle madri, che la società ritiene essere le depositarie assolute della crescita dei figli; gli uomini sono visti invece come coloro i quali devono provvedere alla famiglia unicamente da un punto di vista finanziario. Tuttavia, dal carcere "è difficile per i padri provvedere finanziariamente, e ciò tende a diminuire la loro autostima e a porsi domande sul loro ruolo nella famiglia"¹³. Accanto a tale problema, nota Greif che durante il progetto sono emerse altre due principali aree di preoccupazione: l'educazione dei figli e le interazioni con le madri. Molti detenuti rinchiusi sin dalla prima infanzia dei bambini non possono che domandarsi quale possa essere il loro ruolo nell'educazione degli stessi, dal momento che le loro informazioni sono sempre filtrate dal distacco e dalla lontananza, e anche quando si voglia intervenire in una questione educativa la conversazione è limitata ai pochi minuti concessi durante i colloqui e generalmente si situa temporalmente dopo che un fatto meritevole di essere discusso è avvenuto. Per quanto concerne i ragazzi più grandi, invece, la conversazione può essere da loro troncata sul nascere, semplicemente lasciando la zona di incontro o chiudendo il telefono.

Scopo del progetto di Greif è stato anche quello di "incoraggiare i padri a provare a stare connessi con i loro figli in maniere appropriate all'età degli stessi"¹⁴, così da risolvere spesso tutte quelle problematiche che affliggono il minore. Un modo, ad esempio, è quello di utilizzare produttivamente il tempo speso in carcere, frequentando corsi, scrivendo e cercando di migliorare se stessi, in modo tale che i bambini, in futuro, interessandosi all'esperienza di carcerazione dei padri, possano avere dei riscontri positivi sul tempo trascorso dentro, oppure dire ai figli che si sta partecipando a dei gruppi o a dei progetti di ricerca in cui si riflette su se stessi e sulle proprie relazioni familiari e parentali. Con tale finalità è nato il progetto di Johanna

¹¹ Geoffrey L. Greif, The voices of fathers in prison: implications for family practice, *Journal of Family Social Work*, vol. 17 n.1 (2014), p. 69, trad. italiana a cura della sottoscritta.

¹² *Ibidem*

¹³ *Ibidem*

¹⁴ *Ibidem*

Folk e collaboratori, i quali hanno avviato The Messages Project¹⁵, durante il quale un gruppo di genitori detenuti ha inviato dei videomessaggi dal carcere ai propri figli. Sono state studiate sia le emozioni e l'umore dei genitori prima della registrazione dei video che le reazioni dei figli; nonostante si trattasse di un contatto a distanza, è stato notato come esso possa ugualmente far scaturire una ampia gamma di emozioni. Spesso, se le emozioni del detenuto prima della registrazione erano negative, il minore reagiva alla visione del contenuto in maniera specularmente negativa; così i ricercatori hanno potuto aiutare a correggere alcuni difetti comunicativi dei detenuti al fine di migliorare il contatto, anche a distanza, con i propri figli, inducendo in essi emozioni positive e atteggiamenti propositivi e sani, i quali certamente aiutano i minori a non sviluppare comportamenti aggressivi e distruttivi. Questo tipo di progetti, tuttavia, può essere bloccato in partenza, in quanto diversi penitenziari in tutto il mondo occidentale impediscono l'utilizzo di videocamere entro le mura carcerarie, qualunque siano gli scopi.

L'incarcerazione del padre, è stato notato, non ha effetti negativi solamente nei figli più piccoli: questo evento può seriamente danneggiare la stabilità emotiva e affettiva degli adolescenti, una fascia di età, questa, scarsamente posta sotto i riflettori delle politiche di sostegno, almeno se paragonata all'età infantile. Eppure, i problemi che gli adolescenti in una tale situazione sono costretti ad affrontare sono molteplici. Come emerge dallo studio di Brielle Bryan¹⁶, condotto sempre negli Stati Uniti, questi ragazzi fanno parte di gruppi di amici più isolati e distaccati dagli altri compagni di scuola e coetanei, e composti da ragazzi che ottengono pessimi risultati scolastici e tendono a delinquere. Le reti sociali intessute da adolescenti con il padre detenuto, sostiene Bryan, differiscono dalle reti sociali degli altri adolescenti per due ragioni: differenze comportamentali e stigmatizzazione. È stato dimostrato come gli adolescenti che hanno un padre detenuto sviluppino comportamenti antisociali e aggressivi, restando così socialmente isolati o rivolgendosi per l'appunto a gruppi di amici poco raccomandabili. Per quanto concerne la stigmatizzazione, essa “è fondamentalmente uno *status* sociale, un giudizio socialmente conferito di contaminazione morale che si collega alla propria biografia e alle proprie connessioni sociali”¹⁷, e si mischia spesso al sentimento della vergogna: questo induce gli adolescenti a cercare amici che siano simili a loro in questa condizione di marginalità. È noto come l'età adolescenziale sia un banco di prova importante per la vita adulta, e specialmente il rendimento scolastico spesso segna il futuro di un giovane: la scarsità di interventi e aiuti non è dunque giustificabile solo con l'assunto per il quale un

¹⁵ Johanna B. Folk et al., Evaluating the content and reception of messages from incarcerated parents to their children, *American Journal of Orthopsychiatry*, vol. 82 n. 4 (2012), pp. 529-541.

¹⁶ Brielle Bryan, Paternal incarceration and adolescent social network disadvantage, *Demography*, n.54 (2017), pp. 1477-1501, trad. italiana a cura della sottoscritta.

¹⁷ *Ivi*, p. 1480.

adolescente, essendo anagraficamente più grande, riesce a cavarsela meglio di un bambino più piccolo.

Spostandoci in Europa, e precisamente in Inghilterra e Galles¹⁸, Caroline Leeson e Julia Morgan si sono anch'esse occupate della fascia di età adolescenziale, ponendo la loro attenzione su un fenomeno alquanto trascurato, ma che segna un numero sempre più grande di minori: in seguito all'arresto del padre, spesso, essi possono dovere assumere su di sé una serie di compiti gravosi all'interno del proprio nucleo familiare, che si tratti della ricerca forzata di un lavoro (con conseguente abbandono scolastico) o della cura di uno o più membri della famiglia non autosufficienti (un parente anziano, le sorelle e i fratelli più piccoli). Questa categoria di minori, spesso alle soglie della maggiore età ma pur sempre in età scolare, è di rado aiutata in maniera efficiente dai servizi sociali, e spesso non riceve alcun tipo di sostegno nemmeno dal vicinato, specialmente se il padre "è stato coinvolto in reati che hanno avuto un impatto diretto sulla comunità (ad esempio, una frode che ha causato la chiusura di un'azienda locale) o reati che suscitano forti sentimenti negativi come crimini sessuali o violenti"¹⁹. Molto spesso sono i ragazzi stessi a inventare delle storie ai compagni o agli amici su dove si trovi il proprio padre, al fine di evitare la stigmatizzazione. Situazioni di questo tipo portano, come è facile supporre, ad abbandoni scolastici molto frequenti e a tutti i problemi che ne conseguono. I minori che si trovano costretti a affrontare situazioni in cui devono prendersi necessariamente cura del proprio nucleo familiare dopo l'arresto del padre, o perché la madre è disoccupata o perché ella lavora e non può badare ai fratelli più piccoli o ai membri anziani, formano, secondo Leeson e Morgan, una "popolazione nascosta"²⁰, non aiutata e dimenticata. Si rende necessario dunque sostenere e aiutare sia questi ragazzi, sia il nucleo familiare, sia infine il detenuto, affinché le reti familiari non si sfaldino inesorabilmente portando conseguenze nefaste a tutti i suoi membri.

Uno studio di Juan Carlos Martín Quintana e Graziano Pellegrino²¹, seppure edito in italiano, è stato condotto in due penitenziari di Gran Canaria²² con 250 genitori (231 padri e 19 madri) perlopiù di nazionalità spagnola: un questionario di stampo qualitativo è stato somministrato al fine di evidenziare i timori più grandi dei genitori detenuti. Non riuscire a proteggere i propri figli, perdere il legame con loro, il fatto che i figli possano sviluppare seri problemi comportamentali, non vederli mai

¹⁸ Il tasso di carcerazione di Inghilterra e Galles è di 132 detenuti per 100.000 abitanti.

¹⁹ Caroline Leeson, Julia Morgan, Children with a parent in prison England and Wales: a hidden population of young carers, *Child Care in Practice*, <https://doi.org/10.1080/13575279.2019.1680531> (2019), p. 2, trad. italiana a cura della sottoscritta.

²⁰ *Ivi*, pp. 1-14.

²¹ Juan Carlos Martín Quintana, Graziano Pellegrino, Quando si è genitori in carcere. Quali sono le paure e le sfide perché la genitorialità non si interrompa, *L'integrazione scolastica e sociale*, vol. 19 n.2 (2020), pp. 63-74.

²² Il tasso di carcerazione della Spagna è di 122 detenuti per 100.000 abitanti.

più, sono le paure maggiormente presenti nei genitori, specialmente in quelli più giovani e con i figli più piccoli. Lo studio si propone di aiutare l'intero nucleo familiare coinvolto dall'esperienza di detenzione, dando voce ai diritti dei bambini con genitori reclusi e tentando di far stabilire un'alleanza più forte con il genitore fuori dal carcere, per evitare che ad esso/a venga delegato ogni intervento decisionale e responsabilità genitoriale: i due studiosi hanno cercato così di promuovere la cosiddetta "Genitorialità positiva", suggerendo programmi e interventi mirati. I timori dei detenuti rilevati dai due studiosi sono purtroppo fondati, nel momento in cui viene a mancare una rete di sostegno alle famiglie che vivono tali situazioni di disagio. Il padre detenuto, se da un lato può sembrare essere colui che patisce di meno, paradossalmente, questa assenza dal nucleo, rimane una figura chiave soprattutto per lo sviluppo psicologico del figlio, e si rende necessario dunque fare in modo che egli rimanga presente attivamente e stabilmente nella sua vita.

Se finora si sono esaminati studi che, da un punto di vista metodologico (utilizzo di questionari, interviste e dati quantitativi), sono abbastanza simili tra loro e, come vedremo, anche con il contesto detentivo italiano, un caso a parte risulta essere lo studio²³ condotto da Gunnar Vold Hansen in Norvegia²⁴. Egli ha voluto dimostrare come i programmi per i padri detenuti possano concretamente condurre a un forte cambiamento interiore, impedendo la recidiva: seguendo gli orientamenti proposti dal Servizio Norvegese di Correzione, il quale mira oggi a capire "cosa renda le persone rispettose della legge piuttosto che cosa spinga le persone al crimine"²⁵, egli ha voluto attivare un corso all'interno di un penitenziario mettendo in pratica gli insegnamenti della "criminologia positiva", disciplina che per l'appunto si concentra su cosa faccia desistere un individuo dal commettere un crimine. Vold Hansen ha scoperto che "se il detenuto si identifica con altri ruoli, come ad esempio quello del padre, questo può renderlo più determinato a distanziarsi dal ruolo di criminale"²⁶. Vold Hansen passa in rassegna vari modi in cui si può organizzare un programma carcerario che nella stragrande maggioranza dei Paesi occidentali, escludendo per l'appunto i Paesi dell'Europa del Nord, sono impensabili, dal momento che in Norvegia all'interno di tali progetti si possono incontrare i propri figli e i propri familiari aldilà dei colloqui prestabiliti e stare connessi con loro tramite videochiamate e altri strumenti vietati pressoché ovunque, e anche il processo di ricerca degli studiosi è facilitato, aiutato dall'alto e libero in modi che a noi paiono

²³ Gunnar Vold Hansen, "Fathers in prison" program may create a basis for desistance among Norwegian prisoners, *Journal of offender rehabilitation*, vol. 56 n. 3 (2017), pp. 173-187, trad. italiana a cura della sottoscritta.

²⁴ Il tasso di carcerazione della Norvegia è di 49 detenuti per 100.000 abitanti.

²⁵ *Ivi*, p. 174.

²⁶ *Ibidem*

oltremodo distanti. Un progetto di ricerca di Thomas Ugelvik²⁷ a Oslo, ad esempio, prevedeva che lo studioso potesse liberamente girare per il penitenziario per tutto il tempo che desiderava, in ogni zona di esso, senza restrizioni di alcun tipo sulle tecnologie adottate, situazione che in un primo momento ha spaesato il ricercatore stesso.

Il fine di Vold Hansen è stato quello di creare e rinsaldare forti legami familiari e diminuire l'impatto negativo a seguito del rilascio, in modo tale che: "problemi quali l'impiego, l'abitazione e le finanze possono risultare più facili da risolvere se la persona ha una rete sociale adeguata ad aiutarlo"²⁸. I detenuti che hanno affrontato il programma di Vold Hansen per genitori reclusi hanno avuto ottimi risultati nella vita dopo il rilascio, spinti dalla motivazione data dalla maggiore consapevolezza del loro ruolo di padri acquisita durante il corso e dalle competenze e abilità di comunicazione e relazione apprese. Tuttavia, tale corso presenta una pecca a mio avviso importante: tutti i potenziali partecipanti sono stati precedentemente intervistati prima dell'inizio del programma, e Vold Hansen ha selezionato solo alcuni di loro in base alla motivazione espressa, escludendo a priori i detenuti per crimini gravi. Questo non fa che avallare la concezione secondo cui alcuni detenuti sono delle "cause perse" e non meritano una possibilità di reintegrarsi nella società e riabilitarsi, o anche semplicemente di riallacciare i rapporti con i propri figli.

2. Il nuovo corso della ricerca italiana: un decennio di studi sul tema

Sebbene negli ultimi decenni in Italia siano stati attivati, all'interno delle carceri, alcuni progetti dedicati alla genitorialità in stato di detenzione e in generale all'affettività, appare chiaro che il numero di questi interventi, se rapportato al numero complessivo dei detenuti, risulti ancora troppo esiguo anche nel nostro Paese. Tuttavia, tali contributi, di grande pregio e utilità, rappresentano l'avvio di un filone di studi indispensabile e sempre più urgente, e danno inizio a un nuovo corso della ricerca italiana, la quale si inserisce così a pieno diritto nel solco degli studi internazionali sul tema²⁹.

²⁷ Ugelvik T., *Prison ethnography as a lived experience: notes from the diaries of a beginner let loose in Oslo prison*, in *Qualitative inquiry*, vol. 20 n. 4 (2014), pp. 471-480.

²⁸ Gunnar Vold Hansen, "Fathers in prison" program may create a basis for desistance among Norwegian prisoners, *Journal of offender rehabilitation*, vol. 56 n. 3 (2017), p. 174, trad. italiana a cura della sottoscritta.

²⁹ È doveroso presentare alcuni di questi studi, con la finalità di situare il mio progetto in un contesto oggi sempre più ampio. Va notato che tutte le ricerche da me proposte in questa seppur breve *review*, ma in generale in letteratura, si inseriscono nel solco degli studi di psicologia, mentre in netta minoranza risultano essere tutte le altre discipline, compresa l'antropologia, che pure, a vario titolo, potrebbero fornire validi contributi al tema.

Uno studio di Cassibba e collaboratrici, le quali hanno avviato una serie di interviste con un gruppo di genitori detenuti, è stato finalizzato a comprenderne lo scenario cognitivo e affettivo e potere così individuare “eventuali risorse su cui far leva per “preservare” o “promuovere” la qualità della loro relazione con i figli”³⁰. Le interviste si sono svolte in tre penitenziari pugliesi (che le autrici non hanno voluto indicare) con 25 padri e 15 madri: queste sono state orientate in modo tale da porre l’attenzione su alcuni episodi e argomenti chiave del mondo genitoriale con l’obiettivo di sottolineare alcuni processi psicologici che influivano negativamente sulle relazioni genitori-figli. Tale studio ha aiutato i genitori ad affrontare alcuni aspetti del rapporto con i figli che non avevano mai preso in considerazione, rimettendo in discussione il proprio ruolo e il proprio modo di fare il genitore entro le sbarre. Antonella Reho e Laura Fruggeri, volendo concentrarsi unicamente sulla figura paterna, hanno avviato un progetto con 16 padri detenuti di una casa circondariale del Nord Italia (volutamente non specificata dalle autrici), utilizzando gli strumenti dell’intervista e dell’autobiografia³¹. L’intento è stato quello di analizzare i racconti di questi padri per comprendere a fondo costrutti quali quello della “perdita ambigua” (la perdita improvvisa di un genitore, che sia essa causata dalla morte, da una fuga o per l’appunto dallo stato di detenzione) e per capire le strategie attraverso cui questi padri ridefiniscono la propria identità di genitori e pensano a essa. Lo studio ha evidenziato tutta una serie di modalità tramite le quali il padre detenuto vive il suo essere genitore, che vanno dall’assenza-scomparsa a una presenza il più possibile costante nella vita dei figli, anche se quest’ultima modalità è veramente rara. Il percorso autobiografico, come anche nel caso della sottoscritta, “era volto a favorire la riscoperta delle potenzialità del ruolo paterno in una fase della vita complessa e vulnerabile”³². Individuate alcune criticità le studiose si sono poi confrontate con i padri su quanto rilevato, per tentare di avviare e promuovere un confronto e aiutare i detenuti laddove possibile.

Sempre con un indirizzo metodologico fortemente rivolto alla ricerca sul campo si situa il lavoro di Giannino Melotti e Giorgia Maestri³³, i quali hanno esaminato i mezzi di contatto e comunicazione disponibili entro le mura carcerarie per mantenere la relazione genitoriale tra padri detenuti e figli. I due studiosi hanno preso in esame visite, permessi, telefonate e lettere, esaminando anche gli stati

³⁰ Rosalinda Cassibba et al., La genitorialità “reclusa”: riflessioni sui vissuti dei genitori detenuti, *Minorigiustizia*, n. 4 (2008), p. 153.

³¹ Antonella Reho, Laura Fruggeri, Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti, *Maltrattamento e abuso all’infanzia*, vol.18 n.2 (2018), pp. 47-64.

³² *Ivi*, p. 52.

³³ Giannino Melotti, Giorgia Maestri, Genitorialità in carcere: una ricerca sui padri detenuti nella Casa Circondariale di Reggio Emilia, in Alessandro Taurino et al. (a cura di), *Scenari familiari in trasformazione. Teorie, strumenti, metodi per la ricerca clinico-dinamica e psicosociale sulle famiglie e le genitorialità*, Aracne Editrice, Roma (2008), pp. 415-429.

emotivi scaturiti dalle singole esperienze di contatto. La ricerca, promossa dall'associazione per i diritti dei minori "La casa sull'albero", è stata condotta all'interno di alcune carceri dell'Emilia-Romagna (anche qui si è preferito non specificare quali), ed evidenzia l'inadeguatezza degli spazi riservati ai colloqui e degli altri mezzi di comunicazione, i quali "non permettono al padre recluso di sviluppare e mantenere un "normale" rapporto col proprio figlio"³⁴. Accanto all'esame attento dei sopracitati mezzi di contatto Melotti e Maestri hanno affiancato un questionario qualitativo da somministrare ai detenuti padri: ciò che è emerso è che, mentre il permesso si rivela essere quasi un miraggio, il colloquio rappresenta la forma più comune di incontro con i figli. Tuttavia, tali incontri si svolgono in presenza di altri detenuti e di altre famiglie, del personale di custodia, e dunque in assenza di qualunque forma di privacy e intimità, in ambienti spesso lugubri e caotici, ove domina la fretta: il colloquio, infatti, dura normalmente solo un'ora.

Per questa ragione alcuni padri che hanno aderito al progetto hanno rinunciato direttamente a svolgere i colloqui, per imbarazzo e vergogna ma anche e soprattutto "per la consapevolezza che la struttura carceraria può incutere timore e traumatizzare i figli"³⁵, specialmente all'atto della perquisizione del minore, vista dai padri come possibile fonte traumatica per il bambino. Del resto, il colloquio svolto secondo tali modalità non è detto che susciti emozioni unicamente positive o che lasci necessariamente un ricordo piacevole: i due ricercatori hanno potuto constatare come durante la fase del congedo dai propri figli il detenuto sia fortemente nervoso, arrabbiato, impaurito e soprattutto impotente, a fronte invece di sentimenti positivi nutriti prima e durante il colloquio. Questa altalena emotiva, unita a tutte le considerazioni precedentemente svolte, porta alcuni detenuti a rinunciare al momento del colloquio. Se questa opportunità di contatto è dunque colma di problematiche, gli strumenti di corrispondenza a distanza sono altrettanto sconfortanti: la telefonata è consentita una volta a settimana per dieci minuti, mentre le lettere sono aperte e esaminate attentamente dal personale carcerario prima di essere spedite.

La soluzione paventata dai due studiosi è che si creino in futuro delle strutture esterne che preparino i familiari agli incontri e che si attivino servizi di *counseling* per i padri detenuti, al fine di aiutarli e indirizzarli a un mantenimento positivo dei loro legami. Come notano anche Ignazio Grattagliano e collaboratori³⁶, è necessaria la creazione di luoghi idonei per gli incontri e di nuove iniziative volte a sensibilizzare la società su tali tematiche e a dare sostegno ai genitori. Ad oggi se ne occupa il "Comitato Europeo per i bambini di genitori incarcerati" e, in Italia, "Bambini senza sbarre": tuttavia rimane ancora molto da fare "sia in termini strutturali e logistici all'interno delle realtà di esecuzione di pena, sia in termini di

³⁴ *Ivi*, p. 418.

³⁵ *Ivi*, p. 422.

³⁶ Ignazio Grattagliano et al., Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura, *Rassegna italiana di criminologia*, anno X n. 1 (2016), p. 14.

predisposizione di una cultura sociale orientata ad iniziative di intervento in questo settore”³⁷. Sempre entro il *team* di Grattagliano si segnala anche lo studio pilota di Andrea Lisi, “Cuore oltre le sbarre”³⁸, finanziato dalla fondazione CON IL SUD, volto a sostenere i padri detenuti e le loro famiglie; obiettivo è stato, a fianco quello “classico” di un intervento deciso finalizzato a migliorare il benessere e la comunicazione con i figli, anche quello di far comunicare le famiglie con gli enti e i servizi territoriali, per ricevere degli aiuti che spesso non si sa nemmeno di potere ottenere o non si sa come usare.

L’ultimo progetto che qui cito, consapevole di lasciarne fuori degli altri altrettanto validi, è “Genitori e figli senza sbarre”, nato da una collaborazione tra la Casa Circondariale di Chieti e l’Università di Chieti-Pescara, nell’ambito dell’emergenza denunciata dalla Carta dei figli dei genitori detenuti. Tale Carta si occupa dei diritti dei bambini figli di detenuti che si trovano a interfacciarsi a più riprese con il mondo carcerario. Il progetto “Genitori e figli senza sbarre”, illustrato da Rosy Nardone³⁹, ha adottato un approccio interdisciplinare e di ricerca-azione, al fine di “sostenere il ruolo genitoriale in un processo fortemente centrato sull’auto-riflessività [...] per perseguire un possibile personale cambiamento nell’essere padre oltre le sbarre, nonostante le sbarre”⁴⁰. Il progetto ha coinvolto 15 padri detenuti, protagonisti attivi in una logica di *empowerment* e di presa di coscienza di sé e del proprio ruolo. Le metodologie applicate, tutte di impronta qualitativa, hanno riguardato sia questionari che *focus group* come pure testi scritti: si è così cercato di rendere meno invisibile il padre detenuto, i cui pensieri non hanno mai modo di essere ascoltati e compresi. Da queste esperienze di ricerca validissime si può comprendere come la ricerca italiana sia negli ultimi anni in fermento sulla tematica della genitorialità in carcere. Tali progetti mirano per la gran parte a “creare uno spazio per poter pensare ai propri figli e per potersi pensare come padri”⁴¹. Nonostante resti sicuramente molto da fare sul territorio, le prospettive sono confortanti e incoraggianti.

³⁷ *Ivi*, p. 15.

³⁸ Andrea Lisi, “Cuore oltre le sbarre”: studio pilota sulla paternità in carcere, *Rassegna italiana di criminologia*, anno X n. 4 (2016), pp. 303-311.

³⁹ Rosy Nardone, La formazione in carcere come spazio di riflessività sulla genitorialità: quando il detenuto è anche padre..., *Formazione Lavoro Persona*, anno VI n.17 (2016), pp. 84-93.

⁴⁰ *Ivi*, p. 89.

⁴¹ Lucia Marchesini, Essere padri dietro le sbarre. La genitorialità in carcere, <https://www.adolescenzainforma.it/2020/05/16/essere-padri-dietro-le-sbarre-la-genitorialita-in-carcere/>

3. L'utilizzo del mezzo autobiografico per esplorare la genitorialità

Lo strumento autobiografico da me prescelto per questo progetto mira a fare descrivere, con meno condizionamenti possibile, l'esperienza genitoriale tramite una visione prettamente personale e non condivisa con terzi. L'anonimato garantito ai padri del progetto consente un "a tu per tu" con il foglio spesso sentito, sincero e sofferto, ed elimina anche il filtro che può venirsi a creare nel momento in cui si tenta di esporre a voce i propri sentimenti e le proprie esperienze al ricercatore o a un gruppo di detenuti i quali, pur trovandosi nelle stesse situazioni, potrebbero porre solamente con la loro presenza dei freni inibitori ai racconti degli altri, a causa dell'imbarazzo o della timidezza. Gli spazi carcerari, come sottolinea Alessandra Augelli, "si presentano come anaffettivi: le emozioni e i sentimenti sembrano annullarsi dietro le pareti spoglie e lugubri"⁴²: all'interno di queste mura è dunque necessario potere creare degli spazi in cui tali emozioni possono venire fuori e in cui può avvenire un confronto con esse, per porre un freno al processo per cui la detenzione sembra relegare le esistenze dei detenuti "in una lontananza affettiva che generalmente non ha occasioni per essere accolta"⁴³.

Il penitenziario, inoltre, come anche si è notato precedentemente in questo lavoro, pone tutta una serie di ostacoli e limitazioni alla ricerca qualitativa di non poco conto. Ad esempio, nel mio caso, non ho potuto registrare audio o filmati o fare fotografie, e la selezione dei partecipanti al progetto è stata compiuta dal carcere e ritenuta insindacabile. Questo genere letterario, il quale è sempre più utilizzato nel contesto carcerario, se utilizzato con consapevolezza può risultare prezioso oltre ogni previsione: esso consente di fare riflettere e fare estrinsecare emozioni e vulnerabilità, in un percorso di autoconsapevolezza non influenzato da altri fattori, mirato in questo caso a rivivere e a ripensare la propria paternità. L'intento di questa parte del mio studio è stato proprio quello di fare confrontare i detenuti con se stessi riguardo ai rapporti con i propri figli, per consentirgli, ripercorrendo il proprio vissuto, di ripensarsi nel proprio ruolo paterno, mettendo da parte il ruolo di volta in volta di criminale, di detenuto, di emarginato, di imputato per mafia. I brani che di seguito verranno riportati sono tratti dalle autobiografie da me raccolte all'interno del progetto nel carcere Bicocca, e riguardano solamente coloro che hanno figli minorenni. I detenuti sono indicati con nomi di fantasia, che elenco adesso per facilitare la lettura: Giorgio, Pino, Andrea, Lorenzo. Si è chiesto loro di parlare liberamente dei propri figli, con l'opzione di seguire queste linee guida per orientare più facilmente il discorso:

⁴² Alessandra Augelli, Il diritto agli affetti in carcere: creare spazi di incontro e di narrazione, *Minorigiustizia*, n. 3 (2012), pp. 204-211.

⁴³ Vanna Iori, La genitorialità in carcere, *Minorigiustizia*, n.3 (2014), p. 78.

«Ho o non ho figli, quanti, sesso, età, istruzione, dove vivono e con chi, vengono a trovarmi, sono di aiuto o no, cosa pensano della mia situazione, ci vado d'accordo o no, hanno difficoltà con gli amici e a scuola per causa mia o no, cosa penso che dovrebbero fare nella loro vita, vorrei che seguissero o no le mie orme, che consigli do loro».

Presenterò di seguito alcune delle tematiche più significative emerse in questo frangente del percorso autobiografico: le linee guida sono state spesso seguite, per cui i brani possono essere raggruppati per *topic*.

La prima cosa che può essere notata è che tutti i detenuti tendono a esteriorizzare espressioni di grande affetto e amore, sottolineando l'importanza che i figli rivestono nelle loro vite: spesso essi rappresentano un'ancora di salvataggio, l'unico pensiero positivo all'interno di giornate monotone e cupe. Leggiamo da Giorgio:

«Mia figlia manifesta tanta dolcezza, ma sono consapevole che soffre più di tutti. Quando viene qua a trovarmi invece che piangere viene con un gran sorriso e mi illumina il sentiero pieno di polvere che sto cercando di oltrepassare».

A differenza di alcuni detenuti oggetto delle ricerche riportate in precedenza, tutti gli autori di queste autobiografie hanno avuto forti legami con i figli prima della detenzione, avendo vissuto sempre con loro e con la madre in un unico nucleo familiare. I figli, dunque, rappresentano spesso la ragione per cui si va avanti e il fulcro emotivo della propria vita. Per Pino, la figlia rappresenta “un aiuto morale pazzesco, quando sono giù, cosa che mi accade spesso, mi rialzo sempre solo al pensiero suo”.

Tuttavia, anche avendo constatato le favorevoli condizioni precedenti all'arresto, vi è un rischio insito alla genitorialità vissuta dentro le mura carcerarie. Questo rischio, come sostengono Cassibba e collaboratori, e come ho potuto rilevare anch'io, è che spesso si attivino processi di idealizzazione: “non potendo essere vissuta sul piano della realtà, la relazione col figlio assume le connotazioni dell'immaginario”⁴⁴, e spesso si tende a idealizzare anche la relazione pre-arresto. Come è accaduto anche al gruppo di ricerca di Cassibba, quasi nessuno “racconta spontaneamente momenti difficili e aspetti problematici”⁴⁵, il che appare perlomeno dubbio: sembra più facile pensare proprio a una sorta di “cecità” rispetto al figlio reale, al quale si sostituisce una figura idealizzata. È più facile che venga raccontata una certa difficoltà a comunicare con le figlie adolescenti, le quali mostrano rabbia e

⁴⁴ Rosalinda Cassibba et al., La genitorialità “reclusa”: riflessioni sui vissuti dei genitori detenuti, *Minorigiustizia*, n. 4 (2018), p. 153.

⁴⁵ *Ibidem*

non vogliono parlare, o non vengono direttamente agli incontri. Questo problema riguarda Giacomo, che scrive:

«Sì, ho una bambina di anni 15 che frequenta il 1° superiore in ragioneria. Purtroppo la mia situazione sentimentale e affettiva dopo il mio arresto è stata caratterizzata dal distacco, causato dalla perdita della fiducia che lei aveva nei miei confronti».

Spesso ciò accade anche quando i padri sono convinti, erroneamente, di doversi occupare unicamente dell'educazione dei maschi, mentre quella delle femmine è lasciata alle madri. La condizione pre-arresto, come si diceva, può dunque venire idealizzata, e utilizzata talvolta per creare una opposizione tra la propria vita criminale e la propria vita dentro le mura domestiche, come a volere, in sede autobiografica, scindere queste due parti di sé, ripensare al proprio ruolo di padre distaccandolo dal resto. Leggiamo le parole di Andrea:

«Ho due figli, due maschi: uno ha otto anni e l'altro quattro anni, sono un grande aiuto per me perché sono la mia vita e non li ho mai abbandonati; spero che finisca subito questo casino per ritornare da loro. I miei figli soffrono più di tutti perché la sera non c'è il loro papà nel letto a guardare la tv, giocare e dormire insieme. Spero che tutto finisca e che possa insegnargli molte cose senza commettere errori; spero anche che un giudice si metta una mano al cuore e possa darmi la possibilità di fargli capire la persona che sono al di fuori da qui, con la mia famiglia».

Ai sentimenti positivi suscitati dal pensiero e dalla memoria dei figli, tuttavia, spesso si affiancano preoccupazioni per il futuro e la paura che essi possano intraprendere lo stesso cammino criminale o compiere sbagli simili. Tali timori sono stati espressi a più riprese all'interno dei gruppi di padri oggetto delle ricerche menzionate nei precedenti paragrafi: si evince da ciò che quelli delle orme e dell'esempio sono dei temi abbastanza sofferti in generale. Scrive Andrea:

«Non voglio assolutamente che loro prendano qualche sbandata o facciano gli stessi sbagli che ho fatto io, perché non sarebbe giusto trovarsi nei casini come lo sono io adesso».

E, similmente, scrive Pino:

«Spero che abbia un futuro migliore e che continui gli studi. Assolutamente non voglio che faccia la mia vita schifosa. Voglio dirgli che l'istruzione è la base fondamentale per la vita».

L'istruzione è importantissima per tutti i padri detenuti di questo progetto: durante i colloqui essi si assicurano che i figli vadano regolarmente a scuola, ed è forse l'aspetto su cui essi esercitano maggiormente la loro autorità genitoriale. Essi desiderano per i figli un futuro improntato alla legalità, al lavoro e al proseguimento degli studi.

Ho trovato sia importante, per i padri detenuti, descrivere qualità positive e degli aspetti della propria vita che i bambini potrebbero emulare e apprezzare. Scrive ad esempio Lorenzo, con un certo orgoglio:

«L'altra volta gli ho chiesto, "ma tu da grande cosa vorresti fare?" E lui mi ha detto che gli piacerebbe fare il costruttore come il suo papà».

Ritorna qui il desiderio di pensarsi in altri ruoli e in altre vesti, che è stato anche l'obiettivo di questo progetto autobiografico, affidando al foglio bianco una ricostruzione di sé, anche qualora questa cozzasse vistosamente con il proprio *curriculum* criminale. Ciò si può evincere dal racconto di Giorgio:

«Nella loro vita io penso, anzi spero, che mio figlio porti avanti la mia azienda, dato che ormai non va a scuola. La piccola è affascinata dalla medicina e speriamo che continui così. Certo che voglio che seguano le mie orme, io non ho fatto mai male a nessuno e credo di essere un buon padre, ho sempre lavorato, sempre».

Non tutti i detenuti, tuttavia, desiderano, dopo il rilascio, restare con la famiglia nel paese o nella città di provenienza: in molti, dentro le mura del carcere, progettano il proprio futuro, elaborando programmi ben precisi, con lo scopo di allontanare i figli dalla realtà di provenienza. Andrea scrive:

«La cosa che stavo cercando di fare era di farli trasferire in Germania con me, per avere un'istruzione migliore, e quando saranno grandi poter fare il lavoro che gli piace, visto che qui non c'è nulla».

Egli non è l'unico a nutrire fantasie di emigrazione per i suoi figli. Così scrive Lorenzo, dopo avere sottolineato come in Italia e specificamente nel suo paese non ci sia un futuro per i giovani:

«Spero tanto che mio figlio studi, si laurei, conosca bene almeno l'inglese, e che si trasferisca all'estero, facendo un lavoro che a lui piace».

Ho ritenuto utile inserire nelle linee guida dell'autobiografia "cosa penso che dovrebbero fare nella loro vita" in quanto, a mio giudizio, pensare al futuro dei propri figli e riportare i propri progetti è un'operazione necessaria per i padri detenuti, in

quanto può aiutare molto in un processo di ridefinizione di sé, dei propri sogni, e di un eventuale distacco dalla sfera criminale, acquisendo sempre più la consapevolezza e l'importanza del proprio ruolo paterno.

Un altro aspetto emerso da questi racconti accomuna i detenuti del Bicocca con moltissimi detenuti oggetto delle ricerche esposte in questo lavoro: la storia/menzogna da raccontare ai figli su dove ci si trova e su cosa si stia facendo. Spesso, quando i figli sono molto piccoli, i detenuti preferiscono raccontare loro bugie per evitare di turbarli. Nel lavoro sopra menzionato di Melotti e Maestri molti padri, spinti dall'esigenza di proteggersi dalla vergogna di essere per i figli un cattivo esempio, hanno raccontato di lavorare fuori di città, altri invece addirittura di essere ricoverati in un ospedale⁴⁶. Leggiamo la versione di Lorenzo e sua moglie:

«Ho un figlio di otto anni. Lo faccio venire una volta al mese, per non fargli perdere giorni di scuola. Ancora è piccolino e sin dall'inizio mia moglie gli ha detto che lavoro all'estero e sto costruendo un grande hotel, e quindi, quando mi viene a trovare, gli viene detto che dove mi trovo è un aeroporto e che subito dopo il colloquio devo ripartire per il lavoro».

Questo tipo di menzogne, specialmente raccontate a un'età in cui ormai molte cose si possono intuire da soli, non può che generare in futuro disguidi, scontri e delusioni. Il punto è se sia giusto dire a un bambino piccolo che suo padre si trova in carcere per reati poco edificanti; altri padri detenuti sostengono sia meglio dire la verità ai figli, in quanto prima o poi potrebbero scoprire la verità cercando ad esempio sul *web*. Per alcuni, dunque, è preferibile essere sinceri e potere così raccontare la propria visione dei fatti, anche se poi ci si deve scontrare con degli atteggiamenti di rifiuto. In generale la maggior parte degli studiosi, e mi ritrovo in linea con questo orientamento, suggerisce ai detenuti di raccontare la verità, magari in toni più smorzati e pacati: un esempio potrebbe essere quello di dire che si è commesso uno sbaglio nei confronti di qualcuno e che ora serve del tempo per rimediare a quello sbaglio.

Raccontare la propria paternità nella condizione di detenzione fa sì che i detenuti esprimano dei sentimenti molto forti, che vedremo raramente espressi in altre parti di queste storie di vita. Sembra che in questa sede vengano deposte le armi della retorica e che gli autori si lascino trasportare da un argomento piuttosto drammatico. La sofferenza causata dal distacco è evidente in tutti i racconti. I figli sono spesso l'unico faro e l'unica ragione per andare avanti, sebbene i detenuti si sentano in colpa per il dolore che gli hanno provocato. Il desiderio di uscire dal carcere al più presto e

⁴⁶ Giannino Melotti, Giorgia Maestri, Genitorialità in carcere: una ricerca sui padri detenuti nella Casa Circondariale di Reggio Emilia, in Alessandro Taurino et al. (a cura di), *Scenari familiari in trasformazione. Teorie, strumenti, metodi per la ricerca clinico-dinamica e psicosociale sulle famiglie e le genitorialità*, Aracne Editrice, Roma (2008), p. 424.

di garantirgli un futuro radioso sembra donare speranza ai detenuti, che cercano così di riprogettare le proprie vite, col proposito di non cadere nella recidiva. Nonostante ci sia la consapevolezza dei limiti intrinseci all'autobiografia e dei limiti posti dall'ambiente carcerario (nel mio caso molto stringenti e limitanti), c'è da sottolineare come questo tipo di studi permetta di "aggiungere qualche tassello di conoscenza di una realtà ancora poco studiata e conosciuta"⁴⁷. In conclusione, auspico che i risultati di questo studio possano contribuire significativamente all'arricchimento della letteratura esistente, fornendo ulteriori elementi di conoscenza che possano orientare le politiche sociali e le prassi giuridiche in maniera tale da sostenere efficacemente i padri detenuti nel rafforzare le relazioni con i propri figli.

Bibliografia

Augelli, A.

2012 «Il diritto agli affetti in carcere: creare spazi di incontro e di narrazione», in *Minorigiustizia*, 3, pp. 204-211.

Bryan, B.

2017 «Paternal incarceration and adolescent social network disadvantage» in *Demography*, 54, pp. 1477-1501.

Cassibba, R., et al.

2018 «La genitorialità "reclusa": riflessioni sui vissuti dei genitori detenuti», in *Minorigiustizia*, 4, pp. 150-158.

Folk, J.B., et al.

2012 «Evaluating the content and reception of messages from incarcerated parents to their children», in *American Journal of Orthopsychiatry*, 82, 4, pp. 529-541.

Grattagliano, I., et al.

2016 «Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura», in *Rassegna italiana di criminologia*, 10, 1, pp. 6-17.

Greif, G. L.

2014 «The voices of fathers in prison: implications for family practice», in *Journal of Family Social Work*, 17, 1, pp. 68-80.

⁴⁷ Antonella Reho, Laura Fruggeri, Genitorialità in carcere: le strategie del mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti, *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 18 n. 2 (2018), p. 63.

Hansen, G.V.

2017 «“Fathers in prison” program may create a basis for desistance among Norwegian prisoners», in *Journal of offender rehabilitation*, 56, 3, pp. 173-187.

Haskins, A.R.

2016 «Beyond boys’ bad behavior: paternal incarceration and cognitive development in middle childhood», in *Social Forces*, 95, 2, pp. 861-892.

Iori, V.

2014 «La genitorialità in carcere», in *Minorigiustizia*, 3, pp. 76-83.

Leeson, C., Morgan, J.

2019 «Children with a parent in prison England and Wales: a hidden population of young carers», in *Child Care in Practice*, <https://doi.org/10.1080/13575279.2019.1680531>, pp. 1-14.

Lisi, A.

2016 «“Cuore oltre le sbarre”: studio pilota sulla paternità in carcere», in *Rassegna italiana di criminologia*, 10, 4, pp. 303-311.

Melotti, G., Maestri, G.

2008 «Genitorialità in carcere: una ricerca sui padri detenuti nella Casa Circondariale di Reggio Emilia», in A. Taurino et al. (a cura di), *Scenari familiari in trasformazione. Teorie, strumenti, metodi per la ricerca clinico-dinamica e psicosociale sulle famiglie e le genitorialità*, Roma, Aracne Editrice, pp.415-429.

Nardone, R.

2016 «La formazione in carcere come spazio di riflessività sulla genitorialità: quando il detenuto è anche padre...», in *Formazione Lavoro Persona*, 6, 17, pp. 84-93.

Quintana, J.C.M., Pellegrino, G.

2020 «Quando si è genitori in carcere. Quali sono le paure e le sfide perché la genitorialità non si interrompa», in *L’integrazione scolastica e sociale*, 19, 2, pp. 63-74.

Reho, A., Fruggeri, L.

2018 «Genitorialità in carcere: le strategie del mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti», in *Maltrattamento e abuso all’infanzia*, 18, 2, pp. 47-64.

Saita, E., Fanciullo, M.

2018 «La genitorialità al di là delle sbarre. Una disamina della recente letteratura», in *Ricerche di psicologia*, 41, 3, pp. 457-476.

Wacquant, L.

2012 «The prison is an outlaw institution», in *The Howard Journal*, 51, 1, pp. 1-15.

Sitografia

Marchesini L., *Essere padri dietro le sbarre. La genitorialità in carcere*, <https://www.adolescenzainforma.it/2020/05/16/essere-padri-dietro-le-sbarre-la-genitorialita-in-carcere/> (consultato il 24/06/2020)

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page (consultato il 05/02/2024)

https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All (consultato il 05/02/2024)

Autori di questo numero

ANTONIO ARESTA has carried out several field researches, in Italy, Senegal and Gambia, concerning cultural performances, international co-operation, cosmogonies and the rituals of the Wolof, Lebou, and Sérér.

In 2010 he obtained his PhD in “Ethics and Anthropology. History & Foundation”, University of Salento. From 2013 to 2016 he was a research fellow in Social Anthropology and Applied Anthropology, at the University of Salento.

Since 2013 he has been a member of the SIAA – Società Italiana di Antropologia Applicata (Italian Society of Applied Anthropology).

In 2015 he was Honorary Research Fellow in Social and Visual Anthropology at the School of Social Sciences, The University of Manchester, UK.

He is a member of SIEF – International Society for ethnology and folklore.

He teaches at and is coordinator of LASEV – Laboratorio di Antropologia Sociale e Visuale (Laboratory of Social and Visual Anthropology), at the “Giuseppe Di Vittorio” association. He is contract professor of Social Anthropology at the Department of Human and Social Sciences, at the University of Salento.

LINDA ARMANO is an anthropologist. She was awarded a Marie Curie Fellowship hosted at the Department of Management at Ca’ Foscari University of Venice and the Faculty of Management at the University of British Columbia. She was also awarded a Marie Curie + 1 hosted at the Department of Management at Ca’ Foscari University. Her research interests concern the diamond supply chain, the ethical certifications of luxury goods, the anthropology of mine, indigenous studies specifically in Canadian mining contexts, and consumer culture.

Linda Armano has participated in international conferences such as EPIC -Friction-a Force of Resistance, creativity & change, in Chicago (2023) with a contribution

entitled “Friction between Silence and Narrative in Local and Global Interconnections along the Ethical Canadian Diamond Supply Chain”; MCAA Annual Conference (2023), in Cordoba, with a contribution entitled “Mining ethical ambiguities within Global Interconnections”; International Conference Indigenous Resistance in the Digital Age - Bronwyn Carlson's lecture (2021), with a contribution entitled “The Cultural Online Archives of Tâichô and Dene communities in the Northwest Territories of Canada”.

Some of her recent publications are: • *Friction between Reticence and Narrative in Local and Global Interconnections along the Ethical Canadian Diamond Supply Chain*, Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings, AnthroSource, (2023); *The Acculturation Process of New Products through Known Products. Interpreting Ethical Certification of Diamonds through the Lens of Organic Food Produced in Italy*, *Luxury. History, Culture, Consumption* (2023); *Quanto etica è l'eticità? Interpretazioni culturali lungo la filiera del diamante canadese*, *Anuac* (2022); *Conceptions of Territories. Indigenous Land Management and Multinational Property in the Northwest Territories of Canada*, Tab Edizioni, Roma, (2022); *Encoding values and practices in ethical jewellery purchasing: A case history of Italian ethical luxury consumption*, (co-authors Linda Armano, Annamma Joy), in Coste-Maniere, Gardetti (eds.) *Sustainable Luxury and Jewelry*, Springer Nature Singapore Pte Ltd (2021).

GIULIA BITTO ha conseguito un Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Messina, occupandosi di antropologia della detenzione e delle reti criminali. Si è avvicinata al mondo dell'antropologia durante i primi anni del Corso di Laurea triennale in Lettere indirizzo storico, svolto a Messina, compiendo, per la tesi di laurea, una ricerca etnografica sulla festa patronale di Gualtieri Sicaminò. Spinta dalla passione per la disciplina antropologica ha poi deciso di iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia a Torino. Ha presentato una tesi finale dal titolo “Etnografia del carcere: le autobiografie dei detenuti per associazione di stampo mafioso nella Casa Circondariale Catania Bicocca”, conseguendo la lode. Dopo aver vinto il concorso di dottorato ha desiderato proseguire il lavoro di ricerca nella Casa Circondariale Catania Bicocca che aveva avviato già da tempo in collaborazione con il prof. Mario Bolognari dell'Università di Messina, ampliando il progetto autobiografico con i detenuti e approfondendo il fenomeno mafioso. Obiettivo della ricerca è stato quello di analizzare da un punto di vista antropologico le testimonianze dei detenuti per associazione di tipo mafioso nel penitenziario catanese, con particolare attenzione al contesto geografico e socio-culturale. Tramite il mezzo autobiografico ha voluto analizzare i racconti dei detenuti al fine di esplorare la costruzione del proprio vissuto e dell'esperienza di detenzione.

MARIA GIOVANNA BOSCO is an economist. She is Researcher in Economics at Università Politecnica delle Marche. Her current research interests range from energy and resources economics to labour economics and alternative well-being indicators. She earned a Ph.D. from Bocconi University in International Economics and Law and has an extensive background in international economics, especially concerning foreign direct investment. She has been teaching Macroeconomics, International Economics and Labour Economics since 2002, both in Italy and abroad (University of Southern California, Los Angeles).

Some of her publications are: “Energy retrofitting of firms after a natural disaster: a “build back better” strategy, (with E. Valeriani), *Energy Policy*, Vol. 179 (August 2023), <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113634>”; L’EPC come metodologia di finanziamento degli investimenti pubblici, in Valeriani E. (editor) “Energy Performance Contracts - Modelli e strategie per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico”, Cisalpino – Monduzzi Editore, ISBN: 9788820511340. In the labour economics field, she published: “Part time jobs, fragmentation and work instability: light on the gender gap in Emilia-Romagna, (with E. Valeriani), *International Journal of Manpower* (2023), <https://doi.org/10.1108/IJM-12-2022-0595>”; “The Road to Permanent Work in Italy: It's Getting Dark, Too Dark to See (with E. Valeriani), *Italian Economic Journal*, 4(3) (2018): 385-419, <https://doi.org/10.1007/s40797-018-0077-3>.

MICHELE GASLINI si è laureato in giurisprudenza, con lode, presso l’Università degli Studi di Parma, e, successivamente all’aver altresì superato l’esame di abilitazione alla professione di Procuratore Legale, è attualmente iscritto all’Albo degli Avvocati esercenti presso il Foro di Pavia. Ha conseguito un “dottorato di ricerca in diritto pubblico”, presso l’Università degli Studi di Pavia, e, successivamente, è risultato vincitore ad un concorso per un posto di “ricercatore” in Istituzioni di Diritto Pubblico, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, successivamente abilitato alla qualifica di “professore associato” nella materia di “Diritto Pubblico Generale” (gruppo IUS/09), con tale ruolo, ha preso l’Università degli Studi di Udine (Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche), a partire dal 1 settembre 2001, ove è stato titolare dei corsi di “Istituzioni di Diritto Pubblico”, nonché di “Diritto Regionale e degli Enti Locali” e di “Istituzioni di Diritto Privato”; è stato successivamente incardinato presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università, quale titolare dei corsi di Legislazione Bancaria, Legislazione delle Onlus, Legislazione dei Beni Culturali e Legislazione scolastica (Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati), nonché di Diritto Pubblico dell’Economia (Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza). Dal 1999 al 2001 è stato ufficialmente incaricato di un corso in materia legale presso la

Scuola di specializzazione in “medicina legale” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia e, inoltre, in qualità di “professore a contratto”, dal 1995 al 2000, ha insegnato “Diritto Pubblico dell’Economia” e “Diritto Pubblico Comparato” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi di Urbino. È membro effettivo dell’“Institut International d’Études Européen Antonio Rosmini” di Bolzano. Fra le sue pubblicazioni: Su taluni dei profili incidenti nel fenomeno di decadenza del diritto, Milano, 2018; Questioni di diritto pubblico generale, sulla disciplina dei rapporti economici, Padova, 2004; Sulla struttura degli enunciati costituzionali, Milano, 2002; Prime approssimazioni, intorno a talune tematiche attinenti il diritto pubblico dell’economia, Pavia, 2000.

ANTONIO LUIGI PALMISANO ha lavorato come ricercatore e docente presso numerose Università italiane e straniere (Berlin, Leuven, Addis Abeba, Göttingen, Roma, Torino, Trieste) e svolto pluriennali ricerche sul terreno in Europa, Africa dell’Est e Asia Centrale.

In Europa è stato incaricato dal 1990 al 1992 al progetto internazionale “Foundations of a New European Legal Order”, presso il Centre for the Study of the Foundations of Law, Katholieke Universiteit, Leuven. In Ethiopia, presso l’Università di Addis Ababa, si è occupato di ricercare sui processi politici di manipolazione delle reti sociali nei processi di soluzione dei conflitti, analizzando dal 1992 al 1997 il diritto consuetudinario tribale in relazione al diritto statale federale. In Afghanistan, in qualità di Senior Advisor for Judicial Reform, ha lavorato con la Judicial Reform Commission dal 2002 al 2004. Insieme a questa e altre istituzioni internazionali (Kabul University, Unicef, Who) ha diretto ricerche estensive sulle forme alternative di soluzione dei conflitti e sulla struttura e organizzazione della giustizia informale in Asia. Ha condotto infine *survey researches* sulla relazione fra diritto consuetudinario, diritto informale, e diritto statale in Ecuador, Paraguay, Guatemala, Argentina e Cuba, elaborando una analisi critica della relazione fra sistemi giuridici, ordine sociale e ordine dei mercati. Palmisano intende il *fieldwork* come stile di vita.

UTE RÖSCHENTHALER is extracurricular professor of anthropology at Johannes Gutenberg University Mainz, Germany. She is principal investigator in the collaborative research project “Cultural Entrepreneurship and Digital Transformation in Africa and Asia” (CEDITRAA) and leads a research project on African textile markets. Her research areas include economic anthropology, intellectual property, trade networks and cultural mobility, with a regional focus on West and Central Africa and Africans in Asia. With Mamadou Diawara she edited *Copyright Africa: How Intellectual Property, Media and Markets Transform Immaterial Cultural Goods*. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing (Paperback 2019). Her most recent

book is *A History of Mali's National Drink: Following the Tea Ritual from China to West Africa* (Brill, 2022) and *African Agency in China's Tea Trade: Commercial Networks, Intellectual Property and Brand Creation* (Brill 2022).

VALENTINA G. SCORSOLINI holds a PhD in Language Sciences and Foreign Literatures from the Catholic University of Milan. Her Doctorate dissertation *Cultural traditions and language education in Australia* investigated the history of the Italian community and the evolution of Italian teaching in the state of Victoria, highlighting how the perception of Italian language evolved in Australian public opinion throughout history. A critical evaluation of Italian teaching methodologies in Victoria led the author to propose a number of suggestions for improving Italian teaching practices.

Scorsolini's research focuses on Italian culture and migration to Australia, language policies, language teaching methods and the history of language education in Europe, on which she published the article *Alle origini della glottodidattica moderna: il "caso Ollendorff"* (*At the origin of modern language teaching, the case of Ollendorff*), *Nuova Secondaria* n. 7 (Editrice La Scuola), 2013.

Scorsolini currently works in education in Australia, where she has collaborated with a variety of institutions and secondary schools, as well as the Italian Assistance Committee in Melbourne. The author has also taught undergraduate courses about the Italian Renaissance and Italian grammar at the University of Melbourne.